
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **12**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO
DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI
E AGROALIMENTARI**

(istituita con legge 10 maggio 2023, n. 53)

(composta dai deputati: *Morrone*, Presidente, *Auriemma*, *Battistoni*, *Borrelli*, Vicepresidente, *Cangiano*, Vicepresidente, *Dara*, *Giuliano*, *Gruppioni*, *Iaia*, Segretario, *Lampis*, *Longi*, *Manes*, *Marino*, *Pisano*, *Rubano*, *Silvestri*, *Simiani*, Segretario, *Vaccari*, e dai senatori: *Bizzotto*, *Borghese*, *Cucchi*, *De Carlo*, *De Priamo*, *Dreosto*, *Farolfi*, *Fina*, *Fregolent*, *Irto*, *Lorefice*, *Mennuni*, *Naturale*, *Paroli*, *Petrucchi*, *Potenti*, *Rando*, *Spagnolli*)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL
SIN DI CROTONE-CASSANO-CERCHIARA: ANALISI AMBIENTALE, AMMINISTRATIVA
E GIUDIZIARIA**

(Relatori: **on. DARA** e **sen. IRTO**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 17 dicembre 2025

*Comunicata alle Presidenze il 17 dicembre 2025
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53*

PAGINA BIANCA

*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E
SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53, la relazione dal titolo "*Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara: analisi ambientale, amministrativa e giudiziaria*", approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 17 dicembre 2025 (Doc. XXIII, n. 12).

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

On. Avv. Jacopo Morrone

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
S E D E

*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E
SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53, la relazione dal titolo "*Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara: analisi ambientale, amministrativa e giudiziaria*", approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 17 dicembre 2025 (Doc. XXIII, n. 12).

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

On. Avv. Jacopo Morrone

Sen. Avv. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
R O M A

Indice

Introduzione	1
1. Cenno sulla disciplina delle bonifiche e i siti inquinati	1
1 <i>Evoluzione della normativa nazionale sulle bonifiche</i>	1
2 <i>Individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale</i>	3
3 <i>La ripermimetrazione dei SIN</i>	5
4 <i>Disposizioni legislative sui SIN adottate nella XIX Legislatura</i>	5
5 <i>Le innovazioni alla governance introdotte dall'articolo 22 del decreto-legge 104/2023</i>	8
2. Inquadramento del S.I.N.	11
1. <i>Perimetrazione del SIN</i>	11
2. <i>Contesto generale del SIN</i>	13
3. <i>Commissario straordinario al SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara</i>	14
3. Stato di attuazione degli interventi	22
1. <i>Aree ex Pertusola, ex Fosfotec e ex Agricoltura e annesse discariche</i>	22
2. <i>Area ex Sasol Italy</i>	26
3. <i>Area centrale Eni Gas</i>	28
4. <i>Area Archeologica</i>	30
5. <i>Messa in sicurezza permanente della Ex Discarica comunale per RSU di Tufolo Farina</i>	42
6. <i>Aree con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC)</i>	47
7. <i>Area marino costiera ricompresa nel SIN</i>	53
4. Cenni sulle conclusioni della Commissione d'inchiesta nelle precedenti legislature	62
5. Stato di attuazione e criticità del Piano Operativo di Bonifica dell'area industriale	70
1. <i>Criticità del progetto operativo di bonifica dell'area industriale - POB fase 2</i>	70
2. <i>Smaltimento dei rifiuti "velenosi": la questione TENORM e amianto</i>	88
3. <i>Avvio lavori ed invio all'estero dei rifiuti pericolosi e nuovo scouting: limiti e incertezze</i>	97
4. <i>Le difficoltà logistiche e normative legate al trasporto dei rifiuti pericolosi</i>	98
5. <i>Lacune tecniche evidenziate dalla pronuncia del TAR Calabria: scouting e caratterizzazione</i>	100

6. Piattaforma depurativa CORAP: responsabilità pubblica e gestione private.....	102
6. Risorse finanziarie.....	106
1. Programmazione negoziata in corso/attiva	106
2. Contenzioso	108
3. Costi ambientali sostenuti da EniRewind	109
4. Criteri di valutazione tecnico economica del danno ambientale - MASE	113
7. Procedimenti amministrativi, penali e conseguenze patrimoniali	116
1. Sintesi dei procedimenti amministrativi	116
2. Principali procedimenti penali.....	126
2.1 Stato della causa di danno ambientale: contenzioso MASE / Eni Rewind	126
2.2 Procedimenti pendenti.....	134
3. Punti salienti dei ricorsi al TAR avverso il Decreto MASE n. 27/2024-POB fase 2 135	
4. Sentenza n. 1396/2025 del TAR Calabria.	146
8. Le problematiche di carattere sanitario nel SIN	171
9. Attività conoscitive della Commissione	181
1. Missioni.....	181
2. Audizioni	182
3. Acquisizioni Documentali	183
10. Conclusioni.....	185
11. APPENDICE	202
Allegato 1: Estratto del DD N. 9539 del 2 agosto 2019 (PAUR).....	202
Allegato 2: Principali atti riguardanti il procedimento inerente il POB	209
Allegato 3: Focus bonifica delle aree Eni Rewind.....	218
Allegato 4: Prospetto delle comunicazioni Eni Rewind	236
Allegato 5: Riscontro della Regione Calabria ai quesiti della Commissione Parlamentare di Inchiesta –Nota Prot. n. 752229-2025.	239

Introduzione

La legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, L. n. 53 del 10 maggio 2023, prevede, all'articolo 1, lettera e), tra gli ambiti dell'indagine parlamentare la finalità di «*verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione [...]*». In tale quadro, con specifico riguardo al settore delle bonifiche, l'attività della Commissione si è indirizzata verso l'approfondimento del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, al fine di consentire una successiva valutazione del complesso intreccio operativo, amministrativo e normativo in materia, nella consapevolezza che i principali fenomeni illeciti possono essere individuati, compresi e prevenuti soltanto attraverso una piena e documentata conoscenza dello stato di attuazione degli interventi di risanamento.

Il definitivo superamento delle criticità generate da un periodo di industrializzazione sviluppatosi in un contesto in cui il rapporto tra economia e ambiente era molto diverso da quello attuale risulta essere un elemento fondamentale per garantire la legalità in ambito economico, amministrativo e ambientale.

La Commissione d'inchiesta ha scelto di dedicare, in questa sede, un approfondimento specifico al SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, con l'obiettivo di realizzare in tempi rapidi e con modalità agili un focus su quanto è recentemente accaduto e su quanto è tuttora in corso in alcune situazioni significative, mettendo in evidenza sia le criticità sia gli aspetti positivi.

A tal fine, la Commissione ha acquisito un'ampia documentazione – di cui si darà conto nei vari capitoli –, ha svolto audizioni con soggetti coinvolti nelle attività di bonifica e con interlocutori in grado di fornire informazioni di carattere generale sul tema, e ha effettuato un sopralluogo presso il sito di Crotone.

Sulla base delle risultanze di tale attività d'inchiesta, è stato possibile ricostruire quanto è stato realizzato, quanto resta ancora da fare e quali elementi costituiscono motivo di stallo.

1. Cenno sulla disciplina delle bonifiche e i siti inquinati

1 Evoluzione della normativa nazionale sulle bonifiche

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” (cd. Codice dell'ambiente, di seguito D.Lgs. n. 152/2006), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati, al Titolo V della Parte quarta.

In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di

bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento¹.

Si ricordano altresì l'articolo 242-*bis* del Codice dell'ambiente, che disciplina la procedura semplificata, e l'articolo 252-*bis*, che disciplina la bonifica, la riconversione industriale e lo sviluppo economico dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico.

L'articolo 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale.

Si segnala che importanti norme di semplificazione per le bonifiche sono state introdotte con il decreto-legge 15 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*Decreto Semplificazioni*”), che ha istituito l'articolo 242-*ter*, consentendo in siti in bonifica alcune opere compatibili, e con il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (“*Semplificazioni bis*”), che ha modificato l'art. 242 del Codice dell'Ambiente per accelerare le procedure.

Inoltre, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, ha introdotto, all'articolo 6 comma 3, modifiche rilevanti alla disciplina degli articoli 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006, estendendo deroghe per siti orfani e ridefinendo obblighi e responsabilità².

Nel dettaglio:

- all'articolo 242, comma 13-*ter*, novella il primo periodo – che reca la disciplina del procedimento che occorre seguire per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate superino le CSC (“*concentrazioni soglia di contaminazione*”) per via di fenomeni di origine naturale o antropica – al fine di estendere l'applicazione del suddetto procedimento anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo, rinviando sia alla tabella 1 (come previsto attualmente) dell'allegato 5 alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, sia alla tabella 2 (recante “*Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee*”);

¹ In estrema sintesi, tale procedura prende avvio con la valutazione delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), cioè dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali, che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. In base ai risultati di tale analisi, il sito si considera contaminato, ai sensi dell'art. 240 del Codice dell'ambiente, quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio (disciplinata dall'Allegato 1 alla parte quarta del Codice) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati. In altre parole, la disciplina in esame fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

² - Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – “*Decreto Semplificazioni*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, disponibile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76>

- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – “*Semplificazioni bis*”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, disponibile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77>

- Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 – “*Decreto Ambiente*”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/17/24G00174/sg>

- all'articolo 242, comma 13-ter, sostituisce, al quinto e al sesto periodo, l'espressione CSC con la parola "*concentrazioni*" in quanto la norma fa riferimento a concentrazioni effettivamente rilevate, mentre le CSC sono valori soglia determinati in astratto;
 - novella l'articolo 244, comma 2, al fine di precisare che gli oneri per le indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile dell'evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione sono a carico di quest'ultimo;
 - introduce il comma 4-bis dell'articolo 242, il quale prevede che le province si avvalgono delle ARPA nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 244.
- Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 153/2024 dispone invece che, per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo, l'ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti.

2. Individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale

I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente³, d'intesa con le Regioni interessate.

L'articolo 252 del D.Lgs. 152/2006 dispone in particolare, al comma 2, che all'individuazione dei SIN si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
- b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
- d) l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
- e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
- f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;
- f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. Il successivo comma 2-bis dispone inoltre che "*sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto*".

³ Ministero della transizione ecologica (MiTE), oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Attualmente i SIN sono 42⁴, per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente, come indicato nella sezione “SIN – Inquadramento generale” del sito web del Ministero dell'Ambiente, il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare).

Tra l'anno 1999 e l'anno 2012 il numero dei SIN è progressivamente aumentato, fino ad un massimo di 57.




Figura 1: Numero dei SIN negli anni

Le informazioni sulle risorse previste per gli interventi di bonifica e sullo stato di realizzazione degli stessi sono contenute nella relazione della Corte dei conti concernente il fondo per la bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, approvata con la deliberazione n. 87/2024/G⁵, trasmessa al Parlamento il 4 ottobre 2024 (Doc. NN 2, n. 189).

Ulteriori informazioni sono state fornite dal direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) durante l'audizione del 27 marzo 2025 presso la Commissione parlamentare

⁴ Si veda quanto riportato al seguente link:

https://temi.camera.it/leg19DIL/temi/19_bonifiche#19_introduzione-4

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/siti-contaminati/siti-di-interesse-nazionale-sin>

⁵ <https://www.corteconti.it/Download?id=d6c3bca8-92ab-4c63-8360-062c2d81874a>

di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Tale aspetto è approfondito nel capitolo 6, relativo alle “*Risorse finanziarie*”.

3. *La ripermimetrazione dei SIN*

L’articolo 17-*bis* del decreto-legge 152/2021 ha previsto l’adozione di uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente (sentiti la regione e gli enti locali interessati) finalizzati alla ricognizione e alla ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 252 del Codice dell’Ambiente. Il termine per l’adozione di tali decreti, inizialmente previsto dal testo originario dell’articolo 17-*bis*, è stato più volte prorogato si vedano l’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 198/2022 e l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 215/2023 - e successivamente eliminato del tutto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 202/2024⁶.

4. *Disposizioni legislative sui SIN adottate nella XIX Legislatura*

Nella legislatura in corso sono state emanate diverse norme per disciplinare e finanziare le attività di bonifica in alcuni siti inquinati di interesse nazionale (SIN). In riferimento al SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, l’articolo 7 del decreto-legge del 17 ottobre 2024, n. 153⁷ – “*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del*

⁶ In attuazione di tale disposizione, il MASE ha provveduto alla ripermimetrazione del SIN “*Terni Papigno*” (D.M. 12 aprile 2024), del SIN “*Pioltello e Rodano*” (D.M. 16 aprile 2024) e del SIN di Taranto (D.M. 20 dicembre 2024). Si vedano in particolare:

- ✓ decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” (c.d. Decreto PNRR 1), convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233. L’art. 17-bis disciplina la ricognizione e ripermimetrazione dei siti di interesse nazionale (SIN).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06:152>
- ✓ decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 – “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” (c.d. Decreto Milleproroghe 2023), convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14. L’art. 11, comma 5, ha prorogato i termini per l’adozione dei decreti di ripermimetrazione dei SIN.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29:198>
- ✓ decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 – “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi e di iniziative di sviluppo*” (c.d. Decreto Milleproroghe 2024), convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. L’art. 12, comma 2, ha ulteriormente prorogato il termine per i decreti ministeriali relativi ai SIN.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30:215>
- ✓ decreto-legge 30 settembre 2024, n. 202 – “*Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale e transizione ecologica*” (c.d. Decreto Ambientale 2024), pubblicato in G.U. n. 230 del 2 ottobre 2024 e convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2024, n. 188. L’art. 11, comma 2, ha eliminato il termine per l’adozione dei decreti di ripermimetrazione dei SIN
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/30/24G00165/sg>

⁷ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024;153~art7>
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153, contenente

Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” – ha fissato al 31

“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”. Si riporta in particolare il testo dell'articolo 7 “Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara”:

“1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, (nomite) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui (per ciascuno degli anni) dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, (si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento) del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con ((decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024)), un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.”

dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara e ha istituito una struttura di supporto al Commissario straordinario⁸.

La materia della bonifica dei siti inquinati è costantemente oggetto di attenzione da parte del Parlamento. Ciò trova conferma, nella legislatura in corso, dallo svolgimento, alla data del 1° settembre 2025, di oltre quaranta atti di sindacato ispettivo relativi alla materia in questione. In particolare, informazioni sulla bonifica ambientale del sito in questione sono state fornite in risposta ai diversi atti di sindacato ispettivo. Tra gli atti si ricordano l'interrogazione n. 4/01481⁹, l'interpellanza n. 2/00394¹⁰, nonché l'interrogazione n. 3/01749, a cui il Ministro dell'ambiente ha risposto nella seduta dell'Assemblea del Senato del 13 marzo 2025¹¹.

Degna di richiamo è altresì la risposta scritta 4/04971 pubblicata il 6 agosto 2025 nell'allegato B della seduta dell'Assemblea della Camera n. 524 dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in occasione della quale è stato precisato che, in data 1° aprile 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 77 del 29 novembre 2024, con la quale, nell'ambito dell'imputazione programmatica delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 alle amministrazioni centrali, è stato assegnato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un importo complessivo pari a euro 1.161.733.177,00 (circa un miliardo e cento sessantuno milioni di euro).

Tali risorse sono destinate a essere attuate attraverso la stipula dell'Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il predetto Ministero, attualmente in corso di definizione.

Con riferimento alla ripartizione delle risorse per settori di intervento, il Ministero ha specificato che al settore bonifiche, comprendente gli interventi finalizzati al risanamento ambientale dei siti contaminati, è stato attribuito un importo complessivo pari a 280.000.000 di euro (duecentottanta milioni di euro).

In conformità al vincolo di destinazione territoriale previsto dalla stessa delibera n. 77 del 2024, l'ottanta per cento delle risorse (pari a 224.000.000 di euro) è destinato alle regioni del Mezzogiorno, mentre il restante venti per cento (pari a 56.000.000 di euro) è riservato alle regioni del Centro-Nord.

⁸ Informazioni sulla bonifica ambientale del sito in questione sono state fornite in risposta ai diversi atti di sindacato ispettivo svolti nel corso della legislatura.

⁹ <https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/01481&ramo=camera&leg=19>

¹⁰ <https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00394&ramo=camera&leg=19>

¹¹ <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1447533.pdf#page=56>

5. Le innovazioni alla governance introdotte dall'articolo 22 del decreto-legge 104/2023

L'articolo 22 del decreto-legge 104/2023 stabilisce che le Regioni possono conferire agli enti locali, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti.

La disposizione in esame è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023¹², che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della Legge regionale n. 30 del 2006, con il quale la Regione Lombardia aveva delegato ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica. Tale delega è stata ritenuta in contrasto con il riparto delle competenze definito dal legislatore nazionale nel Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente).

La Corte, con la citata sentenza n. 160/2023, ha esaminato nel merito la questione di legittimità costituzionale, rilevando come l'articolo 5 della legge regionale n. 30/2006 – recante *«Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007»* – violasse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Nella motivazione della sentenza si legge testualmente che, nel merito, la questione è fondata, come di seguito riportato:

«Il censurato articolo 5 della legge regione Lombardia n. 30 del 2006, la cui rubrica reca: «Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati», così testualmente recita: «1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune, concernenti: a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006; c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006; d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006; e) l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006; f) l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del d.lgs. 152/2006. 2. È altresì trasferita ai comuni l'approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all'articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale). 4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già concluso la conferenza di servizi, rimangono di

¹² <https://giurcost.org/decisioni/2023/0160s-23.html?titolo=Sentenza%20n.%20160>

competenza della Regione medesima limitatamente all'adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento".

La Regione Lombardia ha, dunque, trasferito ai comuni le funzioni che, a livello statale, l'art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i comuni intervengono rilasciando un parere in ordine all'approvazione da parte delle stesse regioni dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

Nel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiarietà, la valutazione di adeguatezza informa di sé l'individuazione, ad opera del legislatore statale o regionale, dell'ente presso il quale allocare, in termini di titolarità, la competenza. Infatti, muovendo dalla preferenza accordata ai comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.).

Vanno qui richiamati i principi affermati nella sentenza n. 189 del 2021, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma regionale (l'art. 6, comma 2, lettere b e c, quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»), nel rilevato contrasto della delega della funzione amministrativa ivi conferita dall'ente regionale ai comuni – in tema di autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti derivanti dall'autodemolizione e rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti – con la diversa allocazione di detta funzione, prevista dal codice dell'ambiente in favore della regione.

Nell'occasione, questa Corte ha osservato che con la disposizione in scrutinio la Regione Lazio aveva inciso, senza esservi abilitata dalla predetta fonte normativa statale, su una competenza ad essa attribuita dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.

La modifica della competenza regionale fissata dal cod. ambiente, operata dall'art. 6, comma 2, lettere b) e c), della legge regione Lazio n. 27 del 1998, attraverso la delega ai comuni della funzione autorizzatoria ivi indicata, contrasta – ha chiarito la pronuncia citata – con il parametro evocato perché introduce una deroga all'ordine delle competenze stabilito dalla legge statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, in assenza – sia nell'ordito costituzionale, sia nel codice dell'ambiente – di una disposizione che abiliti alla descritta riallocazione.

Come già rimarcato da questa Corte, la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario (sentenza n. 189 del 2021 e, ivi richiamate, sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale» (ancora sentenza n. 189 del 2021).

Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all'esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia.

I medesimi principi non possono non trovare applicazione nella specifica materia oggetto della presente questione: nel disegno del legislatore statale contenuto nel codice dell'ambiente si riserva alla regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (artt. 198 e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006), materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell'ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (tra le

molte sentenze n. 251 e n. 86 del 2021; in tema di messa in sicurezza, più recentemente, sentenza n. 50 del 2023).

A conferma delle conclusioni fin qui raggiunte, si rileva che l'art. 198, comma 4, cod. ambiente attribuisce ai comuni il potere di «esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni» definendo in chiave ancillare la competenza propria di detti enti, di cui resta escluso ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa, secondo previsione di legge.

La previsione, contenuta nella norma censurata, di un modulo organizzativo diverso da quello descritto, in cui sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative nella materia de qua, non è neppure legittimata – come invece sostiene la Regione Lombardia – dalla disciplina della materia di bonifica dei cosiddetti siti orfani, funzionale al recupero e alla riqualificazione della superficie del suolo, contenuta nel PNRR là dove si distingue, con l'articolo 1, comma 4, lettera o), del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, tra «soggetti attuatori pubblici», regioni e province autonome, che svolgono attività di indirizzo, coordinamento e supporto, e «soggetti attuatori esterni», definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono i primi per la realizzazione operativa degli interventi. È, infatti, in questo caso, la stessa legge statale che, con riferimento esclusivo alla materia di cui si tratta, attribuisce alle regioni il potere di conferire ai soggetti attuatori esterni attività e funzioni di natura amministrativa.

La volontà del legislatore regionale di modificare nei termini sopra precisati l'assetto delle competenze voluto dalla Costituzione emerge, del resto, dagli stessi lavori preparatori della legge n. 30 del 2006. Si legge nella relazione illustrativa che «[l']attuale normativa (titolo V del d.lgs. 152/2006) assegnando alla regione le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, oltre ad aver interrotto il “passaggio” di competenze all'ente locale promosso dalle leggi Bassanini e poi garantito a livello costituzionale, ha di fatto annullato l'ormai consolidato svolgimento delle funzioni amministrative a livello di governo locale e l'attuazione degli obiettivi programmatici individuati e condivisi dalle politiche del governo regionale. Il presente articolo ha lo scopo di “riconsegnare” all'ente locale (il comune), le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, ad essi già attribuite dalla normativa previgente al d.lgs. 152/2006 (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e d.m. 25 ottobre 1999, n. 471)».

Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale Lombardia n. 30 del 2006. [omissis].”

A seguito di tale pronuncia, il legislatore nazionale è intervenuto con l'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104. La disposizione recata dall'articolo 22 del Decreto-Legge 104/2023, pertanto, è volta a fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato, in assenza del quale si rischierebbe di registrare un blocco delle attività di bonifica¹³.

Questo aspetto relativo al conferimento delle competenze in materia di bonifiche dagli enti locali alle Regioni si riflette anche nella situazione del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, dove la gestione e la titolarità degli interventi è stata al centro di plurime interlocuzioni anche su profili amministrativi non collimanti tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la Regione Calabria.

¹³ https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1479507.pdf?_1747900645762

2. Inquadramento del S.I.N.

1. Perimetrazione del SIN

Il Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di “Crotone – Cassano – Cerchiara” è stato incluso nell’elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale con il D.M. 468/2001 e perimetrato con D.M. Ambiente del 26 novembre 2002¹⁴. Con successivo decreto, protocollo n. 304 del 9 novembre 2017 (G.U. Serie Generale n. 281 del 01/12/2017), è stato ridefinito il perimetro del SIN per includere i siti con presenza di CIC (Conglomerato Idraulico Catalizzato). Nel complesso, il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara comprende 1.448 ettari di aree a mare (compresa l’area portuale di circa 132 ha) e complessivi 884 ettari a terra.




Figura 1 Attuale perimetrazione del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara-Cassano-Cerchiara (D.M. n. 304 del 09/11/2017).

Il S.I.N. è attualmente oggetto di istruttoria ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall’articolo 11, comma 5, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in Legge 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede: “*con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Regione e gli Enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripерimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

¹⁴ G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003.

Nel novembre 2023, sulla base delle valutazioni tecniche condotte da ISPRA, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ritenuto condivisibile operare l'esclusione di alcune aree attualmente ricomprese nel perimetro, in particolare:

- n. 11 siti ubicati nell'area industriale per i quali risulta concluso il procedimento di bonifica;
- i siti di Capraro, Chidichimo e Tre Ponti, per i quali la bonifica è stata conclusa. Le non conformità riscontrate per il parametro ferro nella matrice acque sotterranee si ritiene possano essere gestite dall'Autorità ordinariamente competente ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006.

La nuova cartografia risultante, limitatamente al territorio del Comune di Crotone, è riportata di seguito.




Figura 2 Proposta di nuova perimetrazione del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara (nov. 2023).

Come convenuto in sede di riunione plenaria del 5 dicembre 2023 e nei successivi incontri tecnici, la proposta di deperimetrazione¹⁵ dovrà essere valutata in sede di Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai fini dell'approvazione finale¹⁶.

¹⁵ Doc. n. 267/1 e Doc. n. 292/1. Si veda il link <https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/stato-delle-bonifiche/>

¹⁶ Doc. n. 267/1 e Doc. n. 292/1.

2. *Contesto generale del SIN*

Le aree a terra possono essere distinte in¹⁷:

1. un'area a destinazione industriale, dove operano oltre cento soggetti privati (impianti per la produzione di prodotti chimici, di incenerimento e trattamento di rifiuti, centrali per la produzione di energia da biomasse, industrie alimentari), ubicata pochi km a nord del centro abitato di Crotone, in cui si possono distinguere:

i tre stabilimenti industriali dismessi di pertinenza della società Eni Rewind S.p.A. (prima Syndial)¹⁸ e le relative discariche: stabilimenti ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex Agricoltura, discariche ex Pertusola e ex Fosfotec;

- a. l'area "ex Sasol-Kroton Gres" di proprietà di Kroton Gres 2000 - Industrie Ceramiche srl. - Nel 2011, Kroton Gres è stata dichiarata fallita dal collegio della sezione fallimentare del Tribunale di Crotone. Con Ordinanza della Provincia n. 1/2023 del 14/06/2023 le società Edison, e parzialmente Eni Rewind, sono state riconosciute quali soggetti responsabili della contaminazione;
- b. l'area della Centrale Gas di Crotone - La centrale è entrata in produzione nel maggio 1975 ed è attualmente funzionante. Per un periodo è stata gestita dalla Società Ionica Gas S.p.A. che a dicembre 2015 è stata incorporata in Eni S.p.A.;
- c. l'"area archeologica" (circa 80 ettari, pari al 15% delle aree SIN ricomprese nel Comune di Crotone), in passato di proprietà Montedison, destinata all'ampliamento

¹⁷ Il Commissario Straordinario del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara, Emilio Errigo in sede di audizione a Roma presso la Commissione d'inchiesta parlamentare Errigo avvenuta in data 29 gennaio 2025 ha rappresentato che i circa 544 ettari perimetrati a terra e ricadenti nella provincia di Crotone sono costituiti da diverse aree distinte:

- una macro-area (di circa 510 ha), ubicata pochi km a nord del centro abitato di Crotone, in cui si possono distinguere:

- un'area a destinazione industriale,

- (i) area Agricoltura: Edison 95,89% e Eni Rewind 4,11%;

- (ii) area Fosfotec: Edison 96,14% e Eni Rewind 3,86%;

- (iii) area Sasol, successivamente acquisita da Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l., fallita nel 2011: Edison 94,3% e Eni Rewind 5,7%;

- (iv) Discarica ex Fosfotec: Edison 100%;

- l'"area archeologica". L'area si estende su circa 79 ettari.

- la fascia costiera antistante la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro a sud e quella del fiume Passo vecchio a nord, in cui si trovano le discariche ex Pertusola ed ex Fosfotec e le aree demaniali fluviali (circa il 9% sito di Crotone);

- un'area (di circa 20 ha) ubicata a circa 6 km a sud del centro abitato di Crotone, comprendente la discarica per RSU in località Tufolo — Farina pari a circa 7 ettari;

- aree con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC), in parte pubbliche e in parte private per un totale pari a circa 14 ettari.

¹⁸ All'interno di quest'area sono presenti i tre stabilimenti industriali dismessi di proprietà della società Eni Rewind, relativamente ai quali è stata emanata nel giugno 2023 un'Ordinanza provinciale che ha individuato quali responsabili della contaminazione Edison S.p.A. e Eni Rewind S.p.A. per le seguenti aree e % di competenza: (i) area Agricoltura: Edison 95,89% e Eni Rewind 4,11%; (ii) area Fosfotec: Edison 96,14% e Eni Rewind 3,86%; (iii) area Sasol, successivamente acquisita da Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l., fallita nel 2011: Edison 94,3% e Eni Rewind 5,7%; (iv) Discarica ex Fosfotec: Edison 100%.

degli stabilimenti industriali, espropriata a seguito del ritrovamento di beni archeologici. L'area è di competenza pubblica;

2. un'area ubicata a circa 6 chilometri a sud del centro abitato di Crotone, comprendente la discarica per RSU in località Tufolo – Farina, di competenza pubblica;
3. N. 3 discariche ricadenti nei Comuni di Cassano allo Ionio e Cerchiara di Calabria (Provincia di Cosenza), che distano circa un centinaio di km da Crotone, utilizzate per lo smaltimento delle ferriti di zinco. La bonifica delle discariche, operata da Eni, è terminata. Come da proposta di ripermimetrazione tali aree saranno a breve plausibilmente escluse dalla perimetrazione del SIN;
4. aree con presenza di CIC, in parte pubbliche, in parte private (es. scuola San Francesco, Piazzale Questura, Alloggi ATERP ecc.) ubicate nei comuni di Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto.



Figura 3 Macroaree presenti nell'area industriale, con particolare riferimento a quelle di competenza pubblica (area archeologica) e quelle di competenza Eni/Eni Rewind.

3. Commissario straordinario al SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara

L'articolo 4-ter del decreto-legge n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014, prevede la nomina di un Commissario straordinario e destina le somme liquidate con la sentenza n. 2536, del 28 febbraio 2012, all'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di "Crotone, Cassano e Cerchiara".

Con il DPCM del 28 giugno 2016 è stata nominata la dott.ssa Elisabetta Belli “*Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone*”, il suo mandato è scaduto in data 27 giugno 2018. Tale decreto dispone l’istituzione di una contabilità speciale intestata al medesimo Commissario nella quale far confluire le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale e riassegnate al Ministero dell’Ambiente con DMT n. 43801/2015.

Sino alla nomina del successivo Commissario, i soggetti coinvolti nella bonifica del SIN sono stati il Comune di Crotone per la parte pubblica ed Eni Rewind per la parte privata.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2023 il Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo è stato nominato Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito contaminato di Interesse Nazionale di “*Crotone - Cassano - Cerchiara*” ai sensi e con i poteri di cui all’articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 145 del 2013 e dell’articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008¹⁹. Incarico cessato in data 18 settembre 2025 al termine del biennio²⁰. Si riporta di seguito il testo del citato decreto.

¹⁹ Tale Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti, con osservazioni, in data 28 settembre u.s. al n. 2578.

²⁰ Doc. n. 504.

DECRETA**ART. 1***(Nomina e durata dell'incarico)*

1. Il prof. gen. (ris.) Emilio Errigo è nominato Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara, ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2013 e dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008.

2. L'incarico decorre dalla data del presente decreto ed ha durata biennale, prorogabile per un ulteriore anno nelle ipotesi di mancato completamento nei termini previsti, per causa non imputabile alla struttura commissariale, delle finalità di cui al comma 1.

ART. 2*(Compiti e attività)*

1. Il Commissario straordinario delegato:

- a) attua, secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, gli interventi di cui all'articolo 1 e ne cura le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, la realizzazione, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, garantendo la congruità dei costi in ogni fase procedimentale;
- b) presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sei mesi dalla data del presente decreto, il piano degli interventi identificati dal codice unico di progetto e corredati dal relativo cronoprogramma;
- c) invia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a cadenza semestrale, una relazione, anche ai fini della valutazione della parte variabile del compenso, corredata da opportuna documentazione, sull'attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima

adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione degli interventi di sua competenza.

2. Ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, il Commissario straordinario delegato, in deroga a quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e, limitatamente ai profili di competenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, esercita le funzioni ordinariamente attribuite al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dalle seguenti disposizioni normative, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006:

- a) articolo 299, comma 4;
- b) articolo 301, comma 4;
- c) articolo 304, commi 3 e 4;
- d) articolo 305, commi 2 e 3;
- e) articolo 306, commi 2, 3 e 5;
- f) articolo 308, commi 2, 3 e 4.

ART. 3*(Risorse)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, il Commissario di cui all'articolo 1 subentra nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delegato, aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2016.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà al trasferimento delle ulteriori risorse, pari a complessivi euro 30.920.608,16, con due quote, pari al 50% ciascuna, sulla base dello stato di avanzamento degli interventi programmati dal Commissario straordinario e subordinatamente alla reiscrizione delle somme sul bilancio ministeriale.
3. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, il citato Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, senza oneri aggiuntivi rispetto alle risorse di cui ai commi 1 e 2, degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di società specializzate a totale capitale pubblico, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria, delle pubbliche amministrazioni centrali (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche), delle Forze Armate e di Polizia, per la tutela dell'ambiente, biodiversità e degli ecosistemi, e delle amministrazioni territorialmente competenti, eventualmente subentrando nei rapporti di avvalimento già instaurati dal precedente Commissario straordinario delegato, subentrando nei rapporti attivi e passivi posti in essere dal predecessore.
4. I provvedimenti e le ordinanze emesse dal Commissario straordinario, in ogni caso, non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

ART. 4*(Compensi)*

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, al Commissario straordinario delegato è attribuito un compenso nella misura di euro 10.000,00 annui lordi, a titolo di parte fissa e di ulteriori euro 25.000,00 annui lordi, a titolo di parte variabile.
2. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata annualmente, previa valutazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle relazioni semestrali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), presentate, in relazione al piano degli interventi corredato dal relativo cronoprogramma di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2.

In ottemperanza all'articolo 3 del D.P.C.M. di nomina, che prevede che il Commissario possa avvalersi, tra gli altri, degli Enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sono state sottoscritte delle convenzioni in avvalimento rispettivamente con SOGESID, ISPRA e ARPACAL.

In sede di audizione innanzi alla presente Commissione di inchiesta, il Commissario straordinario ha dichiarato che sin dall'atto dell'insediamento si è attivato, anche tramite l'interlocuzione con altre Istituzioni deputate ad avere ruoli nell'ambito dei processi di bonifica, per esaminare lo stato dell'arte e porre in essere le iniziative necessarie per il completamento delle attività di bonifica, cercando di risolvere le correlate problematiche o riavviare le attività bloccate.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 14 settembre 2023, il 13 maggio 2024, il Commissario Straordinario ha presentato il Piano degli Interventi 2024 – 2026, che costituisce un fondamentale strumento di pianificazione e programmazione delle attività da realizzare nelle aree del SIN pubbliche, tra cui l'Area Archeologica, l'Area

Marino Costiera, le aree con presenza di CIC, e nelle aree di competenza privata. Il Piano degli interventi, corredato dal relativo cronoprogramma, è stato elaborato dalla Società Sogesid S.p.A. (Doc. n. 319/3) e predisposto con il supporto di ISPRA e ARPACAL.

Le risorse a disposizione del Commissario Straordinario, come riportato in tale Piano, risultano pari a 65.130.087,45 euro (65 milioni di euro). Il suddetto Piano, inoltre, ricomprende le seguenti attività²¹:

- A. Attività istituzionali e di comunicazione strategica;
- B. Iniziative strategiche, tra cui la elaborazione del Piano degli interventi per il triennio 2024-2026;
- C. Azioni di coordinamento per la programmazione e monitoraggio dell'attuazione del Piano degli interventi;
- D. Attività e iniziative adottate per le seguenti aree:
 - Aree di competenza privata (Piano degli Interventi, Paragrafo 6.2):
 - 1. le aree c.d. ex Pertusola, ex Fosfotec, ex Agricoltura e le annesse discariche, la cui competenza è in capo a ENI Rewind S.p.A.;
 - 2. l'area ex Sasol Italy S.p.A./ex Kroton Gres Industrie Ceramiche 2000 S.r.l, la cui competenza è in capo al Curatore del Fallimento, Dott. M. Antonini;
 - 3. l'area Centrale Eni Gas, la cui competenza è in capo ad Eni GAS S.p.A..
 - Aree - pubbliche e private - con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato non conforme al DM 5/2/98 (Piano degli Interventi, Paragrafo 6.3);
 - Area Archeologica (Piano degli Interventi, Paragrafo 6.4);
 - Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale per RSU di Tufolo – Farina (Piano degli Interventi, Paragrafo 6.5);
 - Area Marino Costiera ricompresa nel S.I.N. (Piano degli Interventi, Paragrafo 6.6);
 - Definizione dei valori di fondo nelle acque sotterranee del SIN (Piano degli Interventi, Paragrafo 6.7);
 - Valutazione del rischio radiologico ed individuazione di siti con valori non accettabili di radioattività (Piano degli Interventi, Paragrafo 6.8);
 - Messa in sicurezza permanente/bonifica della radice del molo Giunti e della strada di servizio delle banchine 11, 12, 13 all'interno del Porto nuovo di Crotona (Piano degli Interventi, Paragrafo 6.9).

Il Commissario Straordinario, Gen. Errigo, ha relazionato alla presente Commissione parlamentare d'inchiesta, sia in occasione dell'audizione del 29 gennaio 2025 sia attraverso la successiva trasmissione di documenti, sull'attività svolta dai diversi soggetti istituzionali e sulle azioni intraprese, come di seguito dettagliato.

Sulla base della programmazione prevista dal Piano degli Interventi, ISPRA ha prodotto i seguenti documenti:

²¹ Doc. n. 319/003.

- Riguardo le aree con presenza di CIC è stata prodotta una relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle attività nelle aree interessate, una relazione riguardante la priorità degli interventi e una relazione riguardante in particolare il sito di Villa Ermelinda, ubicazione di una Casa di riposo per anziani;
- Riguardo l'Area Archeologica è stata prodotta una relazione tecnica riguardante la ricognizione sullo stato delle matrici ambientali;
- Riguardo le Aree a mare è stata prodotta una relazione tecnica riguardante la raccolta, sistematizzazione e valutazione dei dati pregressi di caratterizzazione ambientale;
- Riguardo i valori di Fondo è stata prodotta una relazione tecnica riguardante il Piano di indagini finalizzato all'approfondimento delle conoscenze necessarie per la valutazione del fondo delle acque sotterranee.

Il Commissario ritiene che tale documentazione sia necessaria per le attività che dovranno essere svolte per la realizzazione degli interventi nelle aree pubbliche. Inoltre, ha convocato riunioni di coordinamento con i referenti dei soggetti istituzionali (ISPRA, ARPACAL, Sogesid) e/o *stakeholders* coinvolti al fine di programmare, attuare e monitorare lo stato di avanzamento del Piano degli Interventi, sia relativi alle aree di competenza privata che alle aree di competenza pubblica. Ciò allo scopo di individuare le criticità di attuazione e le relative strategie di risoluzione, con il fine di efficientare i processi e ottimizzare le tempistiche per la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara.

Tra le azioni poste in essere si evidenziano:

a) Protocollo d'intesa e avvalimento con ISPRA-SNPA, SOGESID S.p.A. e ARPACAL:

Sono stati stipulati accordi con enti specializzati per garantire supporto tecnico e scientifico nella gestione delle problematiche ambientali:

1_ ISPRA-SNPA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Sistema Nazionale di Protezione Ambientale):

- Collaborazione tecnica per la valutazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere,
- Fornitura di linee guida e assistenza metodologica per l'esecuzione delle bonifiche.

2_ SOGESID S.p.A. (Società in house di Ingegneria Ambientale):

- Affidamento degli studi di fattibilità, progettazione esecutiva e assistenza tecnica per la messa in sicurezza delle aree più critiche,
- Supporto operativo per l'identificazione di soluzioni tecniche innovative per il trattamento dei rifiuti industriali.

3_ ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria):

- Monitoraggio e controllo dei parametri ambientali locali,

- Realizzazione di indagini ambientali per definire le priorità di intervento.

b) Richiesta di avvalimento e supporto di unità specializzate:

1_ Esercito Italiano (VII Reggimento Cremona - NBCR):

- Impiego di unità specializzate in operazioni NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per garantire la sicurezza durante le attività di rimozione dei rifiuti pericolosi,
- Supporto operativo per la bonifica di aree particolarmente complesse o a rischio.

2_ Arma dei Carabinieri (Reparti per la Tutela Ambientale):

- Attività di tutela e salvaguardia dei beni ambientali, della biodiversità e degli ecosistemi agroalimentari locali,
- Monitoraggio continuo del territorio per contrastare eventuali attività illecite legate alla gestione dei rifiuti o alla contaminazione.

c) Richiesta di collaborazione al bisogno:

Sono stati inoltre richiesti ausili e collaborazioni a istituzioni e enti locali, con un approccio integrato e coordinato:

- Polizia Stradale: Per la regolazione e il monitoraggio della viabilità durante le operazioni di trasporto di materiali pericolosi,
- Capitanerie di Porto: Per la supervisione delle operazioni di bonifica nelle aree marittime e costiere,
- Vigili del Fuoco: Per interventi di sicurezza e gestione delle emergenze nelle aree a rischio,
- Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone: Per il monitoraggio delle implicazioni sanitarie delle attività di bonifica,
- ANAS: Per la manutenzione delle infrastrutture stradali e il supporto nella logistica degli interventi,
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria: Per la gestione amministrativa e progettuale delle opere infrastrutturali,
- Regione Calabria e Provincia di Crotone: Per il coordinamento degli interventi sul territorio e l'ottimizzazione delle risorse,
- Agenzia del Demanio e Agenzia delle Dogane: Per la regolazione e il controllo degli aspetti legati al trasporto e alla gestione dei materiali contaminati.

Nel corso delle audizioni svoltesi dinanzi alla presente Commissione parlamentare d'inchiesta sono emersi aspetti differenti riguardo al rafforzamento delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio dell'ARPACAL, nonché in merito all'utilizzo delle risorse economiche assegnate al Commissario straordinario per la bonifica del SIN di Crotone, delle quali la Commissione dà puntualmente conto nella presente relazione.

L'ex Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, nel corso della Sua audizione svoltasi in data 16 luglio 2025, ha sottolineato la centralità del presidio

istituzionale e tecnico nella fase di bonifica, richiamando che “[omissis] decreto legislativo n. 101 e il PAUR conseguente prevedono che sulle operazioni di bonifica devono vigilare gli istituti competenti, nella fattispecie ARPACAL [omissis] e lo SPISAL”.

Evidenziando la debolezza strutturale dell’Agenzia, ha dichiarato: “L’ARPACAL mi risulta sia in una situazione di organico molto precaria e debole”, rimarcando la necessità di potenziarne le capacità operative affinché la bonifica “non sia fattore di aggravamento delle condizioni ambientali, ma proprio una bonifica”.

Con specifico riferimento all’utilizzo delle risorse commissariali, Oliverio ha osservato che “dei 3 milioni di euro che gli sono stati destinati dal Governo per la sua attività non avrei speso circa 2 milioni di euro per una sede a Roma, piuttosto li avrei spesi per contribuire a rafforzare la funzione di ARPACAL e delle strutture preposte alla vigilanza e al controllo delle attività di bonifica”.

Oliverio nel corso dell’audizione ha evidenziato da un lato le responsabilità di Eni Rewind che a partire dal 2020 non ha attivato la bonifica prevista dal Piano Operativo di Bonifica (POB FASE 2) approvato con DM n.7 del 3 marzo 2020, e dall’alto le responsabilità delle istituzioni (Ministero, Regione, Comune e Provincia di Crotone) che non hanno assunto le iniziative necessarie a richiamare e diffidare Eni Rewind per avviare la bonifica nel rispetto della legge.

L’audito sulla questione dichiara testualmente: “I problemi sorgono dopo. Eni Rewind, subito dopo il 2020, rendendosi conto che era possibile modificare e trovare varianti a quella ipotesi di piano di bonifica, ha incominciato a chiedere la riconvocazione di conferenze di servizi: [omissis] Eni chiedeva di rimuovere il PAUR e di rivedere quel piano per il quale era stata impegnata ed era stata oggetto di un decreto ministeriale. [omissis]. Sono così trascorsi cinque anni fino a giungere alla questione del PAUR e delle scariche affrontata dal TAR Calabria.

L’ex presidente di Regione, prosegue l’audizione riferendo che “È stata avviata questa prima fase della bonifica per 40 mila tonnellate” (inviate nell’anno 2025 in Svezia) ed al riguardo esprime perplessità sull’“esercizio dei controlli e della vigilanza prevista dalla legge”.

Oliverio rappresenta quindi alla Commissione la necessità di un uso mirato delle risorse commissariali, richiamando le carenze di organico di ARPACAL e la necessità di potenziarne le funzioni di controllo sulla bonifica.

Di diverso tenore sono le dichiarazioni rese in sede di audizione presso la Prefettura di Crotone, in data 18 febbraio 2025, dal Direttore generale dell’ARPACAL, Michelangelo Iannone, il quale – alla presenza del Direttore del Dipartimento provinciale di Crotone, Rosario Aloisio – ha illustrato lo stato delle attività di monitoraggio e le criticità ambientali del SIN, riferendo che “Il commissario delegato, il commissario di Governo Errigo ci chiede anche delle ulteriori attività. Noi abbiamo una convenzione, [omissis], che il commissario finanzia, che riguarda quelle attività che noi inizieremo non appena cominceranno le attività di bonifica e quindi siamo fermi”. Attività che nella fattispecie, non riguarda l’assunzione da

parte di ARPA CAL di personale tecnico a supporto della POB Fase 2 o per la verifica del PAUR.

Dunque, il quadro di contaminazione – storicamente riconducibile alle pregresse attività industriali – permane significativo nei suoli, nelle acque sotterranee e nei sedimenti costieri; le misure di messa in sicurezza attuate (barrieramento idraulico, opere POB Fase I) sono funzionali al contenimento ma non esauriscono il fabbisogno di bonifica. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito è stato nominato Commissario straordinario il Prof. Gen. (ris) Emilio Errigo.

3. Stato di attuazione degli interventi

Al fine di fornire un quadro in merito alle attività di messa in sicurezza/bonifica delle aree interne al SIN, si segnala quanto di seguito riportato.

1. Aree ex Pertusola, ex Fosfotec e ex Agricoltura e annesse discariche

Le aree di competenza di Eni Rewind rappresentano circa il 14% del sito di Crotone. Si tratta di 3 stabilimenti adiacenti in esercizio tra gli anni '20 e gli anni '90, successivamente dismessi:

- a) stabilimento ex Pertusola: produzione di zinco attraverso il processo di trattamento termico delle blende (minerali costituiti quasi totalmente da solfuro di zinco); attualmente l'area è completamente dismessa; dal 2010 sono stati demoliti gli edifici e gli impianti produttivi;
- b) stabilimento ex Fosfotec: produzione di acido fosforico. Dopo l'interruzione delle attività produttive nel novembre del 1992, tra il 1996 e il 1998 sono stati progressivamente demoliti gli edifici e gli impianti. Nello stabilimento ex Fosfotec, nel processo di produzione di fertilizzanti erano utilizzate le fosforiti (fosfati di calcio, ricche di uranio e torio). I residui di produzione di questo processo erano i "fosfogessi", scarti di lavorazione contenenti un elevato contenuto di radioattività naturale in concentrazioni superiori alla media presente nella crosta terrestre (materiali NORM e TENORM²²).

Questi materiali sono stati in parte smaltiti in discariche per inerti (discarica ex Fosfotec) e, in parte, per le buone proprietà meccaniche, utilizzati come riempimento per strade, porti e piazzali. Si ritrovano diffusamente nel sottosuolo di numerose aree del territorio comunale.

- c) stabilimento ex Agricoltura: produzione di fertilizzanti complessi (azotati e fosfatici), acido nitrico, acido solforico e oleum. Il sito risulta oggi interamente dimesso.

Nei suoli degli stabilimenti Eni è stata rilevata la presenza diffusa di superamenti delle CSC principalmente per metalli, anche in concentrazioni elevate. Adiacenti agli stabilimenti Eni,

²² Doc. n. 285/2.

nella fascia compresa tra questi e il mare, si trovano due aree utilizzate in passato per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli stabilimenti Eni: la discarica ex Pertusola e la discarica ex Fosfotec.

Discarica ex Pertusola (chiamata anche Armeria) ha una superficie di circa 5 ha. Nella discarica sono stati in passato depositati dall'azienda Pertusola i materiali di scarto prodotti dal ciclo di lavorazione per l'estrazione dello zinco. Si stima siano presenti circa 500.000 tonnellate di rifiuti.

La discarica ex Fosfotec (chiamata anche Farina Trappeto) ha una superficie di circa 4 ha. La discarica è collocata immediatamente a sud della discarica Pertusola, a nord della foce del fiume Esaro. Sono presenti all'interno rifiuti da demolizioni, rifiuti contenenti radionuclidi (TENORM) derivanti dalla lavorazione delle fosforiti, rifiuti contenenti amianto. Si stima siano presenti circa 270.000 tonnellate di rifiuti (160000 TENORM – di cui 112000 tonnellate contenenti amianto - e 110000 tonnellate non TENORM).


Si stima che in totale (compresi anche i rifiuti presenti all'interno delle aree degli ex stabilimenti) siano presenti oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti, di cui circa la metà pericolosi e altrettanti non pericolosi.

Nelle discariche sono presenti rifiuti che presentano principalmente elevate concentrazioni di metalli e, nella discarica ex Fosfotec, materiali TENORM e amianto. Nelle acque di falda è stata rilevata la presenza di metalli, composti inorganici, composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni.



Figura 4 Aree di competenza Eni Rewind – Fonte Doc. n. 441.

In data 14 giugno 2023, la Provincia di Crotona ha emesso un'Ordinanza con la quale individua Eni Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. quali responsabili della contaminazione storica delle aree ex Agricoltura, ex Sasol, ex Fosfotec ed ex-discarica Fosfotec (Farina Trappeto) ubicate nel SIN di "Crotona – Cassano – Cerchiara" del sito di Crotona.



14 giugno 2023 Ordinanza della Provincia identifica Edison (>90%) e Eni Rewind responsabili della contaminazione storica delle aree ex Montedison

Figura 5 Schema dell'evoluzione storica di Pertusola sud e Ammonia meridionale dagli anni 30 ai giorni nostri.

Per quanto riguarda gli interventi di bonifica dell'area Eni, il “Progetto Operativo di Bonifica (POB) della falda” approvato con Decreto dell'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (MATT) nel 2015 ha previsto la realizzazione di una barriera idraulica costituita da 54 pozzi e il trattamento delle acque presso il vicino impianto consortile. Il POB è stato realizzato ed è operativo dal 2018.



Figura 6 Barriera idraulica nelle aree di competenza Eni Rewind – Fonte Doc. n. 292.

Per le discariche fronte mare sono state presentate, a partire dal 2008, numerose proposte, tra cui:

- la messa in sicurezza permanente senza movimentazione dei rifiuti presenti nelle discariche;
- la rimozione delle discariche e il conferimento dei rifiuti rimossi in una discarica di scopo di nuova realizzazione con una volumetria di circa 1 milione di metri cubi in località Giammigione, nel Comune di Crotone;
- la realizzazione di una discarica di scopo all'interno del sito.

Le soluzioni non hanno trovato un riscontro positivo da parte degli Enti locali, per i quali l'unica soluzione percorribile, ad oggi, è rappresentata dalla rimozione e conferimento dei rifiuti rimossi fuori Regione.

Una convergenza con gli Enti è stata trovata nel 2017, quando è stato presentato un nuovo progetto operativo di bonifica dei terreni e delle discariche (POB) diviso in due fasi:

- POB Fase I, prevede la realizzazione di una scogliera di protezione per ridurre i rischi legati alle mareggiate durante la rimozione delle discariche. Il Progetto è stato approvato in sede regionale con Decreto PAUR e successivamente dal MATTM, con il Decreto prot. n. 225 del 29 maggio 2019. L'intervento è stato completato a settembre 2021;
- POB Fase II, autorizzato nel 2020, che prevede:
 - ✓ per i suoli, l'applicazione di tecnologie diversificate nelle diverse aree, con interventi di solidificazione/stabilizzazione dei terreni escavati, rimozione delle infrastrutture esistenti (vasche utilizzate per la gestione dei rifiuti) e interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale. Allo stato attuale sono concluse le verifiche di applicabilità della tecnologia di solidificazione/stabilizzazione, che non hanno evidenziato particolari criticità;
 - ✓ la rimozione dei rifiuti delle due discariche e il conferimento in discariche esterne dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica, che includono anche rifiuti pericolosi, quali quelli con TENORM e amianto.

Il volume complessivo di rifiuti da gestire nell'ambito della bonifica è stato stimato da Eni Rewind in circa 1 milione di tonnellate, di cui:

- circa il 49% di rifiuti non pericolosi;
- circa il 35% di rifiuti pericolosi contenenti metalli;
- circa il 5% di rifiuti pericolosi con TENORM;
- circa l'11% di rifiuti pericolosi contenenti TENORM e Amianto.

Nei paragrafi che seguono è riportata, in estrema sintesi, una ricostruzione dei principali passaggi dell'iter amministrativo relativo alla bonifica del sito Eni Rewind di Crotone (POB – Fase I e Fase II).

2. *Area ex Sasol Italy*

Sasol Italy S.p.A. (nel seguito Sasol) ha operato nello stabilimento produttivo di Crotone dal 2001 al 2009, dove ha svolto attività di produzione di silicati e zeoliti per l'utilizzo nel settore della detergenza. Nel 2009 Sasol ha ceduto l'azienda (con attività produttiva in corso) a Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l..

Nel 2011, Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l. è stata dichiarata fallita dal collegio della sezione fallimentare del Tribunale di Crotone. Attualmente il curatore fallimentare è il dott. Mario Antonini. Sasol ha avviato l'iter di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 con la redazione del Piano di caratterizzazione e della relativa Analisi di rischio, che è stato approvato nel 2022 (con Decreto del MASE n. 132 del 2 agosto 2022), a condizione di eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee per almeno 2 anni e di presentare un progetto di bonifica/messa in sicurezza che preveda idonei interventi per le acque di falda.

Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente, anche in seguito all'interessamento del Prefetto a causa dell'intervenuto fallimento della società Kroton Gres, ha individuato le risorse per l'avvio della bonifica d'ufficio, trasferendola alla Regione Calabria. Quest'ultima ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Crotone, individuato quale soggetto attuatore.

Nel 2023 la Provincia di Crotone ha individuato Eni Rewind e Edison quali soggetti responsabili dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. 152/06 nel SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara (Ordinanza n. 1/2023 del 14/06/2023.), inclusa l'area ex Sasol, ripartendo le responsabilità come segue: Edison 94,33 % e Eni Rewind 5,67%.

Per garantire la continuità nell'esecuzione delle attività ambientali in corso sul sito, le società, fatte salve le rispettive pretese giudiziarie (non ritenendosi responsabili della contaminazione) hanno chiesto al MASE di subentrare/sostituirsi al Comune di Crotone nel procedimento di bonifica per la prosecuzione delle attività. L'istanza è stata accolta con decreto ministeriale n. 351 di ottobre 2023.

Nel dicembre 2023 le Società hanno trasmesso a firma congiunta l'istanza relativa al progetto bonifica delle acque di falda, da attuarsi mediante barrieramento idraulico.

L'intervento proposto consiste in un sistema di emungimento (barriera idraulica) per richiamare l'acqua sotterranea contaminata ed inviarla successivamente, attraverso un collettore, all'impianto di trattamento consortile CORAP.

La barriera idraulica va a completare e a dare continuità al sistema di barrieramento idraulico già realizzato nelle aree Eni Rewind (ex Pertusola, ex Agricoltura ed ex Fosfotec), per impedire la diffusione verso mare della contaminazione. Il progetto si basa sull'aggiornamento del modello numerico di flusso della falda presentato nel 2022 per le tre aree Eni Rewind (ex Pertusola, ex Agricoltura ed ex Fosfotec).

Nello specifico, l'intervento nella sua configurazione finale prevede:

- 13 pozzi di emungimento;
- 13 piezometri spia (ubicati a lato di ciascun pozzo di emungimento);
- 13 piezometri di interasse tra i pozzi di emungimento;
- 9 piezometri di monitoraggio integrativi;
- un collettore indipendente per il trasporto delle acque sotterranee contaminate dal sito ex Sasol fino all'impianto di trattamento consortile CORAP, ubicato a nord dell'area ex Pertusola ad una distanza di circa 2 chilometri dal sito.

Il progetto operativo di bonifica delle acque di falda consiste in una progressiva realizzazione di una barriera idraulica, oggi formata da 54 pozzi di emungimento nelle aree Eni Rewind, a cui si aggiungono ulteriori 13 pozzi nell'area ex Sasol, realizzati nel 2024 lungo il fronte mare dell'area ex Sasol, dove è in corso di ultimazione la realizzazione anche di 46 piezometri di monitoraggio della falda. Tale barrieramento idraulico, come attestato dai monitoraggi sottoposti al controllo periodico degli Enti, garantisce il contenimento della contaminazione entro il perimetro del sito e la sua progressiva estrazione.

Il progetto si trova attualmente in fase di Conferenza di Servizi istruttoria, indetta il 24 gennaio 2024. Condotti gli opportuni sopralluoghi e acquisiti i pareri formulati da parte di ASP Crotone, ISPRA, ARPACAL, Provincia di Crotone, ISS ed INAIL., il MASE ha invitato Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A. a trasmettere, entro 45 giorni a far data dal 28 luglio 2025, la revisione del progetto presentato sulla base delle osservazioni formulate nei relativi pareri, con particolare riferimento ai pareri di competenza di ISPRA e ARPACAL. Nel frattempo, Eni Rewind ha comunicato l'accettazione di tutte le condizioni tecnico-amministrative contenute nel documento di autorizzazione ex articolo 58 del DPR 753/80 di RFI, dimostrando la volontà di procedere con l'implementazione del progetto²³.

Per quanto concerne le operazioni di dismissione dell'ex stabilimento, nel 2017 il Curatore fallimentare, d'intesa con la Procura della Repubblica e a seguito di procedura di appalto, ha sottoscritto un contratto per la rivendita del materiale ferroso presente nel sito. L'intervento ha comportato la rimozione delle strutture ferrose pericolanti e di quelle contenenti lana di roccia, senza tuttavia interessare le strutture in calcestruzzo né i materiali custoditi all'interno dei capannoni.

In data 15 ottobre 2024 si è svolto un sopralluogo presso il sito, convocato dal Commissario straordinario, Gen. Emilio Errigo, con l'obiettivo di accertare *“lo stato attuale di contaminazione dei suoli, del sottosuolo ed eventuali pericoli ambientali e per la salute pubblica provenienti da residui della produzione industriale eventualmente esistenti, in tutte le aree e all'interno delle infrastrutture in stato di vistoso degrado e abbandono sopra indicate ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale”*.

Nel corso dell'ispezione sono stati rilevati elementi di potenziale criticità ambientale, in particolare la presenza di materiali contenenti amianto, rifiuti liquidi e sostanze di natura non accertata, dispersi o stoccati in assenza di adeguati presidi di sicurezza. Contestualmente, il Commissario straordinario ha richiesto al Comando Regione Carabinieri Forestali Calabria

²³ Doc. n. 496.

di effettuare i necessari accertamenti al fine di “*prevedere, prevenire e accertare eventuali compromissioni delle matrici ambientali in danno dell’ambiente e della salute pubblica*”.

Successivamente, il Curatore fallimentare ha comunicato di aver avviato interventi di messa in sicurezza dell’area, consistenti nella predisposizione di recinzioni per impedire l’accesso al sito.

Per quanto riguarda l’Area dell’ex parcheggio Sasol, dall’ARPACAL sono state rilevate anomalie radiometriche con livelli di radioattività superiori di almeno tre volte il fondo ambientale. Pertanto si è proceduto alla chiusura dell’accesso all’area dalla S.S. 106 e ripristino della recinzione perimetrale dell’area dell’ex Parcheggio.

3. Area centrale Eni Gas

Eni S.p.A. è titolare del procedimento per l’area della Centrale Gas di Crotone. La Centrale Gas, di superficie totale di circa 7 ettari, è entrata in produzione nel maggio 1975 ed è attualmente funzionante. Per un periodo è stata gestita dalla Società Ionica Gas S.p.A., che a dicembre 2015 è stata incorporata in Eni S.p.A.

Il sito, ad originaria vocazione agricola, è inserito all’interno della zona industriale di Crotone, in località Passovecchio, a circa 3 km dal centro della città. Il sito è limitato sul lato mare dalla ferrovia Metaponto-Reggio Calabria, confina a Sud con la strada consortile e oltre questa con lo stabilimento ex Pertusola Sud (ora Syndial) e a Nord e Ovest con altre aree industriali nonché a 700 metri di distanza, con l’impianto consortile di trattamento delle acque industriali.

L’area della centrale è suddivisa in:

- 35.230 metri quadrati impiegati per gli impianti di trattamento del gas;
- 32.000 metri quadrati utilizzati come deposito momentaneo di materiali di perforazione e area doganale.




Figura 7 Area della centrale gas di competenza Eni – Fonte Doc. n. 496.

Le attività di caratterizzazione, svolte nel 2004, hanno evidenziato la contaminazione nelle acque di falda per la presenza di idrocarburi e solventi clorurati. È stata pertanto richiesta l’attivazione di interventi di messa in sicurezza di emergenza consistenti nell’emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate e il recupero di surnatante, ove presente. È stata inoltre richiesta la rimozione del suolo contaminato da idrocarburi leggeri $C<12$ ²⁴.

La Conferenza di Servizi decisoria del 17 febbraio 2014 ha esaminato il “*Progetto Operativo di bonifica delle Acque di Falda*” trasmesso da Eni – Società Ionica Gas S.p.A e ne ha chiesto la revisione.

Con Decreto Direttoriale n. 166 del 29 settembre 2021 è stata approvata l’analisi di rischio inerente all’area in esame. Gli esiti di tale analisi di rischio hanno mostrato:

- contaminazione dei suoli per i composti idrocarburi leggeri ($C\leq 12$) e idrocarburi pesanti ($C>12$);
- contaminazione delle acque di falda, a causa della presenza ai punti di conformità di concentrazioni superiori alle CSC dei parametri Idrocarburi totali, Benzene, Arsenico e Solventi clorurati. Per quanto riguarda gli Idrocarburi totali e il Benzene, sulla base del modello concettuale presentato, è accertato il contributo alla contaminazione delle acque sotterranee da parte del sito.

In occasione del Tavolo tecnico, che si è tenuto presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il 18 ottobre 2022, è stato richiesto all’Azienda di formalizzare, tenendo conto dei contenuti del Decreto Direttoriale relativo alla presentazione di progetti di Messa in Sicurezza Operativa (MISO), una nuova proposta di intervento da sottoporre ad esame della Conferenza di Servizi.

²⁴ Suolo contaminato in corrispondenza del sondaggio S2.

Eni ha trasmesso una proposta di MISO nel giugno 2023, su cui SNPA si è espresso nel luglio dello stesso anno nell'ambito della Conferenza di Servizi istruttoria convocata dal MASE, ritenendo sostanzialmente condivisibile la soluzione proposta che prevede, in sintesi, la realizzazione di un *capping* superficiale e il potenziamento del sistema di emungimento già attivo nel sito, al fine di ottenere un fronte di cattura ottimizzato in grado di coprire tutto l'areale della zona di interesse²⁵.

Il progetto per la Messa in Sicurezza Operativa (MISO) dell'area centrale Eni Gas e la realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque di falda emunte è stato sottoposto a un complesso iter autorizzativo attraverso Conferenze dei Servizi istruttorie e decisorie, indette dal MASE sia in forma semplificata che in modalità asincrona.

In data 27 gennaio 2025, è stato emesso il Decreto n. 11/2025 di approvazione con prescrizioni del progetto MISO.

Un aspetto tecnico significativo del progetto riguarda la costruzione di un collettore temporaneo per il convogliamento delle acque di falda emunte verso l'impianto CORAP. La soluzione tecnica prevede l'utilizzo dello *sleeper* esistente, già utilizzato per le tubazioni provenienti dal sito Eni Rewind, per il convogliamento delle acque dell'area ex Sasol²⁶.

4. Area Archeologica

L'Area Archeologica, individuata da tempo quale sito di grande valenza archeologica, si sviluppa su una superficie di circa 75 ettari. La competenza sulla bonifica del sito è attualmente suddivisa tra Comune di Crotone, su circa 60 ettari, e Regione Calabria, sui restanti 15 ettari.

La storia del sito ha origine nel 1967, quando il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno approva il piano di sviluppo presentato dal Consorzio Industriale di Crotone, che prevedeva l'ampliamento degli impianti (sorti negli anni '30 del secolo scorso) nelle località Ortalicci, Trappeto, Morelli e Galluccio. I terreni, pertanto, vengono espropriati e iniziano i lavori. Durante la costruzione di un nuovo acquedotto da realizzare al limite occidentale dell'area industriale ci si imbatte nei resti dell'antica città greca. Nell'ottobre del 1975 l'allora Soprintendenza delle Antichità della Calabria pone il fermo lavori e la Montedison, in attesa di accertamenti, nel marzo dell'anno seguente, rinvia la compravendita del terreno. In previsione dell'ampliamento degli stabilimenti industriali la Soprintendenza predispone nel 1976 alcuni saggi di scavo nell'area di sviluppo Montedison e in tutta l'area in questione. Il 17 maggio 1978 viene messo vincolo nei confronti del Nucleo Industriale di Crotone sulla vasta area in esame per una superficie di 88 ettari circa, tra la collina della Batteria

²⁵ Nella Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) avente ad oggetto le determinazioni in merito al documento “*Progetto di Messa in Sicurezza Operativa ai sensi del D. Lgs. 152/2006, Decreto Direttoriale 137/2021 e del T.T. del 18/10/2022*”, trasmesso da Eni S.p.A. – Distretto Centro Settentrionale con nota prot. DICS/PROG/CS 684 del 23 maggio 2023.

²⁶ Doc. n. 496.

e la strada statale S.S. 106 Jonica. Il 15 febbraio 1979 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali decreta l'esproprio dell'area, con disponibilità della somma necessaria nei confronti del Consorzio di Industrializzazione di Crotone.



Figura 8 Area archeologica - Fonte Doc. n. 496

La Conferenza di Servizi decisoria del 16 settembre 2004 ha preso atto dei risultati del piano di caratterizzazione dell'area archeologica. Le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato:

- suoli: superamenti dei valori di concentrazione limite accettabili della contaminazione (CLA) di Colonna A della tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 471/99 per Zinco e Cadmio. Sopralluoghi e analisi successivi da parte di ARPACAL (2016-2017) hanno rivelato presenza di Crisotilo (minerale del gruppo Amianto) in cumuli di terreni scaricati nei canali di scolo delle acque bianche;
- acque di falda: superamenti dei valori di concentrazione limite accettabili della contaminazione (Allegato 1 al D.M. 471/99) per solfati e nitriti.

In data 28 giugno 2006 è stato sottoscritto un Accordo di Programma Quadro (APQ) tra Ministero per l'Ambiente, Ministero dell'Economia e Finanze e Regione Calabria, che costituisce il riferimento programmatico - finanziario finalizzato all'attuazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifiche. L'APQ prevede, all'articolo 5, tra le attività di caratterizzazione e bonifica, la bonifica dell'area pubblica archeologica.

Il Comune di Crotone veniva individuato quale soggetto attuatore degli interventi di bonifica dell'area archeologica "ex Montedison", ottenendo, a seguito di convenzione stipulata con la Regione Calabria, uno specifico finanziamento assentito nell'ambito dell'APQ Ambiente 2006.

Il progetto iniziale di bonifica, approvato per motivi d'urgenza nel 2011, è inserito al punto 2.1 dell'Accordo di Programma Quadro e relativo a complessivi 75 ettari (ha). Il progetto è basato sulla tecnologia del *phytoremediation*. L'analisi di rischio non è stata effettuata in quanto l'obiettivo di bonifica è il raggiungimento dei valori CLA (concentrazione limite accettabili) ex DM 471/99²⁷.

Il Comune di Crotone, a ottobre 2016, ha presentato la *“Perizia di variante al progetto esecutivo 1° stralcio funzionale - revisione giugno 2015”* relativa ad una parte dell'area archeologica, di superficie pari a circa 60 ettari (ha). Il documento è stato posto all'ordine del giorno delle Conferenze di Servizi istruttorie dell'11 gennaio 2017 e del 27 aprile 2017; in particolare, quest'ultima conferenza ha chiesto al Comune di Crotone di trasmettere un elaborato inerente alla variante, aggiornato sulla base delle osservazioni formulate da ISPRA.

Per i restanti 15 ettari (ha), la Regione Calabria non ha ancora trasmesso il progetto stralcio di bonifica, ai fini dell'approvazione in Conferenza di Servizi e successivo Decreto.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 20 novembre 2018 ha esaminato il *“Progetto integrato per la bonifica dell'area archeologica: Lavori ed opere per la realizzazione dell'impianto di phytoremediation – seconda variante al progetto esecutivo 1° stralcio funzionale”* trasmesso a settembre 2018. Al termine della riunione, la Conferenza di Servizi ha ritenuto conclusa la fase istruttoria sul documento, prevedendo di riattivare il procedimento a seguito della presentazione di un nuovo elaborato che recepisca le osservazioni formulate dagli Enti.

Nel suddetto elaborato era previsto un costo complessivo degli interventi pari a euro 9.164.934,53. Nella nota di trasmissione dell'elaborato medesimo, il Comune aveva comunicato *“che è stata sottoscritta una convenzione fra il Comune di Crotone e la Regione Calabria, repertoriata al n. 1617 del 21.06.2018, per la realizzazione degli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento del terreno contaminato da amianto e del materiale con valore di NORM alterato, rinvenuto all'interno dell'area archeologica ex Montedison”*, prevedendo uno specifico finanziamento per un importo di 1.622.498,70 euro.

Il Comune di Crotone, nel 2019, ha trasmesso una relazione inerente allo stato di contaminazione dell'area archeologica, sulla quale risultavano in corso interventi di bonifica dei terreni con tecniche di *phytoremediation*, nonché chiesto la convocazione di un Tavolo Tecnico al fine di definire una nuova strategia di intervento, attese le difficoltà operative riscontrate nell'esecuzione degli interventi di bonifica.

Nel settembre 2019 si è tenuto il Tavolo tecnico presso il MATTM (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE), a conclusione del quale è stato chiesto al Comune e alla Regione di eseguire un confronto al fine di poter esaminare tutti gli aspetti

²⁷ DM 471/99, abrogato dal D.Lgs. 152/06 (CSC - concentrazioni soglia contaminazione).

legati agli eventi calamitosi verificatisi nell'area in esame e alla identificazione univoca delle aree interessate dagli stessi.

Al Comune di Crotone è stato inoltre richiesto di trasmettere al MATTM e agli Enti competenti il piano di indagini integrative da eseguire sull'area in esame, al fine di determinare il trend di concentrazione inerente ai metalli, con l'obiettivo di definire la strategia per il prosieguo degli interventi.

Nell'ambito del tavolo tecnico convocato dal MATTM nel settembre 2019 veniva evidenziato che *“sulla base delle vicende che si sono succedute a partire dal 2011 (alluvione, incendi, tromba d'aria n.d.r), si può ritenere che la phytoremediation non abbia dato i risultati attesi a causa della orografia del terreno e per vari altri motivi; inoltre i costi elevati dovuti alla manutenzione degli impianti di phytoremediation che dovranno necessariamente protrarsi ben oltre il termine dei lavori, inducono a ricercare una soluzione alternativa in tempi brevi, considerando che le attività di bonifica sono eseguite con risorse pubbliche”*. In tale sede, inoltre, il MATTM proponeva un possibile percorso: *“la necessità di eseguire una ulteriore campagna di indagini sull'area in esame al fine di determinare il trend di concentrazione inerente alcuni parametri, nello specifico i metalli. In tale ambito dovranno essere indagate anche le piante in diversa condizione di sviluppo, al fine di confrontare i risultati con quelli delle indagini eseguite nel 2017. Il piano di indagine dovrà essere trasmesso, entro 20 giorni, dalla data odierna, al MATTM e agli Enti competenti (ISPRA, ARPACAL, INAIL, ISS e ASP Crotone). Sul suddetto elaborato, gli Enti formuleranno il proprio parere di competenza. Al termine delle indagini integrative dovrà essere presentato dal Comune un documento contenente l'elaborazione dei dati ottenuti al fine di condurre le valutazioni per definire la strategia per il prosieguo degli interventi”*.

In sede di audizione, avvenuta il 17 febbraio 2025, presso la prefettura di Crotone, Paolo Grossi, amministratore delegato di Eni Rewind, alla domanda della Commissione sull'esito della *phytoremediation*, ovvero se la stessa abbia funzionato o meno, risponde testualmente: *“Funziona, ma con tempi lunghissimi. Oggi l'abbiamo abbandonata per quel tipo di interventi, perché il tipo di degradazione che fa ha un tempo troppo elevato. Riduce, e in questo senso funziona, però troppo poco. Siccome si tratta di 70 ettari fatto da cinquanta isole, tra le mille cose che sono state fatte dal 2008 al 2017 c'è stato anche provare in una piccola area questa phytoremediation che, come tutti gli interventi, è stata proposta dalla società, studiata da ISPRA, da ARPA, approvata e, come tutti i test, messa in opera. Approvare vuol dire fare un test, misurare l'effetto. Misurato dopo due anni che il livello di contaminazione è sceso, ma poco, si è deciso di abbandonare. Questa cosa è vera. È un fallimento? Sì e no, nel senso che, come tutti i test, è la riprova che uno deve testare per vedere l'effettiva rispondenza, ma non c'entra niente con i ritardi della bonifica, perché è una piccola area di un sito di 70 ettari e quel test è avvenuto mentre la discussione di sette anni era sul tema vero: faccio una discarica interna o una nuova discarica? Né uno né l'altro”*.

Nella medesima sede e data di audizione, l'ingegnere Michele Fratini, responsabile dell'Area per le caratterizzazioni e la protezione dei suoli dei siti contaminati presso il Dipartimento del Servizio Geologico d'Italia di ISPRA, ha illustrato lo stato di avanzamento delle attività

di caratterizzazione e bonifica del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, rappresentando alla Commissione d'inchiesta le principali criticità emerse nel tempo e le opzioni tecniche via via valutate.

Con riferimento specifico alle aree archeologiche, Michele Fratini dichiara che *“la caratterizzazione evidenzia una contaminazione da metalli ascrivibile alle attività svolte presso Pertusola: si tratta di metalli indicatori tipici del SIN, quali cadmio, zinco, arsenico e piombo. È una contaminazione superficiale, dovuta alla ricaduta delle emissioni, quindi di natura indotta. Si tratta di un'area in cui non è mai stata svolta attività industriale, pertanto la contaminazione deriva esclusivamente dalle attività dell'area industriale [omissis].”*

Ha quindi richiamato le difficoltà gestionali riscontrate nel corso degli anni, sottolineando che *“per quanto riguarda l'area archeologica, è sempre stato evidente un problema sia di progettazione che di realizzazione degli interventi. Nei nostri pareri, depositati presso il Ministero e allegati di norma ai verbali delle conferenze di servizio, abbiamo costantemente evidenziato come la gestione di quel procedimento non fosse ottimale, anche alla luce della qualità dei documenti prodotti. L'impressione era che fosse necessaria una maggiore expertise per la progettazione dell'intervento. Tant'è che la vicenda si è conclusa con la revoca del contratto da parte del Comune alla società appaltatrice dei lavori. [omissis] Avevano impiantato il sistema di fitodepurazione ma, a seguito di eventi estremi – ricordo prima un'alluvione e poi un incendio – ci fu comunicato che la vegetazione impiantata non poteva più svolgere le funzioni previste, poiché era stata eradicata.”*

Rispondendo a un quesito del Presidente della Commissione sull'origine dei finanziamenti, l'audito precisa che *“provenivano da un fondo ministeriale, in quanto quell'attività era oggetto dell'accordo di programma sottoscritto con il Ministero”*.

Ha poi chiarito le implicazioni procedurali, evidenziando che *“Quell'intervento, secondo noi, non ha funzionato come avrebbe dovuto, mi riferisco alla fitodepurazione [omissis], Non ha funzionato perché l'obiettivo dovrebbe essere il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Rammento che il procedimento era partito ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, che non prevedeva l'esecuzione delle analisi di rischio. [omissis] attualmente, a norma vigente (decreto legislativo n. 152/2006), una volta che si è verificato il superamento delle concentrazioni indicate nelle tabelle allegate al decreto, si procede con l'esecuzione di un'analisi di rischio, si verifica il rischio connesso con quelle concentrazioni, e solo in caso di superamento del rischio il sito viene considerato contaminato. Questo è a norma vigente. Il procedimento dell'area archeologica, invece, era partito ai sensi del decreto ministeriale n. 471, che non prevedeva l'analisi di rischio, quindi il superamento delle concentrazioni faceva partire automaticamente l'obbligo di bonifica. Non c'era la fase intermedia dell'analisi di rischio”*.

Prosegue specificando che *“l'obiettivo della bonifica era ridurre, tramite l'impianto di fitodepurazione, le concentrazioni al di sotto dei limiti previsti dal decreto ministeriale n. 471, ma i monitoraggi successivi hanno continuato a rilevare superamenti. Riteniamo*

pertanto che il progetto non sia stato condotto correttamente, così come la realizzazione degli interventi, anche a causa di circostanze che noi non conosciamo. Quando ci è stato chiesto il nostro parere (trasmesso al Ministero), noi abbiamo più volte segnalato l'inadeguatezza dei documenti e dei report che ci arrivavano. Tutto questo è agli atti."

L'audit ha inoltre riferito alla Commissione di inchiesta ulteriori criticità riscontrate durante i sopralluoghi: è stata *"verificata la presenza di rifiuti contenenti amianto abbandonati all'interno nell'area"*, nonché *"verificata la presenza di concentrazioni di radionuclidi accertate dai colleghi dell'ARPACAL [omissis]. In una zona all'interno dell'area archeologica sono stati verificati livelli di concentrazione di radionuclidi superiori al fondo naturale"*. Nonostante ciò, ha precisato che *"la situazione, secondo noi non è problematica, si può risolvere anche applicando la norma vigente, ovvero il decreto legislativo n. 152/2006, viste le concentrazioni che immaginiamo siano presenti, che comunque verificheremo con analisi speditive, anche in collaborazione con ARPACAL. Probabilmente si potrebbe risolvere anche con l'analisi di rischio, quindi potrebbe non richiedere interventi di bonifica"*.

Sottolineando l'importanza di una visione chiara dell'utilizzo futuro dell'area afferma che: *"Riteniamo, sulla base di oltre vent'anni di esperienza, che le bonifiche funzionino meglio se è definito un progetto di utilizzo e sviluppo dell'area interessata. Nel caso specifico, l'obiettivo dovrebbe essere quello di restituire valore archeologico al sito e favorirne la fruizione."*

In merito alla corretta applicazione del procedimento di messa in sicurezza, l'Ing. Michele Fratini precisa che *"la rimozione del terreno contaminato avrebbe dovuto portare le concentrazioni al di sotto delle soglie di rischio, anche in profondità e in estensione areale."*

Tuttavia, nel 2017 sono stati approvati decreti che prevedevano, ad esempio, lo scotico superficiale di un metro su tutte le aree di stabilimento, indipendentemente dalle concentrazioni residue. Il Ministero ha autorizzato ENI a rimuovere solo lo strato superficiale, in modo anomalo rispetto alla procedura ordinaria. Infatti, la normativa richiede che un intervento di bonifica consenta di raggiungere le soglie di rischio stabilite dall'analisi di rischio. In quel caso, invece, si è proceduto con la rimozione del solo primo metro, o anche oltre, ma senza conseguire l'obiettivo di bonifica. Ne è derivato un intervento ibrido tra bonifica e messa in sicurezza".

Relativamente alla messa in sicurezza permanente, ha osservato che *"il rischio principale connesso alla presenza di metalli è il loro lisciviamento a seguito dell'infiltrazione delle acque meteoriche, che possono veicolare i contaminanti verso la falda, favorendone la dispersione. Tali interventi richiedono un monitoraggio costante che non può essere interrotto, proprio perché la sorgente di contaminazione non è stata rimossa. Questo monitoraggio viene svolto da Eni e sottoposto a controlli da parte di ARPA."*

Ha quindi ribadito la difficoltà di intervenire sui metalli in sito: *"La contaminazione da metalli è difficilmente aggredibile con tecnologie in situ, a differenza dei contaminanti organici per i quali esistono soluzioni consolidate. In quest'area sono state testate diverse"*

tecnologie: l'Electro-Kinetic Remediation Technology (EKRT), basata sull'uso di corrente elettrica per mobilitare i metalli, si è dimostrata inefficace poiché la corrente veniva dispersa nelle acque sotterranee. È stato tentato anche un progetto pilota di fitodepurazione, ma senza esito positivo."

Alla luce dell'inefficacia delle alternative sperimentate, la tecnologia selezionata è risultata essere il *soil mixing*, che prevede l'incapsulamento dei contaminanti: *"Questa tecnica consiste nel perforare il terreno con un'elica e iniettare una miscela cementizia, creando colonne che inglobano i metalli all'interno di un blocco di cemento e terreno, impedendone la migrazione. Tuttavia, sebbene efficace, questa soluzione comporta costi elevatissimi e la produzione di rifiuti solidificati da smaltire, problema non palesato inizialmente."*

Infine, sollecitato dal Presidente della Commissione sulle possibili soluzioni, l'audito osserva che: *"È un problema complesso. Non per eludere responsabilità, ma una soluzione percorribile – già applicata in altri SIN – potrebbe essere la realizzazione di una discarica di scopo, come fatto a Brindisi presso il petrolchimico. In contesti simili, i rifiuti venivano gestiti attraverso discariche dedicate. A Crotone, invece, non si riesce a percorrere la stessa strada, nonostante i vincoli sanitari non vengano realmente risolti dai veti posti: sono venticinque anni che questi materiali continuano a rilasciare inquinanti, quindi occorre trovare un'alternativa concreta."*

Problematiche connesse al rinvenimento di RCA e NORM

Nel 2016, il Comune ha comunicato il rinvenimento di rifiuti contenenti amianto (RCA) frammisto a terreno depositato in uno dei fossi di scolo presenti nell'area, oltre al rilevamento in tre punti dell'area di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (NORM).

Come attività di messa in sicurezza, il materiale contenente amianto è stato coperto con teli in LDPE (*low-density polyethylene*) all'interno delle zone nelle quali ne è stata rilevata la presenza.

Nel 2018 è stato approvato il progetto esecutivo per gli *"Interventi di rimozione e smaltimento del terreno contaminato da amianto e materiale a valore NORM alterato (T-NORM), rinvenuto all'interno dell'area Archeologica, nelle adiacenze dell'area industriale dismessa dell'ex Montedison, nel Comune di Crotone"*. Nello stesso anno sono stati affidati i lavori per la rimozione del terreno contaminato da amianto e da materiali con valori NORM alterati. Non risulta che i lavori siano stati eseguiti.

In merito a tale questione, sempre nel corso dell'audizione del 18 febbraio 2025 innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, il Direttore generale dell'ARPACAL, dott. Michelangelo Iannone, accompagnato dal Direttore del Dipartimento provinciale di Crotone, dott. Rosario Aloisio, illustrando lo stato delle bonifiche nell'area archeologica del SIN di Crotone, ha in linea di massima confermato quanto affermato da ISPRA. Il dott. Iannone ha testualmente dichiarato: *"All'area archeologica la bonifica è ferma dal 2018. Siamo al punto zero"*,

cedendo la parola ad dott. Aloisio ha ricordato in sintesi che, dopo la caratterizzazione del 2004, che evidenziò “*superamenti*” nei suoli e nelle acque, il primo progetto ministeriale di bonifica fu approvato solo sette anni più tardi e affidato nel 2015 a una società, ma le attività si interruppero dopo due anni per contenziosi con il Comune. Nel frattempo furono rinvenuti rifiuti con amianto e NORM, su cui non risultano interventi, ribadendo che “*la bonifica dal 2018 è ferma*” e che “[omissis] *se ENI si ferma, anche l’ente di controllo, purtroppo, non può fare nulla*”.

Il Direttore di ARPACAL ha infine precisato che l’Agenzia continua a monitorare i piezometri, ma “*la legge dice che noi dobbiamo fare il 10 per cento dei controlli randomizzati rispetto ai loro, per validare i loro (dati ENI)*”, confermando che i superamenti riportati derivano dagli autocontrolli ENI e sono stati da ARPACAL verificati “*senza alcun contrasto*”.

Relativamente all’Area archeologica, sono state avviate le seguenti quattro attività:

- Ricognizione delle matrici ambientali per tutta l’area archeologica sulla base della documentazione tecnica disponibile;
- Predisposizione del piano di indagini integrative per l’aggiornamento della caratterizzazione del suolo e della falda e per l’acquisizione dei dati sito-specifici necessari per l’applicazione dell’analisi di rischio per l’intera area.

Si riporta di seguito il cronoprogramma delle attività per la suddetta area.

Area archeologica																																					
ANNO		2024												2025												2026 e seguenti											
MESE		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Ricognizione sullo stato delle matrici ambientali per tutta l'area archeologica sulla base della documentazione tecnica disponibile																																				
2	Predisposizione del piano di indagini integrative per l'aggiornamento della caratterizzazione del suolo e della falda e per l'acquisizione dei dati sito-specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di rischio per l'intera area																																				
3	Attuazione del Piano delle indagini di caratterizzazione del suolo e della falda ed acquisizione dei dati sito-specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di rischio																																				
4	Elaborazione dell'analisi di rischio (eventuale) per l'intera area																																				
5	Indicazioni per la progettazione degli interventi di bonifica e di recupero archeologico del sito																																				
Attività eventuali a seguito dei risultati rinvenuti dall'esecuzione dei punti precedenti																																					
6	Campo prova per l'esecuzione di interventi di bonifica e di recupero archeologico del sito																																				
7	Progettazione degli interventi di bonifica e di recupero archeologico del sito																																				
8	Approvazione del progetto degli interventi di bonifica e di recupero archeologico del sito;																																				
9	Procedura di gara per la scelta del contraente ed esecuzione degli interventi di bonifica e di recupero archeologico del sito																																				

	Periodo di riferimento
	Settembre 2025
	Attività pianificate

Figura 9 Attività previste (Piano degli Interventi, maggio 2024) - Fonte Doc. n. 496/2.

Stato di avanzamento dell'intervento

Di seguito si riporta una sintesi dell'*iter* di attuazione nei semestri precedenti e, con maggior dettaglio, delle attività svolte nel periodo maggio-settembre 2025.

Semestre aprile-ottobre 2024:

Nel corso del periodo maggio-ottobre 2024 sono state avviate e completate a cura di ISPRA le seguenti attività:

- L'Attività 1 – *“Ricognizione sullo stato delle matrici ambientali per tutta l'area archeologica sulla base della documentazione tecnica disponibile”*. Nella relazione tecnica del 9 settembre 2024 si evidenzia che sulle aree esaminate, oltre ai superamenti delle CSC per i solfati e per i fluoruri, sono stati rilevati superamenti delle CSC per ferro, arsenico, nichel, piombo e tallio e pertanto si ritiene utile condurre ulteriori approfondimenti. In ragione di tali esiti, è stato necessario predisporre un Piano integrativo di indagini col fine di effettuare un aggiornamento della caratterizzazione dell'area che includa anche l'area di Vigna Nuova;
- L'Attività 2 - *“Predisposizione del piano di indagini integrative per l'aggiornamento della caratterizzazione del suolo e della falda e per l'acquisizione dei dati sito-specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di rischio per l'intera area”*. A causa dell'impossibilità di accesso alle aree d'intervento, ancora in consegna all'impresa affidataria dei lavori di bonifica precedentemente eseguiti, non è stato ad oggi possibile nel periodo in esame perfezionare la redazione del Piano di indagini integrative.

Semestre novembre 2024-aprile 2025:

A seguito del verbale di non collaudabilità dei lavori di bonifica precedentemente eseguiti, in data 28 novembre 2024 è stata formalizzata la riconsegna dell'area in oggetto al Comune da parte dell'impresa affidataria dei precedenti lavori di bonifica.

A seguito della suddetta riconsegna, il 4 dicembre 2024 il MASE ha convocato il Comune di Crotone, il Commissario Straordinario, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, ISPRA-SNPA e l'ARPA Calabria a partecipare ad un tavolo tecnico, fissato in data 16 dicembre 2024, finalizzato a concordare le attività da eseguirsi sull'area.

All'esito del tavolo tecnico, il MASE ha richiesto al Comune di Crotone di trasmettere i dati catastali aggiornati e un approfondimento sui finanziamenti necessari per la rimozione dei rifiuti presenti sull'area. Nella medesima sede, sempre con atteggiamento proattivo, il Commissario si è dichiarato disponibile a portare avanti gli interventi indicati nella riunione nell'interesse della Città di Crotone, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale. Sebbene l'area sia stata riconsegnata al Soggetto attuatore (Comune di Crotone), l'accesso all'area da parte di ISPRA, finalizzato alla verifica dei piezometri, è stato impedito dalla presenza di folta vegetazione.

Al fine di rendere accessibile l'area ed eseguire le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti, in data 23 aprile 2025 il Comune ha trasmesso la revisione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi al Commissario straordinario.

Per dare seguito alle decisioni scaturite dalla Conferenza di servizi decisoria, indetta dal MASE con nota protocollo n. 77042 del 24 aprile 2024, in data 31 marzo 2025 il MASE, nell'ambito del procedimento di ripermimetrazione del SIN, ha richiesto al Comune di Crotone di individuare esattamente le particelle catastali ricadenti nell'area archeologica ed incluse nel SIN.

In considerazione del pregevole valore archeologico delle aree, il Ministero della Cultura ha richiesto l'estensione dell'operatività del Commissario straordinario agli interventi di recupero di tutta l'area, compresa la zona denominata Vigna Nuova, nell'ottica di una risoluzione congiunta delle problematiche ambientali con le attività di recupero archeologico e valorizzazione dell'area.

Nel frattempo, il Comune di Crotone, a seguito dell'avvio del procedimento amministrativo (artt. 7 e ss. L. 241/90 e s.m.i.) da parte della Regione Calabria diretto alla revoca del finanziamento, Prot. n. 41351 del 21 gennaio 2025, ha relazionato in merito al corretto svolgimento del ruolo di soggetto attuatore degli interventi di bonifica dell'area archeologica "*ex Montedison*".

La Regione ha tuttavia ribadito che i lavori non sono collaudabili e che, pertanto, risulta necessario recuperare la somma di euro 4.376.160,25.

Il Comune ha quindi chiesto la convocazione di un tavolo tecnico dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro del 28 giugno 2006, al fine di poter addivenire ad una definizione conciliativa della revoca disposta dalla Regione Calabria del febbraio 2025. Nel corso della riunione del TTP del 16 giugno 2025 il MASE ha confermato la competenza del Dipartimento COE della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla gestione dei finanziamenti.

Il ritardo nella riconsegna delle aree da parte dell'impresa affidataria dei lavori di bonifica al Comune di Crotone e l'impossibilità di accedere ai luoghi interessati alla bonifica hanno pertanto impedito la conclusione dell'attività 2) nei tempi previsti dalla programmazione iniziale.

Semestre maggio-settembre 2025:

Il data 3 giugno 2025 si è tenuta una riunione di coordinamento indetta dal Commissario Straordinario anche al fine di affrontare i temi riguardanti l'Area archeologica, in particolare la predisposizione del Piano di indagini integrativo.

Successivamente, il MASE ha convocato un tavolo tecnico per il 16 giugno 2025, per la discussione del seguente ordine del giorno:

- A. aggiornamento da parte del Comune di Crotone sui procedimenti in corso sull'area archeologica (progetto di bonifica e rimozione rifiuti/TENORM);
- B. aggiornamento da parte del Comune di Crotone e della Regione Calabria sulle risorse a disposizione dell'area archeologica;
- C. coordinamento tra i procedimenti attualmente in corso sull'area archeologica;
- D. eventuale coinvolgimento del Commissario straordinario delegato negli interventi da eseguire sull'area medesima, anche alla luce di quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone.

Da tale incontro è emerso quanto di seguito riportato.

È stato revisionato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), anche ai sensi del D.lgs. 101/2020, da parte del Comune e, in data 17 giugno 2025, è stato convocato un Tavolo con la Commissione prefettizia al fine di discutere lo stesso DVR e completare la progettazione necessaria all'indizione della gara per l'affidamento della rimozione dell'amianto e dei materiali TENORM presenti, per i quali non è stato ancora individuato il sito di smaltimento. In merito, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha precisato che, trattandosi di rifiuti pericolosi, trovare un sito di destino richiederà del tempo.

Il Comune ha rappresentato che, in collaborazione con la Soprintendenza, è stata elaborata una proposta di dettaglio inerente alla nuova perimetrazione del SIN.

Per quanto sopra, escluso il coinvolgimento del Commissario Straordinario in termini di mera contribuzione finanziaria, occorrerà accertare la disponibilità di fondi in capo a Regione/Comune.

In merito al Piano di indagini integrative per l'aggiornamento della caratterizzazione, ISPRA ha sottolineato *“che i rifiuti contenenti amianto e dei materiali TENORM dovrebbero essere limitati a piccole aree e, al fine di poter intervenire con la caratterizzazione integrativa e l'eventuale AdR, occorrerebbe che tali rifiuti fossero rimossi o messi in sicurezza”*.

ISPRA ha inoltre segnalato che ai fini della predisposizione del piano di caratterizzazione integrativo, è necessario verificare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento allo stato di conservazione e funzionalità dei piezometri, attraverso un sopralluogo da effettuarsi a valle dello sfalcio vegetazionale di cui si stava occupando il Comune per rendere accessibile l'area.

I sopralluoghi congiunti di ISPRA e ARPACAL nelle date 14 e 15 luglio 2025, condotti alla presenza del Comune di Crotone e Sogesid (quest'ultima solo il pomeriggio del 15 luglio), hanno avuto i seguenti esiti:

- non è stato possibile accedere alla porzione di circa 15 ettari di competenza del MIBACT, a causa della folta vegetazione, e dunque non è stato possibile verificare la presenza e funzionalità dei piezometri;
- sono state condotte prove speditive su 20 piezometri, che hanno evidenziato:
 - 9 piezometri non accessibili, non trovati o ritenuti non significativi;
 - 3 piezometri ammalorati e non utilizzabili.

I piezometri attualmente disponibili sono ubicati prevalentemente nella porzione centrosettentrionale del sito. Per ottenere un quadro esaustivo della qualità delle acque sotterranee, anche in riferimento all'area del MIBACT e di Vigna Nuova, ISPRA ed ARPACAL hanno evidenziato la necessità di installare nuovi piezometri.

All'interno dell'area archeologica sono presenti due cumuli di rifiuti (nord e sud) costituiti da materiale eterogeneo, tra cui frammenti di materiale da costruzione. Le analisi effettuate nel 2017 in contraddittorio con ARPACAL hanno evidenziato la presenza di crisolito (amianto). In occasione del sopralluogo non sono stati rilevati presidi di messa in sicurezza (coperture o isolamento del fondo), rendendo i materiali suscettibili a dispersione per effetto degli agenti atmosferici.

ISPRA e ARPACAL hanno sottolineato in merito l'urgenza di procedere alla progettazione ed esecuzione di interventi volti alla bonifica o alla messa in sicurezza dei suddetti materiali. In linea generale ISPRA e ARPACAL hanno ritenuto che la presenza dei rifiuti non interferisca, da un punto di vista logistico e della significatività dei risultati, con lo svolgimento delle attività di caratterizzazione ambientale, anche in ragione della estensione e posizione dei cumuli all'interno dell'area, nonché delle caratteristiche fisiche e chimiche dei rifiuti stessi (ad esempio: stato fisico, mobilità nelle matrici suolo e falda).

In considerazione della presenza accertata di amianto nei due cumuli, ISPRA ed ARPACAL ritengono necessario procedere in via prioritaria alla messa in sicurezza/bonifica degli stessi, prima dell'avvio delle attività di caratterizzazione integrativa.

Lungo via Avogadro, al perimetro dell'area archeologica nel tratto adiacente all'area di competenza della Soprintendenza, è stata rilevata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati. Anche per questi materiali ISPRA ed ARPACAL hanno raccomandato la rimozione e lo smaltimento presso appositi impianti.

Alla luce di tali esiti, il MASE, dopo il Tavolo tecnico di giugno 2025, ha invitato il Commissario straordinario a dare seguito al Piano degli Interventi, subordinatamente agli interventi preliminari di rimozione o messa in sicurezza dei rifiuti presenti, necessari all'avvio delle indagini integrative²⁸.

²⁸ Doc. n. 496.

In esito a quanto sopra la struttura commissariale ha richiesto al Comune di Crotone il progetto, redatto dallo stesso Comune, denominato *“Progetto integrato per la bonifica dell'area archeologica (APQ -Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria - 28.06.06) lavori di rimozione materiale contaminato da amianto e materiale a valore di NORM alterato – Progetto Esecutivo”*, acquisito in data 9 settembre 2025.

Per le motivazioni sopra evidenziate, nel corso del periodo maggio-settembre 2025, non è stato possibile completare l'attività 2) ed avviare l'attività n. 3: *“Attuazione del Piano delle indagini di caratterizzazione del suolo e della falda ed acquisizione dei dati sito-specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di rischio”* e l'Attività 4 *“Elaborazione dell'analisi di rischio (eventuale) per l'intera area”*.




Figura 10 Stato di esecuzione delle attività (settembre 2025) – Fonte Doc. n. 496.

5. Messa in sicurezza permanente della Ex Discarica comunale per RSU di Tufolo Farina

Il sito ha una estensione di circa 8 ettari (ha) ed è ubicato a circa 6 chilometri a sud del centro urbano di Crotone e ad oltre 1 chilometro dell'agglomerato in località Farina.

Nell'area di discarica sono stati smaltiti i rifiuti urbani prodotti dal Comune di Crotone, per un periodo di circa 25, anni che va dal 1976 al 2000. Fino agli anni '80 i rifiuti venivano abbancati senza particolari precauzioni e spesso erano soggetti ad incendi, più o meno spontanei. Nello stesso sito venivano conferiti anche rifiuti di origine ospedaliera e rifiuti provenienti da attività produttive; in particolare, per alcuni anni sono stati stoccati anche rifiuti non meglio identificati come assimilabili agli urbani provenienti dagli stabilimenti industriali.

La discarica è stata realizzata, coltivata e chiusa secondo i canoni tipici delle discariche non controllate:

- risultano del tutto assenti strati di impermeabilizzazione sul fondo e pareti della discarica;
- nel corso della coltivazione non è stato previsto alcun tipo di impiantistica per la captazione di biogas e percolato;
- la possibilità di fuoriuscita del percolato dai versanti/cumuli laterali è stata confermata, in fase di indagini di caratterizzazione, dalla presenza di percolato al di fuori del corpo discarica in prossimità della vasca di raccolta e lungo il Vallone Esposito.

Nel 2009 sono state svolte le indagini di caratterizzazione, successivamente integrate nel 2022 al fine di aggiornare il modello concettuale definitivo. Nell'anno 2012 sono stati conclusi i lavori di MISE.

Il primo progetto (preliminare) di MISP dell'area di discarica è stato redatto dall'ufficio Ambiente del Comune di Crotone nel 2012.

A seguito delle indagini integrative del 2022 è stata accertata l'esistenza di una falda al di sotto del corpo rifiuti, la cui presenza non era stata precedentemente rilevata.

Tale circostanza ha costituito una sorpresa idrogeologica; la presenza di falda, infatti, era stata esclusa nel modello concettuale definitivo approvato precedentemente sulla base delle prime indagini svolte. Si è pertanto resa necessaria una caratterizzazione dell'acquifero rinvenuto nonché una revisione del progetto di MISP.

Il nuovo progetto di MISP è stato trasmesso dal Comune di Crotone nel settembre 2022. L'elaborato è stato successivamente revisionato nell'aprile 2023 e nell'agosto 2023 sulla base delle relazioni tecniche istruttorie predisposte da ISPRA/ARPACAL.

I macro interventi previsti dal progetto di MISP includono:

- risagomatura dei versanti di discarica mediante movimentazione dei materiali presenti all'interno e all'esterno dell'area di abbando dei rifiuti;
- isolamento della sorgente primaria di contaminazione costituita dall'abbando dei rifiuti, in particolare tramite:
 - copertura superficiale (*capping*), da strutturare in analogia e secondo il principio di equivalenza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 36/2023²⁹;
 - realizzazione di interventi di cinturazione perimetrale dell'abbando dei rifiuti, approfondita negli orizzonti argillosi basali a bassa permeabilità, atta ad impedire la migrazione dei contaminanti verso i ricettori ambientali;
- potenziamento del sistema di estrazione percolato/biogas realizzato durante gli interventi di MISE, con la nuova realizzazione di pozzi di emungimento del percolato e di captazione del biogas;

²⁹ Principio di equivalenza, sancito nel D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) che recepisce la Direttiva 2014/24/UE.

- interventi idraulici e di razionalizzazione dei deflussi sotterranei e superficiali verso idonei punti di recapito, dimensionati al fine di impedire fenomeni di sovralluvionamento e garantire l’isolamento della sorgente.

La proposta progettuale è stata discussa nel corso di diversi incontri tecnici e Conferenze di Servizi istruttorie, nell’ambito dei quali sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni. L’ultima versione del progetto (Rev. C) è stata trasmessa dal Comune di Crotone nell’agosto 2023 e discussa in sede di incontro tecnico con il MASE nel settembre dello stesso anno. SNPA ha ritenuto la proposta progettuale condivisibile, richiedendo comunque delucidazioni sulle tempistiche di attuazione degli interventi, sulle stime economiche fornite nonché sulla gestione del periodo transitorio, ossia in attesa dell’avvio delle attività.

Il Commissario straordinario, con la trasmissione del documento acquisito dalla Commissione di inchiesta con n. 496, in data 15 settembre 2025, rappresenta che l’intervento di messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale per RSU di Tufolo – Farina, a far data dalla emissione del Piano e sino alla conclusione del periodo maggio-settembre 2025, in fase di programmazione prevedeva l’esecuzione delle seguenti tre attività, indicate in cronoprogramma:

1. Finalizzazione conferenza dei servizi;
2. Individuazione modalità più efficiente di finanziamento e gestione degli interventi;
3. Esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale per RSU Tufolo - Farina”.




Figura 11 Attività previste (Piano degli Interventi, maggio 2024) Fonte Doc. n. 496.

Stato di avanzamento dell'intervento

Di seguito si riporta la sintesi dell'iter di attuazione nei semestri precedenti e, in maggiore dettaglio, delle attività svolte nel periodo maggio-settembre 2025.

Semestre aprile–ottobre 2024:

Per completare l'Attività 1 – Finalizzazione della Conferenza dei Servizi, il MASE e il Commissario straordinario hanno richiesto ai vari enti competenti l'emissione dei pareri sul progetto di messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale.

In attesa della conclusione della Conferenza, il Responsabile del Procedimento del Comune di Crotone, sulla base del prezzario regionale 2024 (Delibera di Giunta n. 20 del 31 gennaio 2024), ha trasmesso il quadro economico aggiornato, quantificando il fabbisogno finanziario complessivo in circa 28 milioni di euro (di cui 21,87 milioni per lavori e 6,13 milioni per somme a disposizione).

Semestre novembre 2024–aprile 2025:

Nel semestre sono proseguite le attività per la chiusura della Conferenza dei Servizi:

- Il MASE ha sollecitato l'Istituto Superiore di Sanità a esprimere parere sulla “*Revisione C del Progetto di Messa in Sicurezza permanente ex Discarica Comunale per RSU di Tufolo-Farina*”. L'ISS ha dichiarato di non rilevare elementi ostativi, rinviando per gli aspetti ambientali ai pareri di ISPRA e ARPACAL;
- Acquisiti i pareri di ARPACAL, ISPRA, Provincia di Crotone, ASP, Regione Calabria, INAIL e ISS, il MASE ha chiesto al Comune un documento integrativo sugli endoprocedimenti relativi allo scarico fuori pubblica fognatura e all'autorizzazione paesaggistica. Tale documentazione è stata trasmessa il 13 marzo 2025 (prot. MASE n. 48232);
- Il Comune ha comunicato di non disporre delle risorse necessarie per le azioni di contenimento delle emissioni della discarica durante il periodo transitorio stimato in 12 mesi, chiedendo un sostegno finanziario.

Il MASE ha quindi invitato il Commissario straordinario a valutare la richiesta ai sensi dei poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del DPCM di nomina. Il Commissario, per accelerare l'intervento, si è dichiarato favorevole a garantire un supporto finanziario fino all'avvio dei lavori, previo parere legale di Sogesid S.p.A. e dell'Avvocatura dello Stato sulla legittimità dell'operazione.

Parallelamente, il MASE ha chiesto alla Provincia di Crotone di avviare o concludere con urgenza la procedura di individuazione del responsabile della contaminazione, ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006.

Periodo maggio–settembre 2025:

- Sogesid S.p.A. ha trasmesso il parere dei propri consulenti (Avv. Gentile, Avv. Giuffrè, Avv. D'Ippolito) sulla richiesta di finanziamento al Comune di Crotone. I legali hanno rilevato che il Commissario, in linea teorica e fatti salvi ulteriori approfondimenti tecnici,

può adottare le misure necessarie all'esecuzione degli interventi indicati dal Comune, a condizione che:

- gli interventi non siano già finanziati o finanziabili con risorse regionali;
 - gli uffici competenti esprimano parere favorevole;
 - siano acquisiti gli elementi progettuali e la verifica di congruità tecnica ed economica.
- È comunque esclusa l'erogazione di meri contributi o sussidi;
- ISPRA e ARPACAL hanno evidenziato che, per gli aspetti sanitari, la tutela dei lavoratori e le procedure in caso di rinvenimento di TENORM, occorre attenersi alle osservazioni degli enti competenti. Non risultavano ancora pervenuti i pareri di ISIN, Regione Calabria e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Decorso il termine di 30 giorni, il MASE ha annunciato la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria per la conclusione del procedimento;
 - Il Commissario straordinario ha chiesto al Comune di specificare se sussista una minaccia imminente di danno ambientale, di indicare le attività necessarie a prevenirlo e di confermare la congruità dei costi stimati. Il Comune, con nota del 18 marzo 2025, ha confermato l'efficacia delle azioni previste per prevenire danni ambientali durante il periodo transitorio e ha dichiarato di aver utilizzato il prezzario regionale 2024 per la stima dei costi.




Figura 12 Stato di esecuzione delle attività (aprile 2025) - Fonte Doc. n. 496.

A settembre 2025 l'iter della Conferenza di Servizi per l'approvazione della “*Revisione C del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente*” non risulta ancora concluso, nonostante i solleciti del Commissario straordinario e del MASE per l'acquisizione dei pareri mancanti.

La definizione puntuale del quadro economico dell'intervento e l'avvio della successiva Attività 2 – Individuazione delle modalità di finanziamento e gestione restano subordinati alla chiusura della Conferenza. Nel frattempo, è in corso l'esame della documentazione tecnica ed economica trasmessa dal Comune e la verifica della disponibilità di fondi. Solo a valle di tali accertamenti è possibile individuare la modalità di intervento legittima, con eventuale inserimento della spesa nel prossimo aggiornamento del Piano degli interventi,

ferma restando la possibilità di rivalsa delle spese nei confronti del soggetto che sarà individuato quale responsabile dell'inquinamento³⁰.

6. Aree con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC)

Le “Aree - pubbliche e private” – vedono la presenza di conglomerato idraulico catalizzato non conforme al D.M. 5 febbraio 1998³¹ (piano degli interventi, par. 6.3).

La Procura della Repubblica avviò nel 1999 una indagine che ha portato all'individuazione di 19 siti, nei quali è stato irregolarmente utilizzato il Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC) come sottofondo stradale o rilevato.

Il Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC) o “*scoria Cubilot*” è un materiale che è stato prodotto nello stabilimento Eni “Pertusola Sud” a partire dal 1998, con il fine di riutilizzare il rifiuto (le ferriti) derivante dalla produzione dello zinco. Il CIC, miscela di ferriti con loppa d'altoforno proveniente dallo stabilimento dell'Ilva di Taranto, è un catalizzatore. Per le buone caratteristiche meccaniche il CIC è stato utilizzato per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali in numerose aree nella provincia di Crotone.

Nel 2009, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro del suolo e sottosuolo di alcune delle predette aree, di cui parte ricadenti all'interno dell'allora perimetrazione del SIN e parte ubicati in aree esterne. I siti sono stati caratterizzati nell'ambito dell'accordo di programma sottoscritto nel 2011 tra il Comune, la Provincia e la Regione e gli esiti trasmessi nel 2013.

I siti individuati nel Piano di Caratterizzazione sono 21 e di questi 5 ricadevano all'interno del perimetro (ex DM del 2001) del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara-Cassano-Cerchiara e 16 erano esterni al SIN. La caratterizzazione è stata effettuata in solo 18 siti; 3 siti (2 interni e 1 esterno al SIN) non sono stati caratterizzati per le motivazioni riportate di seguito:

- Sito 19 Sito Pertusola Armeria (interno al SIN), di competenza Syndial;
- Sito 20 Strada Consortile (interno al SIN), non caratterizzato per mancata autorizzazione dell'A.G;
- Sito 21 Ponte Trafinello (esterno al SIN): il manufatto è stato demolito prima dell'avvio delle attività di PdC per ovviare a problemi di officiosità idraulica.

Tra il 2015 e il 2016 sono state svolte indagini integrative e condotta l'analisi di rischio per le aree non ricadenti nel SIN, che ha mostrato superamenti delle CSR. Nel 2017, la Regione Calabria ha proposto, con apposita delibera (Del. n. 205 del 16.05.2016), l'inclusione all'interno del SIN dei siti interessati dalla presenza di CIC e allora non ricadenti nella perimetrazione, trasmettendo al MASE una relazione tecnica a supporto e una cartografia con le aree da inserire.

³⁰ Doc. n. 496.

³¹ DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

A seguito di istruttoria e acquisiti i pareri delle Amministrazioni e degli Enti e Istituti tecnici, con Decreto n. 304 del 9 novembre 2017 a firma del Ministro dell’Ambiente è stata ridefinita la perimetrazione del SIN, per quanto riguarda le aree a terra, con l’inclusione delle aree con presenza di CIC.

Le aree inserite nella perimetrazione 2017 sono ubicate, oltre che nel comune di Crotone, nei territori di Cutro e Isola di Capo Rizzuto, per una superficie totale pari a circa 14 ettari. Allo stato attuale risultano 15 aree CIC nel SIN.

In data 21 gennaio 2021 è stato sottoscritto tra il MATTM, la Regione Calabria, la Provincia di Crotone ed il Comune di Crotone, l’Accordo di Programma *“per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara”*. Il suddetto Accordo disciplina interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica, con presenza di CIC, denominate “Area n. 08 – Scuola San Francesco”, “Area n. 09 – Alloggi ATERP Loc. Margherita” e “Area n.10 – Istituto Tecnico Commerciale Lucifero”, per una copertura finanziaria che ammonta complessivamente a € 17.000.000,00.

Il *“Progetto operativo di bonifica area 8 – Scuola San Francesco, Rev.2”*, trasmesso dal Comune di Crotone con nota prot. 48878 del 14 agosto 2018, è stato approvato con Decreto 559 del 6 dicembre 2018. Il progetto prevede la rimozione di circa 18.000 metri cubi di materiale e il ripristino dei luoghi con terreno certificato per un importo di circa 9,5 milioni di euro. I lavori sono stati avviati nel 2023.

Ad oggi risultano completati gli scavi di tutti i lotti di intervento, fino alle profondità previste dal progetto. Le operazioni di collaudo del fondo scavo hanno però evidenziato il persistere di concentrazioni superiori ai riferimenti normativi (CSC di colonna A Tabella 1 allegato 5 D.Lgs. 152/06, Parte Quarta, Titolo V). Sono pertanto in corso approfondimenti tecnici, con il coordinamento del MASE, al fine di valutare le possibili opzioni di intervento, che potranno consistere nell’approfondimento degli scavi oppure nella messa in sicurezza permanente.

Il secondo intervento, tra quelli compresi nell’accordo di programma sopra citato, riguarda il sito I.T.C. Lucifero.

L’istruttoria del progetto di bonifica dell’intervento nel sito I.T.C. Lucifero presentato dal Comune di Crotone risulta in corso presso il MASE.

Il Piano degli Interventi prevede l’esecuzione degli interventi nelle aree di competenza pubblica, tra le quali anche quelle interessate dalla presenza di CIC presenti all’interno del perimetro del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara. A tal fine, ISPRA nel novembre 2024 ha definito le priorità di intervento mediante l’applicazione dell’analisi di rischio relativa³² i cui esiti, con specifico riferimento alle aree di proprietà pubblica, hanno mostrato il seguente ordine:

³² Doc. n. 292/2, Doc. n. 365/2022 e Doc. n. 392/2023.

Per la definizione delle priorità di intervento nei siti interessati dalla presenza di CIC sono stati applicati i criteri riportati nei rapporti ISPRA.

All.1 elenco documenti

1. Piazzale di Villa Ermelinda (17-ERM);
2. Banchina di riva (5-BAN);
3. Cavalcavia Loc. Bernabò (13-CAV);
4. Lottizzazione Athena Reyna (15-ATH).

Il sito “piazzale di villa Ermelinda” risulta quello prioritario. Visto l’utilizzo effettivo dell’area, la presenza di recettori sensibili e criticità aggiuntive, sono in corso delle indagini di approfondimento finalizzate ad acquisire gli elementi utili alla progettazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza.

Relativamente alle aree CIC di competenza privata e pubblica (al punto 6.3.1 del Piano degli Interventi) erano previste le attività di seguito riportate con il seguente cronoprogramma³³.

Aree - pubbliche e private - con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato non conforme al DM 5/2/98																																					
	ANNO	2024												2025												2026 e seguenti											
	MESE	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...					
1	Ricognizione sullo stato di avanzamento istruttorio, progettuale, esecutivo delle attività di bonifica condotte sulle aree CIC incluse nella perimetrazione del SIN, sulla base della documentazione tecnica che sarà resa disponibile																																				
2	Promozione della apertura di procedimenti di esecuzione in danno da parte della struttura commissariale delle attività di bonifica di tutte le aree a competenza privata attualmente censite																																				
3	Individuazione delle priorità degli interventi nelle aree CIC, con esclusione delle aree incluse nell'accordo di programma sottoscritto nel 2021 tra MATTM, la Regione Calabria, la Provincia di Crotone ed il Comune di Crotone, mediante applicazione dei criteri definiti da ISPRA																																				
4	Valutazione e indicazioni tecniche per la progettazione degli interventi																																				
5	Progettazione degli interventi di bonifica/MiSP																																				
6	Approvazione del progetto di bonifica/MiSP																																				
7	Procedura di gara per la scelta del contraente ed esecuzione degli interventi di bonifica																																				

	Periodo maggio - settembre 2025
	Settembre 2025
	Attività pianificate

Figura 13 Attività previste (Piano degli Interventi, maggio 2024) - Fonte Doc. n. 496.

³³ Doc. n. 496.

Stato di avanzamento degli interventi

Ad aprile 2025 sono state concluse tutte le attività nn. 1,2,3 e 4 del cronoprogramma, nell'ambito delle quali:

- è stata rilevata la presenza all'interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di n. 17 siti con presenza di CIC, di cui 8 di proprietà pubblica e 9 di proprietà privata;
- sono state effettuate le ricerche documentali propedeutiche all'apertura di eventuali procedimenti di esecuzione in danno;
- sono state fornite le indicazioni tecniche per la progettazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza anche sulla base delle linee guida messe a punto da ISPRA, Al fine di dare avvio alla Attività 5 di *“Progettazione per la bonifica/messa in sicurezza dei siti CIC”*, ISPRA ed ARPACAL hanno trasmesso le rispettive relazioni tecniche relative a *“Indicazioni per le indagini integrative nei siti interessati dalla presenza di CIC. Attività di cui al punto D del Piano operativo degli interventi “Villa Ermelinda 17-ERM”*.

Inoltre, Sogesid ha trasmesso le offerte tecnico-economiche relative agli interventi di bonifica/MISP di piazzale Villa Ermelinda, lottizzazione Athena-Reyna, Banchina di Riva e Cavalcavia Bernabò, finalizzate a regolamentare, come previsto nell'Accordo Quadro di dicembre 2023, le attività di natura tecnico-specialistica, che sono state sottoposte al parere del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria.

Intanto, nelle more dell'accettazione delle Offerte tecnico-economiche, al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione degli interventi, Sogesid ha predisposto e trasmesso il Piano dei rilievi topografici, indagini georadar e indagini ambientali integrative da eseguire sui quattro siti già menzionati.

Con l'Ordinanza provinciale n. 1/2025, Eni Rewind S.p.A. è stata ritenuta responsabile dell'inquinamento dell'area CIC Banchina di Riva, per la quale dovrà provvedere alla bonifica/messa in sicurezza. Pertanto, a seguito di emissione della stessa, le attività relative al sito CIC in questione non saranno più oggetto di attività commissariale.

La Provincia di Crotone ha dato avvio al Procedimento per Attivazione procedure provinciali per individuazione del responsabile dell'inquinamento e diffida a provvedere, ai sensi dell'articolo 244, comma 2, Titolo Quinto Parte Quarta, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e finalizzate *“all'adozione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale necessari nonché urgenti interventi di messa in sicurezza ed ogni altra misura preventiva di cui all'art. 240 dello stesso D.lgs. (compreso le misure di messa in sicurezza d'emergenza) dei 24 siti, già oggetto di sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Crotone, a seguito abbancamento e interrimento di rifiuti speciali rappresentati da materiale denominato conglomerato idraulico catalizzato (CIC), e proveniente dall'ex stabilimento Pertusola SUD di Crotone [omissis] S.I.N. di Crotone -Cassano-Cerchiara, utilizzato in modo non conforme alla normativa vigente per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali in alcune aree, alcune delle quali ricadenti nel perimetro del SIN, e per la costruzione di manufatti all'interno dello stesso stabilimento e presso la discarica ex Pertusola”*.

Si tratta di una procedura amministrativa promossa dall'amministrazione provinciale di Crotone per “*comunicazione dell'avvio del procedimento (articolo 8, Legge 7 agosto 1990 n. 241)*” con allegata la relativa Relazione Istruttoria prot. int. n° 0010370 del 20/06/2025. Alla luce della comunicazione da parte della Provincia di Crotone del suddetto avvio del procedimento, le attività previste nel Piano degli Interventi 2024-26 relativamente agli interventi di bonifica/messa in sicurezza delle aree private interessate dalla presenza di CIC devono intendersi al momento sospese.

Progettazione degli interventi di bonifica/MISP aree pubbliche - Siti CIC Banchina di Riva, Villa Ermelinda, Cavalcavia Bernabò, lottizzazione Athena Reyna

A seguito della emissione dell'Ordinanza provinciale n. 1/2025, la bonifica/messa in sicurezza del sito CIC Banchina di Riva è stata attribuita ad Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A.

Le società in data 24 aprile 2025 hanno inviato al MASE il Piano di caratterizzazione propedeutico alla progettazione.

Nella riunione del TTP tenutasi in data 23 giugno 2025, l'Eni Rewind ha evidenziato la necessità di adottare le procedure previste dal D.Lgs. 101/2020. Al riguardo, attesi i contenuti dell'Ordinanza provinciale, l'Eni Rewind ha chiesto di confermare se la Società medesima debba svolgere ulteriore attività di caratterizzazione nelle porzioni individuate nell'Ordinanza Provinciale n. 1/2025 ed ha chiesto supporto nell'individuazione dei parametri da ricercare (vista la mancanza di marker per i materiali TENORM nei terreni). L'Azienda ha ricordato, altresì, che le anomalie radiometriche naturali sono espressamente escluse dall'applicazione del D.Lgs.152/2006 (articolo 185). In particolare, Eni Rewind reputa fondamentale un chiarimento da parte della Provincia³⁴.

In sede di Conferenza di Servizi decisoria indetta con nota prot. 114117 del 16 giugno 2025, il MASE ha comunicato di poter procedere alla determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi sul documento prodotto da Eni Rewind con le condizioni e/o prescrizioni ivi riportate. Si è in attesa che il MASE provveda con apposito Decreto alla chiusura della Conferenza di Servizi decisoria in oggetto e alla conseguente approvazione con le condizioni e/o prescrizioni ivi riportate del summenzionato documento “*Piano di caratterizzazione per l'area c.d. “Banchina di Riva Porto – Porto Nuovo Crotone (Kr)”*”.

Per quanto attiene agli altri siti, ovvero “*Villa Ermelinda*” – “*lottizzazione Athena – Reyna Edilcase*” – “*Cavalcavia strada località Bernabò*”, per esse la Sogesid ha provveduto a redigere la documentazione propedeutica all'attuazione degli interventi di bonifica/MISP, la Provincia di Crotone ha avviato la procedura amministrativa per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e diffida a provvedere.

Pertanto, le relative attività precedentemente avviate sono, allo stato, da intendersi sospese. Nella figura di seguito si riporta lo stato di esecuzione delle attività svolte fino alla comunicazione dell'avvio della Procedura amministrativa provinciale di cui sopra.

³⁴ Chiarimento richiesto da Eni Rewind con nota prot. PM SICA/1102/2025.




Figura 14 Stato di esecuzione delle attività (settembre 2025) - Fonte Doc. n. 496.

In considerazione dell'Ordinanza Provinciale n. 1/2025, della comunicazione di avvio del medesimo procedimento su altre aree ed in generale della volontà della Provincia di agire in tal senso, le attività di cui al Piano degli Interventi 2024-2026 riguardanti le aree con presenza di CIC sono state dunque sospese e/o limitate, tenuto conto dell'onere del responsabile dell'inquinamento di provvedere a proprie spese e del risparmio di denaro pubblico che ne consegue³⁵.

Area San Francesco (Area pubblica con presenza di CIC – soggetto attuatore Comune di Crotone)

Nell'ambito delle aree a titolarità comunale oggetto di intervento CIC, particolare attenzione è stata riservata al sito “Area 8 – Scuola San Francesco”.

Su richiesta del Comune, il 21 gennaio 2025 si è svolto un Tavolo Tecnico con la partecipazione del Commissario straordinario, Regione Calabria, Provincia di Crotone, ISPRA e ARPACAL. In tale sede il Comune ha comunicato l'intenzione di procedere con un intervento di messa in sicurezza permanente (MISP), ritenuto preferibile per minori costi

³⁵ Doc. n. 496.

e minore impatto ambientale rispetto alle ulteriori attività di bonifica previste dal progetto originario.

Il MASE, valutata la proposta, ha ritenuto tecnicamente ammissibile la MISP e ha richiesto al Comune la presentazione di una istanza di variante, pur trattandosi di intervento già contemplato nel progetto approvato nel 2018, al fine di regolarne l'iter procedurale.

A seguito del deposito della documentazione integrativa da parte del Comune, il MASE ha indicato la possibilità di indire una Conferenza di Servizi in forma istruttoria o decisoria. La Conferenza di Servizi decisoria si è tenuta l'11 marzo 2025 per l'esame e le determinazioni sul documento *“Valutazione tecnico-economica di raffronto tra ulteriori attività di bonifica e MISP”*.

In data 4 aprile 2025, il MASE ha emesso il Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria con prescrizioni, avente ad oggetto la variante progettuale di cui al documento denominato *“Valutazione tecnico-economica di raffronto tra ulteriori attività di bonifica e MISP”*. Tra le prescrizioni, il Comune di Crotone invia, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, i seguenti documenti:

- cronoprogramma aggiornato dei lavori;
- computo metrico estimativo aggiornato;
- modalità di collaudo della messa in sicurezza permanente ai fini della certificazione di avvenuta bonifica;
- piano di monitoraggio della messa in sicurezza permanente.

In data 20 maggio 2025, il Comune ha trasmesso al Ministero i documenti richiesti durante il tavolo tecnico del 21 gennaio 2025.

Successivamente, in data 28 luglio 2025 ARPACAL ha trasmesso alle autorità competenti le osservazioni riscontrate in seguito alla disamina ed al confronto delle risultanze analitiche ottenute dal laboratorio S.C.A. e dai laboratori di ARPACAL. Nelle conclusioni riporta quanto segue: *“Le rivelazioni radiometriche dell'area di interesse presentano un sito dove il residuo di TENORM è assente e i livelli di radioattività sono compatibili con il fondo ambientale”*³⁶.

7. Area marino costiera ricompresa nel SIN

La perimetrazione a mare include a sud il Porto nuovo di Crotone (di estensione di circa 132 ettari) e più a nord la fascia costiera prospiciente la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro (a sud) e quella del fiume Passovecchio (a nord).

³⁶ Doc. n. 496.



Figura 15 Perimetrazione a terra (parziale) e a mare del SIN di Crotona-Cassano-Cerchiara

L'area marina inclusa nella perimetrazione del SIN di Crotona-Cassano-Cerchiara è stata oggetto dei piani di caratterizzazione predisposti da ISPRA:

1. *“Piano preliminare di caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Crotona”*, esaminato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 13 febbraio 2003 e giudicato “approvabile con prescrizioni”;
2. *“Piano di caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Crotona”*, approvato nella Conferenza di Servizi decisoria del 24 novembre 2004;
3. *“Piano di caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Crotona: stralcio sull'area costiera ed integrazione sull'area fronte Pertusola”*, approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 16 settembre 2004.

L'intera area marina del SIN è stata caratterizzata, secondo quanto riportato nel seguito.



Figura 16 Aree caratterizzate nell'area marina inclusa nel SIN di Crotona-Cassano-Cerchiara

L'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria ha effettuato nell'Area portuale le seguenti caratterizzazioni:

- Canale di accesso al Porto ed area destinata alla realizzazione di una cassa di colmata nell'area portuale, nel **2002**. La Conferenza di servizi decisoria del 1° luglio 2003 ha esaminato i risultati presentati, prendendone atto. Sulla base dei risultati della caratterizzazione, dai quali è emersa una condizione di contaminazione rilevante, sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza e di bonifica dei fondali destinati ad ospitare la cassa di colmata, è stata realizzata la cassa di colmata e sono stati eseguiti i lavori di dragaggio lungo il canale di ingresso al porto;
- Canale di accesso al Porto e canale antistante la banchina di sottoflutto del Porto di Crotona, nel **2005**, secondo il piano di caratterizzazione di cui al punto 1. I risultati della caratterizzazione, che hanno evidenziato una diffusa ed elevata contaminazione, sono stati esaminati dalla Conferenza di servizi decisoria del 28 luglio 2006, che ha evidenziato la necessità di procedere alla caratterizzazione di un'area vasta, all'elaborazione del Progetto preliminare di bonifica dell'intera area vasta e successivamente alla progettazione definitiva per fasi e delle attività di bonifica, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'ex D.M. 471/99;
- Intera area portuale di Crotona, nel **2007**, secondo quanto previsto dal piano di caratterizzazione di cui al punto 2, i cui risultati sono ricordati dalla Conferenza di Servizi decisoria del 20 dicembre 2010.

L'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria ha realizzato, nel **2006**, la caratterizzazione dell'Area 1 (fascia costiera entro i 450 m prospiciente l'area dello stabilimento ex Pertusola Sud) secondo il piano di caratterizzazione di cui al punto 3. La Conferenza di servizi decisoria del 11 luglio 2007 ha preso atto dei risultati presentati formulando alcune prescrizioni.

Il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria ha attuato nel 2009 la caratterizzazione della rimanente area marina costiera (Area 2: fascia costiera entro i 450 m tra la Pertusola e l'area portuale; Area nord: rimanente area costiera entro i 450 m; Area transetti: fascia costiera da 450 m dalla costa sino al limite della perimetrazione verso largo), secondo quanto previsto dai piani di caratterizzazione di cui ai punti 2 e 3.

I risultati della caratterizzazione sono stati esaminati dalla Conferenza di servizi del 26 settembre 2013, che ha richiesto integrazioni alla documentazione fornita³⁷.

Risultati delle caratterizzazioni realizzate nell'area marina inclusa nel SIN

I risultati della caratterizzazione nell'Area portuale hanno evidenziato una rilevante contaminazione da metalli pesanti (As, Cd, Hg, Cr, Ni, Pb, Zn, Cu) con concentrazioni superiori ai valori di intervento per il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara e superiori ai limiti della colonna B tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006.

In particolare, i maggiori superamenti riscontrati sono a carico di cadmio, mercurio, piombo, zinco diffusi su tutta l'area portuale fino a 3 m, con un andamento della contaminazione che in alcune aree peggiora con la profondità. In un punto si registra una concentrazione di cromo totale pari a 29.015 mg/Kg, che porta a classificare pericoloso il sedimento in oggetto (in linea con quanto indicato nell'allegato D alla Parte VI del D.Lgs. 152/2006). Le concentrazioni di rame e nichel evidenziano alcuni superamenti dei valori di intervento.

Per quanto riguarda i risultati dei saggi ecotossicologici, la tipologia e il livello degli effetti tossici ottenuti hanno confermato la diffusa ed elevata contaminazione, attribuibile prevalentemente a miscele complesse di sostanze inquinanti poco solubili.

Inoltre, per quanto riguarda le indagini microbiologiche condotte, si riscontra la presenza di una contaminazione di origine fecale recente, legata probabilmente ad una immissione di acque non depurate (presenza di Enterococchi).

I risultati della caratterizzazione dell'Area 1 hanno evidenziato una situazione di contaminazione diffusa, con superamenti dei valori di intervento, principalmente nel settore meridionale dell'area indagata, in prossimità della linea di costa; tale contaminazione interessa in misura preponderante i livelli superficiali ed è imputabile principalmente a Zn, Cd, Cu e Pb, ed in secondo luogo a mercurio, arsenico e DDT. Per Zn e Cu si evidenziano anche superamenti rispetto ai valori limite fissati dalla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006.

³⁷ Doc. n. 267/2.

Inoltre, dall'esame dei risultati delle indagini microbiologiche si riscontra, sempre nel settore meridionale dell'area di indagine, la presenza in concentrazioni elevate di spore di clostridi solfitoriduttori, indice di una contaminazione pregressa di origine fecale.

In merito ai fondali di Area 2, Area Nord e Area Transetti, i risultati delle indagini sono stati discussi nell'ambito della Conferenza dei servizi decisoria del 26 settembre 2013, che ha chiesto integrazioni sulla base del parere ISPRA prot. n. 10091 del 12 marzo 2012, nel quale si evidenziava che la documentazione fornita non poteva essere valutata in maniera esaustiva a causa dell'assenza di diverse informazioni, ad oggi non ancora ricevute da ISPRA.

Nell'ambito delle attività previste dal Piano degli Interventi di cui al capitolo 6, è stata effettuata da ISPRA la raccolta e sistematizzazione dei dati pregressi, attività propedeutica alla definizione della strategia di caratterizzazione da adottare per l'attualizzazione dello stato ambientale dei fondali marini inclusi nella perimetrazione del SIN Crotone. ISPRA sta predisponendo il Piano di indagini ambientali integrative delle aree marino costiere, finalizzate all'attualizzazione della caratterizzazione anche ai fini della deperimetrazione dell'area ai sensi del D.D. 8 Giugno 2016³⁸.

Relativamente alle attività da attuare nell'ambito dell'area marino-costiera del Piano degli interventi, a far data dalla emissione del Piano e sino alla conclusione del periodo (maggio-settembre 2025) viene prevista l'esecuzione delle seguenti quattro attività:

1. Raccolta, sistematizzazione e valutazione dei dati pregressi di caratterizzazione ambientale, sulla base della documentazione tecnica disponibile;
2. Predisposizione del piano di indagini ambientali integrative delle aree marino costiere, finalizzate all'attualizzazione della caratterizzazione, anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti giuridici per procedere ad avanzare una proposta di deperimetrazione dell'area ai sensi del D.D. 8 giugno 2016 e predisposizione del relativo Protocollo di campionamento, analisi e restituzione dei dati;
3. Procedura di gara per la scelta del contraente;
4. Attuazione del piano di indagini ambientali integrative delle aree marino costiere.

Il cronoprogramma che segue evidenzia l'attività la cui esecuzione, in base alla programmazione iniziale del Piano, è prevista nel periodo di riferimento (maggio-settembre 2025).

³⁸ Doc. n. 319/003.




Figura 17 Attività previste (Piano degli Interventi, maggio 2024) – Fonte Doc. n. 496.

Stato di avanzamento dell'intervento

Si riporta di seguito una sintesi dell'iter di attuazione nei semestri precedenti e, più dettagliatamente, delle attività realizzate nel periodo maggio-settembre 2025.

Semestre aprile-ottobre 2024

Nel semestre aprile-ottobre 2024 è stata avviata e conclusa l'Attività 1) - “Raccolta, sistematizzazione e valutazione dei dati pregressi di caratterizzazione ambientale, sulla base della documentazione tecnica disponibile”, a cura di ISPRA.

Altresì è stata avviata a cura di ISPRA l'Attività 2) relativa alla “Predisposizione del piano di indagini ambientali integrative delle aree marino costiere, finalizzate all'attualizzazione della caratterizzazione anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti giuridici per procedere ad avanzare una proposta di de-perimetrazione dell'area ai sensi del D.D. 8 giugno 2016”.

Inoltre, nel medesimo periodo di riferimento, il Commissario straordinario si è fatto promotore dell'organizzazione degli incontri tecnici tra vari soggetti istituzionali, grazie ai quali si è giunti alla stesura della versione finale del *“Piano di Caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotone”* predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (AdSP), finalizzato al dragaggio dei sedimenti accumulati. L'esecuzione delle attività di tale Piano di caratterizzazione è stata effettuata nel periodo 24 settembre - 3 ottobre 2024. Più in particolare:

Indagini integrative area marino-costiera – SIN di Crotone

Nel primo trimestre 2025 si è sviluppato l'iter tecnico-amministrativo per l'aggiornamento della caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera antistante il SIN di Crotone, anche ai fini di una possibile deperimetrazione. Più in particolare:

- 24 febbraio 2025 – ISPRA ha trasmesso al Commissario straordinario gli esiti dell'Attività 2: *“Predisposizione del piano di indagini ambientali integrative delle aree marino costiere”*;
- 25 febbraio 2025 – Il Commissario ha inoltrato il Piano alle Amministrazioni, agli Istituti e alle Società pubbliche competenti per i conseguenti adempimenti;
- 5 marzo 2025 – In vista dell'Attività 3 (gara per l'esecuzione delle indagini), il Commissario ha segnalato a ISIN, ISPRA-SNPA, ARPACAL e Sogesid S.p.A. la necessità di integrare il Piano con una caratterizzazione radiometrica;
- 14 marzo 2025 – Il MASE ha richiesto al CNR-IAS un parere istruttorio sul documento ISPRA;
- 24 marzo 2025 – L'ISS ha completato la verifica tecnica dell'“Integrazione caratterizzazione area marino costiera”, trasmettendo il proprio riscontro al Commissario, che lo ha inoltrato a ISPRA e ARPACAL, quindi al MASE l'8 aprile;
- 9 aprile 2025 – Il Commissario ha trasmesso agli enti competenti il *“Piano di indagini per la caratterizzazione radiometrica dell'area marino-costiera antistante il SIN di Crotone”*, predisposto da ISIN, comprensivo del piano di campionamento e delle analisi radiometriche.

L'insieme di tali adempimenti costituisce la base tecnica per la successiva procedura di gara finalizzata all'esecuzione delle indagini ambientali integrative e radiometriche.

La Provincia di Crotone, con Ordinanza n. 1/2025, ha individuato (in diversa percentuale) le Società Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A. responsabili della contaminazione, per le seguenti aree:

- Area marino - costiera prospiciente il SIN di Crotone;
- Area portuale, compreso specchio acqueo ricadente nel SIN di Crotone;
- Arenile presso foce del fiume Esaro e Discarica Farina - Trappeto;
- Porto nuovo commerciale di Crotone;
- Banchina di riva - Porto nuovo.

Relativamente ai contenuti della citata Ordinanza Provinciale n. 1/2025, in data 4 marzo 2025, Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A. hanno comunicato l'intenzione di dare esecuzione agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle acque di falda, suoli e specchio acqueo marino, tra cui le misure di prevenzione e quelle di messa in sicurezza di emergenza, nei tempi tecnici minimi necessari, compatibilmente con la situazione amministrativa e di fatto esistente, con la necessità di acquisire le informazioni indispensabili sulle conoscenze tecniche e ambientali relative alle aree oggetto dell'Ordinanza (per le quali erano in corso di presentazione, pertanto, istanze di accesso documentali) nonché con l'esigenza di un coordinamento con gli interventi già svolti, avviati o pianificati da parte di soggetti pubblici. A tal fine, in data 21/03/2025, Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A. hanno richiesto l'effettuazione di un sopralluogo congiunto per la definizione esatta delle aree di intervento.

Il 10 aprile 2025, a seguito di note di Eni Rewind ed Edison, il MASE ha convocato per il 30 aprile 2025 un tavolo tecnico di allineamento tra enti competenti sull'area marino-costiera.

Nella prima riunione del Tavolo Tecnico Permanente (TTP) sono stati esaminati:

- l'individuazione dei valori di intervento per i sedimenti ricadenti nel SIN (articolo 252, co. 3, D. Lgs. 152/2006);
- i valori di riferimento sito-specifici (D.D. n. 351/2016);
- il piano di attualizzazione della caratterizzazione predisposto da ISPRA;
- il piano di caratterizzazione radiometrica redatto da ISIN.

Con nota del 5 maggio 2025, il MASE ha chiesto agli enti competenti pareri formali sia sul Piano di indagini radiometriche dell'area marino-costiera, sia sul Piano di indagini ambientali integrative predisposto da ISPRA e condiviso con ARPACAL, finalizzato all'attualizzazione della caratterizzazione e alla possibile deperimetrazione.

Il CNR-IAS ha espresso parere tecnico favorevole alle attività proposte da ISPRA, sulla base delle osservazioni di seguito riportate:

- Il piano di caratterizzazione è stato sviluppato tenuto conto delle caratteristiche geologiche ed idrologiche del sito e delle caratterizzazioni pregresse, nonché delle operazioni di dragaggio che hanno caratterizzato una specifica area;
- Il piano include indagini di cui il sito di Crotone è carente (indagini geofisiche e geomorfologiche dei fondali, indagini radiometriche, studio del bioaccumulo in organismi marini);
- Il piano di indagine è conforme a quanto riportato nel D.D. 8 giugno 2016, che rappresenta oggi riferimento normativo per la *“Procedura per la derivazione di valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei S.I.N.”*

In data 23 giugno 2025 si è tenuto il secondo Tavolo Tecnico in merito all'area marino-costiera. Eni Rewind ha confermato la propria disponibilità a contribuire alle attività di caratterizzazione, ritenuto però necessario che il coordinamento tecnico-scientifico rimanga in capo alla parte pubblica. Ha ricordato che in passato non è mai stata eseguita una caratterizzazione di tipo radiometrico e che quindi le indagini previste da ISIN erano le prime, di quel tipo, ad essere effettuate. I dati acquisiti servano sia per un aggiornamento dei valori di intervento che per i valori di riferimento sito specifici. Ha precisato che in merito

all'area sub 1 l'ordinanza è relativa solamente ad una parte dello specchio marino, pertanto è necessario affrontare questo tema.

L'Azienda ha concordato sulla necessità della sottoscrizione di un accordo procedimentale e a tale scopo ha proposto la convocazione di un Tavolo di carattere amministrativo-legale. In merito all'area portuale, l'Azienda ha ricordato che la caratterizzazione è già stata eseguita dall'Autorità Portuale ed è in attesa dei dati, pur rendendosi disponibile alle ulteriori attività previste da ISPRA. In merito alla parte a mare, ha precisato che occorre effettuare un sopralluogo sull'arenile al fine di eseguire le prime indagini. Eni Rewind, in merito alla caratterizzazione richiesta dalla Provincia con la propria ordinanza, al fine di valutare l'eventuale superamento delle CSC, ha reputato fondamentale un chiarimento da parte della Provincia, già richiesto con la nota prot. PM SICA/1102/2025. La seduta si è conclusa con la seguente programmazione:

- il MASE individuerà la data per la riunione del Tavolo Tecnico-Amministrativo finalizzato alla predisposizione/sottoscrizione dell'Accordo procedimentale;
- il MASE inoltrerà alle società i piani di indagini rispettivamente predisposti da ISPRA e ISIN, con le valutazioni degli Enti;
- sull'allineamento tecnico- amministrativo tra Enti di cui al secondo punto dell'ordine del giorno, il MASE chiederà alla Provincia la disponibilità per una prossima riunione.

Il 30 luglio 2025, il MASE, relativamente alla Ordinanza provinciale n.1/2025, ha trasmesso a Edison S.p.A., a Edison Regea S.p.A. e a Eni Rewind S.p.A. i Piani di caratterizzazione integrativa e i relativi pareri acquisiti, più in dettaglio:

- piano di indagini ambientali integrative delle aree marino costiere, elaborato da ISPRA e condiviso da ARPACAL;
- parere trasmesso da ISS con nota prot. n. 123 del 24 marzo 2025, acquisita al protocollo del MASE il 08 aprile 2025, in merito al piano di indagini integrative delle aree marino costiere;
- parere trasmesso da CNR – IAS con nota del 22 maggio 2025 acquisita al protocollo del MASE il 28 maggio 2025, in merito al piano di indagini integrative;
- piano di indagini per la caratterizzazione radiometrica dell'area marino costiera antistante al SIN di Crotone redatto da ISIN, acquisita il 09 aprile 2025 dal MASE;
- parere sul piano di indagini per la caratterizzazione radiometrica dell'area marino costiera trasmesso da ARPACAL con nota del 05 giugno 2025, acquisita al protocollo del MASE in pari data;
- nota prot. n. 110459 del 10 giugno 2025.

Da tutto quanto sopra rappresentato, l'attività 3 *“Procedura di gara per la scelta del contraente per l'attuazione del Piano di indagini integrative delle aree marino costiere”*, prevista nella programmazione iniziale del Piano degli Interventi 2024-2026, non è stata avviata, in quanto i soggetti che dovranno eseguirla sono stati individuati in Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A.; a seguito dell'ordinanza provinciale n. 1/2025, le stesse società daranno corso all'attività 4 *“Attuazione del piano di indagini ambientali integrative”*, agli esiti della quale si potrà dare avvio all'Attività 5) di *“Valutazione complessiva dello stato*

ambientale delle aree marino costiere incluse nei SIN” (comprehensive delle parti dei fiumi Esaro e Passovecchio prospicienti le aree SIN).




Figura 18 Stato di esecuzione delle attività (settembre 2025) - Fonte Doc. n. 496.

Ad esito dei tavoli tecnici previsti per l'allineamento tecnico-amministrativo richiesto da Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A., le attività connesse all'esecuzione degli interventi con le relative tempistiche previste dal Piano degli Interventi 2024-2026 dovranno essere rimodulate al fine di renderle in linea con quanto disposto dalla Ordinanza Provinciale n. 1/2025³⁹.

4. Cenni sulle conclusioni della Commissione d'inchiesta nelle precedenti legislature

La presente Commissione parlamentare, al fine di approfondire le problematiche riguardanti il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone, e dare continuità alle esperienze di inchiesta già espletate dalle precedenti Commissioni parlamentari, sul medesimo tema, ha inteso avviare i propri lavori proprio a partire dai risultati emersi dalle più recenti attività di inchiesta, pubblicate nel corso della XVII Legislatura⁴⁰, nell'anno 2018, nella *Relazione sulle bonifiche nei siti di interesse nazionale* (Doc. XXIII, n. 50).

Tale attività di ricognizione, tuttavia, non tralascia gli esiti delle indagini condotte nelle legislature precedenti, in particolare: nella XVI Legislatura⁴¹, con l'approvazione, nella seduta del 19 maggio 2011, della *Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria* (Doc. XXIII, n. 7); nella XIV Legislatura⁴², con la

³⁹ Doc. n. 496.

⁴⁰ <https://parlamento17.camera.it/197>

⁴¹ https://parlamento.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/007/INTERO.pdf

⁴² https://leg14.camera.it/_bicamerale/nochiosco.asp?pagina=/_bicamerale/leg14/rifiuti/home.htm

pubblicazione della *Relazione territoriale sulla Calabria* (Doc. XXIII, n. 4), approvata nella seduta del 4 novembre 2003 e con l'approvazione del *Documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti* (Doc. XXIII, n. 5), nella seduta del 18 dicembre 2003.

La Commissione della XVI Legislatura⁴³ ha evidenziato inadempienze nella gestione commissariale del SIN “Crotone-Cassano-Cerchiara”, determinando significativi ritardi negli interventi di bonifica. In particolare, nel periodo tra il 2002 e il 2008, l'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti non ha adottato “alcuna iniziativa per la messa in sicurezza e/o la bonifica dei siti inquinati”, disattendendo le decisioni assunte in sede ministeriale. Si notava inoltre che:

“Le varie conferenze di servizi, istruttorie o decisorie, e le riunioni operative effettuate nella realtà hanno avuto solo carattere di mera interlocutorietà, senza alcun segnale di concretezza nell'affrontare e risolvere l'annosa questione dell'inquinamento dei terreni, delle falde acquifere e dei fondali marini, determinato dalle pregresse attività industriali all'interno del sito in questione.

Né la situazione è concretamente migliorata nel corso di questi ultimi tre anni di gestione del SIN da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che la Syndial è in forte ritardo nell'attività di bonifica dei siti inquinati e che il Ministero stenta a esercitare i poteri sostitutivi di azione in danno, che la legge gli conferisce per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società proprietaria dei siti inquinati.

[omissis] le numerose riunioni tecniche e i sopralluoghi degli enti di controllo nazionali e locali, effettuati su richiesta del Ministero, sembrano non avere altro effetto che quello di fornire alla Syndial un giustificativo per dilazionare i tempi di intervento, probabilmente in previsione della stipula di un atto di “transazione globale” tra l'Eni e il Ministero, che ricondurrebbe a quest'ultimo l'esecuzione di tutti gli interventi.”

La Commissione di inchiesta “– [omissis] - non può non esprimere tutte le sue perplessità sulla scelta operata dalla Syndial e approvata dal Ministero dell'ambiente, circa il trasferimento dei rifiuti nocivi dalle aree inquinate dell'ex Pertusola e dell'ex Fosfotec alla costruenda discarica di Giammiglione, località sita a ridosso della città di Crotone in una zona collinare, al confine del comune di Scandale, comune interno a 350 s.l.m., inserito nella comunità montana “Alto Marchesato Crotonese”.

In pratica, nel caso di specie, il piano prevedeva il trasferimento dell'inquinamento dalla zona costiera a quella collinare dello stesso comune di Crotone, con centinaia di migliaia di viaggi di camion che avrebbero dovuto attraversare l'intera costa crotonese, carichi di molti milioni di metri cubi di materiali contenenti scoria cubilot, fosfogessi e fibretta d'amianto, da trasferire nella discarica di Giammiglione.

Viceversa - [omissis] - appare preferibile la bonifica in situ e, cioè, l'opportunità di chiudere all'interno di un volume confinato i materiali inquinanti e di trattarli sul posto, evitando escavazione e trasporto degli stessi.

⁴³ Doc XXIII n.14 “Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e i profili di illegalità”.

Tanto più che il meccanismo dell'isolamento e del marginamento con tecniche sempre più raffinate - che oggi presentano un ragionevole rapporto costi/benefici - consente di attivare e scommettere sulle tecnologie di bonifica in situ.

In tal modo si evita il pericolo della fuoriuscita dell'inquinante grazie all'isolamento – chi se ne occupa sa quali regole rispettare – ed è anche possibile costruire nuovamente sui siti interessati, sia pure con una serie di cautele. “

In conclusione sul punto, nelle more del lungo iter per l'autorizzazione all'apertura della discarica di Giammiglione – che risale addirittura al lontano 1998 e che è stata oggetto di forti manifestazioni pubbliche di contestazione da parte della stessa popolazione crotonese “ – meglio sarebbe stato isolare le suddette aree inquinate e iniziare il loro trattamento in loco, provvedendo a inertizzare il materiale inquinato, piuttosto che affidarsi a una costruenda nuova discarica in cui trasferire i prodotti inquinati, con il concreto rischio della dispersione del materiale inquinato nel corso del suo trasferimento da un sito all'altro. ”

Infine, sul piano giudiziario, si segnala la sentenza del GUP presso il Tribunale di Crotone, dottoressa Gloria Gori, del 16 ottobre 2012, di non luogo a procedere riguardo ai reati ambientali contestati⁴⁴. Il giudice ha concluso che, pur trattandosi di rifiuto speciale, “tale

⁴⁴ Doc XXIII n.14 – “Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e i profili di illegalità.”, ove si nota:

“Dalla lettura della sentenza si evince che gli elementi dirimenti sono stati tratti dalla perizia disposta dal Gup in sede di incidente probatorio.

La questione più importante affrontata nel processo è stata quella della attribuzione del codice Cer alla scoria cubilot⁴⁴ [omissis] Senza entrare nel merito di una perizia evidentemente tecnica e specialistica, in questa sede si vuole sottolineare come il giudice abbia aderito pienamente alle conclusioni del perito ritenendo del tutto inutile sia le integrazioni alla perizia richieste dalla procura nel corso dell'udienza preliminare sia il vaglio dibattimentale.

Scrive, infatti il Gup: “dunque, in estrema sintesi, la perizia ha reso possibile accertare che, se anche il Cic utilizzato nei modi descritti e nei siti in sequestro deve considerarsi un rifiuto speciale e come tale deve essere rimosso da tali “siti discarica non autorizzata”, tale rifiuto non è pericoloso, non è di per sé ecotossico o nocivo ed in quanto tale non possono attribuirsi al Cic quelle potenzialità richieste per dar luogo ad una situazione di effettivo pericolo per la salute pubblica in termini di disastro ambientale. Allo stesso modo la perizia ha fatto comprendere come non sia stata riscontrata, nel Cic esaminato dal perito, la presenza di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute.

Probatio diabolica sarebbe poi quella, laddove in concreto si accertasse l'avvelenamento delle acque e della falda, di fornire al giudice elementi di prova univoci al fine di dimostrare che il Cic è causa o concausa di tale avvelenamento, soprattutto all'esito dell'analisi effettuata su tale materiale dal perito del giudice ben oltre dieci anni dopo la posa di tale materiale.”.

Deve osservarsi come la sentenza del Gup sia stata lapidaria, nel senso che, da un alto, ha ritenuto inutile e dispendioso ogni ulteriore approfondimento anche in sede dibattimentale, dall'altro, ha con estrema chiarezza aderito alle conclusioni del perito, facendole proprie, superando in tal modo ogni altra diversa valutazione tecnica emersa nel corso delle indagini.

L'impressione che si trae dalla vicenda in esame è che, a fronte di una situazione ambientale decisamente compromessa, con effetti evidenti anche rispetto alla salute delle persone, ancora non si hanno certezze né in merito alla estensione e alla gravità dell'inquinamento né in merito alle cause dello stesso. [omissis]

Con riferimento ai reati di disastro ambientale e di avvelenamento di acque, il proscioglimento è avvenuto con la formula “il fatto non sussiste” in quanto non è risultata provata l'attitudine del Cic a mettere in pericolo

rifiuto non è pericoloso, non è di per sé ecotossico o nocivo” e che “non possono attribuirsi al Cic quelle potenzialità richieste per dar luogo ad una situazione di effettivo pericolo per la salute pubblica in termini di disastro ambientale”.

Nella successiva e più recente attività di inchiesta sul SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, avvenuta nel corso della XVII Legislatura, emerge lo stato di attuazione degli interventi riferito all’anno 2018, come di seguito⁴⁵.

“Le aree comprese nel S.I.N. sono state oggetto di interventi di: caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo/sottosuolo e acque di falda); messa in sicurezza di emergenza delle matrici ambientali; bonifica delle matrici ambientali risultate contaminate a seguito della caratterizzazione.

Lo stato di attuazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica per le aree comprese nel S.I.N. (in percentuale rispetto alla sua estensione) è di seguito sintetizzato: aree per le quali sono stati presentati i risultati della caratterizzazione: 50 % circa; aree contaminate con Progetto di messa in sicurezza/bonifica dei suoli approvato con decreto: 25% circa; aree contaminate con Progetto di messa in sicurezza/bonifica della falda approvato con decreto: 13% circa; aree con procedimento concluso: suoli 13% circa, acque di falda 11% circa.”

A valle di un’analisi dello stato di attuazione degli interventi di bonifica e delle possibili linee di sviluppo⁴⁶ la Commissione d’inchiesta di allora riteneva che *“una conoscenza pubblica, condivisa e realistica, dello stato di attuazione delle bonifiche sia indispensabile per orientare le determinazioni del Parlamento e del Governo, per prevenire i fenomeni illeciti, per circoscrivere e superare politiche d’impresa inadeguate e comportamenti pubblici arcaici, ma anche per mantenere alta l’attenzione su quanto è accaduto, si sviluppa, è e sarà utilmente realizzabile in un settore di fondamentale rilevanza economica, sociale, ambientale”.*

Passando dalle problematiche specifiche del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara ad una rappresentazione più generale del tema bonifiche dei siti contaminati in Italia si può affermare che la relazione della XVII Legislatura, che giunge a cinque anni di distanza da quella approvata su analogo tema nella XVI Legislatura⁴⁷, ha registrato una serie di problemi in buona parte sovrapponibili a quelli allora evidenziati. Tali questioni generali si ritiene siano pienamente aderenti al SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara.

A tal fine si ritiene utile riportare, di seguito, alcune delle affermazioni contenute nella relazione sulle bonifiche nei siti di interesse nazionale, approvata il 28 febbraio 2018:

“Un dato emerso in maniera evidente e che sin d’ora può essere sottolineato è quello concernente l’estrema lentezza, se non la stasi, delle procedure attinenti alla bonifica dei siti di interesse nazionale [omissis]

l’ambiente e la salute pubblica né è stato ritenuto dimostrato che possa ricondursi univocamente al Cic l’inquinamento della falda e del sottosuolo.”

⁴⁵ Doc. XXIII, n. 50, “Relazione sulle bonifiche nei siti di interesse nazionale”.

⁴⁶ Doc XXIII n. 50, “Relazione sulle bonifiche nei siti di interesse nazionale”.

⁴⁷ Doc XXIII n.14, “Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell’attuazione degli interventi e i profili di illegalità”.

Il settore bonifiche, almeno fino ad oggi, è stato fallimentare e i dati positivi rappresentati alla Commissione dall'ex ministro Prestigiacomo paiono del tutto inconsistenti se non ulteriormente confermativi della pesantezza e della vischiosità delle procedure. Le 1.200 conferenze di servizi e i 16.000 elaborati progettuali richiamati dall'Onorevole Prestigiacomo nel corso di un'audizione, come espressione dell'intensa attività profusa dal Ministero e dagli altri enti, non sono altro che la dimostrazione di quanto possa rivelarsi nei fatti inutile il continuo scambio di carte e di pareri, di richieste e prescrizioni, di deduzioni e controdeduzioni, laddove non siano seguiti da attività di bonifica e da un avanzamento sostanziale delle procedure.

Il Ministro Clini si è espresso in termini nettamente più critici e ha sottolineato proprio l'esigenza di snellire le procedure, dare concretezza e definitività alle conferenze di servizi, rendere più semplice e trasparente il sistema anche per evitare che diventi, se non lo è già diventato, un sistema permeabile alle infiltrazioni della criminalità.

È necessario che nel settore ambientale la pubblica amministrazione riprenda il suo ruolo propulsivo attraverso un'azione di governo mirata al conseguimento di obiettivi che, nel settore delle bonifiche, non possono che riguardare il ripristino ambientale e l'eliminazione delle fonti di contaminazione, a tutela dell'ambiente e della salute [omissis].

All'esito dell'inchiesta della Commissione, il quadro risulta desolante non solo perché non sono state concluse le attività di bonifica, ma anche perché, in diversi casi, non è nota neanche la quantità e la qualità dell'inquinamento e questo non può che ritorcersi contro le popolazioni locali, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico. [omissis] Nel nostro territorio i siti di interesse nazionale sono 57, coprono una superficie corrispondente a circa il 3 per cento del territorio italiano e, sebbene il riconoscimento quali SIN per taluni di essi sia avvenuto diversi anni fa (talvolta anche oltre dieci anni fa), i procedimenti finalizzati alla bonifica sono ben lontani dall'essere completati.

A fronte di questo evidente insuccesso del sistema, numerosi sono stati i soggetti, pubblici e privati, che hanno operato nel settore, numerose le consulenze conferite per questa o per quella analisi, gli affidamenti di servizi per le opere di progettazione, di caratterizzazione, innumerevoli le conferenze di servizi interlocutorie e decisorie che hanno scandito, per lo più senza costrutto pratico, le varie fasi delle bonifiche dei SIN, in un sistema comunque connotato dalla frammentazione delle competenze, delle responsabilità e, in sintesi, dall'inefficienza.

A ciò deve aggiungersi che territori estesi, dei quali non è nota neppure l'entità e la dimensione dell'inquinamento, sono ricompresi all'interno di perimetrazioni dei SIN effettuate diversi anni fa in funzione meramente cautelativa e, allo stato, né sono stati bonificati, né sono stati restituiti agli usi legittimi.

Ci si trova di fronte, quindi, ad ampi territori sostanzialmente 'congelati', che non possono esprimere le loro potenzialità economiche, urbanistiche, agricole, commerciali, in quanto condizionati dalla presenza del sito di interesse nazionale [omissis]

La perimetrazione dovrebbe essere un atto cautelativo temporaneo, cui dovrebbero tempestivamente seguire le attività di caratterizzazione del sito secondo i criteri di legge, e quindi la ridefinizione del SIN con successiva predisposizione, approvazione ed esecuzione del progetto di bonifica. Tutto ciò, di fatto, non è mai accaduto e si è avuto modo di constatare come le perimetrazioni effettuate inizialmente in maniera piuttosto 'elastica'

abbiano riguardato aree molto estese, per le quali non vi erano e continuano a non esservi motivazioni chiare per l'inserimento nel SIN. In sostanza, le perimetrazioni, ad oggi, costituiscono quanto di più definitivo nel procedimento finalizzato alla bonifica [omissis]. Occorre, quindi, procedere con urgenza alla ripermetrazione delle aree effettivamente contaminate, in modo da escludere quelle che non necessitano di bonifica, con la possibilità che le stesse vengano restituite agli usi legittimi [omissis]. Il ridimensionamento delle aree ricomprese nei SIN comporterà, ed è questo un dato certamente positivo, anche il ridimensionamento del numero di interlocutori privati coinvolti per ogni sito [omissis]. Non è concepibile l'elaborazione di progetti di bonifica che, sin dall'inizio, si sa già che non potranno mai essere attuati perché troppo onerosi sia per il privato che per il pubblico. L'elaborazione di progetti di bonifica di tal fatta comporta inevitabilmente l'avvio di impugnazioni e ricorsi amministrativi che non fanno altro che rallentare ulteriormente procedure già lente. L'ipertrofica interlocuzione tra amministrazione e privati, con appesantimento delle procedure, la mancanza di trasparenza che ne deriva e il rinvio sistematico delle decisioni per anni ed anni, infatti, contraddistinguono la fase relativa alla presentazione e approvazione del progetto di bonifica, come è stato riscontrato nei siti oggetto di specifici approfondimenti [omissis].

È evidente che questo "gioco" ha un costo per la collettività altissimo sia in termini economici, per il danaro inutilmente investito, sia in termini di sviluppo, perché le aree non possono essere restituite agli usi legittimi, sia in termini di tutela ambientale, perché le bonifiche non vengono effettuate. In sostanza, la fase progettuale deve essere funzionale alla concreta attuazione della bonifica, il che significa:

- avere ben chiaro quale sia la destinazione ultima delle aree; - dimensionare la bonifica in relazione a tale imprescindibile dato; - effettuare elaborati progettuali realistici, che non vivano solo nel mondo delle idee, ma che possano tradursi in realtà, ben mirati rispetto all'obiettivo e economicamente sostenibili.

Si tratta, come si è detto, di considerazioni parzialmente sovrapponibili alla situazione attuale, in particolare laddove si consideri l'"indice finale di efficacia" dell'azione amministrativa, vale a dire la conclusione dei procedimenti.

È interessante, in questo salto temporale, citare di seguito quanto affermato dall'attuale Ministro dell'ambiente Gianluca Galletti nell'intervento al question time nell'aula del Senato il 19 gennaio 2017. "Il Ministero dell'ambiente è l'amministrazione competente per la predisposizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel perimetro dei 40 Siti di Interesse Nazionale. Le risorse complessivamente stanziare dal mio Ministero, a favore delle Regioni, dei Commissari delegati e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per interventi di bonifica di competenza pubblica nei SIN, ad oggi ammontano a circa 2 miliardi di euro. Ricordo che il Ministero dell'ambiente ha, inoltre, assegnato per gli ex SIN oltre 152 milioni di euro già nella disponibilità dei soggetti beneficiari. Più in generale le risorse sopra richiamate sono state disciplinate attraverso il ricorso a strumenti di programmazione negoziata (accordi di programma e accordi di programma quadro), sottoscritti dal Ministero con le altre amministrazioni coinvolte ovvero mediante "atti di disciplina" a livello regionale, o in forza delle varie ordinanze di protezione civile. Le Regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente

utilizzate. Recentemente, il mio Ministero, ha predisposto il Piano di “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, nell’ambito del quale sono stati individuati anche interventi strategici e prioritari di bonifica nei SIN, per un importo complessivo di circa 750 milioni di euro, già approvato dalla Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 e dal CIPE, nelle rispettive sedute del 1° dicembre 2016.

Vale la pena rimarcare che numerosi siti di interesse nazionale corrispondono ai grandi poli industriali nazionali, dismessi o ancora attivi. In tali siti, l’adempimento agli obblighi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica imposti dalla legge è propedeutico e vincolante per la creazione o l’ampliamento di opere o insediamenti produttivi e, più in generale, agli investimenti necessari al rilancio economico-produttivo degli stessi.

Ne consegue che una strategia efficace volta al rilancio delle bonifiche nei Siti di Interesse Nazionale, oltre a favorire il riutilizzo di ampie porzioni del territorio nazionale già sfruttate, rispetto alla creazione di nuovi insediamenti, risulta determinante per lo sviluppo del tessuto produttivo, l’incremento della competitività e la valorizzazione del territorio.

[omissis]

Quanto al tema delle risorse, in occasione dell’audizione davanti alla Commissione del 20 maggio 2015, il Ministro dell’ambiente, per corrispondere alle numerose richieste di chiarimento provenienti dalla Commissione, aveva trasmesso una nota, nella quale affermava: passando ai siti di interesse nazionale (SIN), per i quali ad oggi sono stati predisposti 78 decreti per la loro messa in sicurezza e bonifica, questi, nella maggior parte dei casi sono costituiti da aree pubbliche e private. Pertanto, non è possibile indicare gli importi presuntivi per la realizzazione di tali interventi. Tuttavia, per le sole aree di competenza pubblica, il mio ministero ha stanziato complessivamente oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro, di cui oltre 520 milioni a valere sul programma nazionale di bonifica. Per gli ex SIN, ora di competenza regionale, invece, sono stati stanziati complessivamente oltre 181 milioni di euro di cui oltre 77 milioni a valere sul programma nazionale di bonifica. Nel corso della ripartizione programmatica del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, è stato possibile quantificare in oltre 2 miliardi di euro (di cui 1.4 per il Mezzogiorno e 700 circa per il Centro Nord), il fabbisogno necessario per la completa realizzazione degli interventi di bonifica nei SIN.

Appare come un punto critico la gestione dello strumento della conferenza di servizi, uno strumento che evidentemente non ha raggiunto i suoi scopi nel campo delle bonifiche.

Se la conferenza di servizi è, nel nostro ordinamento, una modalità di semplificazione del procedimento amministrativo e uno strumento di coordinamento e contestuale valutazione di una pluralità degli interessi pubblici e privati coinvolti dall’azione amministrativa, il fatto che per ogni situazione si siano svolte e si svolgano decine e decine di conferenze di servizi contraddice la finalità dell’istituto. Valga esemplificativamente quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Syndial nella già citata audizione del 17 gennaio 2017:

Spesso nell’ambito delle conferenze di servizio convocate dal Ministero non si giunge all’approvazione dei progetti proprio per l’entropia del territorio. È quello che, per esempio, ha ucciso tutti i progetti presentati per Crotone [omissis] Altre volte riscontriamo difficoltà nell’ottenimento delle cosiddette autorizzazioni settoriali da parte degli enti locali competenti. Il ritardo nel rilascio di tali autorizzazioni, indispensabili per realizzare il

progetto operativo di bonifica decretato dal Ministero, ha riflessi negativi sia in termini di temporalità che di costo per la bonifica. In particolare, il fatto di dover avere un doppio passaggio significa dover tornare al Ministero perché non è andato bene quello che avevano autorizzato e si ricomincia daccapo. Questo mancato accordo tra centro e periferia, con la necessità di passare per quest'ultima per una serie di autorizzazioni non implicite nel decreto ministeriale, purtroppo crea una serie di colli di bottiglia che di fatto rendono difficile il mantenimento dei tempi.

D'altro canto, audito nel corso della XVI legislatura, l'allora Ministro dell'ambiente Corrado Clini affermava: le procedure per l'approvazione di un piano di bonifica teoricamente prevedono che la conferenza di servizi si convochi una volta e poi una seconda per chiudere la procedura: ci sono conferenze di servizi che sono aperte da anni con molte interlocutorie e questo non fa bene all'ambiente e neanche alla legalità perché si crea un contesto nel quale i margini diventano troppo ampi [omissis] la procedura deve essere trasparente e, se possibile, secca [omissis] C'è, infatti, da un lato, l'amministrazione, che ha sempre o quasi sempre bisogno di aggiornamenti sulle informazioni, ciò che in qualche modo consolida un ruolo dell'amministrazione – più ci sono cose da chiedere, più il funzionario pubblico ha un potere – dall'altro, elimina anche una certa tendenza delle imprese, che in questo modo la tirano molto a lungo e perciò non assumono impegni. Ora, il tentativo è quello di chiudere questo gioco, di riportare la conferenza di servizi a quello che è. Non c'è, dunque, da modificare la 152, ma da applicarla.

Quanto a un'ulteriore sovrapposizione di istituti, rappresentato dalle gestioni commissariali (dichiarate alla Commissione storicamente per 21 siti) è lo stesso Ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, che, audito dalla Commissione in questa legislatura, il 26 gennaio 2016, formula una critica generale all'istituto in tutto il settore ambientale e ne postula il superamento: per poter spendere i soldi dobbiamo ricorrere sempre più frequentemente alle gestioni commissariali, che ci permettono semplificazioni nella spesa; tuttavia non vorrei che, a forza di ricorrere a gestioni commissariali, quello diventasse il modo normale di intervenire in campo ambientale: troppe volte stiamo rincorrendo alla gestione commissariale. Quest'ultima, poi, presenta due aspetti negativi: interviene in maniera straordinaria e, in secondo luogo, il Ministero è portato a fare un compito non suo. Io, infatti, sto facendo funzioni di altri e quando fai un mestiere che non è il tuo, non sei tanto bravo a farlo. È giusto, quindi, che ogni livello di governo faccia il mestiere a lui assegnato per legge.

Va certamente detto che l'analisi dei dati esprime solo parzialmente una visione diacronica dell'evoluzione dell'efficacia dell'azione pubblica, di cui si coglie peraltro, come detto, un miglioramento nel più recente periodo.”

In generale, la Commissione d'inchiesta conclude con la considerazione che “*si rende necessario un ruolo attivo della parte pubblica nel perseguire una logica non meramente procedurale ma una logica «di risultato», dimostrando la capacità di coniugare, nell'interlocuzione con i soggetti privati, elevate competenze tecniche e giuridiche e capacità di visione strategica condivisa: sulla base di una compiuta, e stabile conoscenza*

delle informazioni sullo stato dei siti, condivisa con i soggetti presenti nei siti, gli interlocutori pubblici e i cittadini⁴⁸.”

5. Stato di attuazione e criticità del Piano Operativo di Bonifica dell'area industriale

1. Criticità del progetto operativo di bonifica dell'area industriale - POB fase 2

Le principali problematiche connesse al procedimento di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone - Cassano - Cerchiara sono emerse in relazione alle aree di competenza di Eni Rewind, in particolare a quelle relative all'approvazione delle “*Discariche fronte mare e Aree Industriali*”⁴⁹ - Progetto operativo di bonifica Fase 2” (POB Fase 2), soprattutto in merito all'attuazione del Provvedimento per il quale i rifiuti prodotti dalla bonifica devono essere situati fuori dalla Regione. Ciò è stato rappresentato alla Commissione di inchiesta sia in sede di audizione che nella diversa documentazione acquisita, di cui di seguito si fornisce una breve disamina.

“In sede di audizione, innanzi la presente Commissione di inchiesta, avvenuta a Roma in data 29 gennaio 2025, il Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo, Commissario straordinario ha riferito che al momento della nomina, ha riscontrato una situazione di stallo nelle operazioni di bonifica e, verificate le cause, ha stipulato i necessari protocolli di intesa per avvalersi del supporto tecnico e scientifico dei soggetti pubblici competenti. Disposti quindi gli accertamenti tecnici necessari, si è adoperato per accelerare e ottimizzare gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale, mediante la richiesta di accertamento diretto delle problematiche emerse e delle possibili soluzioni da adottare. A tal fine, ha indetto diversi tavoli tecnici e sollecitato gli enti interessati a intraprendere le misure necessarie al superamento degli ostacoli.

La questione riguarda la destinazione finale dei rifiuti pericolosi, poiché il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al Decreto Dirigenziale n. 9539 del 2 agosto 2019 della Regione Calabria, avente ad oggetto le attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionali al POB Fase 2, prescrive che “*Prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori Regione*”.

Come noto, la disciplina della bonifica dei siti (anche) d'interesse nazionale (SIN) attribuisce alla Regione territorialmente interessata la competenza in ordine alla valutazione d'impatto ambientale finalizzata al “*deposito preliminare*” dei rifiuti, a fini d'indagine sulla composizione, o al trattamento degli stessi. Cosicché, si è a suo tempo reso necessario richiedere alla Regione Calabria l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico

⁴⁸ Doc. XXIII n. 50 - *Relazione sulle bonifiche nei siti di interesse nazionale*.

⁴⁹ Area a destinazione industriale, in cui si possono distinguere i tre stabilimenti industriali dismessi di pertinenza della società Eni Rewind S.p.A. e relative discariche cioè: ex Pertusola, ex, Fosfotec, ex Agricoltura, discarica ex Pertusola e discarica ex Fosfotec.

Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis, D.lgs. n. 152/2006, nell'adozione del quale la Regione ha imposto il vincolo di destinazione dei rifiuti fuori Regione.

In merito al trattamento dei rifiuti nel documento n. 285/2 acquisito dalla Commissione di inchiesta in data 13 febbraio 2025, trasmesso dal Presidente di ISPRA, Stefano La Porta, si rappresenta che il Decreto Direttoriale 3 marzo 2020, n. 7, con il quale il Ministero dell'ambiente ha approvato il Progetto Operativo di Bonifica, POB fase 2, prevede, per i suoli, l'applicazione di tecnologie diversificate nelle diverse aree, e interventi di messa in sicurezza permanente, mentre, per le discariche, la rimozione dei rifiuti e il conferimento in discarica fuori sito.

Tale POB Fase 2 prevedeva, tra l'altro, lo scavo di circa 1 milione di tonnellate di rifiuti e lo smaltimento in discariche che, per gli effetti del Provvedimento emesso nel 2019 dalla Regione Calabria (PAUR)⁵⁰, devono essere situate fuori dalla Regione Calabria.

Al riguardo, nel corso dell'audizione del Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dott. Luca Proietti, svoltasi il 27 marzo 2025 presso Palazzo San Macuto a Roma, la Commissione di inchiesta ha richiesto – e successivamente acquisito, con protocollo n. 350 del 4 aprile 2025 – una serie di documenti dai quali emergono approfondimenti su alcuni passaggi del percorso del piano operativo di bonifica, Di tali elementi si dà conto di seguito, evidenziandone i punti salienti, ripresi e ulteriormente sviluppati nei capitoli successivi.

Da tale documentazione emerge l'iter di approvazione del POB fase 2 come segue.

La Società Syndial (ora, Eni Rewind) ha presentato il progetto operativo di bonifica in data 4 agosto 2017 (acquisito al n. 16570/STA del 7 agosto 2017), oggetto di una prima conferenza di servizi semplificata, in seguito trasformata in conferenza di servizi simultanea (cfr. nota prot. n. 5924/STA del 20 marzo 2018). La prima riunione della conferenza di servizi decisoria simultanea si è tenuta in data 18 aprile 2018, altre riunioni si sono tenute nelle date del 4 maggio 2018, 22 maggio 2018 e 25 giugno 2018.

⁵⁰ D Lgs 152/2006, art. 27-bis, "Provvedimento autorizzatorio unico regionale":

"1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

[Omissis]

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. [Omissis] L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4."

In particolare, nella riunione della conferenza di servizi del 25 giugno 2018 il Ministero, d'intesa con la Regione Calabria, ha proceduto al coordinamento delle due procedure (l'approvazione del progetto di bonifica, di competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 252, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, e il rilascio dell'autorizzazione regionale agli impianti di gestione dei rifiuti funzionali alla bonifica, di competenza della Regione Calabria ai sensi dell'articolo 27-bis, D.Lgs. 152/2006), garantendo l'autonomia decisionale della Regione.

A tal fine è stato disposto che *“Le prescrizioni formulate dovranno essere recepite dall'Azienda nel livello progettuale idoneo ad avviare la procedura ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 (procedura VIA regionale). All'esito del procedimento di VIA regionale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convocherà la presente Conferenza di servizi per la riunione conclusiva, all'esito della quale adotterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Nelle more e per il tempo necessario alla conclusione della procedura di VIA regionale il presente procedimento è sospeso”*.

Il Provvedimento Unico regionale (PAUR) per le *“Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotona - Cassano - Cerchiara del Comune di Crotona (KR)”* è stato adottato, con prescrizioni, dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 9539 del 2 agosto 2019.

Sicché, la quinta e ultima riunione della Conferenza di Servizi decisoria ministeriale, avente ad oggetto il *Progetto Operativo di Bonifica – Fase 2* (ottobre 2018), di seguito “POB Fase 2”, si è tenuta il 24 ottobre 2019, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria assunta con Decreto Ministeriale n. 7 del 3 marzo 2017. Più in particolare:

“Il Presidente chiede quindi alla Regione di illustrare il provvedimento PAUR.

L'Arch. Reillo della Regione fa presente che con il provvedimento PAUR è stata data l'autorizzazione per tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di bonifica, che comprende varie fasi. Sono state individuate delle aree di deposito preliminare dei rifiuti, sia per quanto riguarda TENORM che per i rifiuti NON TENORM Evidenzia, altresì, che nel provvedimento sono state inserite una serie di prescrizioni, la cui principale è che, in ogni caso, il destino dei rifiuti deve essere posto fuori del territorio regionale e che le attività di deposito non possono essere iniziate se non a valle dell'individuazione dei siti di smaltimento finale dei rifiuti. La Regione esprime parere favorevole al POB Fase 2 in esame, nel rispetto delle prescrizioni formulate in ambito PAUR Il Dott. Pugliese, sia in qualità di Sindaco di Crotona che in qualità di Presidente della Provincia, esprime parere favorevole al POB Fase 2, alle condizioni di cui sopra, già espresse dalla Regione, e in particolare, la certezza che i rifiuti vengano portati al di fuori del territorio del Comune e della Provincia di Crotona[omissis].

Il Presidente chiede all'Azienda le eventuali controdeduzioni alle osservazioni formulate dagli Enti nei pareri sopracitati.

La Società Syndial:

1. [omissis]

2. [omissis]

3. chiede un chiarimento alla Regione in merito alle due dichiarazioni contenute nel provvedimento PAUR:

- nell'allegato A al provvedimento, viene indicato che prima dell'inizio delle attività di deposito debba essere individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali, deve trovarsi fuori Regione;
- nell'allegato B al provvedimento, viene indicato che le operazioni di deposito preliminare D15-D9 dei rifiuti dovrà seguire l'individuazione degli impianti di destinazione finale individuati per lo smaltimento; che l'Azienda ha interpretato come l'impossibilità di realizzare alcuna opera preliminare (realizzazione fisica dei depositi, dei piezometri, la regimentazione delle acque) prima della individuazione del destino finale;

4. ribadisce quanto dichiarato in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 27.04.2017, relativamente al destino finale dei rifiuti: con riferimento alla prescrizione del PAUR secondo cui il sito di smaltimento finale deve trovarsi fuori della Regione, Syndial rileva che i siti di destinazione finale dovranno essere individuati, nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente, che stabilisce che non vi debba essere un "turismo" dei rifiuti, e quindi i rifiuti non debbano essere portati in siti troppo lontani, se vi sono siti vicini, e, in aggiunta, non deve essere leso il principio della libera concorrenza, anch'esso normato, che garantisce una selezione dei siti di destinazione sulla base di criteri di idoneità tecnico-professionale e non in considerazione della collocazione geografica. A tal proposito, l'Azienda consegnerà brevi manu una dichiarazione da allegare al presente verbale (Allegato sotto la lettera F, onde costituirne parte integrante) [omissis].

L'Arch. Reillo, in merito al punto 3 di cui sopra, precisa che le operazioni di deposito dei rifiuti non possono essere iniziate prima dell'individuazione della destinazione finale dei rifiuti medesimi, mentre la realizzazione delle opere necessarie ai fini dell'esercizio dei Depositi/Impianto di trattamento può avvenire anche prima della suddetta individuazione. In merito poi al destino finale dei rifiuti, fa presente che la richiesta di portare i rifiuti all'esterno del territorio regionale nasce, sin dalle fasi iniziali della valutazione del progetto, dalla necessità di non aggravare la situazione già presente localmente mediante la realizzazione di nuove discariche ed è stata condivisa da tutte le Amministrazioni locali. L'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, Dott.ssa Rizzo, specifica che in ambito PAUR non si è entrati nel merito sui siti di destinazione dei rifiuti, ma, per la sicurezza dei cittadini calabresi e per l'impatto ambientale a cui il territorio è già sottoposto, è stata data l'indicazione che i rifiuti dovessero essere smaltiti all'esterno del territorio regionale. Questo è stato evidenziato sin dalle prime riunioni della Conferenza di Servizi, in accordo con la Provincia e il Comune. Non si intende con questo ledere il principio della "libera concorrenza" e della "libera circolazione delle merci", la richiesta nasce dalla esigenza di tutelare il territorio. L'Assessore sottolinea poi che il territorio calabrese ha già accolto rifiuti provenienti da fuori Regione e che la posizione è stata chiaramente espressa anche nel "Piano regionale dei rifiuti" [omissis].

Il Sindaco di Crotone ribadisce che il Progetto di bonifica è partito dal presupposto che la bonifica dell'area industriale non prevedesse l'inquinamento di altre aree nel territorio

della Provincia di Crotone, il quale già subisce un carico di rifiuti notevolissimo. Al riguardo, ricorda che l'unica discarica della Calabria ricade nel territorio di Crotone e sta accumulando i rifiuti provenienti da tutta la Regione; per tale motivo, la popolazione di Crotone e tutto il territorio non potrebbe sopportare l'ulteriore abbancamento di rifiuti. Ribadisce, inoltre, l'opportunità che, laddove tecnicamente possibile e ammissibile, i lavori propedeutici all'abbancamento provvisorio dei rifiuti possano essere iniziati”.

Per quanto riguarda lo smaltimento finale dei rifiuti, la Società ha allegato al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 24 ottobre 2019 la seguente dichiarazione: “I siti di destino dovranno essere individuati nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente e del principio di libera concorrenza anch'esso normato al fine di garantire una loro selezione sulla base di criteri di idoneità tecnico-professionale e non in forza della collocazione geografica.”

È seguito il Decreto Direttoriale 3 marzo 2020, n. 7, con il quale il Ministero dell'ambiente ha approvato il POB fase 2 “a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel Decreto Dirigenziale n. 9539 del 2 agosto 2019 della Regione Calabria, incluse quelle contenute nell'Allegato A “VIA” (Parere SVT) e nell'Allegato B “AIA”, Prescrizioni esercizio impianto e Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché nel Provvedimento sul Documento di Valutazione di Radioprotezione della Prefettura di Crotone trasmesso con nota del 12 novembre 2018 con protocollo n. 23492”. Il parere della STV⁵¹ riporta la seguente condizione: “4. Prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori regione”. Siffatta prescrizione nasce dalla valutazione di seguito riportata della STV:

“Destinazione finale dei rifiuti,

Elemento di forte criticità individuato nello studio di impatto ambientale è la totale indeterminatezza circa il sito di destinazione finale dei rifiuti. Nello Studio vengono descritte le modalità di trasporto ai nodi di scambio intermodale che prefigurano un conferimento via nave fuori regione, ma senza ulteriori dettagli o analisi.

Tale elemento di indeterminatezza comporta una grossa criticità di analisi in merito ai depositi D15 in quanto non consente di stimare la reale tempistica di permanenza del rifiuto nelle aree di deposito. La mancata individuazione del sito di smaltimento finale, pertanto, non potrà che tradursi in un divieto di avvio delle operazioni di deposito, che dovranno essere condizionate alla certezza di svuotamento degli stessi.

A tal proposito si richiamano le specifiche valutazioni effettuate dagli Enti territorialmente competenti, unitamente alla Regione Calabria ed ai partecipanti alla CdS presso il MATTM, peraltro ribadite dall'assessore regionale all'ambiente nel verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 27 aprile 2017 nel quale espressamente si legge: “[omissis] L'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, Dott.ssa Rizzo, sottolinea che è necessario che il POB individui in maniera definitiva il sito di destinazione dei rifiuti, così da consentire al Tavolo prefettizio di esprimersi in merito, il sito di stoccaggio finale deve essere ubicato al di fuori della Regione Calabria [omissis]”.⁵²

⁵¹ Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI-VAS del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria.

⁵² Doc. n. 350/1.

Fin qui è stato sinteticamente illustrato quanto rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE. Invece, di seguito si illustra la posizione e le dichiarazioni rese da Eni Rewind sulla questione oggetto di disquisizione.

Da quanto illustrato da Eni Rewind⁵³ con la documentazione trasmessa dal responsabile collegamento relazioni istituzionali, Giorgia Posocco, ed acquisita dalla Commissione di inchiesta in data 24 settembre 2025 emerge quanto di seguito.

La ricognizione (*scouting*) effettuata da Eni Rewind, dopo l'approvazione del progetto, avrebbe evidenziato l'assenza in Italia di impianti autorizzati al conferimento dei rifiuti pericolosi previsti dal POB Fase 2, fatta eccezione per due discariche: Barricalla (Torino) e Sovreco (Crotone). La prima, però, oltre ad essere molto distante da Crotone, disporrebbe di una capacità residua insufficiente ad accogliere tutti i rifiuti provenienti dalla bonifica (tale questione è approfondita nel capitolo 5 “*Stato di attuazione e criticità del POB dell'area industriale*”).

Un'ulteriore criticità segnalata da EniRewind riguarda i rifiuti TENORM e TENORM con amianto, presenti nella discarica ex Fosfotec, il cui smaltimento può avvenire unicamente in discariche munite di apposite autorizzazioni. Non risulta che vi siano oggi in Italia discariche in possesso di questi requisiti.


Eni Rewind, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) al fine di conseguire l'avvio delle operazioni di rimozione delle discariche fronte mare, ha presentato un Progetto Stralcio per le attività di scavo e rimozione ritenute immediatamente eseguibili (materiali non contenenti TENORM e amianto) nelle aree ex Pertusola — discarica e aree interne — ed ex Agricoltura. Acquisiti i pareri tecnici di ISPRA e del Commissario Straordinario, che confermano l'assenza di discariche nazionali alternative a quella di Crotone, il 1° agosto 2024 il MASE ha emesso il Decreto POB Fase 2 Stralcio, che dispone la rimozione di circa 760 mila tonnellate di rifiuti — pari a oltre il 70% dei materiali da rimuovere in attuazione del POB Fase 2 —, di cui oltre la metà non pericolosi e destinati a discariche appositamente contrattualizzate da Eni Rewind nel 2024, ubicate fuori dalla Calabria (in Sicilia, Toscana, Piemonte e Veneto)⁵⁴.

Tale decreto è stato successivamente annullato con sentenza del TAR Calabria, resa pubblica il 13 agosto 2025; di questo aspetto si dà conto nel paragrafo 4 del capitolo 7.

⁵³ Doc. n. 503.


⁵⁴ Doc. n. 290/4. Si specifica che: “*Per lo scavo della ex discarica Fosfotec - che contiene TENORM e TENORM con amianto - come definito nel corso della CdS dal MASE, sarà svolta un'istruttoria autonoma tenuto conto del necessario iter prefettizio*”.

POB Fase 2 – Decreto marzo 2020



1 milione di tonnellate di rifiuti

Stralcio POB Fase 2 – Decreto agosto 2024



760 mila tonnellate di rifiuti

■ Non Pericolosi ■ Pericolosi
■ TENORM ■ TENORM con amianto

Stima dei volumi [kton]				
AREA di scavo		Pericolosi	Non Pericolosi	Totali
Area interna ex-Pertusola	Gessi	117	12	129
	Ferriti	51	39	90
	Commissario	—	18	18
	Ex-Phyto	12	9	21
Area interna - ex-Agricoltura		1	3	4
ex Discarica - Pertusola		181	316	497
Volumi totali		362	397	759

Figura 19 Ripartizione volumi di rifiuti rispetto le aree oggetto di scavo del POB Fase 2 stralcio - Fonte Doc. n. 290/4⁵⁵.

Eni Rewind ha avviato le attività preliminari alla bonifica, a valle dell'approvazione del POB Stralcio. Il cronoprogramma approvato prevedeva l'avvio degli scavi per il 20 gennaio 2025 nell'ipotesi di poter conferire i rifiuti pericolosi presso l'impianto Sovreco. In particolare, le operazioni di scavo del POB Fase 2 Stralcio sarebbero avvenute tramite *“l'utilizzo dell'impianto D15 in regime di deposito temporaneo per il successivo conferimento dei rifiuti non pericolosi presso le discariche contrattualizzate in altre regioni e dei rifiuti pericolosi nella discarica di Sovreco”* e la contestuale apertura *“a partire dalla seconda metà del 2025, a seguito del rilascio delle notifiche transfrontaliere all'attivazione del canale di smaltimento estero per i rifiuti pericolosi, quale soluzione complementare al conferimento presso la discarica Sovreco”*.

In riferimento all'operazione D15 – *“Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14”* (Allegato B, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006) – regime autorizzato

⁵⁵ Kton = 1.000 tonnellate.

come deposito preliminare – la richiesta avanzata da Eni Rewind alla Regione Calabria di modificare tale regime in “*deposito temporaneo*” è stata respinta, mantenendo quindi il regime di deposito preliminare. In merito si ritiene opportuno richiamare quanto indicato nel medesimo decreto, in particolare l’Allegato B (Parte IV) definisce l’operazione D15 come segue: “*D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*”. Parallelamente, l’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 dispone che il deposito temporaneo prima della raccolta, ossia “*il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: [omissis] b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; [omissis]*”.




Figura 20 Cronoprogramma dall’anno 2024 all’anno 2031 - Fonte Doc. n. 290.

Gli esiti del nuovo *scouting*⁵⁶ — come previsto al comma 3 dell’articolo 1 del Decreto MASE del 1° agosto 2024 — hanno consentito ad Eni Rewind di individuare 4 discariche, in Svezia e in Germania⁵⁷, nelle quali sono potenzialmente smaltibili i rifiuti provenienti dalla bonifica.

Sono state coinvolte 29 società, di cui 11 estere, proprietarie di discariche per rifiuti pericolosi in Europa, e 18 italiane tra mandatarie di RTI e titolari di contratto con Eni Rewind per la gestione di rifiuti anche all’estero. Di queste, solo 8 società hanno presentato offerte

⁵⁶ Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con decreto direttoriale del 1° agosto 2024, approvato il Progetto Stralcio dispone un nuovo *scouting*.

⁵⁷ Doc. n. 290/4.

potenzialmente idonee a garantire uno smaltimento annuo complessivo superiore a 20.000 tonnellate.

Conclusa la procedura selettiva, Eni Rewind ha perfezionato il contratto con due società italiane, ECO.RA.V ed ENKI, che hanno offerto potenziali disponibilità per il conferimento dei rifiuti pericolosi su 4 discariche, localizzate in Svezia e Germania, per un volume complessivo annuo potenzialmente superiore al fabbisogno del Progetto a stralcio. Le Società contrattualizzate coordineranno anche le attività di trasporto intermodale necessarie per il conferimento presso le discariche estere e forniranno il supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per gli iter di notifica transfrontaliera.

Eni Rewind ha evidenziato le criticità connesse con questa soluzione, che consistono nelle difficoltà logistico-operative (distanza di oltre 3000 chilometri da coprire con trasporti intermodali), nei lunghi tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni, e nelle previsioni di del Regolamento UE 2024/1157⁵⁸ che potrebbero impedire lo smaltimento all'estero dei rifiuti a partire da maggio 2026.

In particolare Eni Rewind ha selezionato le due società⁵⁹:

- ENKI per i seguenti destini in discarica:
 - NG Nordic Sweden AB, già Fortum (Svezia) per un volume potenziale annuo di 80.000 tonnellate;
 - IAD Wetro (Germania) per un volume potenziale annuo di 12.000 tonnellate.
- ECO.RA.V per i seguenti destini in discarica:
 - Ragn Sells (Svezia) – 2 impianti - per un volume potenziale annuo di 50.000 tonnellate;
 - NG Nordic Sweden AB già Fortum (Svezia) per un volume potenziale annuo di 10.000 tonnellate;
 - IAD Wetro (Germania) per un volume potenziale annuo di 10.000 tonnellate.

EniRewind evidenzia che la normativa comunitaria pone da circa trenta anni limiti cogenti allo smaltimento all'estero in coerenza con la Convenzione di Basilea del 1989 (Ratificata dall'Unione Europea nel 1994) che, a fronte del diritto di ogni Stato di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi, prevede il rilascio dell'autorizzazione solo in mancanza di impianti nel Paese di origine del rifiuto. In tal senso, secondo il Regolamento vigente (Reg UE 2006/1013), le autorità competenti possono negare l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera se non rispetta il principio di prossimità e autosufficienza (rif. Direttiva 2008/98/CE, come recepita dal D.Lgs 152/2006), mentre a partire da maggio 2026, con l'applicazione del Regolamento UE 2024/1157, lo smaltimento all'estero sarà vietato⁶⁰.

⁵⁸ Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02024R1157-20250109>

⁵⁹ Doc 290/4 e Doc. n. 503/4.

⁶⁰ Regolamento (UE) 2024/1157. Si riportano di seguito alcune disposizioni.

TITOLO II ("SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELL'UNIONE CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI"):

Articolo 4 (Quadro procedurale generale): "Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l'autorizzazione in conformità dell'articolo 11. Al fine di ottenere

Il nuovo Regolamento, infatti, all'articolo 4.1 prevede che *“le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l'autorizzazione in conformità dell'articolo 11”*, in cui si precisa (capo 1) che *“le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l'autorizzazione”* a meno che il notificatore dimostri che *“i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel Paese in cui sono stati prodotti”*. Il Regolamento specifica (capo 5 del medesimo articolo 11) che *“entro il 21 maggio 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per l'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti”*.

In merito al tema delle spedizioni di rifiuti, si riporta la risposta all'interrogazione posta alla Commissione europea sulla *“gestione dei rifiuti e sulla bonifica nel sito di interesse nazionale (SIN) Crotone-Cassano-Cerchiara”*⁶¹:

l'autorizzazione in conformità dell'articolo 11 per una spedizione destinata allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1.

1. *Le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1: [omissis]”*

Articolo 11 (Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento):

1. *“In caso di notifica della spedizione destinata allo smaltimento a norma dell'articolo 5, le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*

a) il notificatore dimostra che: [omissis]

ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;

[omissis]

e) la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l'autorità competente; [omissis].”

TITOLO IV (“ESPORTAZIONI DALL'UNIONE VERSO PAESI TERZI”), CAPO 1 (“Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento”):

Articolo 37 (Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento):

1. *“L'esportazione dall'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento è vietata.*
2. *Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.*
3. *In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea: a) se il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; b) se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1; c) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 59.*
4. *Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all'obbligo di ripresa a norma dell'articolo 22 o 25.”*

⁶¹ Risposta scritta di Jessika Roswall, a nome della Commissione UE all'interrogazione in merito all'applicazione del Regolamento UE 2024/1157 (E-002386/2024) che si riporta di seguito:

“Il SIN Crotone-Cassano-Cerchiara, istituito nel 2002, si occupa di gravi problematiche ambientali derivanti da decenni di attività industriali inquinanti. Nonostante il processo di bonifica iniziato nel 2008 si sono registrati significativi ritardi.

“Il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti⁶² (Reg UE 2024/1157) non vieterà le spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al collocamento in discarica, ma applicherà condizioni più rigorose affinché le spedizioni possano avere luogo rispetto alle norme vigenti. Queste nuove condizioni più rigorose stabiliscono in particolare che una spedizione di rifiuti destinati al collocamento in discarica è consentita solo se è possibile dimostrare che i rifiuti in questione: non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile; non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti; o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici ai sensi del diritto dell'Unione o di quello internazionale. In quanto tale, l'attuazione del nuovo regolamento non dovrebbe impedire la raccolta o la spedizione dei rifiuti derivanti da tale attività, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui sopra.

L'obiettivo generale del regolamento è proteggere l'ambiente e la salute umana e contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un'economia circolare e dell'obiettivo dell'inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. La Commissione monitora l'attuazione del regolamento e può fornire orientamenti ove necessario per garantire un'attuazione armonizzata al fine di conseguire tale obiettivo.”

In merito a tali vincoli normativi l'amministratore delegato della società Eni Rewind, dott. Paolo Grossi, sia in sede di audizione avvenuta il 18 febbraio 2025 presso la Prefettura di Crotone sia nel documento trasmesso alla Commissione d'inchiesta in data 19 febbraio 2025⁶³, evidenzia che seppur lo *scouting* ha consentito di identificare disponibilità su discariche estere per un volume di rifiuti pericolosi potenzialmente superiore al fabbisogno del Progetto a stralcio, lo stesso ha confermato i rilevanti vincoli logistico-normativi più volte segnalati, anche di ambito europeo.

La conferenza dei servizi del 24 Ottobre 2019 ha stabilito che i rifiuti venissero smaltiti fuori dal territorio regionale per tutelare la salute pubblica, confermandolo nel decreto 7/2020.

Tuttavia, dal 2023, la società ENIREWIND propone l'uso della discarica di Columbra (Crotone), nonostante i vincoli normativi. Nel marzo 2024, la Regione Calabria ha approvato un nuovo piano di gestione rifiuti, consentendo nuove discariche e aprendo la strada allo smaltimento locale, aggravando la già compromessa situazione ambientale e sanitaria.

Queste dinamiche sollevano interrogativi sul rispetto delle normative comunitarie e di omogeneità, relative alla gestione dei rifiuti e alla protezione dei cittadini, in un contesto di crescente preoccupazione per la salute pubblica, evidenziato dall'aumento di patologie correlate all'inquinamento e al crescente aumento del tasso di tumori.

Può pertanto la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

- 1. Come valuta la nuova politica sui rifiuti rispetto alla direttiva 2008/98/CE?*
- 2. Ha avviato o intende avviare un monitoraggio BAT conformemente alla direttiva 2010/75/UE?*
- 3. Ravvede il mancato rispetto del diritto comunitario in tema di tutela della salute pubblica e quali azioni intende adottare?”.*

⁶² Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024).

⁶³ Doc. n. 290 e Doc. n. 419.

Inoltre, l'audito, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dai Commissari in merito alla valutazione dei costi di conferimento dei rifiuti in Italia e all'estero, risponde testualmente: *“La situazione italiana di carenza di discariche fa sì che le discariche italiane, in particolare per pericolosi, oggi costino il triplo delle discariche estere. Quindi, chi dice che noi andando all'estero spenderemmo di più dice una grande fesseria. [omissis] Nello scouting che abbiamo fatto abbiamo preso le quotazioni economiche che sono a disposizione. Ebbene, il costo della discarica per pericolosi di Sovreco, ma, ahimè, prima era anche delle poche altre che ce n'erano, oggi è superiore a 300 euro a tonnellata, solo per l'abbancamento. Quindi, per 500 mila tonnellate parliamo di 150 milioni di euro. Ovviamente, noi comunque un trasporto lo avremmo. Chiaramente, essendo vicini, parliamo di 10-20 euro. Quindi, 320 euro sarebbe il costo complessivo. Le discariche in Svezia, che sono le ultime rimaste, perché gli altri Paesi stanno chiudendo le frontiere, vanno da 100 a 150 euro a tonnellata, mediamente però parliamo di 100 euro, e il trasporto vale circa 200 euro. Quindi, alla fine il costo finale è simile. Ovviamente, è difficile dare un numero finale, e ve ne spiego le ragioni. In un mondo normale il prezzo di Sovreco dovrebbe scendere, perché i 300 euro Sovreco li fa pagare a qualunque cliente che porta qualunque tonnellata, però, siccome è l'unico, potrebbe anche essere il contrario, vale a dire che Sovreco chieda di più. Da un punto di vista strettamente economico, quando leggiamo che Eni avrebbe speso 10 miliardi o 7 miliardi di euro, sono baggianate totali. Eni, se portasse quei rifiuti all'estero, spenderebbe quanto spende portandoli alla Sovreco. [omissis] Sono tremila chilometri. E magari parlassimo di camion. Questo trasporto costa 200 euro perché viene fatto con dei container open top, che vanno caricati e portati con i camion in un porto idoneo, che li caricano su una nave, che arriva in Estonia, che li carica su altri camion, che li portano in discarica. Quindi, sono tremila chilometri e quattro settimane di viaggio. [omissis]”*.

Allo stato attuale, in considerazione dei significativi ritardi nelle operazioni di bonifica relative al POB Fase 2, Eni Rewind ha rappresentato la propria posizione mediante la trasmissione alla Commissione di inchiesta del documento acquisito con n. 290 in data 19 febbraio 2025, dal quale si evince quanto segue.

EniRewind ritiene che l'utilizzo del canale di smaltimento estero per i rifiuti pericolosi prodotti dalla bonifica di Crotone potrà, quindi, costituire eventualmente una soluzione complementare e non alternativa al conferimento presso la discarica Sovreco di Crotone, tenuto conto che:

- 1) il rilascio delle notifiche transfrontaliere è incerto e potrebbe non avvenire prima del 2° semestre 2025;
- 2) le criticità logistico-operative per viaggi di circa 3.000 km potrebbero comportare tempistiche non compatibili con il cronoprogramma del progetto di bonifica;
- 3) da maggio 2026 l'applicazione del Regolamento UE 2024/1157, vincolante e inderogabile per tutti gli Stati⁶⁴.

⁶⁴ Doc. n. 290/4.

Prima delle operazioni di scavo del POB Fase 2 stralcio, che sarebbero dovute iniziare il 20 gennaio 2025, la Regione Calabria, la Provincia e il Comune di Crotone hanno diffidato il 16 gennaio 2025 la Società dall'avviare le attività di scavo con destinazione dei rifiuti a Sovreco, segnalando la violazione del vincolo imposto dal PAUR, benché nel piano stralcio approvato dal Ministero:

- si prevedesse una gestione alternativa al deposito preliminare oggetto del PAUR, disponendosi l'utilizzo dei depositi quali depositi temporanei (non soggetti all'autorizzazione della Regione), con conseguente inconferenza del vincolo PAUR;
- si trattasse di rifiuti non contenenti Tenorm, prevalentemente non pericolosi e solo in parte pericolosi, per i quali comunque Sovreco già dispone di tutte le autorizzazioni necessarie, con la conseguenza che la discarica riceve anche da fuori Regione la medesima tipologia di rifiuti;
- il MASE abbia confermato espressamente che l'utilizzo della discarica di Sovreco non confligge con il D.D. n. 27 del 1.8.2024, che ha approvato il POB 2 Fase Stralcio.

Stante ciò, le interlocuzioni avviate da Eni Rewind con Sovreco, necessarie per finalizzare il contratto, sono state interrotte a seguito della diffida inviata dalla Regione Calabria a Eni Rewind e alla stessa Sovreco. Con la nota inviata il 16 gennaio 2025, infatti, la Regione Calabria ha confermato di non avere intenzione di adempiere alla previsione del MASE (rimozione del vincolo PAUR) e ha diffidato:

- Eni Rewind da avviare gli scavi nel rispetto del vincolo PAUR, conferendo tutti i rifiuti fuori regione;
- Sovreco S.p.A. e Salvaguardia ambiente S.p.A. dal negoziare con Eni il contratto per il conferimento dei rifiuti pericolosi della bonifica nella discarica di Crotone.

Il Commissario, Gen (ris.) Emilio Errigo, emette allora l'ordinanza n. 1 in data 3 aprile 2025⁶⁵. Con tale provvedimento il Commissario straordinario del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone — Cassano e Cerchiara, ha ordinato, tra l'altro:

- a) ad ENI Rewind di dare immediata esecuzione all'articolo 1, comma 2, del D.D. MASE n. 27/2024 e, comunque, di conferire i rifiuti nella discarica di Sovreco S.p.A.;
- b) a Sovreco S.p.A. e a Salvaguardia Ambientale S.p.A. di adempiere agli accordi conclusi con ENI Rewind S.p.A. e, comunque, di ricevere i rifiuti in discarica e procedere alla negoziazione con espressa intimazione a non ostacolare la bonifica;
- c) alla Regione Calabria di avviare il procedimento di riesame del PAUR di cui al D.D. n. 9539/2019 entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza, in conformità all'articolo 1, comma 2 del predetto D.D. MASE n. 27/2024.

Lo stesso Commissario straordinario ha preavvertito i destinatari dell'ordinanza che in caso di inerzia dei medesimi saranno esercitati i poteri sostitutivi di cui all'articolo del decreto-legge n. 145/2013 e all'articolo 20 del decreto-legge n. 185/2008.

⁶⁵ Doc. n. 349/2 - Ordinanza n. 1 del 2025.

Successivamente, la Regione Calabria diffida anche il Commissario straordinario all'immediato ritiro in autotutela dell'ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025⁶⁶.

L'articolarsi di competenze statali e regionali, riconducibili a diverse sfere di responsabilità, evidenziano soggetti che sono portatori di interessi spesso contrapposti (da un lato, l'esigenza della bonifica e della riconversione post-industriale di aree svantaggiate; dall'altro, la liberazione della popolazione locale da ogni potenziale effetto nocivo della permanenza in loco dei rifiuti). Tale conflittualità ha prodotto lo stallo di cui si è detto.

Le contrapposizioni sono chiarite dal Giudice Amministrativo, al quale si sono rivolti sia il Responsabile del danno ambientale (Eni Rewind), che con distinti ricorsi ha impugnato l'omessa rimozione del vincolo dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e la decisione della Regione di non concedere la costruzione di una discarica di scopo (24 gennaio 2025); sia gli enti locali e territoriali, che hanno impugnato sempre innanzi al TAR di Catanzaro il decreto del MASE n. 27 del 1.8.2024, con il quale il Ministero dell'Ambiente ha ordinato l'avvio della bonifica in relazione alla parte anticipabile, mediante utilizzo del deposito temporaneo, invitando al contempo la Regione Calabria ad avviare la Conferenza di Servizi per la rimozione del vincolo del PAUR.

Il TAR Calabria, Sez. I, con sentenza 13 agosto 2025 n. 01396/2025, sul ricorso n. 1546/2024 promosso dalla Regione Calabria contro MASE e Commissario straordinario SIN Crotone–Cassano–Cerchiara, ha annullato: il D.D. MASE n. 27 del 1° agosto, il verbale della Conferenza di Servizi del 26 giugno 2024 e le note MASE 31 maggio 2024 prot. 101007 e 10 maggio 2024 prot. 86329; nonché l'ordinanza commissariale n. 1 del 3 aprile 2025 (per un approfondimento si veda il paragrafo 7.4).

Il Collegio ha riscontrato criticità di contraddittorietà, perplessità e difetto di istruttoria, nonché violazioni dei principi di tipicità/nominatività e dei riparti di competenza: in particolare, illogicità nell'imporre alla Regione l'avvio del riesame del PAUR (art. 27-bis, D.Lgs. 152/2006) pur qualificando il vincolo come “*allo stato invalicabile*”, nonché un'impropria interferenza nei poteri regionali e della Struttura Tecnica di Valutazione (SVT); carenza di accertamenti su discariche alternative e sulla presenza di rifiuti TENORM nello stralcio.

⁶⁶ Doc. n. 441/2. Il 3 aprile 2025 il Commissario Straordinario ha emesso un'ordinanza disponendo l'avvio immediato dei lavori di bonifica di cui al POB Fase 2 Stralcio, con il conferimento dei rifiuti pericolosi nella discarica di Sovreco mediante l'utilizzo del deposito D15 esistente in regime di deposito temporaneo, come previsto dal Decreto di agosto 2024. La Società ha, quindi, prontamente richiesto a Sovreco di sottoscrivere il contratto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi da bonifica, comunicando a tutte le imprese già contrattualizzate l'avvio lavori per il successivo 14 aprile. Tuttavia, anche in questo caso, l'avvio dei lavori è stato ostacolato dalla Regione, che ha dapprima (8 aprile) inviato un esposto alla Procura, diffidando il Commissario a ritirare l'Ordinanza oltre che rinnovando la diffida a Eni Rewind e a Sovreco a non conferire nella discarica di Crotone i rifiuti della bonifica; successivamente, il 10 aprile, ha impugnato l'ordinanza commissariale innanzi al TAR ottenendone la sospensione in sede cautelare. Tali impugnazioni, insieme ai ricorsi degli stessi Enti locali avverso il Decreto di agosto 2024, oltre che l'istanza di prelievo di febbraio 2025 da parte di Eni Rewind, sono discusse nell'udienza del TAR il 18 giugno 2025.

Il 13 agosto 2025, il medesimo Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 1396/2025, sul ricorso RG n. 1546/2024, integrato da motivi aggiuntivi.

Il Giudice distingue “*deposito preliminare*” (D9/D15, soggetto ad autorizzazione) e “*deposito temporaneo*” (art. 185-*bis*, D.Lgs. 152/2006), rilevando l’incoerenza di utilizzare i medesimi manufatti quali depositi temporanei senza adeguata base procedimentale nel POB e senza chiara definizione del destino finale dei rifiuti. Sono ritenute fondate, nei limiti, le censure ex artt. 3, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 21-*quinqies* L. 241/1990, artt. 5 e 252 D.Lgs. 152/2006, art. 97 Costituzione; quanto all’ordinanza commissariale, è affermata l’incompetenza e il difetto di potere in relazione al DPCM 14.09.2023, all’art. 4-*ter* del decreto-legge 145/2013 e all’art. 20 decreto-legge 185/2008, con sviamento rispetto ai compiti di impulso/coordinamento in materia di danno ambientale (artt. 299, 301, 304–306, 308 D.Lgs. 152/2006)⁶⁷.

Alla luce di ciò, dal documento n. 503, acquisito il 24 settembre 2025 dalla Commissione di inchiesta, trasmesso dal responsabile collegamento relazioni istituzionali di Eni Rewind, dott.ssa Giorgia Posocco, emerge la posizione della società in merito all’esito della sentenza del TAR del 13 agosto 2025 e alla successiva Conferenza di Servizi indetta per il riesame del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 1° agosto 2024, n. 27⁶⁸, recante approvazione del progetto denominato “*ex discarica fronte mare Pertusola ed ex stabilimento Pertusola nord ed Agricoltura. Stralcio al progetto di bonifica di fase 2*”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), facendo seguito alla riunione della Conferenza di Servizi decisoria – indetta ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con nota prot. n. 156084 del 21 agosto 2025 e tenutasi il 29 agosto 2025 – aveva inizialmente riprogrammato la successiva seduta al 5 settembre 2025. Tale riunione è stata poi posticipata, in considerazione della particolare complessità della determinazione da assumere, anche alla luce degli interessi coinvolti e del quadro procedimentale di riferimento⁶⁹.

In quella sede, il MASE ha presentato una proposta di quadro prescrittivo quale base di discussione, elaborata tenendo conto delle prime osservazioni pervenute nell’ambito della riunione del 29 agosto 2025, invitando contestualmente le Amministrazioni partecipanti a formulare eventuali ulteriori contributi e rilievi.

Il MASE ritiene che, sulla scorta di quanto condiviso nel corso della precedente seduta della Conferenza di Servizi da tutte le Amministrazioni intervenute, le attività di bonifica possano proseguire nel rispetto del quadro prescrittivo di cui al D.D. n. 7/2020, come integrato dal D.D. n. 27/2024, fermo restando l’obbligo di rinnovare l’iter amministrativo.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica invita le Amministrazioni destinatarie – di seguito elencate – a far pervenire eventuali osservazioni sui punti indicati dalla lettera a) alla f).

⁶⁷ Doc. n. 503.

⁶⁸ “Decreto Dirigenziale n. 27/2024” o “Decreto POB Fase 2 stralcio”.

⁶⁹ Doc. n. 503.

Le amministrazioni riceventi sono: il Commissario Straordinario Delegato di cui al D.P.C.M. del 14/09/2023 c.a. Prof. Gen. B. (ris) Emilio Errigo; Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Rappresentante unico delle amministrazioni statali; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone Settore Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; le Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio Dirigente Generale - Settore-5 Bonifiche e Recupero aree degradate - Settore-2 Valutazioni e Autorizzazioni ambientali - Sviluppo Sostenibile - Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali Dirigente Generale Settore 8 - Programmazione delle Azioni di Supporto e Coordinamento per lo Sviluppo Delle Aree Industriali - Demanio Marittimo, Regione Calabria Alla Provincia di Crotone Settore 04 - Edilizia Scolastica - Patrimonio- Urbanistica - Politiche Ambientali – Mobilità Trasporti e Sicurezza Stradale - Sicurezza Sul Lavoro 04.03 Servizio Tutela Ambientale - Autorizzazioni Paesaggistiche 04.04 Servizio Rifiuti e Bonifiche-Autorizzazione Unica Ambientale 04.04.02 Rifiuti E Bonifiche - il Comune di Crotone Settore 5 - Servizio viabilità Settore 6 - Tutela dell'Ambiente Settore Urbanistica e Ambiente; l'SNPA, l'ISPRA Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia Centro Nazionale per il ciclo dei Rifiuti e dell'economia circolare (CN-RIF), l'ARPA Calabria - Dipartimento di Crotone; ISS, ASP di Crotone Dipartimento di prevenzione, l'INAIL; ENI Rewind S.p.A., Edison S.p.A., Edison ReGeA S.r.l., il CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in l.c.a., ANAS – Struttura Territoriale Calabria. Responsabile Struttura Territoriale, Responsabile Area Gestione Rete. Per conoscenza alla Prefettura di Crotone, all'ISIN Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, al Viceministro, al Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) e Capo Dipartimento.

Gli aspetti segnalati dal MASE sui quali formulare eventuali rilievi e/o considerazioni sono i seguenti:

“a) la chiusura di via Leonardo da Vinci è posticipata all'avvio degli interventi ambientali in corrispondenza della strada stessa, al momento previsti nel 2028;

b) come convenuto nel corso del Tavolo Tecnico del 16.12.2024, il Proponente si è reso disponibile ad eseguire uno studio sulla viabilità finalizzato a verificare l'utilizzo di Via Avogadro quale alternativa alla chiusura di Via Leonardo da Vinci ed eseguire i lavori di manutenzione per rendere percorribile la predetta Via Avogadro. La valutazione in ordine all'utilità dell'apertura di via Avogadro è rimessa al Comune di Crotone e alle altre Amministrazioni competenti in materia di circolazione stradale. Qualora la valutazione sia negativa, eventuali soluzioni alternative potranno essere individuate nell'ambito di uno specifico Tavolo Tecnico coordinato dal MASE;

- c) *in coerenza con le previsioni progettuali, i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività di bonifica del Progetto stralcio autorizzato sono smaltiti al di fuori del territorio della regione Calabria;*
- d) *Eni Rewind S.p.A ha dichiarato che i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività di bonifica del Progetto stralcio autorizzato verranno smaltiti all'estero sulla base delle notifiche transfrontaliere in essere. È fatto obbligo a Eni Rewind S.p.A. di provvedere a formulare istanza di rinnovo e/o proroga delle notifiche transfrontaliere attualmente in essere in tempo utile al fine di proseguire le attività;*
- e) *nell'impossibilità di smaltimento dei rifiuti pericolosi, presso discariche e/o impianti di trattamento intermedi, al di fuori del territorio della regione Calabria, anche per effetto di vincoli normativi di natura eurounitaria e/o nazionale in materia di gestione dei rifiuti, Eni Rewind S.p.A. potrà conferire i rifiuti pericolosi presso impianti di smaltimento localizzati all'interno del territorio regionale;*
- f) *in qualsiasi momento le Amministrazioni interessate, in particolare la Regione Calabria, la Provincia e il Comune di Crotona, possono segnalare a Eni Rewind S.p.A. impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti pericolosi al fine di verificarne la disponibilità."*

In relazione alle proposte di prescrizioni trasmesse dal MASE di cui alle lettere c), d) ed e), in data 22 settembre 2025 Eni Rewind si oppone e contesta, ritenendole in contrasto con la normativa e il POB Fase 2 approvato, per le ragioni che sono di seguito testualmente riportate⁷⁰.

Come richiamato dalla suddetta sentenza del TAR “[omissis] la scelta sulla sede di conferimento (ndr, dei rifiuti da bonifica) è rimessa al soggetto tenuto alla bonifica, il quale incontra il solo limite di individuare una discarica che sia autorizzata a ricevere la tipologia di rifiuti che devono essere smaltiti”.

Eni Rewind ha dichiarato di smaltire i rifiuti non pericolosi in discariche nazionali al di fuori della Calabria, in quanto non ha identificato in Regione discariche autorizzate e capienti. Analogamente, non potendo utilizzare la discarica Sovreco di Crotona per il vincolo introdotto dal PAUR del 2019 e recepito nel decreto del POB Fase 2, Eni Rewind ha avviato le attività per smaltire presso discariche estere i rifiuti pericolosi, per cui non ci sono discariche nazionali con capacità disponibile al di fuori della Calabria.

Le prescrizioni che si propongono ai punti c) e d) vincolerebbero l'autonomia della Società nell'identificazione dei destini di conferimento e violerebbero basilari norme e principi del diritto dell'ambiente e della concorrenza.

Invero, sia a livello nazionale che unionale, valgono i principi di prossimità e autosufficienza che si evincono dagli artt. 182-bis e 199 del Codice dell'ambiente, nonché dal Regolamento

⁷⁰ Doc. n. 503. Nota del MASE prot. n. 161249 del 3 settembre 2025 – Oggetto: Riscontro a nota del MASE prot. n. 161249 del 3 settembre 2025. Osservazioni ex art. 10 della L. n. 241/1990 nell'interesse di Eni Rewind S.p.A. in merito alla proposta di quadro prescrittivo oggetto di discussione nella seduta della Conferenza di Servizi Decisoria del 29 agosto 2025.

CE 1013/2006, oggi sostituito dal Reg. (UE) 2024/1157. Compito delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti è “*ridurre il più possibile la movimentazione*” degli stessi e non già imporre immotivate spedizioni extraregionali o, addirittura, transfrontaliere.

Si consideri, inoltre, che con l’entrata in vigore del citato Reg. (UE) 2024/1157, che troverà piena applicazione a partire dal 21 maggio 2026, i già vigenti limiti alla spedizione transfrontaliera di rifiuti si faranno ancor più stringenti, perché non sarà possibile ottenere le necessarie autorizzazioni quando “*i rifiuti possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile*” nel paese in cui sono stati prodotti (art. 11, § 1, lett. a).1, Reg. UE 2024/1157).

Inoltre, lo smaltimento dei rifiuti speciali non è sottoposto a un regime di privativa, per cui non solo il produttore di rifiuti è libero di conferire gli stessi negli impianti idonei, ma le discariche autorizzate dovrebbero essere libere di operare nel rispetto di quanto previsto dalla loro AIA e non dovrebbero essere vincolate a discriminare alcuni conferitori (in ragione del luogo di produzione dei rifiuti) senza motivate e valide ragioni.

In relazione al punto e) della proposta di quadro prescrittivo, la Società ribadisce che la possibilità di conferire rifiuti anche presso discariche localizzate in Calabria è garantita dalla legge e richiamata dalla sentenza del TAR e non può certo essere subordinata alla “*impossibilità di smaltimento dei rifiuti pericolosi presso discariche e/o impianti di trattamento, al di fuori del territorio della Regione Calabria*”.

Si precisa, come già chiarito in precedenti comunicazioni, che l’ipotesi di pre-trattamento dei rifiuti pericolosi era stata scartata da Eni Rewind nel 2017 in fase di presentazione del POB - trattandosi di una soluzione tecnicamente e ambientalmente inefficace e inefficiente - e nessuno degli Enti aveva formulato proposte in questa direzione nel corso dell’istruttoria tecnica. La natura eterogenea dei rifiuti, infatti, non permette di assicurare ex ante il raggiungimento, a valle del trattamento, dei parametri di ammissibilità dei rifiuti pericolosi in discariche derogate (rif. tabella 5a del D.M. del 27 settembre 2010). Altresì, non può essere prospettata come opzione di smaltimento in assenza di una preventiva analisi di fattibilità che preveda dei test di trattabilità, per verificare l’efficacia dei trattamenti e individuare una rete di impianti disponibili, oltre che una valutazione dell’impatto ambientale derivante dall’aumento di volume di rifiuti da conferire in discarica post-trattamento (a parità di contaminanti) e dal maggiore impatto dei trasporti. Qualora la prefattibilità desse esito positivo sarebbe poi necessario istruire una Variante al POB che verosimilmente comporterebbe un consistente ritardo dei tempi di esecuzione della bonifica.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l’Eni Rewind avanza specifiche richieste al MASE affinché lo stesso:

- recepisca nel Decreto che intende adottare all’esito della prossima Conferenza dei Servizi i suddetti principi, prevedendo espressamente (e dunque revisionandolo anche ai sensi dell’articolo 21 *nonies* della legge n. 241/1990) che il Decreto di approvazione del POB Fase 2 ricomprende ex articolo 252, co. 6, Codice dell’Ambiente, il PAUR con le relative prescrizioni fatta eccezione per la n. 4 del parere della STV, in base alla quale

il sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi di bonifica deve trovarsi fuori dal territorio regionale e che, pertanto, i depositi preliminari potranno essere utilizzati senza alcun vincolo di destinazione finale;

- conseguentemente, rimetta a Eni Rewind la scelta sulle sedi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle previsioni progettuali, del programma di scavi e dei volumi stimati;
- elimini dal quadro prescrittivo il riferimento a impianti di trattamento intermedio per rifiuti pericolosi, diversi da quelli previsti e approvati con il POB Fase 2 (D9), tenuto conto che l'eventuale necessità di utilizzare impianti di pre-trattamento dovrà essere oggetto di preventiva analisi di fattibilità a cura della Società ed eventualmente di apposita variante del POB, nell'ambito dell'autonoma responsabilità di Eni Rewind di identificare i destini di conferimento dei rifiuti da bonifica⁷¹.

2. Smaltimento dei rifiuti “velenosi”: la questione TENORM e amianto

Si pone la questione relativa alla destinazione incerta dei rifiuti contenenti radionuclidi di origine naturale e amianto.

Ulteriori criticità si rilevano infatti relativamente al conferimento dei materiali TENORM⁷² e contenenti amianto provenienti dagli interventi di bonifica previsti dal progetto piano operativo di bonifica POB fase 2 per le aree di pertinenza Eni Rewind S.p.A., approvato mediante Decreto Direttoriale. Dunque, sussiste il problema di individuazione degli impianti di destino finale⁷³.

Sulla questione dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica si è espresso anche il Commissario Errigo in sede di audizione il 29 gennaio 2025, rappresentando alla Commissione parlamentare che nonostante l'accertata carenza di siti in Italia con capienza idonea a ricevere i rifiuti provenienti dal POB Fase 2, gli Enti territoriali e locali hanno manifestato dissenso rispetto alla rimozione del vincolo richiesta da Eni Rewind e dal MASE, così come anche alla realizzazione di un impianto di conferimento di scopo ed alla realizzazione di una discarica di scopo *in loco*, per rifiuti TENORM con o senza amianto⁷⁴.

⁷¹ Doc. n. 503.

⁷² EPA – Environmental Protection Agency - Agenzia ambientale USA

https://www.epa.gov/radiation/technologically-enhanced-naturally-occurring-radioactive-materials-tenorm?utm_source=chatgpt.com ove si definiscono:

“Naturally occurring radioactive materials that have been concentrated or exposed to the accessible environment as a result of human activities such as manufacturing, mineral extraction, or water processing.”

Il materiale radioattivo presente in natura tecnologicamente migliorato (TENORM) è definito come “materiali radioattivi presenti in natura che sono stati concentrati o esposti all'ambiente accessibile a seguito di attività umane quali produzione, estrazione di minerali o trattamento delle acque”. “Tecnologicamente migliorato” significa che le proprietà radiologiche, fisiche e chimiche del materiale radioattivo sono state concentrate o ulteriormente alterate mediante lavorazione, arricchimento o alterazione, in modo da aumentare il potenziale di esposizione umana e/o ambientale. Sono identificati come NORM materiali radioattivi naturalmente presenti (es. uranio, torio, radon).

⁷³ Doc. n. 290/3 - Allegati.

⁷⁴ In questo quadro operativo, sono stati svolti, su richiesta del Commissario straordinario (cfr. *ex multis* note del 22.2.24, del 25.06.2024 e del 12.09.2024) e con l'ausilio di soggetti tecnici specializzati (ISPRA, ISIN, ARPACAL e finanche le Componenti Specializzate dell'Arma dei Carabinieri), molteplici accertamenti in

Nel corso della Conferenza dei Servizi Istruttoria (CdS) tenutasi in data 3 maggio 2024, ARPA Calabria ha formulato alcuni quesiti puntuali in merito ai rifiuti contenuti TENORM, come di seguito riportato. Tali richieste hanno ricevuto riscontro formale, di cui si dà conto nel prosieguo.

1. *“eventuali ritardi sul cronoprogramma legati al fatto che l'impianto Sovreco, come risulta dal carteggio tra la Società stessa ed ENI Rewind, non sia ad oggi in possesso dell'autorizzazione necessaria per il conferimento di materiali TENORM”.*

A tale richiesta, ENI Rewind ha fornito riscontro formale con nota datata 7 maggio 2024, chiarendo che attualmente *“non ci sono sul territorio nazionale discariche autorizzate ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 101/2020 operanti per conto terzi”*. Qualora la discarica Sovreco fosse individuata come destinazione finale dei materiali TENORM, sarà quindi necessario attivare l'iter autorizzativo previsto dall'articolo 26 citato⁷⁵. L'azienda si dichiara consapevole di tale necessità ed evidenzia che l'iter dovrà essere avviato da Sovreco tramite *“specificata istanza alla Prefettura di Crotone”*. In base al cronoprogramma aggiornato (documento di sintesi presentato nella CdS del 3 maggio 2024), la rimozione dell'ex

ordine a quanto rappresentato da ENI sulla indisponibilità di altre discariche e volti a verificare ogni possibile soluzione che consentisse l'esecuzione delle operazioni di bonifica, prendendo le mosse dall'aggiornamento del piano di conferimento dei rifiuti e da una compiuta analisi delle discariche idonee e con capacità sufficiente a ricevere i rifiuti provenienti dal POB 2 (cfr. *ex multis*, parere ISPRA prot. n. 23828 del 29.04.2024; parere ISPRA GEO-PSC 2024/039; parere ASP prot. n. 22066 del 30.04.2024; ISIN, nota prot. n. 4163 del 19.06.2024; nota ARPACAL del 26.06.2024; nota ISPRA prot. n. 35585 del 26.06.2024; verbale della conferenza di servizi istruttoria, verifica del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, DM n. 27/2024).

⁷⁵ Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101. *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.*

Art. 26 *“Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente (direttiva 2013/59/(Euratom) articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis - decreto interministeriale MATTM-MISE, del 7/8/2015).”:*

“1. I residui che non soddisfano i requisiti e le condizioni di esenzione possono essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in base a preventiva autorizzazione che disciplina le condizioni e le modalità di conferimento dei residui e di esercizio dell'impianto, nonché i requisiti tecnici, che l'impianto deve soddisfare al fine di garantire la tutela e la sicurezza dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Prefetto, sulla base del parere vincolante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente e degli organi del SSN, sentita la Regione.

3. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata previa verifica dell'idoneità del sito proposto dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche, meteorologiche, idrogeologiche e ambientali.

4. Le modalità per la richiesta, la modifica e la revoca dell'autorizzazione e per la disattivazione dell'impianto di cui al comma 1 sono stabilite nell'allegato VII.

4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono espressamente riportate nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui è prevista.”

discarica Fosfotec “potrà essere avviata a inizio del 2026 (assumendo che entro luglio 2024 venga rimosso il vincolo PAUR sul conferimento dei rifiuti fuori dalla Regione Calabria)”, previa esecuzione delle caratterizzazioni propedeutiche e dell’iter prefettizio necessari a movimentare i materiali TENORM. Per garantire la continuità delle attività di scavo, sarà inoltre necessario che Sovreco ottemperi alle prescrizioni della propria Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) riguardanti la ricezione di rifiuti contenenti amianto⁷⁶.

2. “Se i materiali TENORM sottoposti a trattamento in situ manterranno gli stessi livelli di concentrazione di radioattività (e quindi gli stessi codici EER) o un livello diverso tale da portare ad un eventuale declassamento dei materiali medesimi”.

Eni Rewind risponde che l’impianto di trattamento D9, previsto dal POB Fase 2 e autorizzato con D.D.G. n. 9539 del 2 agosto 2019, è destinato alla stabilizzazione chimico-fisica (con leganti idraulici) dei materiali TENORM provenienti dall’ex discarica Fosfotec. Tali materiali presentano pH estremamente basso (circa 2–3) e un eluato non conforme ai limiti di concentrazione fissati dalle Tabelle 5 e 6 del D.Lgs. 36/2003, risultando allo stato attuale “non conferibili in discarica”. Il processo D9 è classificato come operazione di smaltimento (codice D9) ai sensi dell’Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006. Il trattamento ha lo scopo di neutralizzare il rifiuto e ridurre le concentrazioni degli inquinanti entro i limiti previsti per lo smaltimento in discarica, gestendo al contempo il basso pH del materiale. Il materiale in ingresso all’impianto è classificato con codice EER 17.05.04 (terre e rocce non pericolose) oppure 17.05.03* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose). Dopo il trattamento e un periodo di maturazione (~10 giorni), il rifiuto viene nuovamente caratterizzato ai fini dello smaltimento in discarica (D1) e riclassificato come rifiuto stabilizzato: in genere codice EER 19.03.04* (rifiuti pericolosi parzialmente stabilizzati) oppure 19.03.05 (non pericolosi). Si sottolinea che la finalità del trattamento è il rispetto dei requisiti di conferibilità in discarica e “non è previsto un declassamento della contaminazione radiometrica dei rifiuti”; si assume infatti, in via cautelativa, che “la concentrazione dei radionuclidi, a valle del trattamento, rimanga uguale a quella riscontrata nella caratterizzazione in banco”⁷⁷.

3. “Valori delle incertezze sulle stime dei volumi/masse condotte dall’Azienda sui materiali contenenti TENORM”.

Eni Rewind riferisce di aver elaborato una “stima cautelativa dei rifiuti da bonifica, al fine di poter identificare idonei destini dei rifiuti, in termini di tipologia e disponibilità volumetrica, scongiurando il potenziale rischio di interruzione degli scavi in fase esecutiva”. Tale approccio conservativo è stato condiviso e ritenuto corretto sia da ISPRA (nota GEO-PSC 2022/02) sia da ARPA Calabria (nota prot. n. 3664/2022 del febbraio 2022). In particolare, gli Enti di controllo hanno giudicato “giustificata la scelta di adottare un approccio di calcolo cautelativo, ‘worst case scenario’, [omissis] per limitare il rischio di dover sospendere i lavori nel caso in cui il volume dei ‘rifiuti TENORM’ contenenti amianto risultasse superiore alle stime”. Anche l’ISIN ha espresso parere favorevole sulla

⁷⁶ Doc. n. 401/4.

⁷⁷ Doc. n. 401/4.

metodologia, sottolineando che *“è essenziale che la valutazione non porti ad una sottostima dei volumi da gestire, per evitare il blocco delle attività”*. Nel merito delle incertezze di stima, Eni Rewind spiega di aver adottato un calcolo conservativo che associa le caratteristiche di classificazione più cautelative rilevate in un singolo campione di un lotto all'intero strato omogeneo di quel lotto. Inoltre, considerando che per i materiali con TENORM con valori superiori al 50% dei livelli di esenzione del D.Lgs. 101/2020 è obbligatoria una valutazione di dose con esperto qualificato, la società ha prudenzialmente trattato tali materiali come *“Non Esenti”*, ovvero come contenenti TENORM⁷⁸.

4. *“Se l'Ing. Elisa Chiarello, che compare come rappresentante della ENVI group nel carteggio inerente allo scouting relativo agli impianti di destino finale dei rifiuti pericolosi, sia la stessa persona che risulta come appaltatore (ditta EWASTE S.r.l.) per il deposito TENORM D15 e per l'impianto di trattamento D9”*.

Eni Rewind ha verificato che l'Ing. Elisa Chiarello *“si occupa di aspetti commerciali inerenti al gruppo societario ENVI group, di cui fa parte la società EWASTE S.r.l.”*. In particolare, la società EWASTE S.r.l. risulta Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) – con Mandataria la SEMATAF S.r.l. – con cui Eni Rewind ha sottoscritto il contratto per la realizzazione del deposito D15 TENORM e dell'impianto D9 nell'area ex Pertusola Sud, come previsto dal POB Fase 2. Nell'ambito di tale RTI (selezionato tramite gara d'appalto), la Mandante EWASTE S.r.l. si occupa della realizzazione dell'Impianto di Trattamento D9. La progettazione esecutiva dell'impianto D9, secondo il POB approvato, è affidata a un'associazione di professionisti (RTI C.G.A. S.r.l. – Cube S.r.l. – Coopprogetti soc. coop. – Ing. Esther Gentile – Ing. Mauro Camilletti), anch'essa Mandante dell'RTI. In conclusione, l'Ing. Chiarello risulta operare nell'ambito del gruppo ENVI/EWASTE, società direttamente coinvolta come appaltatore nei suddetti interventi⁷⁹.

In riferimento ai rifiuti TENORM il Prefetto Franca Ferraro ha rappresentato alla Commissione di inchiesta che spetta alle Prefetture l'attività della Commissione consultiva, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. 230/1995, nonché quanto emerso rispetto al conferimento dei residui contenenti radionuclidi di origine naturale al fine del loro smaltimento, sia in sede di audizione avvenuta in data 17 febbraio 2025 che con trasmissione di documentazione acquisita con numero 282 in data 13 febbraio 2025.

Si premette che l'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rubricato *“Interventi nelle esposizioni prolungate”* — inerente a *“situazioni che comportano esposizioni prolungate dovuti agli effetti di una emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di una attività lavorativa che non sia stata più in atto”* — prescriveva che le autorità competenti per gli interventi in materia di protezione civile ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile), adottassero i provvedimenti opportuni tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 115-bis sempre del D.lgs. n. 230/1995 (principi generali per gli interventi).

⁷⁸ Doc. n. 401/4.

⁷⁹ Doc. n. 401/4.

In tale direzione, aderendo pure agli indirizzi di una espressa circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (prot. n. RIA/0064111 del 05/12/2014) concernente le *“Indicazioni operative in merito agli interventi nelle esposizioni prolungate a radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 126-bis del D.lgs. n. 230/195 e successive modificazioni”*, è stata istituita con decreto prefettizio n. 2536 del 7 febbraio 2017 la Commissione consultiva incaricata di fornire il necessario supporto tecnico al Prefetto

Nella stessa circolare il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ai fini dell’individuazioni delle autorità competenti di cui all’articolo 126-bis del d.lgs. 230/1995 citato, ha richiamato la Legge n. 225/1992 nella parte in cui fa riferimento alle disposizioni inerenti alle competenze dello Stato e delle Prefetture.

A tale proposito, con riferimento alle Prefetture — Uffici Territoriali del Governo, ha specificato come, in particolare l’articolo 1 del D.Lgs. n. 300/1999, abbia chiarito espressamente che tali organi sono *“titolari di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici”*, e dunque spetta loro lo svolgimento delle funzioni statali a livello locale.

In tale situazione generale, a completamento di un’intensa attività istruttoria, è stato emesso, dal Prefetto *pro-tempore* di Crotone, il provvedimento prot. n. 23491 in data 12 novembre 2018, tenendo conto delle valutazioni dell’impatto radiologico sugli individui contenute nel documento di valutazione di radioprotezione (DVR) del 10 luglio 2018, redatto dall’esperto qualificato incaricato dalla società Syndial (ora Eni Rewind), trasmesso dalla società Syndial in data 12 luglio 2018, ai sensi del più volte richiamato articolo 126-bis e relativo al progetto *“aree di proprietà Syndial - Discariche fronte mare e aree industriali - progetto operativo di bonifica. fase 2 - Sito di Crotone”*.

Con tale documento prefettizio è stato rilasciato il richiesto assenso, per quanto attiene agli aspetti di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, di cui all’approccio metodologico delle attività previste, della società Syndial, recependo le prescrizioni impartite dalla Commissione consultiva e secondo una articolazione in più fasi con la prescrizione finale che *“le attività non potranno essere avviate se non saranno individuati i siti o il sito dove verranno conferiti i residui contenenti radionuclidi di origine naturale al fine del loro smaltimento finale”*⁸⁰.

Si precisa che il Prefetto *pro tempore* di Crotone, tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo in tema di sicurezza e protezione contro i pericoli dall’esposizione di radiazioni ionizzanti, già in data 10 giugno 2021 (con prot. n. 18738) ha rinnovato la composizione della Commissione tecnica consultiva sulla base delle indicazioni contenute nell’articolo 201, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101⁸¹, che ha abrogato integralmente l’articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

⁸⁰ Doc. n. 282.

⁸¹ Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

In particolare l'articolo 201 del predetto decreto legislativo, rubricato "*Misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizioni esistenti (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 73; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis)*", prevede:

1. al comma 1 "*nella definizione delle strategie di gestione delle situazioni di esposizione esistente, il Prefetto tiene conto dei principi di cui all'articolo 199, delle necessità e del rischio di esposizione, nonché dell'efficacia delle misure protettive e correttive e delle caratteristiche reali della situazione*";
2. al comma 2, "*a tal fine il Prefetto si avvale di una commissione consultiva costituita da rappresentanti delle amministrazioni e degli organismi tecnici e sanitari locali, nonché da rappresentanti delle realtà economiche e sociali interessate. La Commissione è integrata, in relazione alla rilevanza della situazione, con rappresentanti del ISIN, del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile, dell'ISPRA e dell'ISS*";
3. al comma 3, le "*strategie di cui al comma 1 includono:*
 - a. *l'individuazione degli obiettivi da perseguire, anche a lungo termine, e i livelli di riferimento corrispondenti, tenendo conto di quelli stabiliti nell'allegato XXXV;*
 - b. *la valutazione della necessità di misure correttive e protettive da applicare nelle aree interessate, il beneficio agli individui della popolazione interessati e la determinazione della portata e dell'efficacia di tali misure;*
 - c. *l'individuazione delle aree interessate e degli individui della popolazione interessati, la loro delimitazione e la regolamentazione del 'accesso a tali aree o agli edifici in esse ubicati, ovvero la necessità di imporre limitazioni alle condizioni di vita in tali aree;*
 - d. *la valutazione dell'esposizione di gruppi diversi della popolazione e dei mezzi a disposizione dei singoli individui per verificare la propria esposizione;*
 - e. *l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni*";
4. al comma 4, "*il Prefetto, autorizzato l'insediamento e la ripresa di attività sociali ed economiche in aree con una contaminazione residua di lunga durata, adotta accorgimenti per il controllo costante dell'esposizione per stabilire condizioni di vita che possono essere considerate normali, tra cui:*
 - a. *la definizione di livelli di riferimento adeguati, tenendo conto di quelli stabiliti nell'allegato XXXV;*
 - b. *l'organizzazione di un sistema di gestione a sostegno del mantenimento delle misure di autoprotezione nelle aree interessate, comprese le informazioni e la consulenza agli individui della popolazione e la sorveglianza delle esposizioni;*
 - c. *eventuale adozione di misure di risanamento ambiente/e;*
 - d. *eventuale delimitazione di aree*".

A distanza di 6 anni la società Eni Rewind⁸² ha fatto pervenire, così come richiesto nelle prescrizioni del sopra richiamato provvedimento prefettizio n. 23491 del 12 novembre 2018 (*punto 4*), la documentazione tecnica per l'esame della Commissione consultiva inerente il piano di caratterizzazione dei materiali *in situ*; il piano di monitoraggio delle acque di falda soggiacenti le discariche; il piano di monitoraggio radiometrico del particolato atmosferico.

Il Prefetto Ferraro aggiunge che con la suddetta nota la società Eni Rewind ha, peraltro, rappresentato che detti documenti sono stati elaborati considerando lo smaltimento dei rifiuti TENORM presso la discarica Sovreco di Crotone.

Ne è seguita l'immediata indizione della Commissione consultiva, in data 25 giugno 2024, onde poter assicurare immediata trattazione alla documentazione trasmessa.

Nel corso dell'incontro, i componenti della Commissione consultiva, nel prendere atto della documentazione trasmessa, hanno dato impulso all'avvio della relativa istruttoria finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri tecnici necessari. Allo stato attuale la procedura risulta in istruttoria.

In tale contesto generale, il Direttore Generale della Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 0206140 del 12 novembre 2024 ha chiesto di istituire un tavolo tecnico permanente presso la Prefettura di Crotone *“per individuare soluzioni condivise con gli Enti locali e la Regione Calabria in ordine alla gestione dei rifiuti pericolosi, nonché per la gestione dei rifiuti TENORM con e senza amianto (prodotti dalla bonifica della discarica e dello stabilimento Ex Fosfotec) che allo stato non hanno siti di destino, impedendo pertanto il completamento della bonifica”*.

Detto tavolo tecnico, stando agli intendimenti rappresentati, avrebbe la funzione, tra l'altro, di meglio informare la popolazione sullo stato del progetto di bonifica e prevenire così eventuali preoccupazioni ed iniziative estemporanee di singoli o gruppi che inevitabilmente si ripercuoterebbero sui tempi delle attività di bonifica.

Al riguardo, il Prefetto Ferraro in sede di audizione riferisce alla Commissione di inchiesta che ha accolto le opportunità di uno strumento di condivisione con il territorio avente ad oggetto il tema della bonifica anche *“al fine di ampliare e diffondere i livelli conoscitivi pure negli aspetti di rilevante complessità tecnica”*⁸³.

Presso la Prefettura di Crotone, in data 17 febbraio 2025, diversi auditi si sono espressi in merito alle criticità dell'iter della bonifica del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, in particolare di seguito i dettagli.

Il procuratore della Repubblica di Crotone, Domenico Guarascio, in audizione dà atto alla Commissione di inchiesta di essersi insediato come Procuratore solo in data 24 gennaio 2025

⁸² Nota prot. PM SICA/470/2024/ Crotone/P/az si del 20 giugno 2024.

⁸³ Doc. n. 282.

ma di essere stato fino a poco tempo prima sostituto procuratore distrettuale sull'area di Crotone e quindi sostanzialmente già conoscitore dei problemi della criminalità organizzata connessa al ciclo dei rifiuti e poi, venendo alle specifiche della bonifica del SIN, dichiara di poter fare delle valutazioni di massima. Testualmente afferma: *“In via generale, vi posso dire che sugli appalti RSU dei vari comuni del crotonese la distrettuale di Catanzaro ha svolto inchieste, che sono pubbliche ormai, rispetto al fatto che gli appalti di rifiuti solidi urbani nei comuni del crotonese vengono vinti da imprese che sono state riconosciute in qualche misura, con sentenze irrevocabili, appartenenti alla 'ndrangheta o quantomeno imprese di natura mafiosa che lavoravano per conto di associazioni 'ndranghetistiche. Questo porta anche alla valutazione di una serie di siti di stoccaggio, che sono siti di stoccaggio privati o comunali dei vari comuni. Questo è il ciclo dei rifiuti solidi urbani. È emerso sin da subito, ed è una caratteristica dell'appaltistica di questo territorio, che partecipa agli appalti soltanto un'impresa. Questo è un qualcosa di assolutamente chiaro”*. Il Procuratore prosegue in seduta segreta.

Nel medesimo contesto di audizione l'amministratore delegato di Eni Rewind, Paolo Grossi, rappresenta alla Commissione d'inchiesta la posizione della società che rappresenta rispetto al tema oggetto dell'audizione.

“Non abbiamo potuto avviare gli scavi del progetto stralcio per un'impossibilità di accordo sull'utilizzo della discarica di Sovreco.” Il Ministero, preso atto della situazione, ha autorizzato Eni Rewind a partire *“utilizzando il D15 [omissis] in regime di deposito temporaneo.”* Tuttavia, la Regione ha rifiutato di rimuovere il vincolo PAUR. *“Se il progetto di bonifica lo avessimo impostato dall'inizio [omissis] come regime temporaneo, potevamo utilizzarlo perfettamente.”* Questo avrebbe evitato l'autorizzazione regionale, ma la scelta iniziale di un deposito preliminare ha complicato il quadro. Il Ministero ha quindi diffidato Eni Rewind ad avviare le operazioni bypassando il vincolo, ma *“la Regione, il Comune e la Provincia hanno fatto un esposto alla procura e una diffida.” [omissis]* *“Il paradosso [omissis] è che noi abbiamo un contratto da tanti anni con Sovreco [omissis] anche di Crotone⁸⁴.”* Il sito era adeguato e capiente, ma le opposizioni locali hanno bloccato ogni possibilità di utilizzo.

⁸⁴ Doc. n. 290/3

Eni Rewind del 16 gennaio 2024- Amde-04/2024

Oggetto: (omissis) Istanza di rimozione del vincolo di smaltimento dei rifiuti fuori dalla Regione Calabria e di revoca parziale (ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990) del Decreto Dirigenziale nr. 9539 del 2 agosto 2019. Eni Rewind S.p.A., nella persona di Paolo Grossi in qualità di Amministratore Delegato (omissis) premesso che (omissis) visti (omissis) considerato che:

“1) Eni Rewind, nonostante abbia realizzato tutte le attività decretate propedeutiche alle attività di scavo, in assenza di discariche autorizzate e disponibili a ricevere i rifiuti risultanti dagli interventi di bonifica, si trova nella oggettiva impossibilità di avviare nel 2024 le attività di scavo, così come previsto dal POB Fase 2;

2) la discarica Sovreco è operativa e già utilizzata da Eni Rewind per rifiuti provenienti da attività di bonifica svolte in altre Regioni, analoghi – per caratteristiche qualitative e codici CER - a quelli che saranno prodotti nell'ambito delle operazioni di bonifica del sito di Crotone (ai quali non si applica il vincolo imposto dal PAUR), con conseguente paradosso che tale discarica riceva rifiuti provenienti da fuori Regione e non possa invece ricevere quelli che risulteranno dagli scavi del POB Fase 2;

3) presso la discarica Sovreco, peraltro, sono stati conferiti i rifiuti pericolosi derivanti dagli interventi di bonifica dell'area SIN di Cassano-Cerchiara e delle aree interne del sito Eni Rewind (c.d. Decreti stralcio del 3 febbraio 2017 per le aree ex Pertusola ed ex Agricoltura) - per un totale di oltre 100.000 tonnellate di rifiuti

Alla domanda della Commissione sul piano alternativo, Grossi è netto: *“Non c’è un piano B.”* Non esistono in Italia discariche per rifiuti pericolosi aperte a terzi. Le uniche soluzioni adottabili sarebbero la costruzione di nuove discariche o il conferimento all’estero, entrambe impraticabili per legge. *“La prima ipotesi, portata avanti in questi anni dagli enti, era stata quella che ci fossero altre discariche italiane in grado di prendere i rifiuti pericolosi. Questo – ripeto – è stato detto da ISPRA, da ARPA, dal commissario, dai carabinieri.”* Tuttavia, tutte le verifiche hanno confermato l’assenza di impianti utilizzabili da soggetti terzi. *“Ci sono discariche per pericolosi dedicate a singole aziende, penso all’ILVA [omissis] quasi tutte hanno lo stabilimento con la loro discarica.”* Nei principali siti italiani in bonifica, come Gela, Porto Torres, Pieve Vergonte e Venezia, *“è stato approvato che quei rifiuti, dopo il trattamento, che non possono essere recuperati, pericolosi o no, possono andare in discariche di scopo realizzate nel sito.”* Eni Rewind aveva proposto la stessa soluzione a Crotone, ma *“ci è stato bocciato.”*

Alla domanda posta dal Presidente, on. Jacopo Morrone, sulle motivazioni di tale *empasse* l’amministratore delegato di Eni Rewind risponde: *Il motivo è semplicissimo ed è solo politico, nel senso che nel 2019 c’era una Giunta di colore diverso da oggi che, a un certo punto ha messo il timbro su questa cosa che, chiaramente, si vende molto bene: i veleni devono andare fuori da Crotone. Chi è che non sarebbe d’accordo, detta così? Peccato che poi la stessa Giunta non aveva ridotto la capacità di discarica o aveva chiuso la discarica. Dire che i veleni devono andare lontano si vende bene.*

Quando abbiamo incontrato il presidente Occhiuto o la nuova maggioranza in provincia, inizialmente c’era stata apertura nel dire che i tecnici confermavano che non c’era alternativa. C’è, però, un piccolo particolare, ovvero che la regione ci ha detto: «Benissimo, solo che dovete mettervi d’accordo con il territorio». Il territorio era il sindaco, attuale sindaco, che aveva fatto tutta la sua campagna passata e futura sul concetto che ENI è cattiva e che i veleni devono andare su Marte [omissis].

Appena la provincia o la regione hanno dato una mezza apertura, per esempio, a fare nuove discariche, perché a un certo punto pensavamo che forse l’uovo di Colombo era fare una nuova discarica in una montagna in mezzo alla Calabria. Ancora peggio, perché quella mezza apertura data per provare a venire incontro al territorio è stata subito cavalcata da altri partiti nel dire: «Non solo i veleni arrivano a Crotone, ma fai un’altra discarica per veleni». È molto facile. A quel punto è diventata una gara di tutti i partiti, a chi era più fondamentalista dell’altro. Appena il sindaco minimamente dà un’apertura in opposizione dicono: «Ma come, il sindaco ha sempre detto [omissis]” e viceversa. È una gara [omissis].

aventi caratteristiche analoghe a quelli del POB Fase 2 - oltre che per lo smaltimento dei materiali (TENORM) rimossi dall’arenile antistante la discarica ex Fosfotec;

4) alla luce del diniego degli enti locali alla realizzazione di una discarica di scopo in sito, la discarica Sovreco potrebbe accogliere, all’esito dell’iter autorizzativo avanzato dal titolare, anche i rifiuti TENORM contenenti amianto provenienti dalle attività di scavo previste dal POB Fase 2, eventualmente previa realizzazione di una cella dedicata;
(omissis)”

Alla domanda posta dalla Commissione sulla possibilità di una soluzione come una messa in sicurezza definitiva, senza muovere i rifiuti, il dott. Paolo Grossi risponde che: *“È una delle proposte che abbiamo portato, che però è stata bocciata dagli enti. Gli enti dicono, tutti e tre, che loro non vogliono che i rifiuti si portino a Sovreco, ma neanche lasciare, com'è stato fatto in tanti siti, con la massima sicurezza i rifiuti dove sono o comunque all'interno. [omissis] Questa bonifica è molto complessa, come tutte le bonifiche di siti industriali grandi come questo. Noi ci stiamo concentrando molto, giustamente, sulle discariche fronte mare che vanno scavate e portate via. Ovviamente, per essere franco vale per tutti i siti, se scavare solo le discariche e alcune piccole aree interne comporta un milione di tonnellate, chiaramente noi non stiamo guardando ai terreni interni del sito che, ovviamente, anch'essi sono stati in parte contaminati. La differenza è che i terreni hanno dei frammenti di contaminanti dovuti alle lavorazioni storiche, mentre le discariche sono proprio dei rifiuti. Uno è un terreno contaminato, l'altro è un rifiuto.*

L'altra obiezione nella storia di questo progetto è che, come tutti i grandi progetti industriali, di fatto, mentre per le discariche e poche aree c'è proprio scavo, smaltimento e ripristino vergine con possibile riutilizzo, nell'area interna ci sono una serie di interventi che sono a metà in alcune aree di scavo e ripristino e in molte di fatto di messa in sicurezza permanente, andando a rimuovere gli hotspot, facendo una serie di interventi di ENA e soil mixing per impedire che la falda, risalendo, contamina il terreno e poi chiudendo, sostanzialmente, con asfalto o con altro [omissis]”.

La Commissione parlamentare di inchiesta nella seduta pomeridiana svoltasi in data 16 luglio 2025 ha audito, a seguito di una sua espressa richiesta il già presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. In sintesi, tale testimonianza evidenzia il percorso di una bonifica definito e approvato già con decreto ministeriale n. 7 del 3 marzo 2020 (dopo la conferenza di servizi del 24 ottobre 2019) mai contestato in origine, ma successivamente ostacolato da reiterate richieste di revisione da parte di Eni Rewind, mentre le istituzioni centrali sono rimaste inerti per anni nel pretendere l'esecuzione del decreto e nell'accertare eventuali responsabilità di omessa bonifica.

3. Avvio lavori ed invio all'estero dei rifiuti pericolosi e nuovo scouting: limiti e incertezze

L'avvio delle operazioni di scavo per la bonifica delle aree ex Fosfotec è stato preceduto da complesse attività di *scouting* volte a individuare soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti, ostacolato dalla mancanza di impianti idonei.

Nell'anno 2017 Eni Rewind aveva segnalato, durante le Conferenze di Servizi, l'insufficienza di discariche in grado di accogliere i materiali pericolosi previsti dal POB Fase 2. Il Decreto Ministeriale del 2020, recependo le prescrizioni PAUR, ha inoltre vietato l'utilizzo di discariche calabresi. Dei circa 1 milione di tonnellate da smaltire, una parte (500.000 tonnellate) è costituita da rifiuti non pericolosi da inviare fuori regione, mentre 360.000 tonnellate sarebbero smaltibili solo nella discarica di Crotone. I rifiuti contenenti TENORM (50.000 tonnellate) e TENORM con amianto (110.000 tonnellate) non trovano

attualmente sbocchi in Italia. Per superare il blocco, nel 2022 Eni Rewind ha chiesto la rimozione del vincolo PAUR, motivando – secondo la sua valutazione – che la discarica Sovreco è l'unica in Italia in grado di ricevere i rifiuti pericolosi.

Il MASE ha dunque promosso un Progetto Stralcio approvato il 1° agosto 2024, che prevede la rimozione di circa 760.000 tonnellate di rifiuti, in larga parte non pericolosi, destinati a discariche contrattualizzate da Eni Rewind fuori dalla Calabria (in Sicilia, Toscana, Piemonte e Veneto).

4. Le difficoltà logistiche e normative legate al trasporto dei rifiuti pericolosi

Si tratta di seguito dell'avvio lavori di scavo per invio all'estero dei rifiuti pericolosi e del nuovo *scouting* per la gestione dei rifiuti TENORM e TENORM con amianto provenienti dalle aree ex Fosfotec.

In riferimento allo *scouting*⁸⁵ sopra descritto, in data 27 maggio 2025 la società ENKI ha inviato l'autorizzazione rilasciata dall'autorità svedese all'esportazione di rifiuti pericolosi dal sito di Crotone nella discarica di Kumla (NG Nordic Sweden AB), per un quantitativo inferiore a 40.000 tonnellate, conferibile fino alla scadenza della notifica del 25 maggio 2026⁸⁶. Tenuto conto che il POB Fase 2 Stralcio prevede la produzione di circa 760.000 tonnellate, di cui circa 360.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, nell'arco di 7 anni, con un fabbisogno pari a circa 40.000 tonnellate nel primo anno di attività, Eni Rewind in data 28 maggio 2025 ha comunicato l'avvio degli scavi a partire dal 16 giugno.

Ciò, nelle more della sentenza del TAR, considerando che:

- il conferimento all'estero dei rifiuti determina un importante aggravio dell'impatto ambientale ed è contrario ai principi normativi di prossimità;
- c'è il rischio di dover interrompere gli scavi qualora le notifiche transfrontaliere non fossero rinnovate alla scadenza di maggio 2026, anche per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1157 che vieta l'esportazione a meno che il notificatore dimostri che *“i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel Paese in cui sono stati prodotti”*;
- la complessità della logistica intermodale potrebbe comportare il fermo temporaneo del cantiere di bonifica o un rallentamento delle attività non compatibile con il cronoprogramma del POB.

⁸⁵ Doc. n. 441.

⁸⁶ Doc. n. 496. Inoltre, a luglio 2025 l'altra società contrattualizzata, ECO.RAV, ha trasmesso l'autorizzazione rilasciata dall'autorità svedese all'esportazione nella discarica di Sundsvall (NG Nordic Sweden AB) di 5.000 tonnellate di rifiuti pericolosi entro luglio 2026.

Nella relazione di ENI Rewind acquisita dalla Commissione di inchiesta il 15 settembre 2025 ed acquisita con documento n. 496 si rileva quanto segue.

Ad oggi sono stati rimossi e trasportati nel deposito D15 interno al sito circa 11,3 mila tonnellate di rifiuti, di cui 2,5 mila tonnellate sono state già smaltite in discariche italiane per non pericolosi.

In merito allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, per il quale persiste il divieto posto dal PAUR di utilizzo della discarica Sovreco a Crotone, sarà avviato nelle prossime settimane il conferimento in Svezia presso due discariche (Kumla e Sundsvall) della società NG Nordic Sweden AB, per le quali sono state ottenute (a maggio e a luglio 2025) le notifiche transfrontaliere (fino a 45.000 tonnellate, entro luglio 2026).

In parallelo, a fronte del vincolo PAUR e considerando la possibile evoluzione degli impianti di smaltimento per materiali con TENORM e amianto rispetto a quanto a suo tempo riscontrato dai precedenti scouting (2019-2021), Eni Rewind il 4 giugno 2025 ha avviato un nuovo *scouting* (coinvolgendo 32 soggetti, tra discariche estere e fornitori per la gestione di rifiuti sia in Italia che in Paesi UE) per l'individuazione di impianti per lo smaltimento finale di rifiuti TENORM, con e senza amianto, anche alla luce delle risultanze dello *scouting* svolto nel 2024 in relazione alle discariche estere per i rifiuti pericolosi. La Società ha chiesto un riscontro entro l'8 luglio 2025, in modo da poter avviare eventuali approfondimenti a breve.

L'avvio dello *scouting* è stato comunicato a tutti gli Enti informati dal MASE della Conferenza di Servizi del 25 giugno (avente ad oggetto gli interventi di bonifica per la rimozione della discarica ex Fosfotec), con lettera dell'11 giugno 2025, in cui Eni Rewind ha ribadito che è in attesa di ricevere il Permesso di Costruire dal Comune di Crotone per gli impianti D9 e D15⁸⁷ necessari per la gestione dei materiali TENORM: gli scavi saranno avviati non prima di gennaio 2027, tenuto conto dei tempi per la costruzione degli impianti D9 e D15, dell'espletamento del necessario iter prefettizio e per il rilascio di eventuali notifiche transfrontaliere.

Il 21 luglio 2025 la Società ha comunicato a tutti gli Enti che, alla scadenza dell'8 luglio c.a. fissata per lo scouting, delle 32 società interpellate solo due operatori -ENKI ed E.CO.RAV - hanno avanzato ipotesi preliminari di conferimento dei rifiuti TENORM, con e senza amianto, prospettando soluzioni in Austria e Germania, subordinandole a condizioni e verifiche tecnico-autorizzative ritenute necessarie e propedeutiche all'eventuale definizione di un piano di smaltimento conforme con il quadro normativo vigente.

L'Eni Rewind ha quindi rappresentato agli Enti che trasmetterà un aggiornamento complessivo sulla fattibilità tecnico-autorizzativa delle due ipotesi, a valle degli

⁸⁷ D9: Trattamento fisico-chimico (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, separazione).

D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo nel luogo di produzione).

approfondimenti in corso e della ricezione delle integrazioni richieste agli operatori, così da consentire una valutazione condivisa nell'ambito delle successive fasi procedimentali.

5. Lacune tecniche evidenziate dalla pronuncia del TAR Calabria: scouting e caratterizzazione

La sentenza del TAR Calabria n. 1396 del 13 agosto 2025 riconosce la fondatezza della tesi dedotta nella prima contestazione amministrativa avanzata dalla Regione Calabria al MASE, posto che qualifica il provvedimento ministeriale su richiamato come «*sostanziale ed implicito*» atto di revoca del vincolo regionale e ne denuncia la carenza dei presupposti di legittimità previsti dall'articolo 21-*quiquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Regione inoltre lamenta la carenza di motivazione e di istruttoria in merito alla ricerca di discariche, sia in Italia sia all'estero. Tale motivo sarà ritenuto fondato dai giudici amministrativi nei termini che seguono:

- Può essere tralasciato l'argomento – pur rilevante – secondo cui il decreto impugnato (D.M. n. 27 del 1° agosto 2024) darebbe seguito alle ripetute richieste di revoca avanzate da Eni Rewind S.p.A., evitando tuttavia di usare espressamente il termine “revoca” e senza verificare la sussistenza dei presupposti di legge indicati nel citato articolo 21-*quiquies* (sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti di fatto). Ciò che emerge in maniera più evidente è la debolezza e l'incertezza dell'istruttoria svolta;
- Il decreto si fonda, tra l'altro, sull'affermazione secondo cui “*le verifiche in ordine alle discariche, eseguite con il supporto di ISPRA e del Commissario straordinario, hanno consentito di accertare l'impossibilità tecnica di ottemperare alla prescrizione del PAUR*”, per quanto riguarda ISPRA, il riferimento all'attività di supporto tecnico è integrato dalla relazione contenuta nella nota prot. 2024/039 del 20 febbraio 2024 che, tuttavia – come osserva la Regione ricorrente – non contiene tale accertamento. In quella relazione, infatti, l'Istituto, incaricato di verificare le risultanze dello *scouting* condotto da Eni Rewind, afferma che “*non è possibile verificare l'affermazione di Eni Rewind secondo la quale Sovreco risulta essere l'unica discarica in Italia che può ricevere rifiuti pericolosi e con TENORM*” e che “*non sono state fornite informazioni specifiche su un eventuale aggiornamento della caratterizzazione, codifica e classificazione definitiva dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di POB Fase 2 del SIN di Crotone e pertanto non appare chiaro come sia possibile individuare le discariche a cui destinare i diversi flussi di rifiuti prodotti: rifiuti contenenti radionuclidi naturali esenti e non esenti, rifiuti contenenti amianto e rifiuti contenenti amianto non esenti, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi*”;
- Anche la successiva nota ISPRA prot. 94 del 29 aprile 2024 risulta inconferente, in quanto limita il quesito ai gestori di discariche contenenti amianto, mentre il progetto stralcio riguarda rifiuti privi di TENORM e amianto. La nota, quindi, è inconferente rispetto alla motivazione posta a base del provvedimento;

- A conferma e sostegno della fondatezza di tali censure sollevate innanzi al Tar, la Regione richiama la comunicazione di Eni Rewind S.p.A. del 29 novembre 2024 (Prot. PM SICA/783/2024/P), nella quale la società informa il MASE che dal nuovo *scouting* – prescritto proprio dal decreto impugnato – sono emerse 29 società idonee al conferimento di rifiuti pericolosi, di cui 11 estere, che gestiscono direttamente discariche europee già utilizzate da Eni, e 18 italiane, con cui la stessa Eni ha contratti in essere per lo smaltimento di rifiuti pericolosi in discariche europee attraverso piattaforme, incluse imprese singole e mandatarî di Raggruppamenti Temporanei (RTI);
- Ulteriore riscontro proviene dagli esiti, sopravvenuti nel corso del giudizio, delle attività di *scouting* che Eni Rewind ha effettuato all'estero in esecuzione del decreto: tali indagini hanno consentito di individuare una sede di smaltimento in Svezia per una parte, seppur non prevalente, dei rifiuti derivanti dalla bonifica del SIN;
- A dimostrazione di come lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ritenesse non pienamente attendibili e definitive le verifiche svolte, si evidenzia la contraddizione per cui, da un lato, si impone alla Regione di riformare il PAUR affermando di aver accertato l'assenza di altre discariche – in Italia e all'estero – idonee a ricevere i rifiuti, mentre, dall'altro, lo stesso decreto dispone che l'Arma dei Carabinieri effettui una nuova ricerca di discariche disponibili sul territorio nazionale e che Eni Rewind proceda a un ulteriore *scouting* internazionale;
- Con il secondo motivo la Regione denuncia inoltre la violazione della disciplina sulla conferenza di servizi (artt. 3, 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990), l'illegittima frammentazione del progetto di bonifica già approvato e un ulteriore difetto di istruttoria relativo alla presenza di rifiuti TENORM nelle aree interessate dallo stralcio;
- L'asserita assenza di rifiuti contenenti TENORM (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials*) costituisce infatti un presupposto decisivo del decreto, che concentra le operazioni di bonifica su zone – ex Discarica Pertusola e aree degli ex Stabilimenti Pertusola Nord e Agricoltura – ritenute libere da tale tipologia di rifiuti. Il provvedimento afferma che “*lo stralcio del progetto di bonifica oggetto di decisione non contempla la produzione di rifiuti contenenti TENORM e/o amianto, come dimostrano tutte le indagini sinora eseguite*” tale dato, però, proviene solo dalle dichiarazioni di Eni Rewind ed Edison, secondo cui “*la possibilità di rinvenire TENORM con o senza amianto nell'area oggetto del Progetto stralcio è statisticamente e scientificamente prossima allo zero*”, ma non trova conferma in accertamenti indipendenti;
- ISPRA, nella nota n. 39 del 20 febbraio 2024, sottolinea infatti che non sono stati forniti dati aggiornati sulla caratterizzazione dei rifiuti. Lo stesso MASE, nella memoria del 31 ottobre 2024 (p. 6), ammette che i rifiuti TENORM si

- trovano quasi interamente nel sito *ex* Fosfotec e in parte nello stabilimento Pertusola area nord, area ricompresa nello stralcio, e che quindi non si può escludere la presenza di tali materiali nelle operazioni di scavo;
- Non vi sono dunque accertamenti che escludano con certezza la possibilità che le attività di scavo nelle aree oggetto del POB Fase 2 producano rifiuti contenenti TENORM, venendo così meno un ulteriore presupposto tecnico su cui si fonda il decreto impugnato, con le conseguenti implicazioni per il loro corretto smaltimento.

6. Piattaforma depurativa CORAP: responsabilità pubblica e gestione private.

In un'ottica di approfondimento sulle criticità ambientali e amministrative che caratterizza il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara e i relativi interventi di bonifica, la Commissione d'inchiesta ritiene interessante il caso del depuratore consortile CORAP di Crotone, che assume particolare rilevanza sia per le numerose proroghe contrattuali che per gli affidamenti diretti e le opere eseguite senza gara pubblica, come nel caso dei lavori del 2011. A questi si aggiungono episodi critici come il sequestro (poi dissequestro) di circa 25.000 metri cubi di materiale “*costituito da terra di scavo mista a fanghi*” non conferiti in discarica e collocati all'esterno dell'area autorizzata, che alimentano dubbi sulla gestione e tracciabilità dei rifiuti. Tali fatti assumono maggiore rilievo in quanto avvenuti in un contesto già fragile, dove l'impianto “*è attualmente in fase di chiusura*” e il relativo Ente è “*sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa. [...] Inoltre, nonostante la presenza di una linea dedicata al trattamento delle acque di falda contaminate (TAF), i fanghi risultanti, classificati con codice EER 190814, sono stati regolarmente inviati fuori regione, aggravando i costi e la sostenibilità del sistema. La commistione tra responsabilità pubbliche e gestioni private, l'assenza di una gara per l'individuazione del gestore dell'ATO 3 e l'utilizzo parziale e disomogeneo degli impianti – come nel caso del trattamento solo parziale dei reflui urbani – rappresentano ulteriori punti critici che evidenziano carenze sistemiche nella pianificazione, attuazione e controllo delle bonifiche ambientali*”.

Di seguito una breve premessa di inquadramento storico e a seguire l'attuale situazione e stato operativo del depuratore⁸⁸:

“Il depuratore consortile dell'agglomerato industriale di Crotone è nato nell'ambito del Progetto SAI/CR/769/3/1, elaborato alla fine degli anni '70 in ottemperanza alla Legge 319/76 (c.d. Legge Merli). La finalità principale era quella di trattare i reflui prodotti dalle aziende insediate nell'area industriale. L'approvazione del progetto avvenne tramite delibera n. 1235/SI della ex Cassa per il Mezzogiorno in data 06/04/1979, con un finanziamento iniziale di 5.315.924.238 lire, successivamente elevato a 7.117.939.888 lire.

Nel 1985 l'impianto venne completato e messo in funzione. In parallelo fu delimitata un'area da destinare a stoccaggio provvisorio dei fanghi, autorizzata con DGR n. 1634 del 17 aprile

⁸⁸ Doc. n. 283/2.

1985. La successiva autorizzazione allo stoccaggio definitivo fu concessa con DGR n. 2945 del 29/08/1987. Il progetto fu infine approvato e finanziato con delibera AGENSUD n. 8689 del 28/10/1988 per un totale di 12.459.324.017 lire.

Dopo i danni causati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1996, furono predisposte perizie di variante con aggiornamenti all'impianto e la realizzazione di una discarica di tipo 2B. Successivamente, i lavori vennero affidati a una nuova impresa dal Commissario per l'Emergenza Ambientale della Regione Calabria. I collaudi attestano lavori eseguiti per un importo pari a € 8.363.556,99 (atti del 18/01/2010 e 06/02/2010).

Dal 2001, l'impianto venne gestito dalla IMPEC S.p.A. per conto dell'ATO 3 Calabria Crotone. La gestione fu oggetto di numerose proroghe contrattuali, fino alla mancata conclusione della gara per l'individuazione del gestore unico dell'ATO, che venne successivamente soppresso. Nel 2011 vennero affidati a IMPEC, tramite procedura negoziata... (Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: (omissis) b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato ex articolo 57, comma 2, lett. b, D.Lgs. 163/2006)⁸⁹, lavori di

⁸⁹ DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Si riporta in particolare la versione allora vigente dell'articolo 57, rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; 2art. 7, d.lgs. n. 157/1995).":

"1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata.

((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106))

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche

adeguamento dell'impianto per un valore di euro 964.302,15". Nel 2012 fu stipulato un accordo con Syndial Spa (oggi Eni Rewind) per il trattamento delle acque contaminate dalla barriera idraulica. Le opere furono ultimate e collaudate nel maggio 2017. Il subentro di Cogei Srl a Impec fu formalizzato con Decreto n. 100/2017.

In questa fase, l'impianto consortile CORAP è autorizzato con A.I.A. n. 15654 del 14 dicembre 2014 ed è articolato in quattro linee di trattamento:

1. Linea biologica: tratta reflui industriali e reflui civili della località Margherita del Comune di Crotone;
2. Linea chimico-fisica: tratta reflui industriali della zona Papaniciaro;

sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.”.

3. Linea bottini: tratta rifiuti liquidi non pericolosi (percolato, fosse settiche, acque di piazzale);
4. Linea TAF: dedicata al trattamento delle acque di falda provenienti dal sito Eni Rewind, gestita in RTI tra CORAP e Cogei Srl.

La piattaforma depurativa è autorizzata anche al trattamento dei rifiuti non pericolosi di seguito specificati:

- EER 191308 Acque di Falda provenienti dal sito Eni Spa Upstream di Crotone;
- EER 190703 Percolato di discarica;
- EER 161002 Soluzioni acquose di scarto;
- EER 200304 Fanghi delle fosse settiche;
- EER 200306 rifiuti della pulizia delle fognature.

I fanghi scaturenti dal processo TAF sono stati smaltiti in discariche autorizzate e situate fuori regione.

Nel 2024, da gennaio a settembre, sono stati trattati circa 100 metri cubi/ora di acqua di falda, per un complessivo di 72.000 metri cubi/ora.

La produzione di fango derivante dal processo TAF è di circa 90 tonnellate/mese; il fango è caratterizzato con codice EER 190814.

Nell'anno 2024 i fanghi sono stati conferiti in discarica ubicata in Guardia Perticara (Guardia Perticara) con destinazione finale D1 (smaltimento). L'impianto è gestito, relativamente alle prime tre richiamate linee di trattamento, dalla società Cogei srl, in virtù degli atti precedentemente richiamati apposito contratto di conduzione.

Nell'anno 2006, in considerazione della prevista dismissione dell'impianto di depurazione comunale, con fondi dell'UCDE è stata realizzata una apposita condotta (con inizio presso la stazione di sollevamento ubicata nei pressi della Stazione FFSS di Crotone e termine all'impianto di depurazione consortile) per poter inviare all'impianto CORAP, i reflui civili della città di Crotone.

Allo stato attuale, le condizioni operative dell'impianto CORAP consentono di poter ricevere circa 200 metri cubi/ora (mc/h) di reflui della città di Crotone, motivo per il quale è stato sottoscritto con il Comune di Crotone, soggetto beneficiario del finanziamento, apposito protocollo d'intesa in data 17 maggio 2019 al fine di programmare ed attuare gli interventi di potenziamento dell'impianto, inseriti nella scheda di intervento cod. N. 37B della Regione Calabria (potenziamento dell'impianto di proprietà del Corap sito in loc. Passovecchio — completamento rete fognarie collettori delle frazioni non servite del Comune di Crotone).

La piattaforma depurativa ha trattato i reflui civili esclusivamente per un periodo limitato (Giugno 2019-settembre 2020), nella sezione biologica dell'impianto consortile, e i fanghi scaturenti dal processo depurativo sono stati smaltiti in discariche autorizzate e situate fuori

regione. La discarica utilizzata nel relativo periodo di conferimento è stata la A&G Srl ubicata in Sicilia (Camastra).

La discarica realizzata è stata in esercizio fino ai primi anni 2000, utilizzata esclusivamente per lo smaltimento dei fanghi prodotti dalla piattaforma depurativa e, attualmente, è in fase di chiusura, avendo raggiunto le capacità autorizzate dalla Regione Calabria.

All'esterno dell'area individuata per la discarica, è presente una quantità di circa 25.000 metri cubi di materiale costituito da terra di scavo del bacino della stessa discarica (posizionati durante la fase di sbancamento dell'area) mista a fanghi, e non rimessi in discarica. Tale materiale è stato posto sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica di Crotone e, successivamente dissequestrato; per lo smaltimento di tali materiali è stato presentato uno studio di fattibilità alla Regione Calabria. Ad oggi il finanziamento non è stato assentito in quanto l'Ente è sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa.

In conclusione la Commissione di inchiesta rileva che le principali criticità attuative derivano dalla limitata disponibilità impiantistica per i rifiuti TENORM/amianto sul territorio nazionale, da contenziosi amministrativi e divergenze istituzionali che hanno inciso sulle tempistiche.

Gli strumenti di governance rafforzata, unitamente al ruolo tecnico di ISPRA–SNPA e ARPACAL, costituiscono l'architrave per accelerare l'attuazione; ne discende la necessità di un coordinamento operativo stabile, di cronoprogrammi verificabili e di una rendicontazione pubblica periodica sugli avanzamenti e sugli esiti ambientali.

6. Risorse finanziarie

Le risorse totali stanziare per il SIN sono pari a euro 117.084.638,00 (circa centodiciassette milioni di euro), di cui 87.461.780,16 euro stanziati dal Ministero dell'Ambiente.

1. Programmazione negoziata in corso/attiva

Per quanto concerne l'utilizzo delle predette risorse, in data 21 gennaio 2021 è stato sottoscritto tra il MATTM, la Regione Calabria e la Provincia di Crotone ed il Comune di Crotone, l'Accordo di Programma *“per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara”*. Il suddetto Accordo disciplina interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di CIC denominate *“Area n. 08 - Scuola San Francesco”*, *“Area n. 09 – Alloggi ATERP Loc. Margherita”* e *“Area n.10 – Istituto Tecnico Commerciale Lucifero”*, per una copertura finanziaria che ammonta complessivamente a € 17.000.000,00 di cui:

- a. € 6.000.000,00 a valere sulle risorse del bilancio del Ministero dell'Ambiente, già trasferite alla Regione Calabria con il Decreto prot. n. 1653/TRI del 23 giugno 2011;

- b. € 1.000.000,00, a valere su risorse regionali, di cui alla Convenzione tra la Regione Calabria ed il Comune di Crotona rep. n. 4246 del 22 marzo 2019;
- c. € 10.000.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Settore di intervento preliminare: 05.04 – BONIFICHE ex Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 55 del 1° dicembre 2016 (Delibera CIPE n. 55/2016);
- d. La Direzione Generale Unità di missione per i servizi di sviluppo e risanamento idrico (DG USSRI) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inoltre autorizzato il trasferimento delle somme pari a 2.000.000 di euro, richieste dalla Regione Calabria a titolo di anticipazione del 20 per cento delle risorse assegnate all'intervento denominato “Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di materiali contenenti composti inorganici complessi (CIC) – Bonifica del sito denominato Area n. 8 – Scuola San Francesco”, finanziato nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con Decreto della ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA) n. 13 del 21 gennaio 2021, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al n. 594⁹⁰.

Tabella 1 Elenco interventi - Fonte Doc. n. 319.

DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO (€) E FONTE DI FINANZIAMENTO	SOGGETTO ATTUATORE
1. Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di CIC. Bonifica del sito denominato “Area 8 Scuola San Francesco”	€ 12.837.962,94, di cui: - € 10.000.000,00 a valere sul PSC ex PO Ambiente; - € 1.837.962,94 a valere su risorse MATTM; - € 1.000.000,00 a valere su risorse regionali.	Comune di Crotona
2. Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di CIC. Bonifica del sito denominato “Area n.09 Alloggi ATERP Loc. Margherita”	€ 2.792.398,00 a valere su risorse MATTM	Comune di Crotona
3. Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di CIC. Bonifica del sito denominato “Area	€ 1.369.639,06 a valere su risorse MATTM	Comune di Crotona

⁹⁰ Doc. n. 319/003.

n.10 Istituto Tecnico Commerciale Lucifero”		
VALORE DELL’ACCORDO	€ 17.000.000,00	

In un quadro più ampio di programmazione delle risorse destinate alle bonifiche ambientali, si colloca altresì la recente deliberazione assunta in sede nazionale per la definizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* del 1° aprile 2025, ha assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un importo complessivo pari a un miliardo centosessantuno milioni settecentotrentatremilacentosettantasette euro, nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

Tali risorse sono destinate a essere attuate mediante la stipula dell’Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attualmente in corso di definizione.

Il Ministero ha inoltre precisato che, all’interno della ripartizione per *settori di intervento*, al settore bonifiche, comprendente gli interventi finalizzati al risanamento ambientale dei siti contaminati, è stato attribuito un importo complessivo pari a duecentoottanta milioni di euro. In applicazione del vincolo di destinazione territoriale previsto dalla medesima delibera, l’ottanta per cento delle risorse, pari a duecentoventiquattro milioni di euro, è riservato alle regioni del Mezzogiorno, mentre il restante venti per cento, pari a cinquantasei milioni di euro, è destinato alle regioni del Centro-Nord.

2. Contenzioso

Per quanto riguarda l’accertamento e la quantificazione del danno ambientale, si ricorda, in primo luogo, che la Regione Calabria, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ex Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile hanno agito dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di Syndial SpA, oggi Eni Rewind SpA, per il risarcimento del danno ambientale relativo al sito di Pertusola Sud, a Crotone.

In seguito alla sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012, divenuta definitiva, il Tribunale di Milano ha condannato Syndial S.p.A. al pagamento, in solido, della somma complessiva di € 56.200.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCDM), del Ministero dell’Ambiente (MATTM) e del Commissario, suddivisa in € 46.200.000,00 per danno ambientale relativo all’”Area archeologica” e € 10.000.000,00 per danno ambientale residuo. Successivamente, il Ministero dell’Ambiente ha emesso un ruolo per la riscossione coattiva dell’importo di € 78.137.217,12, notificato tramite Equitalia, comprensivo di rivalutazioni e interessi. Syndial ha presentato opposizione all’esecuzione, contestando il calcolo degli interessi compensativi, la debenza dell’aggio di riscossione (€ 3.471.935,59) e degli interessi

moratori (€ 3.872.280,20), pur corrispondendo l'intera somma richiesta (€ 78.140.183,77) entro i termini di legge.

Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha riconosciuto un errore parziale nel conteggio degli interessi, generando un obbligo restitutorio verso Syndial. Quest'ultima ha riconosciuto, a sua volta, la debenza degli interessi moratori nella corretta misura e dell'aggio, ricalcolato in € 3.262.484,04. Equitalia, pur non avendo ancora formalizzato l'adesione all'accordo, ha dichiarato disponibilità al rimborso delle somme indebitamente iscritte a ruolo. L'intesa prevede che il MATTM restituisca a Syndial € 4.504.334,34, mentre Equitalia versi € 209.451,55 a titolo di aggio in eccesso.

L'articolo 4-ter del decreto-legge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 9/2014, ha destinato le somme liquidate con la sentenza del Tribunale di Milano all'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone Cassano e Cerchiara, prevedendo al nomina di un Commissario straordinario.

Con il DPCM del 28 giugno 2016 è stato nominato un Commissario ed è stata disposta una contabilità speciale intestata al medesimo Commissario nella quale far confluire le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale e riassegnate al Ministero dell'Ambiente con DMT n. 43801/2015.

Le risorse a disposizione del Commissario straordinario, come riportato in tale Piano, risultano pari a 65.130.087,45 euro⁹¹.

3. Costi ambientali sostenuti da EniRewind

Per gli interventi ambientali del sito, contaminato dalle storiche attività industriali precedenti al conferimento nel Gruppo Eni, Eni Rewind ha sostenuto una spesa di circa 226 milioni di euro (il grafico in basso evidenzia la ripartizione della spesa per macro-attività).




Figura 21 I costi rappresentati (31.12.2024) non includono l'esborso nel 2025 di ulteriori 70 milioni di euro per danno ambientale⁹² - Fonte Doc. n. 319.

⁹¹Doc. n. 319.

⁹² Rispetto ai 93 milioni di euro di bonifica falda, 64 milioni sono i costi sostenuti per il trattamento delle acque di falda presso il CORAP.

Nel 2008, dopo modesti avanzamenti dell'attività nel periodo delle gestioni commissariali (2001-2008), il Ministero ha restituito il possesso delle aree alla Società per la prosecuzione degli interventi ambientali. Nello stesso anno, la Società, a fronte della caratterizzazione e della conseguente Analisi di Rischio approvate dagli Enti, ha presentato un programma complessivo di bonifica del sito che comprendeva specifici progetti:

- un progetto di bonifica della falda con la realizzazione di un impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF) in sito;
- tre per gli ex stabilimenti Pertusola, Agricoltura e Fosfotec;
- uno per la rimozione delle discariche fronte mare, con conferimento dei rifiuti da bonifica in una nuova discarica da realizzarsi in località Giammiglione.

Contestualmente la Società ha presentato il progetto di bonifica delle aree nei comuni di Cassano allo Ionio e Cerchiara di Calabria (in provincia di Cosenza) attraverso la rimozione delle ferriti di zinco abbancate tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, in tre località (Chidichimo, Tre Ponti e Capraro), ricomprese nel SIN.

Nel quadro del progetto di bonifica della falda del SIN di Crotone, è stata progressivamente realizzata una barriera idraulica composta oggi da 54 pozzi di emungimento nelle aree Eni Rewind e da ulteriori 13 pozzi nell'ex area Sasol, completati nel 2024. I monitoraggi, sottoposti a controllo periodico degli enti competenti, attestano che tale sistema *“garantisce il contenimento della contaminazione entro il perimetro del sito e la sua progressiva estrazione”*.

La società ha ottenuto il decreto di bonifica nel 2010 e, su richiesta del territorio, nel 2013 ha presentato una variante per consentire che il trattamento delle acque di falda avvenisse presso l'impianto pubblico delle aree industriali (CORAP). Per tale adeguamento *“Eni Rewind ha sostenuto costi per la progettazione e la realizzazione (5 mln €) della nuova sezione di trattamento acque di falda, all'interno dell'impianto consortile esistente, prevedendo una nuova stazione per lo stoccaggio e il dosaggio dei reagenti chimici necessari al trattamento delle acque di falda, una linea di filtrazione su letti di sabbia e un'unità di adsorbimento su carboni attivi. Il costo annuo per il servizio di trattamento dell'acqua di falda, assicurato dal RTI CORAP-COGEI è di circa 5,3 mln€ (dati consuntivo 2024)”*.

Sul versante dei suoli, il Ministero dell'Ambiente ha approvato i progetti relativi alle aree interne allo stabilimento nella Conferenza dei Servizi di gennaio 2009, emanando successivamente i decreti – prima provvisori e poi definitivi – che hanno consentito l'avvio delle attività su alcune porzioni del sito.

Diverso l'esito per il progetto di rimozione delle ex discariche fronte mare, che prevedeva una nuova discarica di servizio in località *Giammiglione*: l'iniziativa non è stata ritenuta approvabile a causa dei pareri negativi degli enti locali. Negli anni successivi la società ha presentato varie soluzioni – dalla messa in sicurezza permanente agli impianti di pretrattamento in sito, fino alla rimozione con riallocazione dei materiali in discarica di servizio – *“conformi con la normativa vigente e in linea con i progetti autorizzati in altri siti*

quali per esempio Gela, Porto Torres, Pieve Vergonte e Porto Marghera”, ma anch’esse tutte respinte⁹³.


Nel 2017 è stata raggiunta una convergenza con il Ministero, l’allora Commissario e gli Enti locali, su un nuovo progetto articolato in due fasi:

- POB Fase 1, decretato a maggio 2019, per la realizzazione di una scogliera a mare a protezione degli scavi previsti sulle discariche fronte mare;
- POB Fase 2, decretato a marzo 2020, relativo alle attività di scavo e rimozione delle discariche fronte mare e agli interventi di bonifica *in situ* delle aree interne residuali.

Ad oggi, Eni Rewind ha completato le demolizioni degli impianti produttivi dismessi, le caratterizzazioni ambientali e la barriera idraulica per la bonifica della falda, ha realizzato tutto quanto decretato ed eseguibile.

In particolare:

- 1) caratterizzazione e smaltimento dei cumuli prodotti durante la gestione commissariale in area ex Fosfotec (2011-2015);
- 2) attività di bonifica nei siti di Cassano e Cerchiara (2010-2016);
- 3) interventi di scotico e capping sull'area interna ex Agricoltura e di scotico sull'area interna ex Pertusola, come da Decreti stralcio del 2017 (2017-2022);
- 4) costruzione della scogliera a mare, come da Decreto POB Fase 1 (2019-2021). In attesa della certificazione da parte della Provincia di Crotone (Doc. n. 496 del 15 settembre 2025).



⁹³ Doc. n. 496/2.

Figura 22 Demolizioni in Area Pertusola – Decommissioning - Doc. n. 496/2

Relativamente al POB Fase 2, a valle del Decreto di marzo 2020 Eni Rewind ha eseguito le attività approvate e propedeutiche agli scavi previsti nelle aree interne e nelle ex discariche fronte mare.

Nello specifico, Eni Rewind ha completato nel triennio 2020-2023:

- 1) i monitoraggi *ante operam* ambientali (atmosfera, acque marino-costiere, rumore oltre che acque sotterranee, dopo il completamento del POB Fase 1) propedeutici alla bonifica (gennaio 2020- 2022);
- 2) le caratterizzazioni dei terreni, delle aree interne al Sito, finalizzate al conferimento in impianti esterni di smaltimento (novembre 2020-marzo 2021);
- 3) il Deposito preliminare D15 per rifiuti non TENORM (ottobre 2021-luglio 2023);
- 4) le sperimentazioni con impianti *pi Iota* per ENA e *Soil Mixing* (agosto 2020-settembre 2023) per la rivalutazione degli interventi di bonifica in area interna “ex Pertusola Centro-Sud”, come previsto dal Decreto, finalizzati alla presentazione di relativa Variante al POB Fase 2.

La prosecuzione delle attività del POB Fase 2, come previsto dal Decreto n. 7 del 3 marzo 2020, si articolerà su due linee di intervento.

La prima è relativa alle attività di scavo e smaltimento delle ex discariche fronte mare e di parte delle aree interne, la cui esecuzione è vincolata al superamento dei vincoli illustrati nei capitoli successivi.

La seconda linea di intervento è finalizzata alla riduzione della contaminazione della falda, con l'applicazione delle tecnologie di *Enhanced Natural Attenuation* (ENA) e *Soil Mixing*, previa approvazione in sede di Conferenza di Servizi della Variante del POB che Eni Rewind ha depositato il 18 ottobre 2024, a valle dei pareri acquisiti sullo Studio di Fattibilità nel corso della Conferenza di Servizi Preliminare (CdS) conclusa a giugno 2024.

Dettaglio Costi

Bonifica Suoli	
Tipologia attività	Mln €
POB Suoli stralcio ex Agricoltura + ex Pertusola	36
POB Suoli Cassano Cerchiara	26
POB Fase 1 (Scogliera a mare a protezione)	16
POB Fase 2 (Discariche e aree interne)	10
Ingegneria e altro	11
Totale	99
Bonifica Falda	
Tipologia attività	Mln €
Costi di Investimento	15
Realizzazione Barriera Eni Rewind/Collettori	10
Interventi di connessione al consortile CORAP	5
Costi operativi trattamento acque di falda	78
Costi di Gestione Barriera Idraulica	15
Trattamento Acque c/o impianto CORAP	59
Attività di monitoraggio	4
Totale	93
Demolizioni	
Tipologia attività	Mln €
Costi Demolizione Area ex Pertusola	30
Costi Demolizione Area ex Agricoltura	4
Totale	34
TOTALE COSTI SOSTENUTI (mIn€)	226




Figura 23 Costi ambientali sostenuti da Eni Rewind - Fonte Doc. n. 290

4. Criteri di valutazione tecnico economica del danno ambientale - MASE

La disciplina del danno ambientale è contenuta nella parte sesta del D.lgs. 152/2006, recante attuazione della direttiva europea 2004/35. Si tratta di una forma speciale di danno civile, fonte di responsabilità nei confronti dello Stato⁹⁴.

Tale normativa assegna al Ministero dell'Ambiente la competenza per le attività dirette ad ottenere la riparazione del danno ambientale nei confronti degli operatori responsabili, prevedendo, al riguardo, due procedure alternative:

- 1) la possibilità del Ministero di richiedere la riparazione, del danno in sede giudiziaria, ossia con una causa civile o mediante la costituzione di parte civile nel processo penale;

⁹⁴ Doc. n. 319.

- 2) la possibilità di utilizzare una procedura amministrativa (il responsabile deve attivare la procedura e individuare le misure di riparazione, mentre il Ministero le approva o, in caso di inerzia, le individua in via sostitutiva e ne ordina l'esecuzione).

L'accertamento del danno ambientale, prima fase di individuazione degli impatti oggetto di possibili azioni di riparazione, consiste in una serie di complesse attività di indagini e monitoraggi. Analogamente complesse risultano la definizione e l'esecuzione delle misure di riparazione, attività in cui sono necessarie fasi di progettazione e di esecuzione (di competenza prioritaria dell'operatore), fasi di approvazione e fasi di interlocuzione con le autorità territoriali.

Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie di valutazione del danno ambientale e delle misure di riparazione il Ministero si avvale del supporto tecnico-scientifico del SNPA, come previsto dalla legge n 132/2016.

La riparazione del danno ambientale deve avvenire sempre attraverso misure da realizzare in concreto, individuate e approvate dal Ministero. Se il responsabile omette di sottoporre all'approvazione idonee misure di riparazione o di realizzarle, il Ministero le individua in via sostitutiva e agisce contro costui per il pagamento delle somme pari al costo di esecuzione di tali misure (inclusi gli oneri delle attività istruttorie svolte per accertare il danno e progettare gli interventi).

In particolare, ai sensi della parte sesta del D.Lgs. n. 152/2006 e del relativo allegato 3, la riparazione deve avvenire con le seguenti forme:

- riparazione primaria, ovvero qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse o i servizi naturali alle o verso le condizioni originarie;
- riparazione complementare, ovvero misure da effettuare quando la riparazione primaria sia in tutto o in parte impossibile, tese a ottenere, se opportuno in un sito alternativo, un livello di risorse naturali o servizi analogo a quello ottenibile con la riparazione primaria;
- riparazione compensativa, ovvero misure tese a compensare la perdita temporanea delle risorse o dei servizi naturali avvenuta nella permanenza del danno, intese come ulteriori miglioramenti alle risorse presso il sito danneggiato o un sito alternativo, anche in aggiunta alla riparazione primaria o complementare;
- riparazione dei danni al suolo, ovvero misure volte a garantire che i contaminanti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti, con il risultato che il terreno non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana (con procedure di valutazione del rischio).

Per individuare le misure di riparazione primaria occorre definire gli interventi che sono in grado di ripristinare le risorse e i servizi danneggiati. Ciò avviene attraverso una fase di progettazione, basata sui dati di dettaglio in parte raccolti in fase di accertamento.

Per individuare le misure di riparazione complementare e compensativa si devono utilizzare, in primo luogo, metodi di equivalenza di tipo “risorsa-risorsa” o “servizio-servizio” (metodi che permettono di individuare misure di riparazione che forniscono risorse naturali e servizi di tipo, qualità e quantità equivalenti a quelli danneggiati).

Se non è possibile applicare tali metodi si devono utilizzare “tecniche alternative di valutazione”: si stima, con indicatori, il valore della perdita della risorsa o del servizio e si individua un rapporto di equivalenza tra questo valore e il beneficio o il costo delle misure di riparazione.

Nel quadro di riferimento procedurale e normativo descritto, l’ISPRA, nell’ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, ha sviluppato studi che hanno portato all’individuazione di specifici criteri per l’accertamento del danno ambientale, pubblicati nella Linea Guida SNPA n 33/2021⁹⁵.

I criteri di accertamento, in particolare, riguardano i danni a specie e habitat protetti, aree protette, acque e terreno (rispettivamente nei capitoli 6, 7, 8 e 9 della Linea Guida).

Per la riparazione dei danni e i relativi criteri non esistono ad oggi riferimenti bibliografici analoghi alla Linea Guida SNPA citata. Tuttavia, è possibile fare riferimento a tecniche consolidate di ripristino delle risorse naturali attingendo dalla letteratura tecnico-scientifica per gli interventi di riparazione primaria, mentre sono disponibili applicativi specialistici per l’utilizzo dei metodi di equivalenza “risorsa -risorsa” e “servizio-servizio”.

Nelle valutazioni di diversi casi è stato molto utilizzato l’applicativo HEA (*Habitat Equivalency Analysis*), che ha consentito di individuare, per riparare la perdita temporanea di servizi ecosistemici, la dimensione di una risorsa da ripristinare in grado di fornire i servizi equivalenti. Sono stati richiesti a tal fine recuperi di un habitat di preterie, posidonia oceanica e ripristini spondali. Nel caso di perdite temporanee di risorse naturali è stato applicato un metodo analogo (REA o *Resource Equivalency Analysis*)⁹⁶ in un caso di rilievo, che ha consentito l’individuazione di interventi concreti per il recupero delle perdite temporanee di fauna Mica (transfaunazione di individui di Vairone, Barbo e Ghiozzo).

⁹⁵ https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/10/LG-SNPA-33_2021_Danno-ambientale.pdf

⁹⁶ Il metodo *Habitat Equivalency Analysis* (HEA) è stato ideato e sviluppato negli Anni Novanta dalla National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA 1995, *Habitat equivalency analysis an overview*, NOAA damage assessment and restoration program Policy Tech Pap Ser 95 (1) Up to date in 2000 and 2006, disponibile al link <https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/47184>]. È stato poi affiancato da un software di calcolo, il *Visual HEA* [Kohler K. E. and Dodge R.E. 2006, *Visual_HEA Habitat Equivalency Analysis software to calculate compensatory restoration following natural resource injury*, Proceedings of the 10th International Coral Reef Symposium Okinawa Japan, pp. 1611-1616, disponibile al link https://hcas.nova.edu/tools-and-resources/visual_he/visual_he_paper.pdf], aggiornato negli Anni Duemila dal Nova Southeastern University s National Coral Reef Institute s (Florida USA) in collaborazione con altri enti di ricerca americani e francesi. La versione più recente del software è la versione 2.61, per cui si veda il link https://hcas.nova.edu/tools-and-resources/visual_he/index.html [Pioch S. et al., 2017, An update of the Visual_HEA software to improve the implementation of the Habitat Equivalency Analysis method, *Ecological Engineering* 105 276 283, disponibile al link <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.04.008>]. A livello europeo un metodo molto simile all’HEA è stato proposto nel 2008 nell’ambito della direttiva sulla responsabilità ambientale e del danno (2004/35, che è la fonte della parte sesta del D.lgs. 132/2006) con il progetto REMEDE (*Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU*, si veda il link <https://www.ecologic.eu/node/2699/printable/pdt>). In Francia il metodo HEA è stato inserito nelle linee guida ufficiali per l’attuazione della direttiva sul danno ed è stato sperimentato in vari progetti di recupero ambientale per valutarne i costi e i benefici e le eventuali compensazioni necessarie [Scemama P. and Levrel H., 2016, *Using Habitat Equivalency Analysis to Assess the Cost Effectiveness of Restoration Outcomes in Four Institutional Contexts Environmental Management* 57, 109-122, <https://doi.org/10.1007/s00267-016-0988-6>].

Un altro caso di rilievo ha previsto il ricorso a metodi alternativi per l'individuazione degli interventi di riparazione complementare e compensativa. Tali metodi, come detto, si fondano sull'uso di indicatori per attribuire un valore alla perdita della risorsa o del servizio e per determinare, di conseguenza, gli interventi in grado di produrre un beneficio equivalente⁹⁷ nonché per richiedere l'esecuzione di specifici interventi il cui costo di realizzazione è pari al valore economico stimato⁹⁸.

Nel merito della sentenza n. 2536/2012, passata in giudicato, per il risarcimento del danno ambientale relativo al sito di Pertusola Sud, a Crotone, si rimanda al capitolo successivo.

7. Procedimenti amministrativi, penali e conseguenze patrimoniali

1. Sintesi dei procedimenti amministrativi

Di seguito i contenziosi e giudizi amministrativi pendenti che si rilevano dal documento n. 267/3 e numero 567/3 acquisito dalla Commissione di inchiesta rispettivamente in data 28 gennaio 2025 e 10 dicembre 2025 trasmesso dal Commissario Straordinario Errigo e dal Presidente della regione Calabria Occhiuto.

Si segnalano i seguenti contenziosi definiti e pendenti:

- TAR per la Calabria (R.G. n. 1914/2021), integrato da motivi aggiuntivi, avente ad oggetto gli esiti della conferenza di servizi preliminare sulle ipotesi progettuali di variante al POB fase 2 approvato con Decreto MATTM prot. N. 007 del 3 Marzo 2020⁹⁹;
- TAR per la Calabria (R.G. n. 659/2023), integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto DINIEGO variante POB Fase 2 per la realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti TENORM con amianto derivante dalle operazioni di bonifica della Discarica ex Fosfotec “Farina-Trappeto” all'interno del sito Eni Rewind di Crotone¹⁰⁰;
- TAR per la Calabria (R.G. n. 2120/2023), proposto da Edison S.p.A., avente ad oggetto la comunicazione della Provincia di Crotone di avvio del procedimento per l'attivazione delle procedure di individuazione del responsabile dell'inquinamento, con contestuale

⁹⁷ Doc. n. 319/002.:

“Il caso riguardava l'inquinamento esteso di una falda acquifera che alimenta l'acquedotto di alcuni Comuni, determinato da tetracloroetilene (PCE), tricloroetilene (TCE) e 1 1 1 tricloroetano. Per l'individuazione degli interventi di riparazione compensativa, nel caso di specie, è stato individuato come indicatore il valore economico della perdita del servizio di potabilità per richiedere l'esecuzione di specifici interventi il cui costo di realizzazione è pari al valore economico stimato”.

⁹⁸ Doc. n. 319/002.

⁹⁹ Doc. n. 319/003.

¹⁰⁰ Doc. n. 319/003.

diffida a provvedere alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di falda acquifera e simili, di aree industriali site nel Comune di Crotone¹⁰¹;

Di seguito sono riportate le sentenze relative ai ricorsi promossi e accolti avverso il Decreto direttoriale n. 27/2024, presentati da: Regione Calabria (incluso il ricorso volto all'annullamento dell'Ordinanza n. 1/2025), Provincia di Crotone, Comune di Crotone, WWF e Comune di Scandale.

- TAR per la Calabria (RG 1585/2024)¹⁰², ricorso proposto dal Comune di Crotone contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Commissario straordinario per la bonifica del Sito d'interesse nazionale di Crotone; Comune di Cassano e Cerchiara, e *nei confronti* di Regione Calabria, Provincia di Crotone, Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) - Calabria, Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Autorità di bacino distrettuale dell'appenino meridionale, Iss - Istituto superiore di sanità, Ispra - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero della salute, Ministero dell'interno, U.T.G. – Prefettura di Crotone, Ministero della cultura, Soprintendenza Abap per Le Province di Catanzaro e Crotone, Sovreco S.p.a., Salvaguardia Ambientale S.p.a., non costituiti in giudizio.

Ricorso con esito di *accoglimento*, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e con conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 27 dell'1 agosto 2024 e l'ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 del Commissario straordinario delegato a coordinare accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara (fatte salve le ulteriori determinazioni amministrative dei soggetti pubblici competenti);

- TAR per la Calabria (RG 1586/2024)¹⁰³, ricorso proposto dalla Provincia di Crotone contro: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Commissario straordinario per la bonifica del Sito d'interesse nazionale di Crotone Cassano e Cerchiara, Eni Rewind S.p.A. Edison S.p.A., Regione Calabria, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria -- Arpacal, Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero della salute, Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, Autorità di bacino distrettuale dell'appenino meridionale, Iss - Istituto superiore di sanità, Ispra - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, Isin-Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, Sovreco S.p.a., Salvaguardia Ambientale S.p.a., non costituiti in giudizio; Inail, Comune di Crotone.

¹⁰¹ Doc. n. 319/003.

¹⁰² Doc. n. 270/002.

¹⁰³ Doc. n. 270/2.

Ricorso con esito di *accoglimento*, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e con conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 27 dell'1 agosto 2024 e l'ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 del Commissario straordinario delegato a coordinare accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara (fatte salve le ulteriori determinazioni amministrative dei soggetti pubblici competenti);

- TAR per la Calabria (RG 1630/2024)¹⁰⁴, ricorso proposto da Associazione Wwf Italia - Ets, Associazione Wwf Provincia di Crotone Odv, Associazione Arci Crotone Aps, contro il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Commissario straordinario per la bonifica del Sito d'interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara non costituito in giudizio; *nei confronti* della Regione Calabria, Provincia di Crotone, Eni Rewind S.p.A., Comune di Crotone, Salvaguardia Ambientale S.p.a., Sovreco S.p.a., non costituiti in giudizio.

Ricorso con esito di *accoglimento*, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e con conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 27 dell'1 agosto 2024 e l'ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 del Commissario straordinario delegato a coordinare accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara (fatte salve le ulteriori determinazioni amministrative dei soggetti pubblici competenti);

- TAR per la Calabria (RG 1714/2024)¹⁰⁵, ricorso proposto da Peppino Vallone, Carmine Talarico, Andrea Devona, Annagiulia Caiazza, Leopoldo Barberio, Comune di Scandale, Comune di Strongoli e Comune di Santa Severina, contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Commissario straordinario per la bonifica del SIN Crotone Cassano Cerchiara, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio; *nei confronti* Provincia di Crotone, Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) - Calabria, Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale, Iss - Istituto superiore di sanità, Ispra – Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, Isin, Ministero del made in Italy, Ministero della salute, Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, Ministero della cultura, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, Sovreco S.p.a. e Salvaguardia Ambientale S.p.a., non costituiti in giudizio; Eni Rewind S.p.a., Regione Calabria, Inail, Comune di Crotone.

Ricorso con esito di *accoglimento*, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e con conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 27 dell'1 agosto 2024 e l'ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 del Commissario straordinario delegato a coordinare accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse

¹⁰⁴ Doc. n. 270/2.

¹⁰⁵ Doc. n. 270/2.

nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara, (fatte salve le ulteriori determinazioni amministrative dei soggetti pubblici competenti);

- TAR per la Calabria (RG 1546/2024), con provvedimento cautelare N. 213 iscritto nel registro del TAR per l'anno 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima – è investito del ricorso numero di registro generale 1546/2024¹⁰⁶, integrato da motivi aggiuntivi, promosso dalla Regione Calabria contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Commissario straordinario per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Crotone-Cassano-Cerchiara”.

La Regione chiede l'annullamento, con sospensione, del decreto MASE n. 27 del 1° agosto 2024 e degli atti presupposti relativi allo stralcio del Progetto di Bonifica di Fase 2 dell'area ex Pertusola, nonché dell'ordinanza commissariale n. 1 del 3 aprile 2025.

Con l'ordinanza in epigrafe il TAR accoglie l'istanza cautelare, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato nei limiti motivati e fissa l'udienza per la trattazione del merito al 18 giugno 2025.

Successivamente, in data 13 agosto 2025, il medesimo Tribunale – Sezione Prima – ha pronunciato la sentenza n. 1396/2025, iscritta nel Registro dei Provvedimenti Collegiali, sul ricorso RG n. 1546/2024, integrato da motivi aggiuntivi¹⁰⁷. Le motivazioni sono di seguito approfondite.

A seguire un focus su contenziosi e giudizi amministrativi proposti da Eni Rewind¹⁰⁸.

A) Giudizi amministrativi in corso promossi da Eni Rewind:

- 1) Eni Rewind ha promosso ricorso al TAR di Catanzaro (R.G. 1914/2021) per l'annullamento dei pareri resi da Regione Calabria, Provincia e Comune di Crotone, ISPRA, ARPACAL ed ex Direzione Generale per l'Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito della Conferenza di Servizi preliminare richiesta da Eni Rewind ed avente ad oggetto le due distinte ipotesi progettuali alternative proposte: Soluzione A – realizzazione di Messa in Sicurezza Permanente della discarica ex Fosfotec; Soluzione B – realizzazione di un impianto di conferimento di scopo interno al sito. L'udienza di discussione non è ancora stata fissata;
- 2) Eni Rewind ha promosso ricorso al TAR di Catanzaro (R.G. 659/2023) per l'annullamento del Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 09.02.2023, indetta per la valutazione dell'elaborato «Discariche fronte mare e aree industriali di pertinenza di Eni Rewind progetto operativo di bonifica fase 2. Variante al POB Fase 2 “Realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti TENORM con amianto derivanti dalle operazioni di bonifica della discarica ex Fosfotec “Farina- Trappeto” all'interno del Sito Eni Rewind di Crotone”, che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ritenuto non potesse proseguire in ragione della dichiarata immodificabilità del destino dei rifiuti che,

¹⁰⁶ Doc. n. 400/3 – Doc. n. 270/2.

¹⁰⁷ Doc. n. 487.

¹⁰⁸ Doc. n. 290/5.

anche per i rifiuti diversi da quelli TENORM contenenti amianto, devono trovarsi fuori Regione. Eni Rewind ha impugnato anche il successivo provvedimento dell'11 maggio 2023 di conclusione negativa del procedimento. L'udienza di discussione non è ancora stata fissata;

3) Eni Rewind ha promosso ricorso al TAR di Catanzaro (R.G. 856/2024) per l'annullamento della nota della Regione Calabria del 19 febbraio 2024, con la quale l'Amministrazione Regionale ha rigettato l'istanza con cui Eni Rewind aveva richiesto la rimozione del vincolo di smaltimento dei rifiuti fuori dalla Regione e di revoca parziale del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Eni Rewind ha anche impugnato la successiva nota del 22 marzo 2024 con cui, a fronte del rinnovo della richiesta di Eni Rewind di revoca parziale del vincolo imposto nel P.A.U.R., ha ribadito la propria posizione. L'udienza di discussione non è ancora stata fissata;

4) Eni Rewind ha promosso due ricorsi al TAR di Catanzaro (RR.GG. 901/2022, 181/2023 e 866/2024) per chiedere l'annullamento dei provvedimenti con cui la Provincia ha subordinato il rilascio del certificato di avvenuta bonifica del sottosuolo al previo pagamento dei costi del procedimento, nella misura pari al 3% del costo totale della bonifica, con riferimento alle aree ex Pertusola ed Agricoltura.

L'udienza di trattazione era stata fissata per il 18 giugno 2025. Successivamente, il 13 agosto 2025, il medesimo Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 1396/2025, sul ricorso RG n. 1546/2024, integrato da motivi aggiuntivi;

5) Eni Rewind ha promosso tre ricorsi avanti al TAR Catanzaro contro le diffide della Regione Calabria del 14 gennaio 2025, della Provincia di Crotone del 16 gennaio 2025 e del Comune di Crotone del 15 gennaio 2025, aventi contenuto sostanzialmente analogo, con cui gli enti hanno diffidato Eni Rewind, Sovreco e Salvaguardia Ambientale dal negoziare la sottoscrizione del contratto per il conferimento dei rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara presso la discarica di Crotone loc. Columbra (gestita da Sovreco). Gli enti ritengono che il conferimento di tali rifiuti e la trattativa riguardante il relativo contratto integrerebbe l'attività di gestione illecita di rifiuti perché violerebbe il decreto MASE del 1° agosto 2024, la diffida del Ministero del 24 settembre 2024, il provvedimento PAUR della Regione Calabria del 2019, che impone di smaltire i rifiuti pericolosi fuori dal territorio regionale. A fronte di tali diffide, Sovreco ha comunicato di non essere più disponibile a sottoscrivere il contratto, manifestando così l'idoneità delle diffide a ostacolare l'avvio degli scavi da parte di Eni Rewind secondo le tempistiche previste dal progetto.

L'Eni Rewind ritiene che le determinazioni dei tre enti territoriali siano contrarie, sia sul piano letterale sia sul piano funzionale, rispetto alle previsioni del decreto del MASE e alle disposizioni della diffida del Ministero, la società le ha impugunate avanti al giudice amministrativo il 24 gennaio 2024.

Con sentenze del 18 agosto 2025 nn. 1411, 1412 e 1413 (ricorsi nn. 129, 140 e 142 presentati rispettivamente della Regione, Provincia e Comune¹⁰⁹), il TAR ha ritenuto inammissibili i

¹⁰⁹ Doc. n. 567

ricorsi di Eni Rewind poiché le note degli enti sono diffide in senso stretto, ovvero atti non autonomamente impugnabili in quanto non producono effetti giuridici lesivi nuovi.

Il Tribunale ha rilevato infatti che la diffida ripropone quanto previsto dalla prescrizione contenuta nel PAUR, non ha carattere novativo, ha valenza solo ricognitiva del vincolo e non produce alcun effetto lesivo nei confronti dei destinatari, non essendo idonea a vincolare giuridicamente la loro azione successiva. Inoltre, è stata adottata fuori dagli ambiti di competenza degli enti in materia ambientale e ha valore di esposto (è stata inviata all'AG penale per valutare profili di rilevanza di tale natura)¹¹⁰;

6) Eni Rewind ha promosso un ricorso avanti al TAR di Catanzaro contro l'ordinanza (n. 1 del 28 febbraio 2025) ex articolo 244 del Codice Ambiente, della Provincia di Crotone, che individua la società e Edison responsabili (con percentuali diverse) dell'inquinamento delle aree marino-costiere prospicienti il sito industriale ex Pertusola-Montedison, nell'ambito del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara. La società, ferma restando l'impugnazione, ha richiesto agli enti coinvolti (in specie ISPRA) di acquisire le informazioni necessarie per poter opportunamente coordinare gli interventi da svolgere sulle aree oggetto dell'ordinanza. Queste ultime, infatti, sono interessate da precedenti studi di carattere ambientale che richiedono un aggiornamento, da un lato, o dallo svolgimento di interventi per consentire una migliore fruibilità del porto, dall'altro, che rendono necessaria una esecuzione ordinata delle attività - in primo luogo - di caratterizzazione. Al riguardo, il 30 aprile 2025 si è tenuto un primo tavolo di coordinamento presso il MASE finalizzato individuare le modalità di coordinamento delle attività.

Analoga impugnazione è stata proposta anche da Edison.

Con le sentenze nn. 1416, 1414 e 1415 del 18 agosto 2025, il TAR ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Edison avverso le diffide della Regione Calabria, della Provincia di Crotone e del Comune di Crotone al rispetto del vincolo di destino dei rifiuti della bonifica del SIN.

1. RG n. 395/2025, promosso da Edison Spa avverso la nota della Provincia di Crotone del 15 gennaio 2025, prot. n. 0000747 _ Inammissibile;
2. RG n. 391/2025 promosso Edison Spa avverso la nota del Comune di Crotone del 15 gennaio 2025, prot. n. 0004568 _ Inammissibile;
3. RG n. 181/2025 promosso da Edison Spa avverso le note della Regione Calabria nn. 770980 del 9 dicembre 2024 e 787456 del 16 dicembre 2024 _ Inammissibile;

B) Ricorso della Regione Calabria ed altri contro il MASE per l'annullamento del Decreto di approvazione del Progetto Stralcio del POB FASE 2 (D.D. n. 27 del 1° agosto 2024):

¹¹⁰ Doc. n. 496 e Doc. n. 503.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto n. 27 del 1° agosto 2024, contenente la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, di approvazione e autorizzazione del progetto di ENI Rewind S.p.A. *“Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2”*, per la bonifica del sito di interesse nazionale (S.I.N.) *“Crotone – Cassano – Cerchiara”*. Avverso tale decreto, la Regione Calabria, il Comune di Crotone, la Provincia di Crotone, Comune di Scandale, Strongoli, Santa Severina e alcune associazioni hanno promosso un ricorso avanti al TAR di Catanzaro chiedendone l'annullamento pre sospensiva. Eni Rewind si è costituita nel giudizio e, alle udienze in camera di consiglio del 6 novembre e del 20 novembre 2024, il TAR non ha sospeso l'efficacia del decreto, rinviando la trattazione del merito dei giudizi all'udienza.

Il 3 aprile 2025, il commissario straordinario ha adottato l'ordinanza n. 1, con la quale ha ordinato *“di dare immediata esecuzione all'articolo 1, co 2, del D.D. MASE n. 27/2024 e/o comunque immediato avvio ai lavori di bonifica di cui al POB 2 stralcio, conferendo i rifiuti nella discarica Sovreco S.p.A., sita in località Columbra (KR), mediante l'utilizzo dei depositi esistenti quali depositi temporanei, fatta salva l'eventuale individuazione di altre discariche idonee al di fuori della Regione Calabria”*. La Regione Calabria e gli altri enti che avevano avviato il contenzioso contro il decreto di approvazione del progetto Stralcio hanno impugnato l'ordinanza commissariale, ottenendone anche la sospensione in sede cautelare.

In seguito all'udienza di merito¹¹¹ (18 giugno 2025, in cui sono stati discussi anche i ricorsi del precedente punto 5), successivamente, il 13 agosto 2025, il medesimo Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 1396/2025, sul ricorso RG n. 1546/2024, integrato da motivi aggiuntivi. Il TAR di Catanzaro ha accolto i ricorsi promossi dagli enti ritenendo il decreto del MASE affetto dai vizi di contraddittorietà, illogicità dell'azione amministrativa, eccesso di potere e difetto di istruttoria. Analoga decisione è stata assunta nei confronti dell'ordinanza affetta dagli stessi vizi nonché da carenza di potere (sentenze del 13-18 agosto 2025 nn. 1396, 1407, 1408, 1409, 1410). Nelle sentenze il tribunale amministrativo, pronunciandosi in ordine al quadro di competenze in materia di bonifica del SIN di Crotone, ha statuito che:

- 1) *“risulta quantomeno impropria una prescrizione sul destino finale dei rifiuti che imponga il conferimento al di fuori di un determinato territorio, ove contenuta in un provvedimento regionale con il quale si autorizza la realizzazione e l'esercizio di depositi preliminari, considerando, peraltro, che la scelta sulla sede di conferimento è rimessa, ordinariamente, al soggetto tenuto alla bonifica, il quale incontra il solo limite di individuare una discarica che sia autorizzata a ricevere la tipologia di rifiuti che devono essere smaltiti”*;
- 2) *“[omissis] la prescrizione [che vieta l'utilizzo di discariche regionali], attenendo più propriamente al procedimento di bonifica e in quanto recepita dal Ministero con decreto n.7 del 3 marzo 2020, di approvazione del POB Fase 2, risulta eventualmente riformabile*

¹¹¹ Doc. n. 496.

per mezzo di un provvedimento di secondo grado adottato dal MASE, che in presenza dei necessari presupposti, potrà decidere il conferimento dei rifiuti presso una discarica idonea e autorizzata, che sarà individuata dai soggetti responsabili della bonifica, all'interno o al di fuori del territorio regionale. Ma sulla base di un procedimento coerente, sentite tutte le parti interessate”.

Come appare chiaro, la decisione del Tar è incentrata sui profili di competenza, in ordine al soggetto legittimato a revocare il vincolo regionale (di carattere negativo) teso a limitare il conferimento dei rifiuti in disamina, ritenendolo al più atto adottabile con provvedimento di secondo grado dal MASE e comunque sempre all'interno di un procedimento amministrativo partecipato da tutte le parti interessate alla delicata problematica ambientale.

C) Ordinanza di individuazione del responsabile della contaminazione delle aree interne allo stabilimento (ex articolo 24 del Codice dell'Ambiente) – Ricorso di Edison S.p.A.:

Edison sta dando seguito, in coordinamento con Eni Rewind, alle attività ordinate dalla Provincia con Ordinanza n.1 del 14 giugno 2023, ed ha impugnato l'Ordinanza promuovendo ricorsi al TAR Catanzaro (RR.GG. 591/2023, 592/2023, 593/2023 e 594/2023). Eni Rewind si è costituita in ciascuno dei ricorsi promossi da Edison. Per contro, Eni Rewind ha ribadito il proprio impegno a proseguire senza soluzione di continuità le attività di messa in sicurezza e bonifica del sito e non ha impugnato l'Ordinanza della Provincia.

L'udienza di discussione non è ancora stata fissata.

D) Giudizi amministrativi conclusi:

1. I cittadini crotonesi hanno promosso due ricorsi al TAR Catanzaro (RR.GG. 391/2017 e 900/2020) per il parziale annullamento i) del Decreto del 3 marzo 2020 di approvazione del documento “*Discariche fronte mare e aree industriali - Progetto Operativo di Bonifica*” nonché ii) del Decreto del 03.02.2017 con il quale è stato approvato il progetto di bonifica contenuto nel documento “*Primo lotto di intervento relativamente agli interventi di bonifica in situ dei suoli dell'area dello stabilimento ex Pertusola*”. I cittadini ricorrenti hanno contestato i Decreti di approvazione dei progetti operativi di bonifica presentati da Eni Rewind, sostenendo che gli interventi e le tecniche ivi previste sarebbero insufficienti e/o non adeguati. Con sentenza del 5 giugno 2021 (n. 1132) il TAR Catanzaro ha rigettato i ricorsi dei cittadini crotonesi. La sentenza è passata in giudicato;
2. Eni Rewind ha promosso ricorso al TAR Catanzaro (R.G. 1562/2014) per l'annullamento del verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 29 maggio 2014, nella parte in cui richiedeva la rimozione dei rifiuti presenti nelle discariche ex Pertusola ed ex Agricoltura. Con sentenza dell'11 giugno 2021 (n. 1169) il TAR Catanzaro ha accolto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse di Eni Rewind in quanto i provvedimenti impugnati sono stati superati dai successivi Decreti di approvazione dei progetti di bonifica;

3. Il Comune di Crotone ha promosso ricorso al TAR Catanzaro (R.G. 439/2017) per l'annullamento del Decreto del 3 febbraio 2017, di approvazione del Progetto operativo di bonifica dei suoli dello stabilimento ex Agricoltura. Il Comune ha contestato le scelte tecniche e di merito che hanno portato il MATTM all'adozione del Decreto, adducendo altresì anche presunti vizi procedimentali. Con sentenza del 31 maggio 2021 (n. 1107) il TAR Catanzaro ha rigettato i ricorsi dei cittadini crotonesi. La sentenza è passata in giudicato;
4. Il Comune di Crotone ha promosso appello al Consiglio di Stato (R.G. 6906/2018) contro la sentenza del TAR Catanzaro di accoglimento del ricorso promosso da Eni Rewind per l'annullamento dell'ordinanza con cui la Provincia le aveva ordinato di attivare le procedure tecnico/amministrative finalizzate all'adozione urgente degli interventi di bonifica e ripristino ambientale riguardanti l'abbancamento e interrimento di rifiuti speciali pericolosi;
5. Con sentenza del 14 giugno 2022 (n. 4828) il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello promosso dal Comune. La sentenza è passata in giudicato;
6. Eni Rewind ha promosso appello al Consiglio di Stato (R.G. 5494/2018) contro la sentenza del TAR di Catanzaro di rigetto del ricorso promosso per l'annullamento della nota con cui il MATTM aveva comunicato la non approvazione dei progetti operativi di bonifica, presentati il 1° ottobre 2008, ed imponendo diverse prescrizioni. Eni Rewind ha appellato la sentenza principalmente nella parte in cui affermava una non condivisibile responsabilità oggettiva o, comunque, “*da posizione*” dell'impresa. Con sentenza del 14 giugno 2022 (n. 4826) il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento impugnato, respingendo l'appello di Eni Rewind, ma ha comunque riformato la sentenza di primo grado sull'attribuzione di responsabilità, ribadendo che la responsabilità per compromissione ambientale segue un criterio di imputazione a titolo di dolo o colpa. La sentenza è passata in giudicato;
7. Eni Rewind ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il verbale della Conferenza di Servizi del 24.10.19, nella parte in cui ha disposto che i rifiuti speciali provenienti dalla bonifica del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara dovranno essere smaltiti al di fuori del territorio regionale. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, Eni Rewind ha chiesto anche l'annullamento del Decreto n. 7 del 3.3.20 di approvazione del documento “*Discariche fronte mare e aree industriali – Progetto Operativo di Bonifica Fase 2*” nella parte in cui – recependo le prescrizioni formulate nel PAUR - obbliga Eni Rewind a smaltire i rifiuti derivanti dall'attività di bonifica al di fuori del territorio della Regione Calabria. La società ha rappresentato di aver sempre osservato che le prescrizioni avrebbero generato un “*turismo*” dei rifiuti incompatibile con i principi di sostenibilità ambientale sanciti dal Codice dell'Ambiente, nonché che l'affidamento dello smaltimento sarebbe avvenuto mediante precise regole di gara previste dalle procedure aziendali. Il Presidente della Repubblica con Decreto del 6 febbraio 2023 ha

dichiarato l'improcedibilità del ricorso poiché gli atti impugnati sono stati superati e assorbiti da un "nuovo segmento procedimentale"¹¹²;

8. La società Maio Guglielmo S.r.l. ha promosso ricorso al TAR Catanzaro (R.G. 1773/2019) per l'annullamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) rilasciato dalla Regione Calabria ad Eni Rewind con riferimento al progetto *"Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 del/e Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone - Cassano – Cerchiara del Comune di Crotone (KR)"* e degli atti collegati, laddove prevedono che il sito di smaltimento finale deve trovarsi fuori dalla Regione. Maio Guglielmo ha impugnato altresì il Decreto Direttoriale n. 7 del 3 marzo 2020, con il quale il Ministero dell'Ambiente ha approvato il documento di Eni Rewind *"Discariche fronte mare e aree industriali - Progetto Operativo di Bonifica Fase 2"* nella parte in cui impone le prescrizioni del PAUR sopra richiamate (le medesime contestate anche da Eni Rewind).

In seguito alla dichiarazione della ricorrente Maio Guglielmo s.r.l. di non avere più interesse alla definizione del giudizio, con sentenza del 24 ottobre 2024 il TAR Catanzaro ha dichiarato improcedibile il ricorso.

E) Cenno al Procedimento ex articolo 244 D.Lgs 152/2006, per conglomerato idraulico catalizzato (CIC) proveniente dall'ex stabilimento Pertusola Sud:

In data 29 agosto 2025, la Provincia di Crotone ha notificato¹¹³ l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 244, D.lgs 152/06, e diffidato Eni Rewind, individuata responsabile dell'inquinamento al 100%, a provvedere agli interventi di bonifica e MISE di 24 siti *"già oggetto di sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Crotone, a seguito abbancamento e interrimento di rifiuti speciali rappresentati da materiale denominato conglomerato idraulico catalizzato (CIC), e proveniente dall'ex stabilimento Pertusola SUD di Crotone [omissis] utilizzato in modo non conforme alla normativa vigente per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali in alcune aree, alcune delle quali ricadenti nel perimetro del SIN, e per la costruzione di manufatti all'interno dello stesso stabilimento e presso la discarica ex Pertusola"*¹¹⁴.

¹¹² Riferendosi alle nuove proposte progettuali presentate da Eni Rewind nella Conferenza di Servizi preliminare, cfr. giudizio al punto 7.

¹¹³ Doc. n. 485/2. Provincia di Crotone— Settore 04 Edilizia Scolastica, Politiche Ambientali, Urbanistica, Mobilità Trasporti e Sicurezza Stradale — Servizio AUA Rifiuti e Bonifica, (doc 485/2 prot. 2025/0000507/RIFIUT del 1° settembre 2025).

¹¹⁴ Doc. n. 496/2. Atto notificato ad Eni Rewind e contestualmente trasmesso a numerosi enti competenti — tra cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Commissario Straordinario Delegato del SIN di Crotone, il Prefetto di Crotone, la Regione Calabria, il Presidente della Provincia di Crotone, i Sindaci dei Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro, nonché ISPRA, ISIN, ARPA Calabria, Istituto Superiore di Sanità, ASP di Crotone, INAIL e l'Ill.mo Procuratore della Repubblica di Crotone — avente ad oggetto: *"Comunicazione di Avvio del Procedimento per l'attivazione delle procedure provinciali per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la diffida a provvedere, ai sensi dell'art. 244, comma 2, del Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., finalizzate all'adozione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale necessari, nonché urgenti interventi di messa in sicurezza ed ogni altra misura preventiva di cui all'art. 240 dello stesso D.Lgs., compreso le misure di messa*

Il provvedimento si fonda sul presupposto che, *“premesso che recenti Sentenze del TAR e del Consiglio di Stato hanno chiarito le competenze delle Amministrazioni provinciali a cui è demandato il potere/dovere di procedere alla individuazione del responsabile della potenziale contaminazione, con contestuale diffida a provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 244, comma 2, del Titolo Quinto della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/06, anche in relazione ad aree incluse all’interno di Siti di Interesse Nazionale”*, risulta necessario garantire *“procedure spedite, trasparenti, efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili”* per individuare i responsabili dell’inquinamento e attuare senza ritardo gli interventi di bonifica.

Sulla base di un’istruttoria complessa e delle consulenze tecniche disposte dalla Procura, la Provincia *“è riuscita a ricostruire i vari passaggi societari dei responsabili della contaminazione storica delle aree ricadenti nel SIN di Crotone, costellati da vari cessioni di rami d’azienda, fusioni ed incorporazioni che riconducono ad ENIREWIND S.p.A.”*, individuando in particolare ENI Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. quali soggetti responsabili e destinatari delle diffide a provvedere.

La comunicazione finale ribadisce la *“gravissima contaminazione”* dei suoli e delle acque, caratterizzata da concentrazioni di metalli tossici quali arsenico, piombo e zinco *“superiori ai limiti di legge”* e da un concreto *“rischio per le falde acquifere”*. Nel documento si sottolinea che *“tutte le aree oggetto di sequestro preventivo [omissis] sono inserite nel Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale”*, confermando il nesso di causalità tra le attività industriali storiche dell’ex Pertusola e l’inquinamento. Pertanto viene ordinata *“l’adozione urgente degli interventi di bonifica e ripristino ambientale necessari nonché urgenti interventi di messa in sicurezza ed ogni altra misura preventiva”*, in rigorosa attuazione del principio *“chi inquina paga”*.

Dunque, questo documento trasmesso dal Commissario straordinario alla Commissione di inchiesta ed acquisito il 1° settembre 2025 con n. 485 (prot. 2025/0000507/RIFIUT) è un atto amministrativo ufficiale della Provincia di Crotone che avvia il procedimento previsto dall’articolo 244 del D.Lgs. 152/2006 per individuare i responsabili dell’inquinamento in 24 siti del SIN di Crotone e diffida i soggetti ritenuti responsabili a realizzare gli interventi urgenti di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza.

2. Principali procedimenti penali

2.1 Stato della causa di danno ambientale: contenzioso MASE / Eni Rewind

Il sito di Crotone ha visto una iniziale contestazione penale (cd. “Farina Trappeto”) a carico di più di 30 ex legali rappresentanti di società operanti nello stabilimento industriale ex Montecatini di Crotone, oggi riconducibili a Edison, Eni Rewind e Sasol, che si sono succeduti nella gestione del sito dagli anni ‘70 fino al 2010, in relazione ai reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (articolo 256 del d.lgs. 152/2006),

in sicurezza d'emergenza, dei 24 siti già oggetto di sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Crotone, a seguito di abbancamento e interrimento di rifiuti speciali rappresentati da materiale denominato conglomerato idraulico catalizzato (CIC)”.

disastro ambientale doloso (articolo 434 c.p.) e avvelenamento di acque (articolo 439 c.p.). In particolare, la Procura della Repubblica di Crotone contestava la realizzazione e gestione di una discarica a mare nella quale sarebbero confluiti rifiuti in parte pericolosi costituiti da scarti di lavorazione dell'ex stabilimento Montecatini, con contestuale determinazione di un potenziale pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone, stante le modalità adoperate, inidonee a prevenire la loro diffusione nelle varie matrici ambientali, ivi incluse le acque di falda.

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Crotone, il 1° luglio 2020, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, assolvendo alcuni di essi per non aver commesso il fatto e altri per intervenuta prescrizione. Il Giudice ha, infatti, accertato che i conferimenti di materiali in discarica cessarono, al più tardi, il 18 luglio 1995, allorquando l'area fu sottoposta a sequestro, e conseguentemente ha individuato in quella data il momento consumativo del reato di gestione di discarica non autorizzata e dei due reati connessi.

L'appello promosso da Eni Rewind e dalle altre società nell'interesse del management in carica fino al luglio 1995, al fine di ottenere un proscioglimento nel merito, è stato deciso dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 16 settembre 2024 con sentenza di conferma della pronuncia di primo grado¹¹⁵.

Nell'ambito del Procedimento Penale 701/17 RGNR¹¹⁶ il giorno 11 marzo 2022 è stato conferito dalla Procura di Crotone mandato a dei consulenti tecnici di verificare lo stato di attuazione delle opere di bonifica approvate e in capo a Eni Rewind S.p.A., relativamente alle aree del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara-Cassano-Cerchiara e riferire ogni *“altra circostanza utile alle indagini”*.

Preliminarmente si evidenzia che, facendo seguito a quanto relazionato con la consulenza tecnica depositata il 2 luglio 2019 relativa al P.P. 3121/16 mod.44, con la CTU di seguito si illustrano e analizzano le principali attività svolte da Eni Rewind (ex Syndial) e dai vari soggetti e/o enti competenti in materia di bonifica a partire all'anno 2019 fino ad oggi.

Si procede anzitutto a una premessa sulle concrete fasi di attuazione del progetto di bonifica. Le attività si riferiscono principalmente ai documenti di approvazione del Progetto di bonifica:

- ✓ Decreto MATTM n. 122 del 9 aprile 2015 *“Intervento di bonifica delle acque di falda”*. Attività di monitoraggio della barriera idraulica: *“POB della falda con la realizzazione di una barriera idraulica di emungimento delle acque presso il confine di valle idrogeologica delle aree Eni Rewind e la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque estratte, ubicato in sito”*. Valutazione delle attività di monitoraggio della barriera idraulica: le attività di monitoraggio della barriera idraulica attiva nel sito di Crotone (KR) svolte da Eni Rewind S.p.A. sono coerenti con quanto definito e prescritto nel piano di monitoraggio. Si

¹¹⁵ Doc. n. 290/5 e Doc. n. 441/2.

¹¹⁶ Doc. n. 455.

evidenza che la rete di monitoraggio, nel corso del secondo trimestre 2020, è stata integrata con n. 15 nuovi piezometri, introdotti a supporto del piano di monitoraggio ambientale relativo al POB di Fase 2 della matrice terreno e che conseguentemente sono stati inclusi nel protocollo di monitoraggio della barriera idraulica per la bonifica della falda (Verbale CdS del 25 giugno 2018).

Si osserva che nell'ultima campagna trimestrale dell'anno 2021 (nota Eni Rewind del 2 marzo 2022) trasmessa ad Arpa Calabria, i parametri chimici per i quali sono state riscontrate non conformità rispetto ai limiti normativi sono congruenti con quanto rilevato nel passato;

- ✓ Decreto MATTM n. 18 del 3 febbraio 2017, *“Primo lotto di intervento relativamente agli interventi di bonifica in situ dei suoli dell'area dello stabilimento ex Pertusola”*.

Valutazione delle attività svolte dalla società: le attività svolte da Eni Rewind S.p.A. nell'area ex Pertusola del sito di Crotone (KR) sono coerenti con quanto definito e prescritto dal decreto MATTM 18/STA del 03.02.2017, con il quale è stato approvato il progetto di bonifica contenuto nel documento *“Primo lotto di intervento relativamente agli interventi di bonifica in situ dei suoli dell'area dello stabilimento ex Pertusola”*.

La Provincia di Crotone ad oggi non risulta abbia emesso la *Certificazione di avvenuta bonifica*, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., delle aree oggetto di scotico dello stabilimento ex Pertusola alla società, pur avendone fatta esplicita richiesta con nota Prot. PM SICA/283/2019/Crotone/P/az_so del 28 novembre 2019.

Nel *“Report di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee”* sono riportati i dati ante (settembre 2020) e post (aprile 2021) realizzazione del campo prova, relativi a parametri chimico-fisici e contaminanti (pH, conducibilità, arsenico, cadmio, ecc.). Non emergono variazioni significative nella qualità delle acque, eccetto concentrazioni di arsenico superiori alle CSC, già rilevate in altre aree del sito. Si conclude che l'intervento non ha comportato effetti negativi rilevanti sulla falda.

Nella *“Nota tecnica di risposta al parere ISPRA GEO_PSC 2022/044”* sono forniti chiarimenti sulle osservazioni ISPRA-ARPACal. È stata ricostruita la direzione di moto della falda con dati di piezometri ante e *post operam*, evidenziando che il flusso resta confinato sotto uno strato limoso-argilloso impermeabile. Si ritiene che l'intervento di *Soil Mixing*, coinvolgendo l'intero orizzonte insaturo, rafforzi la barriera verticale ai movimenti della falda. In merito alla ricerca di arsenico (As) e antimonio (Sb) in diverse forme, le tecniche proposte non risultano standardizzabili; si condivide tuttavia l'uso di test di cessione a 90 giorni e l'adozione, se necessario, di misure di mitigazione (es. capping, barriera idraulica). La tecnologia S/S-Stabilizzazione/Solidificazione, dimostratasi efficace per Cd, Hg, Pb e Zn, è ritenuta applicabile ad altre aree del sito, seppure con un'applicazione graduale che consenta il monitoraggio e l'eventuale adattamento delle misure di contenimento.

- ✓ Decreto MATTM n. 20 del 3 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il *“Progetto operativo di bonifica dei suoli dello stabilimento ex Agricoltura Revisione I”*.

Il progetto complessivo autorizzato riguarda 3 distinte aree di intervento così denominate: Aree di scotico, Aree di MPS ed Aree pavimentate, rappresentate schematicamente in figura.




Figura 24 Aree di intervento definite nel POB 2013 autorizzato – Fonte Doc. n. 455/3.

Valutazione delle attività svolte dalla società: le attività svolte da Eni Rewind S.p.A. nell'area ex Agricoltura del sito di Crotone (KR), evidenziate nel paragrafo 4.2, sono coerenti con quanto definito e prescritto dal decreto MATTM 20/STA del 3 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il "Progetto operativo di bonifica dei suoli dello stabilimento ex Agricoltura Revisione 1", trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A, ricadente nel sito di interesse nazionale di "Crotone, Cassano e Cerchiara".

Per quanto concerne l'iter tecnico amministrativo e realizzativo della barriera idraulica, si evidenzia che le attività quadrimestrali di monitoraggio del sistema di barrieramento idraulico attivo nel sito di Crotone (KR) svolte da Eni Rewind S.p.A. sono coerenti con quanto definito e prescritto nel piano di monitoraggio.

Le attività svolte da Eni Rewind S.p.A., evidenziate nel paragrafo 4.2, sono coerenti con quanto definito e prescritto dal decreto MATTM 20/STA del 3 febbraio 2017.

La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di bonifica devono essere attestati dalla Provincia di Crotone mediante apposita certificazione, sulla base di una relazione tecnica predisposta da Arpa Calabria, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- ✓ Decreto n. 255/2019 "Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)". Decreto n.7/RIA/2020 "Discariche fronte mare e aree industriali - Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 (ottobre 2018)".

Con riferimento all'attività della società successiva al Decreto 225 del 29 maggio 2019, la consulenza tecnica conclude: valutati tutti i documenti acquisiti, si può affermare che Eni Rewind nella fase di realizzazione e costruzione delle scogliere, finalizzate alla protezione di tipo attivo della linea di battaglia antistante le discariche fronte mare Ex Pertusola ed Ex Fosfotec rispetto ai marosi potenzialmente interagenti con l'arenile e ai fenomeni erosivi e retrogressivi della linea di costa in atto, ha rispettato le prescrizioni previste dal Decreto

MATTM prot. 225 del 29 maggio 2019, dal Decreto Regionale PAUR e dal decreto prefettizio relativo agli aspetti di radioprotezione.

✓ Attività della società successiva al Decreto n. 7/RIA del 3 marzo 2020.

Valutazione delle attività svolte dalla società:

Per quanto concerne i materiali TENORM associati ad amianto presenti nella discarica ex Fosfotec, considerato l'assenza di destini di smaltimento di tali rifiuti, la società in data 22/07/2022 ha comunicato al MiTE che presenterà istanza di Variante al “*PO Fase 2 – ex Discariche fronte mare e aree industriali*” per la realizzazione di una discarica di scopo dedicata da ubicare in una idonea area interna al sito.

In conclusione si ritiene che le attività svolte da Eni Rewind S.p.A. allo stato attuale, sono coerenti con quanto definito e prescritto dal decreto MATTM n.7/RIA del 3 marzo 2020.

Osservazioni sulla realizzazione della barriera idraulica:

Nella Relazione redatta dalla Golder Associates S.r.l. nel giugno 2011¹¹⁷ si precisa che l'intervento - *barriera idraulica* - aveva lo scopo di:

- intercettare l'intero plume di contaminazione presente nell'area in oggetto;
- limitare gli effetti di intrusione del cuneo salino;
- controllare il livello di falda;
- di richiamare l'acqua sotterranea contaminata tramite di un sistema di emungimento e successivamente sottoporla a trattamento prima dello scarico a mare.

La barriera idraulica, realizzata a valle idrogeologica delle aree interessate dalla contaminazione, è stata interrotta per un tratto di circa 350 metri in corrispondenza dell'area ex Sasol, non più in attività e di proprietà diversa da Syndial. Questa scelta ha determinato l'incapacità del sistema di intercettare l'intero flusso di falda contaminata, in particolare nelle zone sud dello stabilimento ex Agricoltura. Più in particolare: “*L'interruzione della barriera ha vanificato di fatto i risultati del Modello Concettuale che [omissis] doveva permettere di valutare gli interventi da eseguire per eliminare le sorgenti primarie e secondarie di contaminazione, interrompendo il percorso di migrazione così da pervenire alla bonifica ed al ripristino ambientale del sito stesso*”.

¹¹⁷ Doc. n. 455 e Doc. n. 455/2. PP 701/17 RGNR c.d. Omessa Bonifica Crotone - Omissis - Analizzando i documenti tecnici, presentati da Syndial S.p.A., sulla base dei quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha approvato con il Decreto MATTM 122 del 9 aprile 2015 il POB della falda con la realizzazione di una barriera idraulica di emungimento delle acque presso il confine di valle idrogeologica delle aree Eni Rewind si evidenzia quanto segue. La *Relazione tecnica illustrativa della barriera idraulica* redatta dalla Golder Associates S.r.l. nel giugno 2011, sulla base del progetto della barriera idraulica del dicembre 2008 della società Environ S.r.l., tenendo conto dei risultati del nuovo modello idrogeologico e delle indagini svolte in campo, in ossequio delle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare fissate dal decreto del 15 febbraio 2010 (prot. n. 8811/QdV/M/DI/B) e considerando anche il “*Protocollo di valutazione dei risultati del monitoraggio di una barriera idraulica – SIN di Crotone*” redatto da ISPRA nel novembre 2010, prevedeva che la barriera idraulica avesse come scopo la bonifica della falda in corrispondenza delle aree Syndial nel SIN di Crotone.

La decisione di interrompere la continuità della barriera è stata proposta da Syndial e approvata dal Ministero, nonostante la consapevolezza delle criticità. Tale scelta, secondo i consulenti, ha compromesso l'efficacia dell'intervento, che per sua natura richiederebbe un approccio unitario. In merito, è stato richiamato un principio giurisprudenziale:

“Non è concepibile la frazionabilità di una tale opera finalizzata alla messa in sicurezza delle acque di falda inquinate, trattandosi di un'obbligazione indivisibile, caratterizzata in particolare dal criterio dell'indivisibilità materiale, atteso che, per rendere efficaci gli interventi, è necessario intervenire in modo unitario su tutta l'area” (Sentenza Consiglio di Stato, 12 luglio 2022, n. 5863/2022, Reg. Ric. n. 1395/2016).

Stato qualitativo delle matrici ambientali:

I consulenti sottolineano che il suolo risulta ancora contaminato da arsenico, mercurio, piombo, cadmio e idrocarburi policiclici aromatici (IPA), superando in più aree le CSC di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Le acque sotterranee mostrano contaminazioni analoghe, aggravate dalla mobilità delle sostanze in falda.

Valutazioni critiche e prescrizioni:

Con riferimento alla tecnologia di solidificazione e stabilizzazione (S/S) proposta per la messa in sicurezza delle discariche “fronte mare”, i consulenti tecnici nominati dal Tribunale (CT) riportano che *“il campo prova ha evidenziato una parziale efficacia della tecnica [omissis] con resistenze meccaniche inferiori alle soglie previste dal piano di monitoraggio ambientale”*.

Inoltre, *“la Conferenza di Servizi del 21 luglio 2022”* ha analizzato i seguenti documenti:

- ✓ *“Campo prova per l'applicazione della tecnologia S/S”*,
- ✓ *“Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato”*,
- ✓ *“Riscontro alle prescrizioni MATTM prot. n. 7 del 3 marzo 2020”*.

Tali atti, integrati da note di Eni Rewind e da osservazioni ISPRA e ARPACAL (tra cui la nota prot. ISPRA GEO_PSC 2022/044), sono risultati fondamentali per definire la validità delle scelte tecniche.

Conclusioni tecniche:

I Consulenti tecnici concludono che: *“Le attività ambientali condotte da Eni Rewind sono risultate conformi, nel complesso, ai decreti autorizzativi, ma permangono criticità sia dal punto di vista tecnico che autorizzativo”*.

Particolarmente problematici risultano:

- ✓ la definizione dei tempi di avvio lavori;
- ✓ l'efficacia del confinamento delle discariche storiche;
- ✓ le incognite sulle modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti TENORM, nonché *“la mancata piena attuazione del barriera idraulico integrativo a protezione del comparto ex Agricoltura”*.

Nel complesso, la consulenza evidenzia una sostanziale attuazione dei progetti in termini documentali, ma con molteplici elementi ancora in sospeso o in fase istruttoria, a fronte di un quadro ambientale che resta fortemente compromesso.

Il giudizio di risarcimento del danno ambientale – Tribunale Civile di Milano, N.R.G. 67662/2004, si è concluso con sentenza n. 2536/2012.

La Regione Calabria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Ambiente hanno citato (i giudizi sono stati poi riuniti) Syndial, oggi Eni Rewind, per il danno provocato all'ambiente e alla collettività derivante dall'inquinamento riconducibile all'attività industriale svolta nel sito di Crotone, nonché per la condanna alle spese di messa in sicurezza, bonifica e ripristino del territorio¹¹⁸.

Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 2536, pubblicata il 28 febbraio 2012 e passata in giudicato. Il Tribunale di Milano ha rigettato le richieste risarcitorie della Regione Calabria e accolto quelle della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero e del Commissario, condannando la Syndial S.p.A. al pagamento, in favore degli Attori, in solido.

La Regione Calabria ha chiesto il risarcimento del danno connesso alle spese di messa in sicurezza e bonifica e ripristino, quantificate in euro 129.114.225, danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'ambiente, quantificato in euro 300.000.000, aumento della spesa sanitaria regionale per euro 350.000.000, danno ambientale quale bene unitario pubblico per euro 50.000.000, danno di immagine per la Regione per euro 50.000.000 (totale circa 880 milioni).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MATTM hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno pari a circa 1,9 miliardi di euro per la bonifica e il ripristino ambientale.

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione passiva di Syndial in quanto *“la convenuta è direttamente responsabile (come risulta dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio CTU) di azioni inquinanti fino all'ultimo periodo di tempo della produzione”*; inoltre, *“dal 1980 essa è divenuta il successore a titolo universale del precedente proprietario, subentrando nella stessa posizione. Essa si è fatta carico fin dall'inizio della situazione inquinante esistente e doveva da subito provvedere alla sua eliminazione”*.

In particolare, di seguito quanto la CTU collegiale ha accertato¹¹⁹:

¹¹⁸ Doc. n. 441/2, Doc. n. 290/5 e Doc. n. 455/2. Procedimenti riuniti R.G. 67662/2004 (Regione Calabria) e R.G. 14805/2006 (Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente, Commissario Delegato Emergenza Calabria) contro Syndial S.p.A. (già Pertusola Sud) per “danno ambientale” derivante dalle attività dello stabilimento di Crotone.

¹¹⁹ Doc. n. 441/2, Doc. n. 457 e Doc. n. 455. Si ricorda che la Regione Calabria, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (di seguito “Commissario”), hanno agito, nei confronti di Syndial, per il risarcimento del danno ambientale interessante il sito di Pertusola Sud, a Crotone, agendo avanti il Tribunale di Milano, con giudizi identificati, rispettivamente, ai nn. di R.G. 67662/04 e 14805/06, poi riuniti.

1. *“i livelli di contaminazione sono stati accertati negli strati di terreno fino a 3 metri per tutti i metalli e fino a 10 metri per il cadmio. Nei primi tre metri dell'area dello stabilimento si trova quindi più di 1 milione di m³ di terreno che supera le CSR in evidente violazione dei valori limite espressi nelle tabelle del D.M. 471/99.”;*
2. *“Per quanto riguarda le acque di falda è emerso che l'inquinamento della prima falda è caratterizzata dalla presenza di cadmio, tallio, manganese, zinco e solfati.”;*
3. *“A seguito dei numerosi carotaggi e della analisi di un cospicuo numero di campioni di terreno, si evince la presenza di concentrazioni molto alte di arsenico, cadmio, mercurio, piombo e zinco; il livello di questi materiali risulta essere esorbitante i limiti indicati delle tabelle di cui al D.M. 471/99.”;*
4. *“Sui piazzali esterni dello stabilimento industriale della Pertusola sud venivano lasciati all'aria aperta senza nessuna precauzione enormi cumuli di materiale inquinante.”;*

La Sentenza n. 2536/2012 ha quindi disposto che: *“la convenuta Syndial S.p.A. è responsabile del danno ambientale descritto nella narrativa dell'atto di citazione nonché degli oneri per la bonifica e il ripristino delle aree interessate dal disastro ambientale”*.

Il Tribunale ha condannato Syndial *“al risarcimento a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'ambiente nonché al rimborso a favore dei suddetti degli oneri per la bonifica e il ripristino ambientale per l'importo complessivo di € 1.900.008.990,88 o di quello minore o maggiore che risulterà in corso di causa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'effettivo saldo”*.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato¹²⁰. In sintesi, la CTU ha dimostrato un *“inquinamento ingentissimo”* di suoli, falda e mare, con abbancamenti di ferriti e metalli pesanti, diffusione eolica e idraulica e rischio sanitario documentato. Il Tribunale ha conseguentemente condannato Syndial/ENI Rewind al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ambientale¹²¹.

¹²⁰ Doc. n. 441/2.

¹²¹ Doc. n. 496. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto Eni Rewind soggetto responsabile dal 1980 - anno in cui (in considerazione delle fusioni per incorporazione) le responsabilità sono a lei riferibili - del danno ambientale. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che eventi contaminanti potrebbero essersi verificati anche tra il 2001 ed il 2003 (periodo in cui la gestione del sito era in capo a Syndial direttamente), in considerazione dei campionamenti che erano stati effettuati e della mancata adozione di cautele a garanzia. La società è stata quindi condannata al risarcimento del danno ambientale per euro 56.200.000 e all'esecuzione della bonifica (divenuti circa 70 mln per effetto dell'applicazione degli interessi che la società ha pagato all'amministrazione competente). La quantificazione del risarcimento è avvenuta considerando l'importo che i CTU hanno stimato per la bonifica (46.200.000 euro) dell'area archeologica, non ricompresa nel perimetro del POB approvato, e del danno ambientale residuo subito dal Ministero dell'Ambiente (10 mln euro). Sentenza non impugnata e passata in giudicato.

2.2 Procedimenti pendenti

Dalla documentazione trasmessa dall'Amministratore Delegato di Eni Rewind, Paolo Grossi, e acquisita dalla Commissione d'inchiesta in data 19 febbraio 2025¹²², risulta pendente, nella fase GIP, un procedimento penale per il reato di omessa bonifica.

Il sito in esame è quindi interessato anche da altro procedimento penale (cd. “*Omessa Bonifica*”), nell’ambito del quale la Procura della Repubblica di Crotone contesta ad alcuni ex legali rappresentanti e dirigenti di Eni Rewind il reato di omessa bonifica di cui all’articolo 452 *terdecies* c.p., con riferimento alle ex discariche fronte mare “*Farina Trappeto*” e “*Armeria*”, e alle aree interne “*Pertusola*”, “*Agricoltura*” e “*Fosfotec*” dello stabilimento industriale di Crotone.

Nel corso delle indagini, i difensori della Società, mediante il deposito di memorie difensive e di puntuali informative indirizzate all’Ufficio di Procura, hanno compiutamente rappresentato tutte le attività svolte da Eni Rewind in tema di bonifica, espressive della chiara volontà di intervenire in modo risolutivo e ottenere un’archiviazione del procedimento penale.

Il Pubblico Ministero, in data 27 aprile 2021, ha presentato richiesta di archiviazione e il Giudice delle indagini preliminari di Crotone ha disposto l’esecuzione di una consulenza tecnica integrativa, dalla quale emerge che Eni Rewind abbia eseguito e stia eseguendo le attività ambientali nelle aree di sua proprietà.

La relazione dei consulenti tecnici della Procura – p.p. 701/17 RGNR (cd. Omessa Bonifica Crotone), – analizza lo stato di avanzamento delle bonifiche nel SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara¹²³, sotto incarico della Procura della Repubblica di Crotone, con particolare riferimento alle attività di Eni Rewind e agli interventi prescritti dai decreti ministeriali dal 2015 al 2020.

Criticità principali rilevate dai consulenti tecnici d’ufficio (CTU) sono:

- Ritardi procedurali e frammentazione amministrativa: iter autorizzativi complessi e prolungati, varianti progettuali e tempi di esecuzione dilatati che hanno rallentato l’efficacia della bonifica;
- Contaminazione persistente di suoli e falda: presenza diffusa di metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, zinco, mercurio) in tutte le aree (ex Pertusola, ex Agricoltura, ex Fosfotec). Nelle acque sotterranee permangono superamenti per cadmio, zinco, arsenico, solfati e nitriti;
- Barriera idraulica: operativa dal 2017 ma con portate rimodulate e necessità di ulteriori piezometri e affinamenti del modello numerico per garantire il pieno contenimento, a causa della variabilità stagionale della falda;

¹²² Doc. n. 290/5.

¹²³ Doc. n. 455/3.

- Interventi di scotico e capping: completati formalmente ma con prescrizioni per monitoraggi post-capping e verifiche di lungo periodo; messa in sicurezza definita 'permanente' ma non risolutiva;
- Gestione dei rifiuti da bonifica: necessità di controlli costanti sui flussi e sui siti di conferimento per prevenire rischi di dispersione;
- Ruolo e coordinamento degli enti di controllo: pur con sopralluoghi di ARPA Calabria, è richiesto un più stretto coordinamento tra Ministero, Regione, Commissario straordinario e ISPRA.

Come si legge nella conclusione della relazione dei Consulenti Tecnici d'Ufficio: *“Concludendo, valutati tutti i documenti acquisiti, si può affermare che Eni Rewind nella fase di realizzazione e costruzione delle scogliere, finalizzate alla protezione di tipo attivo della linea di battigia antistante le discariche fronte mare Ex Pertusola ed Ex Fosfotec rispetto ai marosi potenzialmente interagenti con l'arenile e ai fenomeni erosivi e retrogressivi della linea di costa in atto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dal Decreto MATTM prot. 225 del 29.05.2019, dal Decreto Regionale PAUR e dal decreto prefettizio relativo agli aspetti di radioprotezione”*.

Si resta, quindi, in attesa della determinazione del Pubblico Ministero conseguente al deposito della consulenza integrativa¹²⁴.

3. Punti salienti dei ricorsi al TAR avverso il Decreto MASE n. 27/2024-POB fase 2

Appare necessario svolgere una breve ricostruzione dei punti salienti che hanno portato con distinti ricorsi ad impugnare presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria il Decreto n. 27 del 1° agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ossia l'atto di determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Crotone – Cassano – Cerchiara”, avente ad oggetto il documento denominato *“Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2”*¹²⁵.

Il PAUR, disciplinato dall' articolo 27-bis D.Lgs 152/2006, integra quel provvedimento autorizzatorio unico avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessari all'esercizio dell'opera ambientale da autorizzare. Risponde in concreto a far fronte all'esigenza di massima semplificazione degli *itinerari* amministrativi, tramite l'accorpamento della fase decisionale all'interno di una unica conferenza di servizi ministeriale. Coniuga inoltre anche l'ulteriore esigenza di certezza dei tempi procedurali tramite l'individuazione di termini determinati e aventi natura perentoria. Tale strumento di programmazione non assorbe i singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera o dell'intervento (di bonifica) e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, ma

¹²⁴ Doc. n. 290/5.

¹²⁵ Doc. n. 270/2. R.G. nn. 1546/2024; 1585/2024; 1586/2024; 1630/2024; 1714/2024. U.P. 19 febbraio 2025.

li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Esso include in un unico atto i singoli titoli abilitativi che vengono rilasciati all'interno della conferenza di servizi, non rappresenta un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle singole autorizzazioni (cfr. Consiglio di Stato 2024, nr. 5241).

È stata inoltre esaminata la questione dei riflessi processuali del nesso di presupposizione tra atti, la quale è stata però indagata principalmente sotto il profilo degli effetti, caducanti o meramente vizianti, che l'annullamento dell'atto presupposto illegittimo può produrre sull'atto presupponente.

In questi casi, non basterebbe semplicemente constatare il carattere viziato dell'atto presupposto al fine di "contagiare" anche l'atto presupponente, ma occorrerebbe provocare l'annullamento dell'atto a monte al fine di trasmettere il vizio anche al conseguente atto a valle (vizio caducante o viziante, a seconda della intensità del legame che avvince il nesso di presupposizione). In sintesi il provvedimento Commissariale, adottato da soggetto non competente a rimuovere il PAUR, inficia anche la determina MASE conseguenziale, atteso che solo una revisione "in appello" di quel vincolo avrebbe potuto al più eliminarlo in conformità a legge. Va infatti ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull'esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l'atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544).

La connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione postula un aspetto strutturale ed uno funzionale.

Sotto l'aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l'atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo.

Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l'esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l'altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica.

Quanto all'aspetto funzionale, poi, gli atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all'altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l'oggetto dell'interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati.

Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente (c.d. trasmissione della antiggiuridicità; cfr. *ex multis* Consiglio di Stato n. 6922/2020).

Fatta questa premessa generale, si ricorda che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per il risanamento ambientale, prot. n. 7/RIA del 3 marzo 2020, successivamente rettificato con Decreto Direttoriale prot. n. 17/RIA del 6 aprile 2020, era stato approvato il documento *“Discariche fronte mare e Aree Industriali – Progetto operativo di bonifica Fase 2”* (per brevità, *“POB Fase 2”*).

Con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria, Dipartimento ambiente e territorio, settore 4 – valutazioni e autorizzazioni ambientali, n. 9539 del 2 agosto 2019, era stato adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex articolo 27-bis, D. Lgs. 152 del 2006, avente ad oggetto le *“Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica – Fase 2 delle Discariche fronte mare e Aree Industriali da realizzare in area SIN Crotone – Cassano – Cerchiara del Comune di Crotone (KR)”*, propedeutico al menzionato decreto ministeriale.

Quindi, come appare evidente, il Provvedimento Regionale veniva sostanzialmente recepito nel Decreto Ministeriale di cui si discute.

In relazione alle attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9, funzionali al POB Fase 2 in corso di approvazione, il PAUR stabiliva che *“Prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori Regione”*. Quindi anche il mero deposito temporaneo risultava strettamente interconnesso alla previsione del sito di deferimento finale dei rifiuti, da prevedersi fuori dal territorio della Regione Calabria.

La società ENI Rewind ha in più occasioni rilevato che la prescrizione esistente sulla destinazione finale dei rifiuti fuori regione ostacola la regolare e tempestiva esecuzione delle operazioni di bonifica, proponendo soluzioni alternative.

In particolare, la Società ha proposto dapprima la realizzazione di un impianto di conferimento di scopo, che è stata esaminata nella conferenza di servizi preliminare avviata dal Ministero con nota prot. n. 79804 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto i documenti *“Studi di fattibilità: Soluzione A – realizzazione di Messa In Sicurezza Permanente della discarica ex Fosfotec (MISP) ai sensi del d.lgs. 152/06, del d.lgs. 101/20 e del d.lgs. 121/20 e Soluzione B – realizzazione di un impianto di conferimento di scopo interno al sito ai sensi del d.lgs. 152/06, del d.lgs. 101/20 e del d.lgs. 121/20”*. Seguivano i pareri contrari della Regione Calabria (nota 17.09.2021), del Comune di Crotone (nota 17.09.2021) e della Provincia di Crotone (nota 17.09.2021). Avverso tali atti Eni Rewind S.p.A. ha proposto ricorso attualmente pendente innanzi al TAR per la Calabria (R.G. n. 1914/2021).

Successivamente, la stessa società ha presentato istanza per la modifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nota del 12.05.2022) e per la *“variante al POB Fase 2 realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti TENORM con amianto derivante dalle operazioni di bonifica della Discarica ex Fosfotec ‘Farina – Trappeto’ all'interno del sito Eni Rewind di Crotone”* (nota del 22.07.2022), esaminata nella conferenza di Servizi

istruttoria indetta dal Ministero con nota del 18.1.2023, conclusasi in senso negativo in ragione dei pareri contrari degli Enti locali. Avverso la conclusione negativa pende un primo ricorso al TAR Calabria (R.G. n. 659/2023).

Con nota del 10 gennaio 2024, Eni Rewind trasmetteva al Commissario l'aggiornamento dei dati sulle discariche per rifiuti pericolosi idonee a ricevere i materiali prodotti con gli scavi previsti dal POB Fase 2 di Crotone e sulle relative disponibilità, rappresentando che *“oltre alla discarica di Barricalla (distante oltre 1.000 chilometri dal sito di Crotone, con capacità residua limitata e senza autorizzazioni per Tenorm e amianto), Sovreco risulta essere l'unica discarica in Italia che può ricevere rifiuti pericolosi e con Tenorm che verranno prodotti dagli scavi previsti nel POB Fase 2 relativo al sito”*. In seguito, con nota del 16 gennaio 2024, Eni Rewind rappresentava l'impossibilità di avviare le attività di scavo previste per il 2024 e presentava alla Regione l'istanza di rimozione del vincolo di smaltimento dei rifiuti fuori dalla Regione Calabria contenuto nel PAUR del 12 maggio 2022.

Con nota del 19 febbraio 2024, la Regione evidenziava come *“l'articolo 252 D. lgs. 152/2006 è chiaro nel disporre che il progetto di bonifica dei siti nazionali, di competenza ministeriale, comprende tutti gli atti 'relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie' all'attuazione del progetto medesimo [omissis]”* e che *“il PAUR di cui al DDG n. 9539/2019, in quanto atto ex lege rivolto all'attuazione del progetto, non può [omissis] dettare le prescrizioni della bonifica, men che meno imporle, ma deve necessariamente recepirle”*. Inoltre, sottolineava che *“il PAUR rilasciato con DDG n. 9539/2019 ha avuto ad oggetto le opere proposte e condivise in seno al procedimento di bonifica, ossia l'impianto di trattamento rifiuti e deposito preliminare e le attività di deposito preliminare [D15] e trattamento [D9] dei rifiuti TENORM, quali attività preliminari all'avvio al sito di smaltimento finale; nessuna valutazione/autorizzazione sul destino finale dei rifiuti stoccati [omissis], in quanto elemento proprio della valutazione espletata nel procedimento di bonifica”*. Pertanto, rappresentava che la modifica della prescrizione dovesse essere apportata in sede ministeriale.

A fronte di tale posizione della Regione, Eni Rewind ha richiesto al Ministero la rimozione dal D.M. n.7 del 3 marzo 2020 del vincolo imposto nel PAUR, rilasciato dalla Regione Calabria con D.D. n. 9539 del 2 agosto 2019, per le attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 connesse al POB, e ivi recepito; ovvero, laddove possa occorrere, la revoca (ai sensi dell' articolo 21-*quinquies* della legge n. 241/1990) di tale decreto ministeriale esclusivamente nella parte in cui impone lo smaltimento dei rifiuti oggetto delle attività di cui al POB Fase 2 al di fuori della Regione Calabria, anche eventualmente mediante la convocazione di una conferenza di servizi dedicata.

Il MASE, con nota del 28 febbraio 2024, di riscontro alla suddetta nota regionale del 19 febbraio 2024, ha escluso la propria competenza (diversamente implicata dalla decisione amministrativa poi adottata nell'estate 2025). Al riguardo, si legge nella nota: *“posto che l'interesse primario della scrivente Direzione è di consentire l'avvio delle operazioni di rimozione delle discariche fronte mare, a fronte del rifiuto di codesta Regione di provvedere autonomamente sull'istanza presentata dalla Società Eni Rewind, con separata nota la*

Divisione competente provvederà ad avviare il procedimento ex articolo 252 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che la prescrizione ‘dovrà necessariamente essere riesaminata nell’ambito del procedimento regionale, stante l’autonomia delle autorizzazioni settoriali degli impianti e delle attrezzature funzionali alle attività di bonifica, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 252, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006¹²⁶’.

Alla luce di quanto rappresentato dalla Regione e su richiesta di ENI, il Ministero ha indetto, dunque, una conferenza di servizi istruttoria per il 3 maggio 2024.

In questo quadro operativo sono stati svolti, su richiesta del Commissario Straordinario (cfr. *ex multis* note del 22.2.24, del 25.06.2024 e del 12.09.2024) e con l’ausilio di soggetti tecnici specializzati (ISPRA, ISIN, ARPACAL e finanche le Componenti Specializzate dell’Arma dei Carabinieri), diversi accertamenti in ordine a quanto rappresentato da ENI sulla indisponibilità di altre discariche volti a verificare ogni possibile soluzione che consentisse l’esecuzione delle operazioni di bonifica, prendendo le mosse dall’aggiornamento del piano di conferimento dei rifiuti e da un’analisi delle discariche idonee e con capacità sufficiente a ricevere i rifiuti provenienti dal POB 2 (cfr. *ex multis*, parere ISPRA prot. n. 23828 del 29.04.2024; parere ISPRA GEO-PSC 2024/039; parere ASP prot. n. 22066 del 30.04.2024; ISIN, nota prot. n. 4163 del 19.06.2024; nota ARPACAL del 26.06.2024; nota ISPRA prot. n. 35585 del 26.06.2024; verbale della conferenza di servizi istruttoria, verifica del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, DM n. 27/2024).

Con nota del 21 maggio 2024, Eni ed Edison trasmettevano il documento “*Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2*” (‘Progetto stralcio’). Per l’esame del medesimo veniva convocata dal Ministero una conferenza di servizi decisoria.

Quindi, con Decreto direttoriale n. 27 del 1° agosto 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ritenuto che “*le verifiche in ordine alle discariche, eseguite con il supporto di ISPRA e del Commissario straordinario, hanno consentito di accertare l’impossibilità tecnica di ottemperare alla prescrizione del PAUR di cui al Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019 (i.e. prescrizione n. 4 del parere STV richiamato nel decreto regionale), il quale subordina le attività autorizzate D15 e D9 al rispetto della seguente prescrizione: “4. Prima dell’inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori regione” e che “non sono ulteriormente procrastinabili gli interventi di bonifica immediatamente eseguibili oggetto del progetto stralcio, tenuto conto anche di quanto rappresentato nel corso del procedimento in ordine alla situazione sanitaria nel territorio di Crotone e nello specifico del SIN e delle aree circostanti (Studio ‘Sentieri’) che impongono l’urgente avvio dei lavori anche in ossequio al principio di precauzione”*”:

¹²⁶ Doc. n. 263/3. Protocollo CSIN-U-0006-17 gennaio 2025, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con oggetto: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro R.G. nn. 1546/2024; 1585/2024; 1586/2024; 1630/2024; 1714/2024. U.P. 19 febbraio 2025.

- ha approvato il Progetto stralcio inerente la bonifica della ex discarica Pertusola, dell'Area Nord dello stabilimento Pertusola, (Vasca Ferriti, Zona Gessi, Vasca del Commissario e Area *Phytoremediation*) e di parte dell'ex stabilimento Agricoltura, aree nelle quali gli ulteriori accertamenti tecnici disposti hanno confermato l'inesistenza di rifiuti contenenti TENORM e/o amianto;
- ha prescritto alla Regione di avviare, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto, il procedimento di modifica *“del vincolo - allo stato invalicabile - di cui alla prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del PAUR, adottato con Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019, prorogato con Decreto Dirigenziale N° 9957 del 12 luglio 2024, la cui modifica è riservata formalmente all'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo”*;
- ha demandato ad ENI di procedere, entro 30 gg. dalla medesima data, ad un nuovo scouting, da svolgere anche all'estero, per l'individuazione di siti di destino dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica del Progetto stralcio autorizzato, anche sulla base di eventuali puntuali indicazioni fornite dalle Amministrazioni interessate (Regione Calabria, Provincia e Comune di Crotone) e di fornire l'esito dello scouting entro 120 gg., facendo salve le ulteriori verifiche che saranno eseguite dalle Componenti Specializzate dell'Arma dei Carabinieri.

Sostanzialmente, il Ministero, in ragione della situazione di stallo in cui verteva la bonifica e tenuto conto dell'indisponibilità in Italia di discariche idonee a ricevere i rifiuti, con particolare riferimento a quelli contenenti TENORM e amianto, e delle evidenze ampiamente documentate nel corso dell'istruttoria, approvava il POB 2 stralcio per consentire l'avvio delle attività immediatamente eseguibili, disponendo il riesame da parte della Regione del vincolo contenuto nel PAUR e lo svolgimento ad opera di ENI di altri accertamenti, con l'effetto di articolare il progetto originario per fasi progettuali distinte.

In tale sede, il Ministero¹²⁷ dava puntualmente conto nella motivazione delle ragioni per cui riteneva che le valutazioni tecniche acquisite nel corso del procedimento e l'interesse pubblico prevalente all'avvio delle operazioni di bonifica immediatamente eseguibili, che costituisce adempimento di un obbligo di legge nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, consentissero di superare le ragioni del dissenso manifestate dalla Regione Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Crotone, rappresentato al riguardo tra l'altro che:

- “– lo stralcio del progetto di bonifica oggetto di decisione non contempla la produzione di rifiuti contenenti TENORM e/o amianto, come dimostrano tutte le indagini sino ad oggi eseguite [omissis]. Pertanto, il progetto de quo non può ritenersi carente in ordine a tale tipologia di rifiuti;*
- qualora, nonostante quanto sopra, nel corso delle operazioni di bonifica fossero rinvenuti rifiuti contenenti amianto, questi, in ragione dei ridotti quantitativi, potranno essere temporaneamente stoccate nell'impianto D15 (costruito per tale tipo di materiali) per essere successivamente conferiti, in assenza di idonei impianti sul territorio nazionale, in siti esteri autorizzati [omissis];*

¹²⁷ Doc. n. 263/3.

- *gli accertamenti eseguiti con il supporto di ISPRA e del Commissario Straordinario, non hanno individuato discariche alternative a quella individuata da ENI Rewind nel territorio della Regione Calabria per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica oggetto del presente procedimento (cfr. da ultimo, la nota commissariale del 25 giugno 2024 con protocollo n. 88, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 117282);*
- *il POB fase 2, approvato con decreto direttoriale n. 7 del 2020, non prevedeva una percentuale di rifiuti da conferire all'estero;*
- *ENI Rewind ha esteso l'indagine per l'individuazione di discariche anche all'estero (cfr. nota tecnica, valutazioni ipotesi di smaltimento dei rifiuti solidi da bonifica del 3 giugno 2021, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 70345; Piano Gestione Rifiuti, acquisito al protocollo di questo Ministero al n. 50878 del 18 marzo 2024), evidenziando, tra l'altro, che 'In Europa si riscontra una situazione simile a quella italiana, con una carenza strutturale di discariche per queste tipologie di rifiuti, le cui capacità residue vengono prioritariamente dedicate ai rispettivi fabbisogni nazionali nel rispetto del principio comunitario di prossimità. Pertanto, opzioni di smaltimento dei rifiuti all'estero sono percorribili solo per quantitativi limitati (poche migliaia di tonnellate) e con tempi e costi crescenti esponenzialmente' (cfr. note ENI Rewind acquisite al protocollo di questo Ministero rispettivamente al n. 189822 del 22 novembre 2023, al n. 71844 del 17 aprile 2024 e al n. 98367 del 29 maggio 2024);*
- *le considerazioni espresse in ordine alla costruzione di nuove discariche e/o ampliamenti di discariche esistenti non sono pertinenti nel presente procedimento, come non sono pertinenti le valutazioni espresse in merito alla tecnologia ENA [...];*
- *il POB fase 2 non prevede aree di bonifica da cui si prevede di produrre solo rifiuti non pericolosi (cfr. nota ENI Rewind acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 98367 del 29 maggio 2024)."*

Dunque, pur avendo tenuto conto dei pareri contrari manifestati nell'ambito della conferenza, il Ministero si è determinato, in ragione dell'interesse pubblico prevalente correttamente individuato nell'avvio delle operazioni di bonifica, anche in ragione della emergenza sanitaria accertata (cfr. ex multis studio Sentieri), e nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la conferenza di servizi, all'urgente avvio delle medesime operazioni di bonifica.

Tuttavia, benché il decreto abbia ordinato alla Regione di avviare il procedimento di modifica della citata prescrizione del PAUR, la Regione Calabria non ha inteso recepire la determinazione assunta nella sede – dalla medesima Regione individuata come competente – ministeriale. Come approfondito nel seguito su questo punto, la Sentenza n. 1396/2025 del TAR Calabria del 13 agosto 2025 si pronuncerà a favore della Regione.

Nelle more, ENI Rewind ha proseguito, come prescritto dal MASE nel Decreto del 1° agosto 2024, le attività di scouting, i cui esiti sono stati comunicati con nota del 29 novembre 2024, in cui si legge che:

“Lo scouting ha consentito di identificare disponibilità su discariche estere per un volume di rifiuti pericolosi potenzialmente compatibile con il fabbisogno del Progetto a stralcio, pur confermando, al tempo stesso, i rilevanti vincoli logistico-normativi più volte evidenziati da Eni Rewind, in particolare in relazione a:

- 1. tempistiche incerte per l’ottenimento delle notifiche transfrontaliere, stimate dagli offerenti in fase di RdO (richiesta di offerta) in 6-8 mesi;*
- 2. rischio di revoca o mancato rinnovo delle notifiche transfrontaliere, comunque soggette ad un processo di nuova autorizzazione annuale, che sarà ulteriormente aggravato a partire da maggio 2026 con l’applicazione del Regolamento UE 2024/1157, in vigore da maggio 2024 ma con applicazione efficace da maggio 2026. Il nuovo Regolamento, infatti, all’articolo 4.1 prevede che ‘le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11’, in cui si precisa (capo 1) che ‘le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l’autorizzazione’ a meno che il notificatore dimostri che ‘i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti’ e si specifica (capo 5 del medesimo art. 11) che ‘entro il 21 maggio 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti’;*
- 3. criticità operative della logistica intermodale tramite idonei container (open top) per consentire il trasporto ferroviario e marittimo dei rifiuti pericolosi, nonché la necessaria pianificazione delle attività di cantiere sulla base della programmazione delle tratte ferroviarie/navali esistenti o dedicate, inclusa la gestione di eventuali blocchi o discontinuità di terminal marittimi e ferroviari”.*

Successivamente, Eni Rewind ha confermato la disponibilità all’avvio delle attività di scavo in data 20 gennaio 2025, tramite *“l’utilizzo dell’impianto D15 in regime di deposito temporaneo per il successivo conferimento dei rifiuti non pericolosi presso le discariche contrattualizzate in altre regioni e dei rifiuti pericolosi nella discarica di Sovreco”* e la contestuale apertura *“a partire dalla seconda metà del 2025, a seguito del rilascio delle notifiche transfrontaliere all’attivazione del canale di smaltimento estero per i rifiuti pericolosi, quale soluzione complementare al conferimento presso la discarica Sovreco”.*

Nelle more, la Regione Calabria e la città di Crotone hanno diffidato la società ad astenersi dal compimento di alcuna operazione.

Il MASE ritiene, contrariamente a quanto affermato nei ricorsi, di aver tenuto conto dei pareri contrari manifesti nell’ambito della Conferenza. Gli Enti locali e territoriali hanno partecipato alla conferenza di servizi decisoria ed il MASE avrebbe quindi tenuto conto dei pareri contrari manifestati nell’ambito della Conferenza (cfr. *ex multis* studio Sentieri), nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la conferenza di servizi. Al riguardo rappresenta quanto riportato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1191, ovvero che: *“l’istituto della conferenza di servizi, introdotto dalla legge n. 241/1990 e oggetto, nel corso*

degli anni, di numerose e sostanziali modifiche, rappresenta un modello procedimentale basato sul coordinamento e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e può essere considerato il meccanismo decisionale per il coordinamento e il bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti quando essi fanno capo ad una pluralità di amministrazioni. Tale istituto, pertanto, ha la finalità di velocizzare i meccanismi decisionali delle varie amministrazioni pubbliche rispetto a una stratificazione di funzioni presso enti diversi, ciascuno dei quali ha una propria competenza, per cui entra in gioco quando si tratta di confrontare e mediare diversi interessi pubblici oggetto di confronto, anche in tutto o in parte confliggenti tra loro, in un unico procedimento amministrativo, attraverso una completa ed approfondita valutazione di una pluralità di interessi coinvolti. La conferenza di servizi, tuttavia, non costituisce solo un "momento" di semplificazione dell'azione amministrativa, ma è funzionale anche e soprattutto al migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed esaustiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. L'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Il concetto di 'prevalenza' non è di facile applicazione: non è la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura 'qualitativa sostanziale o di peso in rapporto all'interesse specifico tutelato'; una misura che l'amministrazione procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento¹²⁸.

Il MASE ritiene che i motivi di ricorso e la stessa asserita possibilità di conferire rifiuti all'estero non siano stati evidenziati e documentati nell'ambito delle Conferenza di Servizi, in un'ottica collaborativa e di dialogo, e che in quel contesto non sia stata offerta dai medesimi Enti una effettiva e concreta proposta per la soluzione delle questioni in atto. La Società ritiene che tali circostanze denotano non solo una violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione tra enti di diverso livello governativo, che non si addice ai livelli di responsabilità a ciascuno attribuiti e al carattere ultra sensibile della materia trattata, che attiene alla tutela della salute dei cittadini di Crotone, ma compromettono anche la stessa ammissibilità del ricorso da parte degli stessi Enti, che non possono opporre oggi le criticità che non hanno rilevato nell'ambito del procedimento amministrativo al quale hanno partecipato.

Il MASE intende chiarire che le valutazioni di competenza regionale, confluite nel PAUR, concernono esclusivamente le modalità di utilizzo dei depositi, quali depositi preliminari, non l'individuazione delle discariche destinate ad ospitare i rifiuti della bonifica e l'approvazione del correlato piano di gestione dei rifiuti. L'esecuzione del POB 2 Stralcio mediante conferimento alla discarica di Sovreco non confligge con il vincolo contenuto nel PAUR. Allo stato è stata prevista una diversa modalità di utilizzo dei depositi, che non è soggetta ad autorizzazione regionale. La bonifica viene quindi eseguita con l'utilizzo di depositi temporanei, seppur ciò comporta un allungamento dei tempi.

¹²⁸ Cons. Stato, Sez. IV, 09/02/2021, n. 1191.

In tale contesto, Eni Rewind ha individuato la discarica Sovreco quale sito di destino (di parte) dei rifiuti pericolosi del POB Fase 2 Stralcio, sulla base delle seguenti considerazioni formulate dalla stessa società:

- ciò non confligge con il vincolo contenuto nel PAUR, in quanto il D.M. n. 27/2024 ha autorizzato una gestione alternativa al suddetto deposito preliminare, disponendo l'utilizzo dei depositi quali depositi temporanei (non soggetti all'autorizzazione della Regione) e rispetto a tale adempimento il PAUR ed il correlato vincolo di destinazione fuori Regione sono inconferenti, come chiarito anche dal MASE;
- Sovreco dispone già delle autorizzazioni necessarie a ricevere i rifiuti del POB Fase 2 Stralcio allo stato riscontrati;
- l'utilizzo della discarica di Sovreco non comporta alcun aggravio ambientale per la Regione Calabria, in quanto la discarica è già destinata a ospitare rifiuti della stessa tipologia, che in effetti vengono conferiti anche da fuori Regione (cumulandosi peraltro con quelli presenti nel SIN), ma anzi consente di effettuare in tempi più brevi le operazioni di bonifica e di ovviare agli ulteriori danni ambientali provati dal trasporto dei rifiuti;
- utilizzare il canale di smaltimento estero per rifiuti pericolosi, quale soluzione *"complementare"* al conferimento presso la discarica di Sovreco, può essere una eventuale soluzione che contempera l'esigenza di completare al più presto e nel rispetto del cronoprogramma la bonifica e di ovviare alle opposizioni degli enti locali e territoriali in ordine al destino dei rifiuti all'interno della Regione, ma non deve costituire motivo di ritardo nell'avvio e nell'esecuzione delle opere di bonifica.

Eni Rewind ritiene dunque che l'utilizzo della discarica più vicina e posta all'interno della Regione, nei limiti della capienza e delle autorizzazioni già concesse come nel caso di specie, è la più rispettosa delle esigenze ambientali, perché evita il cd. traffico di rifiuti pericolosi, oltre a consentire la più rapida esecuzione delle operazioni di bonifica. Ciò in virtù dei principi, di matrice comunitaria, di prossimità e autosufficienza.

In merito ai sopracitati principi comunitari, il MASE fa riferimento alla giurisprudenza, la quale ha chiarito che il principio di prossimità, di cui all'articolo 16 della Direttiva rifiuti 2008/98/CE, trova applicazione nell'ordinamento italiano sia con riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 182-*bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006, rubricato *"Principi di autosufficienza e prossimità"*), che per quanto concerne il recupero dei rifiuti speciali (artt. 182-*bis* e 199, comma 3, lett. g), D.Lgs. n. 152 del 2006; (Cons. Stato, sentenza n. 5025/2021). Con esso si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti e di limitare il correlato inquinamento.

In tale contesto, anche a voler ritenere che il principio non abbia efficacia cogente per i rifiuti pericolosi in esame, nondimeno esso costituisce un parametro da considerare ai fini dell'individuazione del sito di destinazione finale dei rifiuti.

In un caso analogo, relativo ai rifiuti speciali, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che: *"La Corte Costituzionale ha affermato che i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime attività riguardanti*

i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso: ne consegue che nella disciplina statale l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne 'permette' anche altre" (Cons. Stato Sez. V, Sentenza n. 1556 del 23 marzo 2015).

Il MASE rappresenta che, nel caso di specie, non si tratta di applicare il principio di prossimità e/o autosufficienza ovvero di valutare un vincolo di normativo di destinazione dentro o fuori regione (come nel caso delle sentenze della Corte Costituzionale richiamate *ex adverso*), ma di un provvedimento che dimostra un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco, rispettoso dei principi ambientali e costituzionali, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

I riferimenti dei ricorrenti (R.G. n. 1546/2024; R.G. n. 1586/2024; R.G. n. 1585/2024 – 1630/2024 CC 6 novembre 2024 - Affare legale 005265/2024) al “*fattore pressione discariche*” (vedi Allegato 5 in Appendice) ed al carico obbligazionale sarebbero inidonei a dimostrare un aggravio ambientale per il territorio regionale, posto che nel caso di specie non si prevede l'apertura di nuove discariche ma – a tutto voler concedere – si fa ricorso ad una discarica già autorizzata che riceve la medesima tipologia di rifiuti da altre Regioni.

Pertanto, i rifiuti pericolosi che giacciono nel territorio calabrese ed in particolare nel POB 2 stralcio si sommano ai rifiuti ospitati nella discarica di Sovreco, in termini di carico ambientale del territorio regionale ed in particolare in quello della zona del crotonese.

Impegnare dunque la discarica sita in Regione per la bonifica del SIN comporta una diminuzione dell'impatto negativo complessivo. Il ricorso a discariche all'estero comporterebbe maggiori e non stimabili tempi e la cui effettiva utilizzabilità non è allo stato certa (al riguardo si consideri tra l'altro che il Regolamento UE 2024/1157 ai fini dello smaltimento transfrontaliero richiede non solo l'idoneità tecnica di una discarica, ma anche l'assenso dello Stato estero).

Secondo le prospettazioni del MASE, non possono essere condivise le censure relative ad un'asserita incongruità dell'istruttoria svolta. *In primis* perché il Decreto impugnato non esclude la possibilità di individuare discariche fuori Regione per il conferimento dei rifiuti pericolosi del POB ed anzi sono state in effetti disposte verifiche ulteriori rispetto a quanto già compiutamente accertato nel corso del procedimento, così contemperando l'esigenza di dare avvio alle operazioni di bonifica e di lasciare al contempo aperta la possibilità di individuare ed utilizzare discariche fuori regione.

Pertanto, l'eventuale conferimento a Sovreco di 50.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, quantità di gran lunga inferiore alla residua capacità recettiva attuale, non arreca alcun danno né alcuna situazione irreversibile, tenuto conto che Sovreco gode già delle autorizzazioni necessarie per ricevere quella tipologia di rifiuti pericolosi ed in effetti li riceve anche da altre regioni. Sotto diverso profilo, l'assunto del Comune sconfessa *ex se* la pretesa della medesima Amministrazione comunale, che ritiene che il pericolo grave e irreparabile possa essere costituito dalla violazione e/o dal riesame del vincolo, non già da un effettivo e concreto danno ambientale.

L'istruttoria è stata, quindi, ad avviso del MASE, ampia e completa. Peraltro, i ricorrenti non hanno impugnato gli atti della conferenza istruttoria del 3 maggio 2024 e di approvazione del piano di gestione di rifiuti, con la conseguenza che il motivo di gravame risulterebbe senz'altro inammissibile.

Né corrisponderebbe al vero, sempre in punto di istruttoria, il paventato rischio di rinvenire, nell'espletamento delle operazioni, rifiuti "*frammisti*", in quanto tutte le indagini sino ad oggi eseguite nel corso degli accertamenti propedeutici hanno dimostrato che l'area oggetto di intervento (Progetto Stralcio) non contempla la produzione di rifiuti contenenti TENORM e/o amianto.

Inoltre, l'affermazione per cui sarebbe stato incongruo il contestuale affidamento dell'incarico ad ENI per lo svolgimento di ulteriori attività di *scouting*, ai fini dell'individuazione di siti all'estero, non coglierebbe parimenti nel segno.

Il MASE afferma di aver tenuto conto dei pareri contrari manifestati nell'ambito della Conferenza di essersi determinato nel rispetto dell'interesse pubblico prevalente, individuato nell'urgente avvio delle operazioni di bonifica, anche in ragione della emergenza sanitaria accertata (cfr. *ex multis* studio Sentieri), nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la conferenza di servizi.

Il Ministero, allo stato dell'adozione del provvedimento, facendo salva ogni ulteriore determinazione alla luce di successivi accertamenti sulle discariche, ha reputato indifferibile l'avvio delle operazioni di bonifica e, pertanto, l'individuazione, quale sito di destinazione finale, della discarica di Sovreco¹²⁹.

Di seguito viene approfondito questo aspetto, sul quale si pronuncia la sentenza n. 1396/2025 del TAR Calabria del 13 agosto 2025 in favore della Regione.

4. Sentenza n. 1396/2025 del TAR Calabria.

In data 13 agosto 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, ha pronunciato la Sentenza N. 01396/2025 Registro di Provvedimenti Collegiali, sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Regione Calabria, *contro* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Commissario straordinario per la bonifica del sito d'interesse nazionale di Crotone Cassano e Cerchiara; *nei confronti di* Eni Rewind S.p.A., Provincia di Crotone, Comune di Crotone, Inail.

Non si sono costituiti in giudizio: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - Arpacal, Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero della salute, Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Iss - Istituto superiore di sanità, Ispra - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, Sovreco Spa, Salvaguardia Ambientale Spa. Mentre sono

¹²⁹ Doc. n. 263/3.

invece intervenute nel processo, a titolo di intervento *ad opponendum*, le società Dupont Energetica S.p.A. ed Edison S.p.A., che si sono schierate a sostegno della difesa dell'atto impugnato.

La sentenza dispone l'annullamento dei provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo, come di seguito elencati:

- decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 27 del 1° agosto 2024, notificato il 2 agosto 2024, contenente la determinazione di conclusione positiva della conferenza di Servizi decisoria, di approvazione e autorizzazione del progetto di ENI Rewind S.p.A. “*ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2*”, per la bonifica del sito di interesse nazionale (S.I.N.) “*Crotone – Cassano – Cerchiara*”;
- verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 26 giugno 2024;
- nota 31 maggio 2024, prot. n. 101007, con cui il Ministero dell'ambiente ha indetto, per il giorno 26 giugno 2024, la Conferenza di Servizi decisoria;
- nota 10 maggio 2024, prot. n. 86329, con la quale il Ministero dell'ambiente ha chiesto a ENI Rewind S.p.A. uno stralcio del “*POB Fase 2*” già approvato e autorizzato, emendato da ogni riferimento a conferimenti fuori Regione, concernente la rimozione della discarica ex Pertusola e gli interventi di bonifica immediatamente eseguibili.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati, con domanda cautelare anche in via monocratica, dalla Regione Calabria in data 11 aprile 2025, avverso l'ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 del Commissario straordinario delegato al coordinamento, all'accelerazione e alla promozione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone–Cassano–Cerchiara, a seguito della complessa fase di istruttoria documentale, volta a ricostruire la delicata e non agevole vicenda sottoposta all'esame del Tribunale amministrativo adito, il provvedimento giudiziale conclusivo ha enunciato quanto segue, in punto di fatto e di diritto.

A tal fine giova anzitutto ricordare quanto segue:

- Con decreto ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001 è stato approvato il “*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*”, con cui è stato istituito e regolamentato (fra gli altri) il Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di “*Crotone – Cassano – Cerchiara*”, poi perimetrato con d.m. 26 novembre 2002, modificato dal d.m. 9 novembre 2017, n. 304;
- data la complessità della bonifica e l'estensione dell'area di intervento, Eni Rewind S.p.A. – che, quale proprietaria di una parte delle aree che ricadono all'interno del SIN, è il soggetto tenuto ad eseguire gli interventi di bonifica – d'intesa con le amministrazioni interessate, ha proposto un Progetto operativo di bonifica (POB) articolato per fasi progettuali distinte, “*Fase I*” e “*Fase 2*”;
- il “*POB Fase I*” – concernente le misure di prevenzione e di mitigazione dei rischi

meteo-marini e, in particolare, la realizzazione di una scogliera a mare a protezione delle opere sulle discariche – è stato approvato con decreto del Ministero dell’ambiente n.225/2019, all’esito della conferenza di servizi decisoria del 26 marzo 2019;

- il progetto di bonifica per la “Fase 2” – che maggiormente rileva nel giudizio oggetto di analisi ed è relativo alle attività di scavo e rimozione delle discariche fronte mare e agli interventi di bonifica in situ delle aree interne residuali – prevedeva la realizzazione di depositi preliminari (D9 e D15) sicché si imponeva che, prima della sua approvazione, venisse rilasciata l’autorizzazione regionale prevista dall’ articolo 27-bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (c.d. codice dell’ambiente);
- sospeso, pertanto, il procedimento di approvazione del POB Fase 2, il 31 ottobre 2018, ER presentava alla Regione Calabria istanza per il rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale di cui al citato articolo 27-bis (PAUR) sul progetto *“Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzarsi in area SIN Crotone - Cassano - Cerchiara del Comune di Crotone”*;
- con decreto dirigenziale n. 9539 del 2 agosto 2019, la Regione Calabria rilasciava il PAUR con la seguente prescrizione: *“Prima dell’inizio delle attività di deposito, sia individuato il sito di smaltimento finale, che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli altri Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori Regione”*;
- ottenuto il titolo regionale si è quindi svolta la conferenza di servizi decisoria e, all’esito, con decreto n.7 del 3 marzo 2020, il Ministero dell’ambiente ha approvato il *“POB Fase 2”*, denominato *“Discariche fronte mare e aree industriali - Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 (ottobre 2018)”*, a condizione che fossero rispettate una serie di prescrizioni, fra le quali quelle *“riportate nel Decreto Dirigenziale n.9539 del 2 agosto 2019 della Regione Calabria”*, id est, il PAUR di cui si è riferito;
- Eni Rewind S.p.A., contestando la prescrizione imposta dalla Regione e adottata dal Ministero, ha impugnato il verbale della conferenza di servizi ed il decreto n.7 citato con ricorso al Presidente della Repubblica che, tuttavia, è stato dichiarato improcedibile;
- il 16 gennaio 2024 Eni Rewind S.p.A. ha quindi richiesto formalmente la rimozione del vincolo derivante dal PAUR alla Regione, la quale, tuttavia, con nota prot. n.126425 del 19 febbraio 2024, ha evidenziato che la prescrizione non deriva dal PAUR – che, *“in quanto ex lege rivolto all’attuazione del progetto, non può [omissis] dettare le prescrizioni della bonifica, men che meno imporle ma deve necessariamente recepirle, in quanto strumento di realizzazione del progetto medesimo”* – bensì dall’approvazione del progetto di bonifica, sicché *“la modifica della prescrizione relativa allo smaltimento dei rifiuti oggetto delle attività di cui al POB Fase 2 al di fuori della Regione Calabria deve essere modificata in sede ministeriale nell’ambito del procedimento di bonifica ex articolo 252 D.lgs. 152/2006 sulla base di apposito*

progetto a ciò rivolto e che solo a seguito dell'attivazione di tale procedura e dei relativi esiti sarà possibile provvedere in merito al PAUR di competenza”;

- con nota del 9 febbraio 2024, Eni Rewind S.p.A. ha rivolto anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la richiesta di rimozione del vincolo imposto, revocando parzialmente il Decreto dirigenziale della Regione n. 9539 dell'agosto 2019 ed il Decreto Ministeriale n. 7 del 3 marzo 2020, nella parte in cui impongono lo smaltimento dei rifiuti della bonifica al di fuori della Regione Calabria; il MASE, con nota prot.n. 38635 del 28 febbraio 2024 ha rilevato che alla modifica e/o revoca deve provvedere la Regione, in quanto prescrizione del PAUR, precisando che *“Resta fermo che la prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del PAUR dovrà necessariamente essere riesaminata nell'ambito del procedimento regionale, stante l'autonomia delle autorizzazioni settoriali degli impianti e delle attrezzature funzionali alle attività di bonifica, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 252, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006”;*
- con nota prot.n.86329 del 10 maggio 2024, il MASE ha dunque chiesto ad Eni Rewind S.p.A. di presentare un *“documento tecnico unitario che costituisca - senza apportare modifiche delle tecnologie di bonifica - uno stralcio del POB Fase 2 approvato, concernente la rimozione della discarica ex Pertusola e gli interventi di bonifica delle aree dello stabilimento ex Pertusola, immediatamente eseguibili, emendato da ogni riferimento a conferimenti fuori Regione”;*
- presentato il documento da parte di Eni Rewind S.p.A., all'esito della conferenza di servizi decisoria del 26 giugno 2024 – nell'ambito della quale hanno espresso parere contrario il Comune di Crotone, la Provincia di Crotone e la Regione Calabria – il Ministero, con l'impugnato decreto n. 27 del 1° agosto 2024, ha approvato il progetto stralcio del POB Fase 2.

Segnatamente, nel decreto testé richiamato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (MASE), rappresentava, come già anticipato, che *“le valutazioni tecniche acquisite nel corso del procedimento e l'interesse pubblico prevalente all'avvio delle operazioni di bonifica immediatamente eseguibili, che costituisce adempimento di un obbligo di legge nel rispetto del principio “chi inquina paga”, consentono di superare le ragioni del dissenso manifestate dalla Regione Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Crotone”,* evidenziando che:

- *“lo stralcio del progetto di bonifica oggetto di decisione non contempla la produzione di rifiuti contenenti TENORM e/o amianto, come dimostrano tutte le indagini sino ad oggi eseguite. Pertanto, il progetto de quo non può ritenersi carente in ordine a tale tipologia di rifiuti”;*
- *“gli accertamenti eseguiti con il supporto di ISPRA e del Commissario Straordinario, non hanno individuato discariche alternative a quella individuata da ENI Rewind nel territorio della Regione Calabria per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica oggetto del presente procedimento”;*
- *“ENI Rewind ha esteso l'indagine per l'individuazione di discariche anche all'estero*

[omissis] evidenziando, tra l'altro, che [omissis] opzioni di smaltimento dei rifiuti all'estero sono percorribili solo per quantitative limitati (poche migliaia di tonnellate) e con tempi e costi crescenti esponenzialmente”;

- *“le verifiche in ordine alle discariche, eseguite con il supporto di ISPRA e del Commissario straordinario, hanno consentito di accertare l'impossibilità tecnica di ottemperare alla prescrizione del PAUR di cui al Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019”;*
- *“le attività del progetto stralcio oggetto del presente procedimento sono immediatamente eseguibili, non necessitando di ulteriori approfondimenti tecnici, anche in ordine al destino dei rifiuti prodotti”;*
- *“gli interventi di bonifica delle aree della discarica ex Fosfotec e dello stabilimento ex Fosfotec (cfr. nota ENI Rewind acquisita al protocollo del Ministero al n. 114652 del 20 giugno 2024), nonché le aree del POB Fase 2 oggetto di variante (cfr. nota MASE del 20 giugno 2024, con protocollo n. 114510), necessitano di ulteriori approfondimenti tecnici, anche sul destino dei rifiuti”.*

Sulla base di tali premesse, il MASE dichiarava dunque conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria ed approvava il progetto stralcio del POB Fase 2, disponendo al contempo che:

- *“Tenuto conto del vincolo - allo stato invalicabile - di cui alla prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del PAUR, adottato con Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019, prorogato con Decreto Dirigenziale N° 9957 del 12 luglio 2024, la cui modifica è riservata formalmente all'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo, la Regione Calabria deve avviare il procedimento di modifica della predetta prescrizione entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto”;*
- *“Nelle more, i lavori devono essere avviati, entro il termine previsto dall'art. 4, nel rispetto del suddetto vincolo”;*
- *“ENI Rewind S.p.A., entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente Decreto, deve procedere ad un nuovo scouting, da svolgere all'estero, per l'individuazione di siti di destino dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica del Progetto stralcio autorizzato”;*
- *“Sono fatte salve le ulteriori verifiche che saranno eseguite sul territorio nazionale dalle Componenti Specializzate dell'Arma dei Carabinieri in riscontro alla nota del Commissario Straordinario Delegato del 24 maggio 2024, con protocollo n. 68, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 95792”.*

Quanto ai motivi di doglianza in diritto avverso il provvedimento sopra descritto, si esponeva:

- *“Violazione artt.3 e 21 quinquies L.2411/1990 – Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria, carenza e parzialità dell'istruttoria”;*
- *“Violazione degli artt.3, 14, 14bis, 14ter e 14quater l. 241/1990 – Eccesso di potere*

- per sviamento dall'interesse pubblico e della causa tipica*";
- “Violazione degli artt.3, 14, 14bis, 14ter e 14quater L. 241/1990 – Eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica e tautologica”;
 - “Violazione art.97 Cost.; Violazione degli artt.14, 14bis, 14ter e 14quater L. 241/1990, art.5, 252 Codice Ambiente – Eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà e illogicità”;
 - “Violazione art.21 quinquies Legge 241 – indennizzo”.

Nel giudizio si sono quindi costituiti:

- ✓ il MASE ed il Commissario straordinario delegato a coordinare accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara, per resistere al ricorso;
- ✓ Eni Rewind S.p.A., quale controinteressata, eccepandone la inammissibilità e, nel merito, la infondatezza;
- ✓ l'INAIL, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, quindi di essere estromesso dal giudizio;
- ✓ il Comune di Crotone e la Provincia di Crotone, a sostegno delle ragioni di ricorso.

Sono inoltre intervenute *ad opponendum* la Dupont Energetica S.p.A. e la Edison S.p.A..

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata con il ricorso, il Tribunale, con ordinanza 8 novembre 2024, n. 690, “*ritenuto che le esigenze di parte ricorrente siano apprezzabili e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito*”, ha fissato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 19 febbraio 2025.

All'esito dell'udienza pubblica, il Tribunale, con ordinanza collegiale 11 marzo 2025, n.483, dato atto che il Ministero resistente aveva, nelle more, indetto una conferenza di servizi decisoria, poi svoltasi il 28 gennaio 2025, ai fini del riesame del provvedimento impugnato, e che fosse necessario acquisire i relativi atti ai fini della decisione, ha disposto incumbenti istruttori ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. e rinviato la discussione del merito all'udienza di trattazione, che era stata fissata per il 18 giugno 2025. Successivamente, il 13 agosto 2025, il medesimo Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 1396/2025, sul ricorso RG n. 1546/2024, integrato da motivi aggiuntivi.

Il Ministero, in data 18 aprile 2025, ha provveduto all'adempimento dell'ordinanza collegiale e, sullo stato del procedimento, ha riferito che lo stesso potrà “*concludersi solo nel momento in cui diverranno efficaci le notifiche transfrontaliere (presumibilmente, per quanto dichiarato dall'Azienda, entro i mesi di luglio/settembre 2025)*”, rappresentando, nondimeno, l'interesse ad una pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sulla “*legittimità del deposito temporaneo dei rifiuti, come previsto nel Decreto n. 27 del 2024, in alternativa al deposito preliminare oggetto del PAUR*”, confermando, con successiva memoria del 1° maggio 2025, che corrisponde all'interesse pubblico avviare immediatamente gli scavi ricorrendo all'unica discarica ad oggi disponibile in

Italia, vista la *“urgenza di provvedere ad eliminare le fonti di inquinamento ancora esistenti ed attive nel sito da bonificare”*.

Il MASE ha dato conto altresì di aver avviato un Tavolo Tecnico Permanente (TTP) per il coordinamento delle procedure di bonifica del SIN di Crotone con le Amministrazioni interessate, nel cui ambito peraltro sono emerse le difficoltà a cui si andrà comunque incontro, a partire dalla primavera 2026, nell’esportare all’estero rifiuti da smaltire, causa la normativa europea in via di adozione. Tavolo che, allo stato, non ha dato gli effetti sperati, mancando appunto una posizione condivisa sul destino finale dei rifiuti derivanti dall’attività di bonifica delle aree di pertinenza Eni Rewind -Edison.

Nelle more, il Commissario straordinario delegato a coordinare accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara ha, da parte sua, adottato l’Ordinanza commissariale n. 1 del 3 aprile 2025, che si esamina di seguito:

- In particolare, con la riferita ordinanza, il Commissario premesso che *“la presenza della barriera fronte mare pone ulteriori pericoli di danno grave, per il caso di persistenti piogge alluvionali e/o esondazioni degli adiacenti Fiume Esaro e Torrente Passovecchio, a causa delle interferenze con i regolari deflussi delle acque”* e considerata *“la situazione di stallo delle attività di bonifica del POB Fase 2, in ragione del vincolo previsto nel PAUR”* nonché la *“insussistenza in Italia di discariche al di fuori del territorio calabrese idonee a ricevere i rifiuti del POB 2”*, ha *“ritenuto urgente e improcrastinabile l’avvio del POB Fase 2 Stralcio e del tutto condivisibili le osservazioni e le prescrizioni del MASE al riguardo”*.
- In ordine alla riferita *“situazione di stallo”*, il Commissario ha osservato che:
 - *“la Regione Calabria non ha adempiuto alla prescrizione di cui all’art. 1, co 2, del D.D. MASE n. 27/2024, che impone l’avvio del procedimento di modifica della prescrizione contenuta nel PAUR di destinazione dei rifiuti fuori Regione”*;
 - il MASE, con la nota protocollo CSIN-E-0314-24/09/2024, ha chiarito che la modifica del PAUR non costituisce una condizione per l’avvio dei lavori del progetto stralcio e che il Decreto n. 27 del 2024 impone l’avvio dei lavori nel rispetto del vincolo regionale, così autorizzando il deposito temporaneo nel rispetto della normativa vigente (articolo 185-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006), quale *“gestione alternativa al deposito preliminare dei rifiuti (D15)” impedito (quest’ultimo) dal vincolo”* e che, pertanto, *“non si ritiene che sussistano motivi ostativi a utilizzare la struttura esistente per il deposito preliminare D 15 dei rifiuti pericolosi, ove idoneo per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 185- bis del D.Lgs. n. 152 del 2006”*;
 - la Regione Calabria ha richiamato il vincolo regionale e chiesto al MASE *“diprendere atto dell’assenza dei presupposti posti a base del Decreto n. 27/2024 e, per l’effetto del venir meno dell’efficacia e della stessa validità di tale provvedimento”*;
 - in occasione del Tavolo Tecnico del 16 dicembre 2024, il MASE *“a fronte del dissenso della Regione, ha confermato i contenuti del D.D. n. 27/2024 e l’utilizzo del deposito*

temporaneo con destinazione dei rifiuti presso la discarica di Sovreco SpA, sita a Crotone in località Columbra (di seguito, per brevità, Sovreco) salva la futura possibilità di destinarli anche all'estero quando saranno state ottenute le autorizzazioni”;

- *la Sovreco S.p.A., con nota del 13 gennaio 2024 “aveva manifestato la disponibilità a stipulare con Eni Rewind il contratto per ricevere 50.000 ton di rifiuti pericolosi corrispondenti pari al volume stimato nel primo anno di scavi del POB Stralcio”; tuttavia, con successiva nota del 24 gennaio 2024, “ha comunicato di non essere più disponibile a sottoscrivere il contratto per il conferimento dei rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica del SIN di Crotone presso la discarica di Crotone località Columbra, poiché in ragione del dissenso degli Enti locali e territoriale” non sussisterebbero le condizioni per l’invio di alcuna proposta e/o offerta e neppure per una trattativa negoziale;*
- *il MASE, nella conferenza di servizi del 28 gennaio 2025, ha proposto di “sospendere temporaneamente la parte del Decreto inerente alla gestione dei rifiuti pericolosi mediante deposito temporaneo” rilevando che “gli Enti Locali, viste le diffide, non concordano con i contenuti di detto Decreto” essendosi solo per tale motivo ritenuto che “non vi sono le condizioni allo stato per conferire i rifiuti all’impianto Sovreco”, e che “la sospensione deriva dalla posizione espressa dagli Enti con le diffide che prefigurano gestione abusiva dei rifiuti”;*
- *per parte sua, Eni Rewind S.p.A. ha evidenziato che “non è possibile avviare gli scavi in assenza dell’individuazione di un sito di destinazione dei rifiuti pericolosi, anche perché i rifiuti pericolosi e non pericolosi sono frammisti e non segregati in zone separate e, quindi, si rischierebbe il reato di discarica abusiva”.*
- *A fronte di ciò, ritenuto “prevalente l’interesse pubblico all’avvio dei lavori di cui al POB 2 Stralcio” e considerato che “attualmente la discarica di Sovreco, sita in Calabria, è l’unica in Italia a disporre della capienza e di tutte le autorizzazioni necessarie per ricevere i rifiuti del POB Fase 2 Stralcio (privi di TENORM e/o amianto)”, ma rischia di saturarsi, e che non risulta percorribile la strada della destinazione all’estero dei rifiuti provenienti dal SIN, il Commissario ha ordinato:*
 - a) *“a ENI Rewind S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., di dare immediata esecuzione all’art. 1, co 2, del D.D. MASE n. 27/2024 e/o comunque immediato avvio ai lavori di bonifica di cui al POB 2 Stralcio, conferendo i rifiuti nella discarica di Sovreco S.p.A., sita in località Columbra (KR), mediante l’utilizzo dei depositi esistenti quali depositi temporanei, fatta salva l’eventuale individuazione di altre discariche idonee al di fuori della Regione Calabria”;*
 - b) *“a Sovreco S.p.A. e a Salvaguardia Ambientale S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., di adempiere agli accordi intrapresi con ENI Rewind S.p.A. e, comunque, rispettivamente, a ricevere presso la discarica ubicata in Crotone, località Columbra i rifiuti che provengono dal S.I.N, nei limiti delle autorizzazioni e della capacità ricettiva e a procedere alla negoziazione svolgendo nell’interesse della comunità il servizio pubblico in oggetto, con espressa intimazione a non*

- ostacolare la bonifica del S.I.N. di Crotone – Cassano e Cerchiara”;*
- c) *“alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente e l.r. pro-tempore, di avviare il procedimento per il riesame del PAUR approvato con D.D. n. 9539 del 2/8/2019 entro e non oltre il termine di 10 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza, in conformità con l’art. 1, co 2, D.D. MASE n. 27/2024 e/o alla luce di quanto indicato nella presente ordinanza”;*
- d) *“alla medesima Regione Calabria, in persona del suo Presidente e l.r. pro-tempore, di inoltrare al sottoscritto Commissario Straordinario, entro e non oltre il termine di 10 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza, copia di tutti gli atti del procedimento di notifica per il conferimento all’estero dei rifiuti del POB 2 Fase Stralcio approvato con D.D. MASE n. 27/2024”;*
- e) *“a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di bonifica del SIN di ‘Crotone - Cassano – Cerchiara’ – progetto operativo di bonifica fase 2 stralcio di cui al decreto ministeriale n. 27/2024, di collaborare e adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del progetto e al superamento delle criticità esistenti”.*

Tutto ciò, preavvertendo che, *“attesa l’urgenza e l’improcrastinabilità delle attività di bonifica, in caso di inerzia da parte degli enti competenti e della società incaricata, il Commissario Straordinario adotterà ogni atto necessario a superare gli ostacoli all’avvio dei lavori di bonifica, esercitando, se del caso, i poteri sostitutivi di cui all’art. 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2013 e dell’articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, eventualmente avvalendosi dei reparti specializzati e qualificati dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, così come previsto dal decreto di nomina”.*

La Regione Calabria, con ricorso notificato in data 10 aprile 2025 e depositato il giorno seguente, ha impugnato con motivi aggiunti l’ordinanza commissariale, deducendo, in diritto:

- *“Violazione degli artt.1, 15 e 7 della legge 241/1990 – Inadempimento di accordo di diritto pubblico – eccesso di potere per sviamento”;*
- *“Incompetenza del Commissario straordinario – difetto assoluto di attribuzioni ex art.21 sexies L. 241/1990 – carenza di potere – violazione del DPCM 14 settembre 2023”;*
- *“Violazione art. 3 L. 241/1990 – eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria, carenza e parzialità dell’istruttoria”;*
- *“Violazione art. 97 Cost. – eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà e illogicità”.*

Con decreto monocratico presidenziale del 14 aprile 2025, n.179, è stata accolta l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche – sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato con motivi aggiunti nei limiti delle *“attività esulanti dalle operazioni meramente preliminari e propedeutiche alla doverosa attività di bonifica, che devono ritenersi consentite”* – e fissata l’udienza in camera di consiglio per la trattazione in sede collegiale.

Con ordinanza 8 maggio 2025, n.213, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7 maggio 2025, il Collegio ha confermato la misura cautelare nei limiti indicati dal citato decreto presidenziale, fissando udienza pubblica per la trattazione del merito.

Infine, all’udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta per la decisione.

Per quanto attiene agli aspetti di diritto si rileva quanto segue.

In via preliminare è stata esaminata e ritenuta fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INAIL, che è stato conseguentemente, estromesso dal giudizio. Come infatti dedotto dalla difesa dell’Istituto nazionale *“il provvedimento impugnato e gli atti conseguenti non sono stati emessi dall’Istituto, né attengono all’attività di accertamento tecnico, svolta dall’INAIL nell’ambito dei procedimenti di bonifica, ai sensi dell’art.252 del D.lgs. n.152/06, secondo cui l’Istituto emette un parere tecnico esclusivamente su aspetti connessi alla tutela ed alla salute dei lavoratori”*.

Ancora preliminarmente, veniva esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata con la memoria del 17 gennaio 2025 dalla Eni Rewind.

Segnatamente, secondo quest’ultima, la domanda di *“annullamento dell’art. 1, co. 2, ultima parte, del decreto impugnato, il quale – nelle more della conclusione del procedimento di riesame del PAUR – obbliga Eni Rewind ad avviare i lavori di scavo utilizzando il deposito esistente come temporaneo per conferire i rifiuti pericolosi negli impianti idonei e disponibili (ad oggi solo quello di Sovreco)”*, sarebbe inammissibile in quanto la possibilità di conferire presso la discarica della Sovreco non deriva dal decreto impugnato, ma è stata consentita dalla stessa Regione con i propri atti autorizzativi, sin dal 2018.

Sotto tale profilo, il ricorso della Regione si atteggierebbe quale *“tipica ipotesi di venire contra factum proprium”* che la resistente intende paralizzare con la *exceptio doli generalis*, giacché espressione di abuso del diritto.

L’eccezione, che involge, in realtà, profili che venivano ripresi nell’esame del merito, non veniva accolta.

Prima di tutto si chiariva che, nel provvedimento impugnato, non c’è alcun accenno né alla discarica della Sovreco è alla destinazione fuori Regione dei rifiuti prodotti dall’attività di bonifica. Al contrario, il provvedimento – almeno apparentemente – conferma integralmente quanto già stabilito nel PAUR e poi adottato con il decreto ministeriale di approvazione del POB Fase 2.

La questione più nel prosieguo veniva approfondita più nel dettaglio.

In ogni caso, la ricorrente, con il ricorso e, ancor prima, in sede di conferenza di servizi, ha difeso la prescrizione del PAUR e contestato le determinazioni ministeriali, chiarendo l’esigenza di evitare un sovraccarico dei rifiuti all’interno della regione, con conseguente *“necessità di possibili ampliamenti”* delle capacità ricettive delle discariche esistenti o di apertura di nuove, in un territorio già particolarmente provato.

Si rigettava l'eccezione formulata dalla Edison con il proprio atto di intervento, e condivisa poi dalla Eni Rewind S.p.A., di inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività del provvedimento gravato.

Segnatamente, secondo la tesi delle resistenti, *“alcuna lesione è stata prodotta alle Amministrazioni ricorrenti tramite l'atto impugnato, che è neutro rispetto ai poteri degli stessi e rientra nelle competenze che la legge affida al Ministero nella gestione del Sito di Interesse Nazionale al fine di perseguire il risultato migliore sotto il profilo della tutela ambientale”*. L'eccezione non poteva ritenersi fondata.

Come visto, infatti, la Regione assume la lesività degli atti gravati per gli interessi che è chiamata a tutelare e propriamente contesta la legittimità dell'esercizio di un potere attribuito ad altra amministrazione.

Non è messa in discussione la titolarità dei poteri esercitati ma il cattivo esercizio degli stessi, che la Regione ha interesse a contestare, ritenendoli pregiudizievoli per il territorio che rappresenta.

Quanto all'eccezione di tardività del ricorso, formulata dalla Edison e dalla Eni Rewind S.p.A., sul presupposto che lo stralcio del progetto di bonifica contestato non sarebbe derivato dalla conferenza di servizi decisoria ma già prima, dal provvedimento del 10 maggio 2024, n. 86329, non tempestivamente impugnato, con il quale il MASE ha chiesto alla Eni Rewind S.p.A. di trasmettere uno stralcio del POB Fase 2, il Collegio sanciva la sua infondatezza, stante la lesività e, quindi, l'interesse al ricorso, che derivava esclusivamente dall'atto gravato, con il quale il progetto di stralcio è stato definitivamente approvato.

Alcuna lesività, di contro, si rinveniva nella nota con la quale il MASE ha chiesto alla Eni Rewind S.p.A. di elaborare il progetto, giacché, in ogni caso, quest'ultimo avrebbe poi dovuto, come è stato, essere discusso in sede di conferenza di servizi, con esito comunque non prestabilito, e, in tale occasione, la Regione, invitata a partecipare, avrebbe potuto esprimere la propria posizione contraria, come poi infatti avvenuto.

Passando all'esame del merito, si partiva dall'analisi del ricorso principale, per mezzo del quale la ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 27 del 1° agosto 2024, contenente la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, di approvazione e autorizzazione del progetto di ENI Rewind S.p.A. *“Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2”*, per la bonifica del sito di interesse nazionale (S.I.N.) *“Crotone – Cassano – Cerchiara”* e gli atti da esso presupposti.

Il ricorso si riteneva parzialmente fondato, emergendo, pur in un quadro procedimentale estremamente complesso, destinato necessariamente a rivalutazione da parte dei decisori pubblici alla luce delle normative vigenti e di quelle che interverranno su base europea, alcuni dei vizi lamentati, in particolare sotto i profili della contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa, e del difetto di istruttoria. Segnatamente, risultavano fondati, nei sensi e nei limiti che saranno precisati, il quarto motivo, ed in parte il primo e il secondo motivo, con assorbimento delle restanti censure.

Per ragioni di ordine logico-giuridico, si muoveva dall'esame del quarto motivo di ricorso, con il quale è dedotta *“Violazione art.97 Cost.; Violazione degli artt.14, 14-bis, 14-ter e 14-quater L. 241/1990, art.5, 252 Codice Ambiente – Eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà e illogicità”*, e che risultava come detto, fondato, nei seguenti limiti.

Con la censura in esame, la Regione Calabria contestava il decreto direttoriale n.27/2024 gravato, nella parte in cui le ha imposto di avviare il procedimento di modifica del PAUR eliminando la prescrizione che, come visto, impone lo smaltimento dei rifiuti della bonifica fuori dalla Regione.

Segnatamente, la Regione sosteneva che il provvedimento sia illogico, atipico, anomalo e non previsto o consentito dalla legge, giacché:

- contiene un'immanente contraddittorietà, laddove il Ministero, da un lato, afferma che si debba tenere conto del vincolo - ritenuto invalicabile - di cui alla prescrizione n. 4 contenuta nel PAUR, la cui modifica è riservata formalmente all'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo, dall'altro, con lo stesso provvedimento, ordina alla Regione Calabria di avviare il procedimento di modifica della predetta prescrizione;
- viola palesemente il principio di tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo;
- comporta un'illegittima e inammissibile intromissione nella discrezionalità della S.T.V. (Struttura Tecnica di Valutazione) regionale e un'illegittima intromissione nell'autonoma determinazione dell'amministrazione regionale, che ha adottato un provvedimento (il PAUR) mai impugnato in alcuna sede;
- anche ove la Regione riaprisse il procedimento, non si potrebbe imporre ai componenti della S.T.V. una decisione predeterminata;
- l'ordine di avviare il procedimento di modifica del PAUR, in quanto impartito non al soggetto proponente il progetto (nella fattispecie Eni Rewind S.p.A.), ma a una amministrazione terza, è palesemente illegittimo, giacché le prescrizioni vincolanti, le linee di indirizzo progettuali e le misure di mitigazione degli impatti ambientali possono essere impartite solo al soggetto proponente, responsabile delle attività di bonifica, e non ad un soggetto terzo che, peraltro, nella specie, è una amministrazione titolare di autonomi poteri.

Come visto, la vicenda ha ad oggetto il progetto di bonifica del Sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano – Cerchiara e, segnatamente, il POB Fase 2. Giacché il progetto prevedeva la realizzazione di depositi preliminari D9 e D15, prima della sua approvazione da parte del Ministero, Eni Rewind S.p.A. ha dovuto ottenere il provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) disciplinato dall' articolo 27-bis del Codice dell'ambiente.

La Regione Calabria ha sì rilasciato l'autorizzazione richiesta, ma con una prescrizione, ovvero che *“Prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori regione”*.

Il decreto n.7 del 3 marzo 2020, con il quale, poi, il MASE ha approvato il POB Fase 2, ha recepito e fatta propria quella prescrizione.

Si è visto anche che Eni Rewind S.p.A. si è, sin dall'inizio, opposta a tale prescrizione, ritenuta illogica e particolarmente onerosa, e ne ha chiesto più volte, coerentemente, la revoca, adducendo soprattutto la mancanza di discariche disponibili al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero, per la collocazione dei rifiuti ricavati dall'attività di bonifica.

Il MASE, pur comprendendo le ragioni ostative al conferimento dei rifiuti fuori regione ed essendo consapevole dell'esigenza primaria di provvedere alla bonifica, ha ritenuto tuttavia che la richiamata prescrizione potesse essere modificata o rimossa solo dalla Regione che, quale titolare del potere di rilasciare il PAUR, l'aveva imposta in sede di rilascio del PAUR.

Ebbene, il provvedimento impugnato nasce, ad avviso della Regione, in un contesto evidentemente connotato dalla volontà del MASE di trovare una modalità per superare il vincolo regionale imposto dal PAUR e consentire, in tal modo, di avviare le attività di bonifica fino ad allora impedita dalla estrema difficoltà, se non dalla impossibilità, riferita da Eni Rewind S.p.A., di conferire i rifiuti fuori regione.

Per questa ragione, il MASE ha chiesto a Eni Rewind S.p.A. di presentare un progetto che, senza apportare modifiche delle tecnologie di bonifica, rappresentasse uno stralcio del POB Fase 2 approvato, che fosse emendato da ogni riferimento a conferimenti fuori Regione, e relativo ad una sola parte del SIN, all'interno della quale sarebbero presenti esclusivamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, non contenenti TENORM e/o amianto, vale a dire, la discarica ex Pertusola, l'ex stabilimento/area industriale Pertusola Nord e l'ex stabilimento Agricoltura.

Il progetto stralcio presentato da Eni Rewind è stato quindi approvato, con il provvedimento impugnato e oggetto della sentenza n. 01396/2025.

Ma il risultato è un atto che presenta i lamentati elementi di cripticità, incoerenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità dell'azione.

Sotto un primo profilo, si evidenziava che l'esame del provvedimento non consente di coglierne compiutamente il significato e di comprendere le prescrizioni da esso imposte. Infatti, da un lato, è precisato che il vincolo derivante dal PAUR è *“allo stato invalicabile”*, giacché la sua modifica sarebbe riservata alla Regione, sicché si prescrive a questa di *“avviare il procedimento di modifica della predetta prescrizione entro trenta giorni”*; dall'altro, è prescritto l'avvio immediato dei lavori nel rispetto della detta prescrizione quanto all'utilizzo dei depositi D15 e D9. Evidente la sussistenza della dedotta non linearità logica del provvedimento *in parte qua* (per la parte di cui si tratta).

Non si comprende, infatti, quali attività possano essere avviate senza rimuovere la prescrizione che, pur relativa all'utilizzo di depositi preliminari, imponeva di conferire i rifiuti fuori dalla regione ed ha fatto ingresso a pieno titolo nel provvedimento decisivo

opposto, considerando il fatto che uno dei presupposti del provvedimento è la mancanza di discariche idonee in Italia ed all'estero, al di fuori del territorio calabrese.

Sicché, una volta avviate le operazioni di bonifica, Eni Rewind S.p.A. non avrebbe la disponibilità di una discarica ove conferire i rifiuti, non potendo utilizzare le discariche presenti nel territorio calabrese ma non avendo altre alternative al di fuori di esso, salvo poi quanto emerso successivamente in base al nuovo *scouting* sempre imposto dal medesimo provvedimento.

Ciò, peraltro, già costituirebbe una violazione della prescrizione, giacché essa impone, come si è visto, che prima si provveda all'individuazione del sito di smaltimento finale.

Il provvedimento ministeriale non rispondeva inoltre ai canoni della tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, non rinvenendosi una norma che consenta al Ministero di imporre la modifica ad un'Amministrazione terza di un parere di compatibilità ambientale emesso dalla S.T.V. regionale (e non impugnato in quanto tale in alcuna sede, come lo stesso PAUR), prefigurando per di più ai componenti di una struttura tecnica una direzione univoca e predeterminata del loro decidere.

Quindi ancora una volta il giudice amministrativo censurava la correttezza dell'iter procedimentale, quanto alla tipicità degli atti ed alla legittimazione alla loro adozione.

In realtà, il senso delle riferite prescrizioni ministeriali si può meglio cogliere al di fuori del provvedimento gravato, e precisamente dalle interlocuzioni successivamente intercorse fra le parti. Segnatamente, il MASE, nella nota del 24 settembre 2024, sollecita Eni Rewind S.p.A. ad avviare comunque le attività di bonifica secondo l'unica gestione alternativa al deposito preliminare di rifiuti ritenuta possibile, *“ossia mediante il deposito temporaneo nel rispetto della normativa vigente (art. 185-bis, D. Lgs. n. 152 del 2006)”*.

Nella medesima comunicazione, il MASE precisa che *“diversamente, la prescrizione ministeriale sull'avvio dei lavori nelle more della modifica del PAUR si configurerebbe come una “prescrizione impossibile” priva di oggetto (il che non è!). Pertanto, il deposito temporaneo non necessita di alcuna variante del progetto di bonifica”*.

In sostanza, il MASE riteneva possibile iniziare gli scavi e collocare i rifiuti prodotti nei depositi preliminari D9 e D15. Questi, tuttavia, verrebbero ad essere utilizzati non come deposito preliminare – ovvero conformemente alla autorizzazione regionale (il PAUR) – ma come deposito temporaneo, che, secondo la disciplina dettata dall' articolo 185-bis Codice dell'ambiente, non richiede autorizzazione.

Il Giudice opera quindi una distinzione tra deposito preliminare e deposito temporaneo, il primo necessitante di autorizzazione e non già il secondo.

Ciò in quanto, giacché il PAUR attiene alla sola autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dei depositi preliminari D9 e D15, la prescrizione ivi prevista – quella che impone il conferimento fuori regione – sussiste esclusivamente nella misura in cui si utilizzino quei depositi come depositi preliminari. Laddove, di contro, quegli stessi depositi venissero utilizzati come depositi temporanei, la prescrizione – che, si ribadisce,

attiene solo all'esercizio dei depositi preliminari – non spiegherebbe efficacia, sicché i rifiuti potrebbero essere conferiti all'interno della Regione.

L'effetto di tale ricostruzione è consentire a Eni Rewind S.p.A. di conferire i rifiuti nella discarica della Sovreco S.p.A., in località Columbra di Crotone, ubicata a pochi chilometri dal SIN, utilizzando i depositi esistenti come depositi temporanei.

Nelle more, tuttavia, il MASE ha disposto l'avvio di ulteriori attività di *scouting*, in Italia e all'estero, per cercare ulteriori discariche, e, come visto, ordinato alla Regione di eliminare il vincolo di cui al PAUR.

Ma resta il fatto che l'esito del percorso procedimentale per come concretizzatosi nel provvedimento sottoposto all'attenzione del Collegio, non risultava, ad avviso del Collegio medesimo, lineare rispetto al contesto e all'insieme dei suoi presupposti.

Va ad esempio evidenziato che nel provvedimento impugnato non è contenuto riferimento alcuno alla discarica della Sovreco e nemmeno si fa menzione della possibilità di utilizzare come depositi temporanei i depositi preliminari esistenti e assenti D9 e D15.

Tale possibilità, inoltre, nemmeno risulta riferita e presa in considerazione nel progetto presentato da Eni Rewind S.p.A. su richiesta del MASE e da questi approvato con il decreto impugnato.

Da ciò i giudici desumano l'evidente illegittimità del provvedimento gravato, per la sua oggettiva incoerenza rispetto alle prescrizioni dettate, ed altresì sotto il profilo dell'eccesso di potere, essendo evidente la perplessità, l'illogicità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Risultava, altresì, fondata, come accennato, l'ulteriore censura della ricorrente, secondo cui il provvedimento, nella parte in cui impone alla Regione di avviare il procedimento di riforma del PAUR, al fine di rimuovere la più volte citata prescrizione, è atipico ed anomalo, e quindi non rispetta i principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, e, quindi, di legalità dell'azione amministrativa.

Come già riferito, con il decreto n.27 del 1° agosto 2024, all' articolo 1, comma 2, è prescritto che, *“Tenuto conto del vincolo - allo stato invalicabile - di cui alla prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del PAUR, adottato con Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019, prorogato con Decreto Dirigenziale N° 9957 del 12 luglio 2024, la cui modifica è riservata formalmente all'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo, la Regione Calabria deve avviare il procedimento di modifica della predetta prescrizione entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto”*. Al riguardo, sebbene il MASE, nel giudizio esaminato, abbia escluso che l'uso del verbo *“dovere”* debba intendersi come impositivo di un obbligo, volendo soltanto rappresentare *“la condizione che deve realizzarsi affinché il progetto stralcio P.O.B. 2 diventi operativo e non rimanga solo a livello programmatico”*, venivano ritenuti sussistenti numerosi indizi che non corroborava tale ricostruzione, quali, ad esempio, la espressa previsione di un termine di trenta giorni concesso alla Regione per adempiere o la circostanza che la prescrizione sia stata prevista nonostante la Regione abbia più volte espresso, anche - quel

che più rileva – nell’ambito della stessa conferenza di servizi, la propria ferma opposizione alla riforma del PAUR ed alla eliminazione della prescrizione.

E le conclusioni raggiunte in tema di corretta qualificazione della prescrizione in esame trovava non secondaria conferma nella ordinanza impugnata con motivi aggiunti, con la quale il Commissario straordinario, *“considerata la situazione di stallo delle attività di bonifica del POB Fase 2”*, volendo consentire l’esecuzione del decreto ministeriale, ha espressamente ordinato *“alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente e l.r. pro-tempore, di avviare il procedimento per il riesame del PAUR approvato con D.D. n. 9539 del 2/8/2019 entro e non oltre il termine di 10 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza, in conformità con l’art. 1, co 2, D.D. MASE n. 27/2024 e/o alla luce di quanto indicato nella presente ordinanza”*.

Era di immediata evidenza che il MASE, sebbene amministrazione competente in relazione alle attività di bonifica dei siti di interesse nazionale (articolo 252, Codice Ambiente), e titolare degli ampi poteri di legge in materia ambientale, non poteva imperativamente incidere sull’esercizio di un potere che è, di contro, affidato ad altra amministrazione, quale, nella specie, quello regolato dall’ articolo 27-bis Codice dell’Ambiente, che attribuisce esclusivamente alla Regione la competenza sul rilascio del *“Provvedimento autorizzatorio unico regionale”*, ed il cui esito – si ribadisce – non è stato specificamente contestato con le modalità e nei termini di legge.

Ma come si è visto il provvedimento gravato, oltre a rivelarsi intimamente contraddittorio e di portata non facilmente intellegibile, poggiava su un errato presupposto giuridico, ovvero quello secondo cui la prescrizione continui a derivare dal Provvedimento autorizzatorio unico regionale e dalla Regione stessa dovrebbe essere eventualmente rimossa.

Ebbene, se è vero che la Regione, con il provvedimento di cui al decreto dirigenziale n. 9539 del 2 agosto 2019, ha rilasciato il PAUR per la realizzazione e l’esercizio dei depositi preliminari espressamente prescrivendo che *“Prima dell’inizio delle attività di deposito, sia individuato il sito di smaltimento finale, che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli altri Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori Regione”*, è altresì vero che tale prescrizione è stata espressamente trasfusa nel decreto ministeriale di approvazione del POB Fase 2, che l’ha fatta propria. Quindi è stata recepita proprio dal MASE.

E se è vero che il giudizio analizzato non aveva ad oggetto la legittimità del PAUR, risultava quantomeno impropria una prescrizione sul destino finale dei rifiuti che imponga il conferimento al di fuori di un determinato territorio, ove contenuta in un provvedimento regionale con il quale si autorizza la realizzazione e l’esercizio di depositi preliminari, considerando, peraltro, che la scelta sulla sede di conferimento è rimessa, ordinariamente, al soggetto tenuto alla bonifica, il quale incontra il solo limite di individuare una discarica che sia autorizzata a ricevere la tipologia di rifiuti che devono essere smaltiti.

Per quel che più rileva ai fini della decisione della controversia ed ai suoi effetti, si ribadiva che la prescrizione, attenendo più propriamente al procedimento di bonifica ed in quanto

recepita dal Ministero con decreto n.7 del 3 marzo 2020, di approvazione del POB Fase 2, risulta eventualmente riformabile per mezzo di un provvedimento di secondo grado adottato dal MASE, che in presenza dei necessari presupposti, potrà decidere il conferimento dei rifiuti presso una discarica idonea e autorizzata, che sarà individuata dai soggetti responsabili della bonifica, all'interno o al di fuori del territorio regionale. Ma sulla base di un procedimento coerente, sentite tutte le parti interessate. Il giudice amministrativo quindi ripropone correttamente la questione della partecipazione di tutte le parti coinvolte nel procedimento amministrativo, *partner* necessari per l'eventuale modifica degli esiti preliminari.

Il punto, peraltro, era già stato efficacemente colto dalla stessa Regione, la quale con la richiamata nota prot.n.126425 del 19 febbraio 2024 aveva evidenziato che la prescrizione non deriva dal PAUR – che, *“in quanto ex lege rivolto all’attuazione del progetto, non può [omissis] dettare le prescrizioni della bonifica, men che meno imporle ma deve necessariamente recepirle, in quanto strumento di realizzazione del progetto medesimo”* – bensì dall’approvazione del progetto di bonifica, sicché *“la modifica della prescrizione relativa allo smaltimento dei rifiuti oggetto delle attività di cui al POB Fase 2 al di fuori della Regione Calabria deve essere modificata in sede ministeriale nell’ambito del procedimento di bonifica ex art.252 D.lgs. 152/2006 sulla base di apposito progetto a ciò rivolto”*.

Risultava altresì fondato, come si anticipava, anche il primo motivo di ricorso, con il quale la Regione qualifica anzitutto il provvedimento come atto di revoca, lamenta l’assenza dei presupposti di cui all’ articolo 21-*quinqies* legge 7 agosto 1990, n. 241 e, sotto altro profilo, deduce il vizio di motivazione ed istruttoria rispetto alla ricerca di discariche italiane ed estere.

Il motivo veniva ritenuto fondato, nei limiti che si circoscrivevano come segue.

Si prescindeva dal pur suggestivo motivo regionale secondo cui con il provvedimento impugnato (D.M. n. 27 del 1° agosto 204) si è voluto dar seguito alle plurime richieste di revoca della prescrizione formulate da Eni Rewind S.p.A., pur evitando di utilizzare espressamente tale termine e non curando dunque la sussistenza dei presupposti di legge di cui al citato articolo 21-*quinqies*, con riguardo in particolare ai sopravvenuti motivi di pubblico interesse od alle sopravvenienze fattuali, atteso che risultava ben più evidente la carenza e perplessità in sede istruttoria.

In particolare, il provvedimento poggiava, fra l’altro, sul presupposto secondo cui *“le verifiche in ordine alle discariche, eseguite con il supporto di ISPRA e del Commissario straordinario, hanno consentito di accertare l’impossibilità tecnica di ottemperare alla prescrizione del PAUR”*. Quanto all’ISPRA, il riferimento è alla relazione di cui alla nota prot. 2024/039 del 20 febbraio 2024, che, tuttavia, come rilevato dalla ricorrente, non conteneva tale accertamento.

Nella detta relazione, infatti, l’ISPRA, chiamato a verificare la fondatezza di quanto affermato da Eni Rewind S.p.A. a seguito dello *scouting* dalla stessa condotto, riferisce

che “non è possibile verificare l’affermazione di ENI – Rewind secondo la quale Sovreco risulta essere l’unica discarica in Italia che può ricevere rifiuti pericolosi e con TENORM” e, sotto altro profilo, che “Non sono state fornite informazioni specifiche su un eventuale aggiornamento della caratterizzazione, codifica e classificazione definitiva dei rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di POB fase 2 del SIN di Crotone e pertanto non appare chiaro come sia possibile individuare le discariche a cui destinare i diversi flussi di rifiuti prodotti: rifiuti contenenti radionuclidi naturali esenti e non esenti, rifiuti contenenti amianto e rifiuti contenenti amianto non esenti, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi”.

Nemmeno appariva idonea a sostenere la contestata premessa istruttoria la nota dell’ISPRA prot. n. 94 del 29 aprile 2024, nella quale l’ente riferisce sugli esiti della ricerca di altre discariche disponibili sul territorio nazionale, al di fuori del territorio calabrese.

Come, infatti, evidenziato dalla ricorrente, risultava che tale Istituto, nel quesito formulato ai diversi gestori di discariche, abbia chiesto solo i dati relativi ai rifiuti contenenti amianto, mentre, come si è visto, il Progetto stralcio riguarda esclusivamente rifiuti senza tenorm e amianto.

Sicché la nota in esame appariva anch’essa inconferente rispetto al riferito presupposto istruttorio.

A riprova della fondatezza della censura, la ricorrente richiamava la comunicazione di Eni Rewind S.p.A. del 29 novembre 2024 Prot. PM SICA/783/2024/P, che informa il MASE degli esiti del nuovo *scouting* disposto nel decreto impugnato, evidenziando come da essa emerga che “sono 29 le società individuate da Eni Rewind (elencate in Allegato 1), di cui 11 estere e che gestiscono direttamente discariche in Europa presso cui sono stati smaltiti rifiuti pericolosi di Eni e 18 società italiane con cui la Scrivente ha contratti in essere per lo smaltimento di rifiuti pericolosi in discariche europee attraverso piattaforme, includendo sia singoli operatori che mandatarî di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)”.

Ulteriore riprova si poteva trarre dagli esiti, intervenuti nelle more del giudizio, dell’attività di *scouting* che Eni Rewind, in esecuzione delle prescrizioni del provvedimento impugnato, ha effettuato all’estero, e che ha consentito di individuare una sede di destino in Svezia per smaltire una parte, seppur non preponderante, dei rifiuti che si ricaveranno dalla bonifica del SIN.

E, a conferma di come il provvedimento impugnato si sia basato su accertamenti istruttori che lo stesso MASE considerava non pienamente attendibili e definitivi, giungeva la considerazione fattuale che da un lato si prescrive alla Regione di riformare il PAUR affermando di aver accertato l’assenza di altre discariche al di fuori del territorio regionale, sia in Italia che all’estero, dall’altro, col medesimo provvedimento, si dispone che l’Arma dei Carabinieri provveda ad una nuova ricerca di discariche disponibili in Italia e che Eni Rewind provveda appunto ad un nuovo *scouting* all’estero.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva “Violazione degli artt. 3, 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater legge 241/1990 – Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e

della causa tipica”, lamentando la violazione della disciplina sulla conferenza di servizi come dettata dalla legge sul procedimento amministrativo, la illegittima frammentazione del progetto di bonifica già approvato e il difetto di istruttoria in ordine alla presenza di TENORM nelle aree interessate dallo stralcio progettuale. Quest’ultimo aspetto, ricollegandosi ai precedenti, meritava attenzione da parte del Collegio.

L’assenza di rifiuti contenenti TENORM (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials*) rappresentava un altro presupposto istruttorio del provvedimento gravato, che concentra le operazioni di bonifica alle aree del sito che, secondo quanto ivi riferito, non conterrebbero tale categoria di rifiuti, ovvero l’ex Discarica Pertusola e le aree degli ex Stabilimenti Pertusola Nord ed Agricoltura.

In particolare, il provvedimento precisa che *“lo stralcio del progetto di bonifica oggetto di decisione non contempla la produzione di rifiuti contenenti TENORM e/o amianto, come dimostrano tutte le indagini sino ad oggi eseguite nel corso degli anni”*.

Senonché, tale dato risultava riferito esclusivamente da Eni Rewind S.p.A. e da Edison, ovvero dai soggetti tenuti alla bonifica (*“la possibilità di rinvenire TENORM con o senza amianto nell’area oggetto del Progetto stralcio è statisticamente e scientificamente prossima allo zero”*), ma non trovava conferma in ulteriori accertamenti condotti dalla amministrazione.

L’ISPRA, in particolare, nella nota n.39 del 20 febbraio 2024, rileva, sul punto, che non sono stati forniti dati aggiornati sulla caratterizzazione dei rifiuti.

Il MASE, peraltro, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento, ha riferito che *“i rifiuti TENORM si trovano per la quasi totalità nel sito ex Fosfotec ed in parte dello stabilimento Pertusola area nord, mentre nelle rimanenti zone (discarica ex Pertusola sud, parte dello stabilimento ex Pertusola area nord e parte dello stabilimento ex Agricoltura) vi è una concentrazione di rifiuti pericolosi NON TENORM”* (memoria 31 ottobre 2024, p.6)”, in tal modo comprendendo lo stabilimento Pertusola area nord, che rientra nel progetto stralcio impugnato, fra le aree in cui potrebbero rinvenirsi teoricamente rifiuti TENORM.

Non risultavano, pertanto, accertamenti idonei ad escludere del tutto il rischio che dalle attività di scavo nelle aree interessate dallo stralcio del POB Fase 2 possano ricavarci rifiuti contenenti TENORM, con ciò venendo meno un ulteriore presupposto istruttorio posto a fondamento del provvedimento gravato e con tutte le conseguenze che ne deriverebbero in termini di smaltimento.

Passando all’esame dei motivi aggiunti depositati l’11 aprile 2025 – per mezzo dei quali la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 del Commissario straordinario – il relativo ricorso veniva accolto, essendo fondati il secondo, il terzo motivo ed il quarto motivo, con assorbimento delle restanti censure.

Per ragioni di ordine logico, si partiva dall’esame del quarto motivo, per mezzo del quale la ricorrente (Regione Calabria), deduceva *“Violazione articolo 97 Cost. – eccesso di*

potere per intrinseca contraddittorietà e illogicità”, lamentando la illogicità e la atipicità del provvedimento, giacché non previsto né consentito dalla legge.

Con il mezzo in esame, la ricorrente richiamava il contenuto della censura già mossa con il quarto motivo del ricorso principale avverso il decreto ministeriale di approvazione del progetto stralcio del POB Fase 2, contestando, in particolare, il provvedimento in esame nella parte in cui il Commissario straordinario, premessa l’assenza di altre discariche disponibili, a parte quella gestita dalla Sovreco SpA, ha ordinato alla Regione di avviare il procedimento per il riesame del PAUR “entro e non oltre 10 gg.”.

Il motivo si riteneva fondato, in quanto il provvedimento in esame replicava i medesimi vizi già riscontrati nel provvedimento impugnato con il ricorso principale ed esaminati ai paragrafi 5.2.2., 5.2.3.2., 5.2.3.3, della sentenza, cui si rinvia.

In particolare, risultava la violazione del principio di legalità, avendo il Commissario adottato un provvedimento atipico che va ad incidere sul potere, quello disciplinato dall’articolo 27-bis Codice Ambiente, attribuito alla competenza della Regione, e la perplessità dell’azione, ove si consideri che l’organo straordinario nel riproporre la medesima azione procedimentale volta a superare la prescrizione sul destino finale dei rifiuti, ha agito parimenti fondandosi su un presupposto giuridico errato, ovvero la imprescindibilità, per l’esecuzione del POB Fase 2, della revisione del PAUR.

Veniva altresì ritenuto fondato il terzo motivo, con il quale si deduceva “*Violazione art.3 L. 241/1990 – eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria, carenza e parzialità dell’istruttoria*”.

La ricorrente, in particolare, reiterava nei confronti del provvedimento commissariale le censure già mosse avverso il decreto del MASE, in ordine al difetto di istruttoria sulla mancanza di altre discariche in Italia che siano idonee a ricevere la tipologia di rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica previste dallo stralcio del POB Fase 2.

Il motivo veniva accolto, in quanto l’ordinanza commissariale presentava il medesimo vizio istruttorio già rilevato, ai paragrafi 5.3. e ss. della sentenza n. 01396/2025, per il decreto impugnato con il ricorso principale. Fondandosi sui medesimi accertamenti che hanno sostenuto il decreto ministeriale, alla illegittimità di quest’ultimo conseguiva quella della ordinanza impugnata con i motivi aggiunti.

Con il secondo motivo, veniva dedotta poi “*Incompetenza del Commissario straordinario – difetto assoluto di attribuzioni ex art.21-sexies L. 241/1990 – carenza di potere – violazione del DPCM 14 settembre 2023*”.

La ricorrente, in particolare, osservava che nessuna norma o provvedimento autorizza il Commissario straordinario ad adottare ordinanze d’urgenza o *extra ordinem* o provvedimenti atipici per l’attuazione del piano di bonifica approvato in Conferenza di servizi, rilevando che, ai sensi del D.P.C.M. di nomina, in data 14 settembre 2023, nell’ambito delle funzioni di coordinamento, accelerazione e promozione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale, il Commissario esercita le funzioni ordinariamente attribuite al Ministero dell’Ambiente dalle norme incluse negli articoli 299 e seguenti del Codice dell’Ambiente, le quali disciplinano il danno ambientale e la sua riparazione, non comprendendo le norme in materia di bonifica, che sono invece contenute

nella parte IV, titolo V, rubricato “*bonifica dei siti contaminati*”, agli articoli 239 e seguenti.

Pertanto, l’ordinanza impugnata si rivelerebbe, ad avviso della ricorrente, palesemente illegittima se non nulla, poiché emessa in carenza di potere ed in violazione delle norme e provvedimenti vigenti, giacché al Commissario sono attribuiti generici poteri di impulso volti all’accelerazione, coordinamento e promozione degli interventi di bonifica e della riparazione del danno ambientale, ma non poteri di ordinanza in relazione alla materiale effettuazione delle attività di bonifica, né poteri sostitutivi di funzioni ministeriali in relazione alle funzioni di bonifica, che sono disciplinate dai richiamati articoli 239 e seguenti.

Sotto questo profilo, rilevava che il Commissario non può minimamente interferire con il P.O.B. già approvato o introdurre prescrizioni o adempimenti ulteriori o ripetitivi di esso.

Da ultimo, escludeva che il Commissario possa adottare una ordinanza che è per lo più ripetitiva del decreto direttoriale n. 27 del 2024, perché trattasi di un potere che è stato già esercitato dal Ministero e per il quale, per di più, pendeva l’impugnativa giurisdizionale. Si tratterebbe pertanto di un “*provvedimento-fotocopia*”, viziato da sviamento di potere anche perché tendente a eludere l’impugnativa proposta con il giudizio pendente.

Il motivo, peculiare all’ordinanza commissariale, veniva anch’esso ritenuto fondato, nei limiti di seguito esposti.

La figura del commissario straordinario per il SIN di Crotone è stata prevista dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, che, all’articolo 4-ter, recante “*Misure urgenti per accelerare l’attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale*”, ha disposto, al comma 1, che “*Al fine di accelerare la progettazione e l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone [omissis] con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*”.

L’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ivi citato, recante “*Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo*”, prevede che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati gli “*investimenti pubblici di competenza statale [omissis] ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali*” (co.1) e stabiliti “*i tempi di tutte*

le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso” (co.2). Con il medesimo decreto, sono nominati commissari straordinari delegati, chiamati a vigilare sul rispetto dei suddetti tempi (co.2).

È inoltre stabilito che il commissario *“monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse”* (co.3).

È infine previsto che *“Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare”* (co.4).

Sulla base delle disposizioni normative testé richiamate è stato dunque adottato il DPCM 14 settembre 2023, con il quale si è provveduto alla nomina del Commissario straordinario per il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, per lo svolgimento dei *“compiti e attività”* dettagliati all' articolo 2, secondo cui il Commissario:

- “a) attua, secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, gli interventi di cui all'articolo 1 e ne cura le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, la realizzazione, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, garantendo la congruità dei costi in ogni fase procedimentale;*
- f) presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sei mesi dalla data del presente decreto, il piano degli interventi identificati dal codice unico di progetto e corredati dal relativo cronoprogramma;*
- g) invia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a cadenza semestrale,*

una relazione, anche ai fini della valutazione della parte variabile del compenso, corredata da opportuna documentazione, sull'attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione degli interventi di sua competenza.”

Inoltre, *“Ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, il Commissario straordinario delegato, in deroga a quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e, limitatamente ai profili di competenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, esercita le funzioni ordinariamente attribuite al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dalle seguenti disposizioni normative, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006:*

- a) articolo 299, comma 4;*
- b) articolo 301, comma 4;*
- c) articolo 304, commi 3 e 4;*
- d) articolo 305, commi 2 e 3;*
- e) articolo 306, commi 2, 3 e 5;*
- f) articolo 308, commi 2, 3 e 4”.*

Alla luce del richiamato quadro normativo e dell'inquadramento della figura del Commissario straordinario, con le funzioni ed i poteri ad esso affidati, è possibile procedere all'esame dell'ordinanza commissariale.

Ebbene, il Commissario straordinario, nella ordinanza oggetto di impugnazione, richiama i poteri previsti dal Codice dell'Ambiente: agli articoli 301 e 304 *“potere di ordinare ed adottare misure di prevenzione nel caso di minaccia di danno ambientale”*; all'articolo 305, co. 2 e 3 *“di intraprendere tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi”*; all'articolo 306 *“di determinare le misure per il ripristino ambientale in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale”*. E richiama, altresì, gli articoli 242 e segg., sulla disciplina delle procedure di bonifica, e l'articolo 252, che disciplina i siti di interesse nazionale.

Inoltre, evidenzia che *“il Commissario è stato nominato al fine di coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica in oggetto, con poteri acceleratori, di precauzione, prevenzione e riparatori del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, sia in termini di individuazione delle misure necessarie sia anche nella fase realizzativa. Rientra dunque nella competenza del Commissario l'adozione delle misure volte al conseguimento del completo ripristino ambientale nel SIN ed alla tempestiva attuazione degli interventi di bonifica nel rispetto del cronoprogramma, con poteri anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari”*.

Da quanto esposto, occorre evidenziare che i poteri conferiti al Commissario con il richiamato D.P.C.M. di nomina – disciplinati dagli artt. 299, co. 4, 301, co. 4, 304, co. 3 e 4, 305, co. 2 e 3, 306, co. 2, 3 e 5, e 308, co. 2, 3 e 4 del Codice dell'Ambiente – attengono

essenzialmente alla tutela contro i danni all'ambiente, ed in particolare alle azioni per la prevenzione ed il ripristino ambientale.

Sotto tale ultimo aspetto, i *“profili di competenza”* attengono, come visto, all'accelerazione della progettazione e dell'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito (articolo 4-ter, co.1, legge n.145/2013, cit.), alla vigilanza sui tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento (articolo 20, co.2, D.L. n.185/2008 cit.), al monitoraggio in ordine all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento, alla vigilanza sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, ai poteri di impulso su enti e soggetti coinvolti (articolo 20, co.3, D.L. n.185/2008 cit.), ed attengono, infine, esclusivamente *“per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3”*, articolo 20 decreto-legge n.185/2008, appena menzionati, ai poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari.

È quindi entro tale cornice, nella quale sono espresse le competenze commissariali, che debbono inquadrarsi e definirsi le funzioni di cui al decreto di nomina D.P.C.M. 14 settembre 2023, laddove lo stesso richiama i poteri disciplinati dagli artt.299, co.4, 301, co.4, 304, co.3 e 4, 305, co.2 e 3, 306, co. 2, 3 e 5, e 308, co. 2, 3 e 4 del Codice dell'Ambiente.

Appariva, pertanto, innanzitutto evidente che l'azione del commissario non può spingersi sino alla definizione degli aspetti inerenti il destino finale dei rifiuti, ordinando a EniRewind di dare immediata esecuzione alle attività di bonifica *“conferendo i rifiuti nella discarica di Sovreco S.p.A.”* ed alla Sovreco S.p.A. e alla Salvaguardia Ambientale S.p.A. *“di adempiere agli accordi intrapresi con ENI Rewind S.p.A. e, comunque, rispettivamente, a ricevere presso la discarica ubicata in Crotone, località Columbra i rifiuti che provengono dal S.I.N.”*, giacché ciò esula dai profili di competenza, come sopra dettagliati.

Sotto altro profilo, appariva evidente come l'ordinanza commissariale, con le proprie indicazioni prescrittive, sia andata direttamente ad incidere sui contenuti del progetto operativo di bonifica, intervenendo su poteri già esercitati dal Ministero dell'ambiente, nella sede naturale della conferenza di Servizi e disciplinati dall' articolo 252 del Codice dell'Ambiente, individuando soluzioni come l'uso dei depositi preliminari come depositi temporanei ed il conferimento presso la discarica della Sovreco, non adottati espressamente nelle sedi competenti e sostituendosi, pur non essendo rimasto il MASE inerte, all'Amministrazione delegante.

Nel caso di specie, di contro, non solo risulta che il Ministero sia intervenuto ed abbia esercitato il potere, adottando il decreto n.7 del 2020, di approvazione dello stralcio del POB Fase 2, ma altresì che, nella conferenza di servizi del 28 gennaio 2025, quindi poco tempo prima dell'adozione dell'ordinanza in esame, il MASE avesse proposto di *“sospendere temporaneamente la parte del Decreto inerente alla gestione dei rifiuti pericolosi mediante deposito temporaneo”*, onde agevolare la ricerca di una soluzione condivisa fra le diverse amministrazioni coinvolte.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, previa estromissione dell'INAIL, il ricorso principale

e quello per motivi aggiunti venivano accolti, nei sensi e nei limiti esposti, salve le successive determinazioni del MASE e degli altri soggetti pubblici competenti e per l'effetto, annullato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 27 dell'1 agosto 2024 e l'ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 del Commissario straordinario delegato a coordinare accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara, fatte salve le ulteriori determinazioni amministrative dei soggetti pubblici competenti.

Alla luce della sentenza, il MASE ha indetto il 29 agosto 2025 una prima Conferenza di Servizi per esaminare i contenuti della decisione del TAR e definire i criteri per un nuovo Decreto di approvazione del POB Stralcio. Il Ministero, condividendo la necessità di riaggiornare la riunione, ha comunicato in data 1° settembre 2025 che la prossima CdS sarà convocata a data da destinarsi, dopo il 10 ottobre 2025- come richiesto da Provincia e Comune - e al contempo ha condiviso una bozza di quadro prescrittivo del nuovo Decreto, richiedendo commenti che saranno poi discussi in Conferenza¹³⁰.

Eni Rewind, con la trasmissione del documento acquisito con il n. 503 dalla Commissione di inchiesta in data 24 settembre 2025, ha rappresentato la propria posizione in merito alla sentenza del TAR del 13 agosto 2025 e alla successiva Conferenza di Servizio sul riesame del Decreto MASE 1° agosto 2024, n. 27, relativo al progetto di bonifica “*ex discarica fronte mare Pertusola ed ex stabilimento Pertusola nord ed Agricoltura – Stralcio fase 2*”. Il MASE ha evidenziato la complessità del quadro procedimentale e la difficoltà di assumere decisioni condivise tra le Amministrazioni coinvolte. Il quadro prescrittivo proposto dal MASE introduce vincoli in materia di gestione dei rifiuti, tra cui l'obbligo di smaltimento dei rifiuti non pericolosi fuori dalla Calabria e di quelli pericolosi all'estero, subordinando eventuali alternative alla valutazione delle amministrazioni locali. Eni Rewind contesta tali prescrizioni, ritenendole in contrasto con la normativa vigente, il POB Fase 2 e la sentenza del TAR, la quale afferma che “*la scelta sulla sede di conferimento è rimessa al soggetto tenuto alla bonifica*”, con il solo limite dell'idoneità autorizzativa degli impianti.

La società richiama i principi di prossimità e autosufficienza di cui agli artt. 182-bis e 199 del D. Lgs. 152/2006 e al Regolamento (CE) 1013/2006, oggi sostituito dal Regolamento (UE) 2024/1157, sottolineando che le prescrizioni prospettate dal MASE comporterebbero ritardi ed inefficienze. Tale Regolamento troverà piena applicazione a partire dal 21 maggio 2026, i già vigenti limiti alla spedizione transfrontaliera di rifiuti si faranno ancor più stringenti, perché non sarà possibile ottenere le necessarie autorizzazioni quando “*i rifiuti possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile*” nel paese in cui sono stati prodotti (articolo 11, co. 1, lett. a.1), Regolamento (UE) 2024/1157, “*Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento*”¹³¹. Inoltre, ribadisce che

¹³⁰ Doc. n. 496/002.

¹³¹ Regolamento (UE) 2024/1157, Art. 11 (*Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento*): “1. In caso di notifica della spedizione destinata allo smaltimento a norma dell'articolo 5, le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il notificatore dimostra che: [omissis]

l'ipotesi di pre-trattamento dei rifiuti pericolosi, già esclusa dal 2017, risulta tecnicamente ed ambientalmente inefficace e richiederebbe una variante progettuale, con ulteriori dilazioni nei tempi di bonifica. Eni Rewind chiede quindi al MASE di recepire i principi normativi richiamati, rimuovere i vincoli sulle destinazioni di smaltimento e lasciare alla responsabilità autonoma della Società l'individuazione degli impianti, al fine di garantire efficacia, coerenza normativa e riduzione dei rischi di ulteriori ritardi e inefficienze nel risanamento ambientale¹³².

8. Le problematiche di carattere sanitario nel SIN

Le questioni di tipo sanitario annesse al SIN Crotone-Cassano-Cerchiara sono rappresentate sia nel rapporto ISTISAN 16/9 dal titolo “*Studio epidemiologico dei siti contaminati della Calabria: obiettivi, metodologia, fattibilità*” pubblicato nell'anno 2016; sia nel sesto rapporto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) presentato nell'anno 2023. Di seguito evidenze nel merito:

“I siti contaminati rappresentano un importante fattore di rischio per la salute umana. Su impulso del European Centre for Environment and Health di Bonn, parte dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS (WHO European Regional Office), sono state sviluppate metodologie per valutare lo stato di salute delle popolazioni che risiedono nei siti contaminati. L'Italia ha contribuito a questo processo con il Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e sostenuto dal Ministero della Salute. I siti contaminati rappresentano un “effetto collaterale” dello sviluppo industriale e delle procedure adottate per lo smaltimento dei rifiuti industriali. La Regione Calabria ha effettuato una ricerca sistematica delle aree contaminate da bonificare ed ha costruito, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, la rete epidemiologica e di salute di popolazione a supporto della governance. Il rapporto ISTISAN 16/19, dal titolo “Studio epidemiologico dei siti contaminati della Calabria: obiettivi, metodologia, fattibilità”, illustra obiettivi e procedure di un piano permanente di sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nei siti contaminati della Calabria, nonché di un percorso di comunicazione con le comunità coinvolte, gli amministratori e i media”¹³³.

Nelle considerazioni conclusive di questo studio emerge chiaramente che “*valutare l'impatto sulla salute dei siti inquinati è complicato. Ciò è vero in particolare per aree industriali complesse con la presenza di molteplici sorgenti di inquinamento. Gli elementi che contribuiscono a rendere complessa tale valutazione sono molteplici: la natura eterogenea dei fattori di rischio e della loro combinazione; la difficoltà di avere delle stime dell'esposizione di tipo quantitativo e riferite ad ampi intervalli temporali; la natura*

ii) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale; [omissis]”

¹³² Doc. n. 503.

¹³³ Doc. n. 267/3.

multifattoriale di molte delle patologie associate all'inquinamento ambientale; la complessità del contesto socioeconomico.

Le valutazioni disponibili, sia a livello nazionale che a livello europeo, indicano che i siti con contaminazione di tipo industriale rappresentano un importante problema di sanità pubblica per diverse ragioni: l'ampiezza delle contaminazioni e i diversi esiti sanitari associati; la numerosità delle popolazioni coinvolte; la coesistenza di molteplici fattori di rischio; la coesistenza di diverse vie di esposizione, sia in abito occupazionale che di vita; l'interazione tra diversi fattori di rischio di varia natura, come quelli dell'ambiente sociale e degli stili di vita.

Nonostante tali elementi di complessità, diversi approcci sono ad oggi disponibili. In Italia l'approccio SENTIERI è da considerare quello di elezione, in combinazione con altri studi epidemiologici e di risk assessment. In Europa è necessario mettere in comune le esperienze portate avanti da alcuni Paesi e sviluppare approcci standardizzati”¹³⁴.

Lo studio epidemiologico dei siti contaminati della Calabria (ISTISAN 16/19) prende in esame come caso studio il sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara e partendo da dati specifici sulle matrici ambientali analizza la contaminazione ambientale.

A tal fine è doveroso premettere “che i dati di caratterizzazione sulle matrici ambientali suolo e acque sotterranee sono stati effettuati ai fini della bonifica e non con l'obiettivo di effettuare specifiche valutazioni del rischio”.

In particolare, “dai risultati delle attività di caratterizzazione dell'area ex Pertusola si evidenzia come in alcuni casi le sostanze pericolose, in particolare alcuni metalli, superano di migliaia di volte i limiti normativi previsti dal DL.vo 152/2006. Per quanto riguarda i suoli ad esempio il cadmio supera di oltre 1.000 volte il limite stabilito.

Per quanto riguarda le acque sotterranee la situazione è anche peggiore in quanto i metalli che superano ampiamente i limiti di legge sono cadmio, piombo e mercurio, inquinanti che hanno caratteristiche di persistenza, tossicità (per uomo e ambiente) e bioaccumulo”¹³⁵.

Dalle attività di caratterizzazione nell'Area Portuale nel rapporto emerge testualmente “sono presenti metalli pesanti (arsenico, cadmio, mercurio, piombo e zinco) con concentrazioni superiori ai valori di intervento derivati da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara e superiori anche ai limiti della colonna B (uso industriale/commerciale) tabella 1 dell'All. 5 al Titolo V alla Parte IV del DL.vo 152/2006.

La contaminazione è rilevante e può dare rischi significativi agli ecosistemi acquatici in quanto le concentrazioni maggiori sono state misurate nei livelli superficiali, anche se in molti punti la contaminazione interessa anche gli strati più profondi (2 metri e oltre). I livelli di cromo risultano estremamente elevati.

I risultati delle indagini ecotossicologiche hanno evidenziato una diffusa ed elevata contaminazione; in particolare, per quanto concerne i metalli pesanti, si evidenzia una buona congruenza tra le concentrazioni riscontrate e le risposte tossiche ottenute, in quanto

¹³⁴ Doc. n. 267/3.

¹³⁵ Doc. n. 267/3.

ai campioni caratterizzati da maggiore contaminazione corrispondono gli effetti tossicologici più rilevanti.

Si evidenzia che le sostanze chimiche rilevate nell'area marina, in particolare mercurio, piombo e cadmio, sono sostanze classificate come prioritarie o pericolose prioritarie (mercurio e cadmio) nell'ambito della Direttiva europea 2013/39/UE e dovrebbero essere ridotte o eliminate da tutte le fonti di inquinamento entro specifiche scadenze temporali.

La caratterizzazione dell'area costiera fronte Pertusola ha evidenziato una situazione di contaminazione diffusa principalmente nel settore meridionale dell'area indagata, in prossimità della linea di costa; tale contaminazione interessa in misura preponderante i livelli superficiali (fino a 50 cm di profondità) ed è imputabile principalmente a zinco, cadmio, rame e piombo, e in secondo luogo a mercurio, arsenico e DDT.”

Per quanto riguarda i prodotti ittici, in uno studio pubblicato nel 2012, “[omissis] gli autori evidenziano che malgrado le attività principalmente industriali che hanno causato una diffusa contaminazione da metalli nell'area costiera di Crotone e il rischio di inquinamento delle acque nelle aree marine prospicienti quest'area, i livelli di elementi in traccia nei prodotti ittici pescati in queste acque sono risultati paragonabili a quelli di altri mari senza riconosciute fonti di contaminazione; inoltre per quanto concerne i metalli i cui livelli sono fissati dalla legislazione europea, si può concludere che la loro concentrazione nei prodotti pescati nell'area di Crotone non rappresenta un problema critico per la sicurezza dei consumatori”¹³⁶.

Le informazioni relative al SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara citate nel rapporto ISTISAN 16/19 “*non sono esaustive dei monitoraggi e caratterizzazioni effettuate in quest'area, ma sono indicative dello stato di contaminazione sia delle aree a terra private, sia delle aree a mare*”. Alla luce dello stato di contaminazione rilevante delle matrici ambientali suolo, acqua di falda e sedimenti, lo studio, nelle considerazioni conclusive “*suggerisce di effettuare studi di valutazioni del rischio mirati in relazione a specifici usi (ad es., uso irriguo) e ad individuare gli inquinanti indice prioritari nell'area al fine di indirizzare le misure di bonifica che vengono adottate e anche a supportare gli studi epidemiologici. Per quanto riguarda l'area marina, le indagini sugli organismi acquatici dovrebbero proseguire annualmente e riguardare specie preferibilmente edibili, ma stanziali e che siano rappresentative del sito di bonifica [omissis]*”.

Nelle considerazioni conclusive del rapporto si legge inoltre testualmente: “*A fronte di questo quadro, si osservano nel Comune di Crotone significativi eccessi di mortalità e ospedalizzazione per numerose patologie tumorali e non tumorali, per alcune delle quali è accertato, o sospetto, un ruolo eziologico dei contaminati presenti nel sito*”.

Tale considerazione è contenuta nel documento n. 263/3, acquisito dalla Commissione di inchiesta in data 17 gennaio 2025¹³⁷, trasmesso dal Generale Errigo Emilio, Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di

¹³⁶ Doc. n. 267/3.

¹³⁷ La medesima considerazione è stata richiamata genericamente in sede di audizione presso la Commissione di inchiesta in data 29 gennaio 2025.

Crotone-Cassano-Cerchiara al fine di evidenziare l'importanza della contestuale tutela dell'ambiente e della salute. In tale atto, contenente valutazioni sulla questione posta ad oggetto nei ricorsi presentati avverso il D.M. Mase del 1 agosto 2024 (PAUR), si legge testualmente: “[omissis] Resta fermo che nel caso di specie non si tratta di applicare il principio di prossimità e/o autosufficienza ovvero di valutare un vincolo di normativo di destinazione dentro o fuori regione (come nel caso delle sentenze della Corte Costituzionale richiamate ex adverso), ma di un provvedimento che dimostra un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco rispettoso dei principi ambientali e costituzionali¹³⁸, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. A tal fine vengono in rilievo anche i numerosi studi condotti sul S.I.N. di Crotone [omissis] - che hanno accertato un quadro sanitario complessivo critico, caratterizzato, nel Comune di Crotone, “da significativi eccessi di mortalità e ospedalizzazione per numerose patologie tumorali e non tumorali, per alcune delle quali è accertato, o sospetto, un ruolo eziologico dei contaminanti presenti nel sito”, nonché che “la mortalità per cause con evidenza a priori di associazione con le fonti di esposizione ambientali risulta in eccesso in entrambi i generi” nell'intera area di Crotone, Cassano e Cerchiara - nonché dalle analisi di rischio effettuate ai sensi del D.lgs.152/2006, emerge la gravità dell'inquinamento riscontrata nel sito e l'improcrastinabilità delle attività di bonifica, quantomeno in osservanza del principio di precauzione [omissis].

Inoltre: “La criticità del quadro sanitario complessivo in quest'area era già stata segnalata dallo studio SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), con riferimento al periodo 1995-2002 e nelle fonti ivi citate. In questo quadro, fermo restando il carattere prioritario da annettere al completamento dell'attività di caratterizzazione ambientale e all'avanzamento degli interventi di bonifica, l'approfondimento della comprensione dei meccanismi causali intercorrenti fra determinati contaminanti e specifici effetti avversi richiede un lavoro mirato basato su una stretta collaborazione fra strutture centrali, regionali e locali con competenze nei domini della protezione dell'ambiente e della tutela della salute.

Per quanto riguarda Cassano e Cerchiara, non si rilevano eccessi di mortalità e ricoveri per patologia oncologica con l'eccezione della mortalità per tumore maligno del colon-retto nella popolazione maschile, difficilmente riconducibile a specifiche esposizioni ambientali o professionali. Alla luce dell'individuazione in queste aree di metalli pesanti tra i quali il cadmio, si ritiene opportuna una sorveglianza epidemiologica delle patologie renali secondo la procedura messa a punto dall'Istituto Superiore di Sanità”¹³⁹.

Il rapporto SENTIERI¹⁴⁰, sopra citato, è ora giunto alla sesta edizione pubblicata nell'anno 2023, frutto del progetto che “studia lo stato di salute dei residenti nei principali siti

¹³⁸ Articolo 9 della Costituzione “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [...]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”.

¹³⁹ Doc. n. 267/3.

¹⁴⁰ Il Sesto Rapporto Sentieri 2023, per cui si rinvia ai link:

<https://epiprev.it/publicazioni/sentieri-studio-epidemiologico-nazionale-dei-territori-e-degli-insediamenti-esposti-a-rischio-da-inquinamento-sesto-rapporto>.

contaminati di interesse per le bonifiche, focalizza nuove tematiche di interesse e approcci metodologici innovativi. L'evidenza scientifica dei risultati ha una rilevanza in sanità pubblica in grado di accrescere il patrimonio di conoscenze sui siti studiati [omissis]”.

Il rapporto conclude che: *“Per ciascun sito, è presente una descrizione della popolazione residente in termini di fragilità socioeconomiche attraverso l'utilizzo di tre indicatori descrittivi diretti o indiretti di deprivazione socioeconomica [omissis].*

È noto che le condizioni ambientali sono importanti determinanti di salute e che, nel contempo, non vi sia una distribuzione omogenea nella popolazione, poiché rischi ambientali più elevati si riscontrano di frequente in soggetti e in popolazioni, o in sottogruppi di popolazioni, più svantaggiati a livello socioeconomico (per esempio, nei residenti dei quartieri più vicini agli impianti industriali e maggiormente esposti alle emissioni da tali impianti). È utile sottolineare che l'insieme dei fattori di rischio influisce sul profilo di salute di una popolazione; per motivi di equità rispetto all'influenza di fattori di rischio ambientale (cioè, di giustizia ambientale), le comunità che presentano maggiori fragilità socioeconomiche dovrebbero ricevere maggiore attenzione [omissis].

La peculiarità dell'approccio del Progetto SENTIERI, sin dal suo esordio, è rappresentata da un'attenzione specifica verso le patologie di interesse a priori, ovvero di quelle per le quali l'evidenza scientifica ha messo in luce un'associazione con la residenza presso le fonti di esposizione ambientale presenti specificamente in ogni sito [omissis].

L'analisi ha permesso di osservare che le popolazioni residenti nei 46 siti contaminati indagati esperiscono una sovramortalità e una sovraospedalizzazione rispetto al resto della popolazione e sono stati stimati in queste aree circa 1.668 decessi in eccesso all'anno (IC90% 375-2.962). I deceduti per tutti i tumori maligni contribuiscono maggiormente agli eccessi osservati, rappresentandone il 56%; l'eccesso di rischio di mortalità per tumore maligno nell'insieme dei siti, rispetto alle popolazioni di riferimento, è pari al 4% nella popolazione maschile (SMR_{pooled} 1,04; IC90% 1,01-1,06) e del 3% tra quella femminile (SMR_{pooled} 1,03; IC90% 1,01-1,05) [omissis].

Complessivamente, nelle comunità residenti nei siti contaminati italiani, più frequentemente in quelli del Sud e delle Isole, sono presenti condizioni di ingiustizia distributiva associati al sommarsi di pericolo da pressioni ambientali dovute ai siti contaminati, maggiore deprivazione socioeconomica e maggior rischio di mortalità”.

Il sesto Rapporto Sentieri ha dunque documentato un maggior rischio per i residenti di manifestare effetti sulla salute derivanti dalla contaminazione delle matrici ambientali dovuta alla pregressa presenza di impianti produttivi di vario genere¹⁴¹. I risultati sono stati

<https://www.regionieambiente.it/vi-rapporto-sentieri/>

¹⁴¹ Sesto rapporto Sentieri: “La maggior parte delle patologie analizzate non riconosce un'unica causa, bensì un'eziologia multifattoriale, a eccezione dei mesoteliomi e l'asbestosi per i quali è riconosciuta un'alta frazione eziologica dovuta all'esposizione ad amianto, rispettivamente di circa l'80% e il 100%. Per le patologie per le quali l'evidenza di associazione con le fonti di esposizione ambientale è stata definita Sufficiente o Limitata è ipotizzabile, con un certo grado di confidenza, che l'esposizione a sostanze

interpretati alla luce delle evidenze scientifiche aggiornate, tenendo conto della multifattorialità eziologica delle patologie e dei limiti metodologici dello studio¹⁴².

Di seguito le testuali considerazioni delle sole evidenze rese nello studio Sentieri per il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, oggetto di approfondimento nella presente relazione.

Per la popolazione di Crotone *“il profilo di mortalità generale rappresentato dai grandi gruppi di cause [omissis] mette in evidenza un eccesso di rischio in entrambi i generi per la mortalità generale e per tutti i tumori maligni. [omissis] La mortalità per cause con evidenza a priori di associazione con le fonti di esposizioni ambientali risulta in eccesso in entrambi i generi per il tumore del fegato e dei dotti intraepatici [omissis]”*.

Per la popolazione di Cassano e Cerchiara *“il profilo di mortalità generale rappresentato dai grandi gruppi di cause [omissis] mette in evidenza un eccesso di rischio in entrambi i generi per la mortalità generale e per le malattie del sistema circolatorio. Un eccesso di rischio nei soli maschi si osserva per i tumori maligni. [omissis] La mortalità per cause con evidenza a priori di associazione con le fonti di esposizioni ambientali risulta in eccesso in entrambi i generi per il tumore del fegato e dei dotti intraepatici, nei maschi con stime incerte [omissis]”*.

Crotone

“I dati sui grandi gruppi di cause indicano un rischio in eccesso per la popolazione per le malattie neoplastiche e degli apparati digerente e urinario. Ciò corrisponde a quanto rilevato nei precedenti Rapporti [omissis].

I valori di mortalità e ospedalizzazione sono coerenti nel mostrare un rischio superiore all'atteso per tumori epatici in entrambi i generi, tumore mammario femminile e neoplasia vescicale e linfomi non Hodgkin nei maschi (tutte cause per la quale sussiste un'associazione a priori con la presenza di discariche, con evidenza limitata). Un eccesso di ospedalizzazione per linfomi non Hodgkin, basato su stime incerte (5 casi, SHR 151; IC90% 73-309) si osserva anche nella sola sottoclasse giovani- le (20-29 anni).

L'eccesso di tumori maligni del fegato era già stato segnalato nel precedente Rapporto, relativamente all'intero sito. Un eccesso di ricoveri da tumore mammario nelle femmine era emerso in un'indagine epidemiologica relativa al periodo 2006-2012¹⁴³.

Si segnala un eccesso di ospedalizzazioni per nefrite e sindrome nefrosica (maschi: 250 casi, SHR 129, IC90% 116-143 ° femmine: 200 casi, SHR 143, IC90% 127-160), che

emesse o rilasciate da sorgenti di contaminazione ambientale presenti nei siti possano aver giocato un ruolo causale o concausale nel determinarle”.

¹⁴² Si rinvia al link: <https://www.iss.it/documents/20126/6683812/Progetto+SENTIERI+-+il+profilo+di+salute+dei+residenti%20+nei+siti+contaminati+di+interesse.pdf/f6092ac6-dbba-b2a6-e4a1-6bfbe667b79c?t=1701179209071>

¹⁴³ 3_ Carere M, Comba P, Conti S, Minelli G, Pitimada M. Caso studio sul sito di interesse nazionale di Crotone. In: Comba P, Pitimada M (ed). Studio epidemiologico dei siti contaminati della Calabria: obiettivi, metodologia, fattibilità. Rapporti ISTISAN 16/9. Roma, Istituto Superiore di Sanità, 2016; pp 88-89. Si rinvia al link <http://www.quotidianosanita.it/allegati/>

assume rilevanza alla luce dell'importante contaminazione da metalli nefrotossici (cadmio, piombo, mercurio) [omissis].

Nel precedente Rapporto, si osservava per i maschi un eccesso di rischio nella mortalità per mesotelioma pleurico e nell'ospedalizzazione per tumori della pleura, attribuibile a esposizione occupazionale ad amianto utilizzato come isolante termico nel polo chimico di Crotone l'esposizione ambientale, misurabile come concentrazione aerea di fibre asbestiformi nella zona crotone, sarebbe invece molto bassa. Il dato corrente mostra la persistenza di un rischio superiore all'atteso tra i maschi di decesso per mesotelioma della pleura, con stima affetta da incertezza e imprecisione a causa dell'esiguo numero di osservazioni (3 casi, SMR 200 IC90% 80-501); i ricoveri per neoplasie pleuriche sono, invece, in linea con l'atteso (4 casi, SHR 115; IC90% 52-257)¹⁴⁴ [omissis].

Complessivamente, il dato mostra un profilo di salute con diverse criticità, a cui si aggiunge una situazione di vulnerabilità socioeconomica. In particolare, si rilevano eccessi di rischio per patologie tumorali e renali, per alcune delle quali è comprovato o sospettato un legame eziologico con i contaminanti rilevati nelle matrici ambientali.” A tal proposito, “la caratterizzazione ambientale del sito, effettuata principalmente secondo le esigenze degli interventi di bonifica, dovrebbe essere completata con indagini volte a un'adeguata valutazione del rischio sanitario legato all'esposizione (per esempio, acque a uso irriguo), in sinergia con un'idonea sorveglianza epidemiologica nell'area, [omissis]”. I risultati degli studi CISAS permetteranno auspicabilmente di individuare indicatori di esposizione e di danno precoce utili ai fini di monitoraggio.

Cassano e Cerchiara

“Non vi è un segnale coerente tra decessi e ricoveri né per i grandi gruppi di cause né per le malattie di interesse a priori, ad eccezione di un aumento di rischio per i tumori epatici. In generale, a un profilo di mortalità tendente all'eccesso corrisponde un'ospedalizzazione in cui prevalgono i difetti (con stime incerte e imprecise). Invero, il rapporto standardizzato di ospedalizzazione è tendenzialmente inferiore a 100 per la gran parte delle cause: ciò potrebbe indicare un ridotto accesso della popolazione ai servizi ospedalieri, il che renderebbe di difficile interpretazione i valori dei ricoveri come indicatori della frequenza delle patologie nella popolazione.

L'eccesso di rischio per neoplasie epatiche è meritevole di approfondimento, tramite

¹⁴⁴ Sesto Rapporto Sentieri: “Da gennaio 2019, nel comune di Crotone è in corso uno studio eziologico, con disegno trasversale, volto a indagare gli effetti sanitari dell'esposizione ai contaminanti rilevati. Lo studio, parte del progetto ‘Centro Internazionale di Studi avanzati su Ambiente, ecosistema e Salute umana’ (CISAS) del Consiglio nazionale delle ricerche, prevede la misurazione di vari biomarcatori di rischio e danno alla salute cardiovascolare, renale e ossea, nonché livelli ematici e urinari di cadmio e piombo, in un campione di 300 residenti nel sito e in comuni limitrofi (presi come riferimento) di età compresa tra i 40 e i 70 anni. Sempre nell'ambito del progetto CISAS, a gennaio 2018 è stato intrapreso uno studio di coorte su coppie mamma-neonato denominato ‘Neonatal Environment and Health Outcomes’ (NEHO). Gli esiti indagati sono relativi al parto, allo sviluppo nei primi 24 mesi e al biomonitoraggio della contaminazione da metalli pesanti e inquinanti emergenti. I risultati di questi due studi, che, oltre a Crotone, vedono il coinvolgimento dei siti di Augusta-Priolo e Milazzo, contribuiranno in futuro a delineare con maggiore accuratezza il profilo di rischio nel sito e a guidare gli interventi di prevenzione e sorveglianza epidemiologica”.

analisi ad hoc sui flussi sanitari (per esempio, schede di dimissione ospedaliera, visite ambulatoriali, uso di farmaci), volto a stabilire la relazione con condizioni predisponenti, come epatite virale cronica ed epatopatia alcolica, e a orientare le attività di prevenzione. Riguardo al profilo di salute pediatrico-giovanile, si segnalano due elementi di possibile interesse: l'eccesso di ricoveri per tutti i tumori in età 0-29 anni basato su 18 casi dei quali 14 casi tra i soli maschi (SHR 182; IC90% 118-282) e l'eccesso di ricoverati per linfomi con 7 casi sull'insieme di età 0-29 anni, dei quali 5 nel genere maschile e riferiti al tipo non Hodgkin (SHR 500; IC90% 243-1.027) ”¹⁴⁵.

Le problematiche di carattere sanitario connesse al Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara, esaminate nel presente capitolo, fanno dunque riferimento sia al *Rapporto ISTISAN 16/9, “Studio epidemiologico dei siti contaminati della Calabria: obiettivi, metodologia, fattibilità”*, nel 2016, sia al *Sesto Rapporto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento)*, presentato nel 2023.

In tale contesto, l'istanza di acquisizione di dati epidemiologici – presentata il 23 giugno 2025 ai sensi delle previsioni contenute nel D.P.C.M. 14 settembre 2023 e finalizzata a garantire un monitoraggio sanitario continuativo ed efficace delle popolazioni interessate – è stata trasmessa dal Commissario Straordinario per il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara alla Commissione parlamentare d'inchiesta il successivo 24 giugno 2025 ed è stata acquisita agli atti con numero 457, costituendo aggiornamento sostanziale delle informazioni già riportate e configurandosi quale atto dovuto in attuazione delle disposizioni normative vigenti¹⁴⁶.

Nella suddetta nota si evidenzia che: *“Nell'ambito delle attività di coordinamento, accelerazione e promozione della realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria, si ritiene utile, in coerenza con il mandato istituzionale, corredare il piano di attuazione degli interventi di bonifica, previsto dal DPCM del 14 settembre 2023, con un programma di monitoraggio di tipo sanitario delle popolazioni insediate nell'area interessata, al fine di poter valutare nel tempo l'efficacia delle azioni messe in campo”*.

A tal fine, il Commissario Straordinario ha richiesto “[omissis] informazioni concernenti i dati epidemiologici ed ogni altro dato ritenuto utile, relativo all'area ricompresa nel SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara di Calabria e riferito al periodo 2016–2025, comprensivo di quanto previsto nelle attività tuttora in corso e di competenza [omissis]” a diverse autorità, amministrazioni, istituzioni ed enti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, tra cui: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di scienze marine (ISMARI), Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – Istituto

¹⁴⁵Si veda il link <https://epiprev.it/pubblicazioni/sentieri-studio-epidemiologico-nazionale-dei-territori-e-degli-insediamenti-esposti-a-rischio-da-inquinamento-sesto-rapporto>

¹⁴⁶Decreto di nomina del Commissario Straordinario Delegato – Prof. Gen. B. (ris.) Emilio Errigo, visionabile al link: <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/CommissariStraordinari/DPCM%2014%20SETTEMBRE%202023.pdf>

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (SNPA – ISPRA), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), Regione Calabria, Comando Regione Carabinieri Forestale – Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (ASP Crotone), Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL).

Infine, il Commissario rappresenta che la ricognizione dovrà includere anche il quadro aggiornato delle risorse già stanziato e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative indicate.

Su questo aspetto, inerente i principali dati epidemiologici relativi al Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone–Cassano–Cerchiara di Calabria, la Commissione ha inoltre acquisito in data 29 luglio 2025 con numero 477 la relazione aggiornata dell'Istituto Superiore di Sanità¹⁴⁷.

Il documento, sempre basato sul Progetto SENTIERI sviluppato nel periodo 2016–2025, evidenzia un quadro sanitario che richiede particolare rigore e costante attenzione. In sintesi, segnala *“un eccesso di mortalità per tumore del fegato e dei dotti biliari in entrambi i generi”* e *“un eccesso di mortalità e ospedalizzazioni per linfomi non-Hodgkin”*. Si riscontrano inoltre *“eccessi di tumore mammario femminile, neoplasie polmonari e renali”* e *“un eccesso di ricoveri per nefrite e patologie del sistema circolatorio”*. Particolarmente allarmante è *“l'eccesso di tumori in età pediatrica, adolescenziale e giovanile”*, con ricoveri per *“infezioni acute delle vie respiratorie”* e *“malattie infettive e parassitarie”* già nel primo anno di vita. Viene segnalato anche *“un eccesso di decessi per mesotelioma della pleura attribuibile a esposizione ad amianto”* e un *“rischio significativo legato a cadmio e piombo”*, confermato da biomonitoraggi ematici e urinari.

Pur non individuando specifiche responsabilità penali, l'ISS evidenzia *“una correlazione coerente tra i contaminanti rilevati nelle matrici ambientali e gli eccessi di mortalità e ospedalizzazione”* e richiama la necessità che le Autorità competenti utilizzino i dati per *“guidare gli interventi di prevenzione e sorveglianza epidemiologica”*. Si sottolinea inoltre *“una situazione di vulnerabilità socioeconomica”*, con il 61,1% della popolazione residente in aree ad alto livello di deprivazione, fattore che amplifica i rischi sanitari.

La relazione conclude che *“i dati epidemiologici rappresentano un utile strumento di conoscenza per le Autorità Sanitarie Locali”* e ribadisce la necessità di *“programmi di monitoraggio permanente della salute”* e di *“azioni di prevenzione primaria e giustizia ambientale”*, anche attraverso il progetto europeo SalGA-KRO. Tale progetto, avviato nel 2024 e in corso fino al 2027, mira a *“descrivere il profilo di salute della comunità di Crotone considerando ambiente, stili di vita, contesto sociale, economico e culturale”*, fornendo raccomandazioni per la riduzione del carico di tumori e altre patologie croniche.

¹⁴⁷ Mittente: “Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute – Viale Regina Elena 299, 00161 Roma”, destinatario: “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario Delegato Prof. Gen. B. (ris) Emilio Errigo”, data: “Roma, 28 luglio 2025 – arrivo Com. inchiesta rifiuti 29 luglio 2025, Prot: 2025/0000484/RIFIUT”, oggetto: *“SIN di Crotone – Cassano – Cerchiara di Calabria – risposta a richiesta dati epidemiologici per successiva attività di monitoraggio delle azioni previste dal DPCM 14.09.2023”*.

Alla luce delle evidenze riportate, appare indispensabile che le autorità competenti diano piena attuazione a quanto indicato nella relazione, affinché – come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità – *“i dati epidemiologici rappresentano un utile strumento di conoscenza per le Autorità Sanitarie Locali”* e possano tradursi in *“programmi di monitoraggio permanente della salute”* e in efficaci *“azioni di prevenzione primaria e giustizia ambientale”*¹⁴⁸.

Infine il documento acquisito dalla Commissione in data 1° settembre 2025, con n. 481, dà conto della relazione, redatta dall’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (CNR-IRIB) nell’ambito del Progetto CISAS – Centro Internazionale di Studi Avanzati su Ambiente, Ecosistema e Salute Umana – descrive lo studio di coorte NEHO (*Neonatal Environment and Health Outcomes*) condotto nel SIN di Crotone, con l’obiettivo di valutare l’esposizione materno-infantile a contaminanti ambientali e i possibili effetti sulla salute¹⁴⁹.

La relazione evidenzia che, pur essendo state riscontrate tracce di vari contaminanti organici persistenti e inorganici, *“tra i valori di biomonitoraggio riportati nelle tabelle 4 e 5 (tabella 4: concentrazione degli analiti misurata nel siero materno; tabella 5: concentrazione degli analiti misurata nel siero cordonale) non sono stati rilevati, per gli analiti da noi valutati, concentrazioni allarmanti al di sopra dei valori soglia che possano rappresentare un rischio per la salute”*. Il monitoraggio ha incluso metalli come *“As, Hg, Cu, Se, Zn”* e composti organici tra cui *“Hexaclorobenzene, Trans-nonachlor, p,p’-DDE, PCB74, PCB118, PCB138, PCB153, PCB156, PCB170, PCB180, PCB183 e PCB187”*, analizzati su *“siero materno e siero cordonale”*.

La relazione non attribuisce responsabilità dirette, ma fornisce dati scientifici destinati alle autorità competenti *“per la valutazione della presenza di inquinanti ambientali”* e per eventuali azioni di prevenzione.

Il CNR-IRIB conclude che *“nessuna comunicazione riguardante rischi sanitari è stata inviata ai partecipanti al progetto, così come stabilito dal protocollo dello studio”*, sottolineando l’importanza di proseguire i follow-up a lungo termine per monitorare la salute dei bambini arruolati e valutare gli effetti di esposizioni croniche.

Alla luce di questi risultati, appare auspicabile che le autorità sanitarie e ambientali proseguano il monitoraggio e sostengano ulteriori ricerche, affinché – come indicato nel rapporto – *“i risultati delle valutazioni cliniche sono attualmente in fase di elaborazione”* e possano tradursi in azioni concrete di tutela della salute materno-infantile.

Nel quadro complessivo delle valutazioni sanitarie effettuate sul territorio di Crotone, è opportuno distinguere le differenti finalità e i risultati dei due principali studi sinora condotti.

¹⁴⁸ Doc. n. 477/2.

¹⁴⁹ Mittente: “Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (CNR-IRIB), Sede di Palermo”. Destinatario: “Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse”. Data: “1° settembre 2025 – Prot. 2025/0000504/RIFIUT”. Oggetto: “Risultati del progetto CISAS/NEHO nel SIN di Crotone – biomonitoraggio materno-infantile”.

Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Progetto SENTIERI) rappresenta un'indagine epidemiologica retrospettiva sull'intera popolazione residente nel SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara: analizzando i registri sanitari di mortalità e ospedalizzazione, esso documenta *“un eccesso di mortalità per tumore del fegato e dei dotti biliari in entrambi i generi”*, nonché *“eccessi di linfomi non-Hodgkin, tumori mammari, polmonari e renali”* e *“tumori in età pediatrica”*. Si tratta, dunque, di evidenze che descrivono un impatto sanitario già in atto, riconducibile all'inquinamento ambientale storico del sito.

Di diverso tenore è la relazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (Progetto CISAS/NEHO), che ha seguito una coorte di 188 madri e neonati tra il 2018 e il 2020 con un approccio prospettico e biologico. In questo caso, attraverso analisi di biomonitoraggio su sangue materno e cordonale e su altri campioni biologici, *“non sono stati rilevati, per gli analiti valutati, concentrazioni allarmanti al di sopra dei valori soglia che possano rappresentare un rischio per la salute”*. Pur in assenza di criticità immediate, il CNR raccomanda la prosecuzione dei *follow-up clinici* per cogliere eventuali effetti a lungo termine.

Questa comparazione mette in evidenza come il rapporto ISS/SENTIERI attesti un danno sanitario già misurabile nella popolazione generale, mentre lo studio CNR-IRIB/NEHO fornisce dati di esposizione attuale in un gruppo particolarmente sensibile, offrendo una base scientifica per monitorare il futuro stato di salute materno-infantile. Tali risultati, pur differenti, convergono nella necessità di proseguire le attività di sorveglianza e prevenzione, affinché i dati epidemiologici e biologici possano tradursi in azioni concrete di tutela della salute pubblica.

9. Attività conoscitive della Commissione

La Commissione d'inchiesta ha acquisito documentazione, ha proceduto ad audizioni, sia di soggetti coinvolti nelle bonifiche che di interlocutori in grado di fornire informazioni di ordine generale sul tema, ed ha poi eseguito un sopralluogo.

1. Missioni

I giorni del 17 e 18 febbraio 2025 la Commissione d'inchiesta ha condotto un sopralluogo conoscitivo nel Comune di Crotone, nelle aree del SIN omonimo, con particolare riferimento alle zone già caratterizzate come a grave contaminazione sia per la matrice terreno che falde acquifere.

La delegazione parlamentare ha effettuato una visione delle seguenti aree pubbliche e private incluse nel SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara:

- un'area a destinazione industriale, ove insistono le contaminazioni storiche degli stabilimenti *ex Pertusola*, *ex Fosfotec* ed *ex Agricoltura* (di pertinenza della società ENI Rewind S.p.A.);
- l'“*Area archeologica*” (circa 80 ettari);

- la fascia costiera prospiciente la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro a sud e quella del fiume Passovecchio a nord, comprendente le discariche c.d. a mare ex Pertusola ed ex Fosfotec (di pertinenza ENI Rewind) e le aree demaniali fluviali;
- aree prive di insediamenti antropici.

2. Audizioni

La Commissione di inchiesta ha svolto le audizioni sia presso la propria sede istituzionale di Roma, Palazzo San Macuto, sia presso la Prefettura di Crotone, in data 17 e 18 febbraio 2025, in occasione della missione sopra riferita.

Presso la prefettura di Crotone sono state svolte le seguenti audizioni:

- Prefetto di Crotone, dottoressa Franca Ferraro;
- Procuratore della Repubblica di Crotone, Domenico Guarascio;
- Amministratore delegato di Eni Rewind, Paolo Grossi, accompagnato dal responsabile *remediation* di Eni Rewind Michele Fabio Troni;
- Sindaco di Crotone, Ingegner Vincenzo Voce;
- ISPRA, Area per le caratterizzazioni e la protezione dei suoli dei siti contaminati per il dipartimento del servizio geologico d'Italia, dottor Michele Fratini;
- Direttore generale di ARPACAL, Michelangelo Iannone, e direttore del Dipartimento ARPACAL di Crotone, dottor Rosario Aloisio,

A Roma, presso Palazzo San Macuto, sono state svolte le seguenti audizioni:

- il 14 e 16 novembre 2023, il Ministro del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, dottor Picchetto Fratin;
- il 29 novembre 2023, il dottor Stefano La Porta, presidente di ISPRA;
- il 29 gennaio 2025, il Gen. B. (ris.) Errigo, Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara;
- il 27 marzo 2025, l'ingegner Luca Proietti, Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- il 24 giugno 2025, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto;
- 16 luglio 2025, l'ex Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio.

3. *Acquisizioni Documentali*

La Commissione ha acquisito un'ingente mole documentale nel corso dell'indagine sul SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara-Cassano-Cerchiara, sia durante la missione conoscitiva sul territorio (17-18 febbraio 2025) sia mediante successive richieste formali e trasmissioni spontanee da parte degli enti e soggetti coinvolti.

La documentazione è stata fornita, tra gli altri, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ISPRA, ARPA Calabria, Regione Calabria, Comune di Crotone, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Eni Rewind S.p.A., nonché dal Commissario straordinario, Gen. Emilio Errigo. Essa è pervenuta sia in risposta a specifiche richieste della Commissione, sia a seguito di trasmissioni spontanee da parte degli attori istituzionali e gestionali coinvolti nel processo di bonifica del sito. A titolo esemplificativo, si cita il documento inviato dal Commissario straordinario Emilio Errigo il 12 luglio 2025, acquisito agli atti della Commissione d'inchiesta con il n. 474/3, quale testimonianza dell'interesse interistituzionale sul tema. In tale documento ci si riferisce a una proposta di legge regionale, recante *“Disposizioni per la tutela dell'area del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara dai rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio regionale”*, che mira a tutelare un'area definita *“una delle più gravemente compromesse d'Italia sotto il profilo ambientale e sanitario”*. La relazione evidenzia numerose denunce e richiami provenienti dalla Corte dei Conti, dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente, segnalando che la bonifica è rimasta sostanzialmente inattuata per *“lungaggini procedurali e responsabilità istituzionali frammentate”*. La proposta intende introdurre un divieto temporaneo e mirato all'immissione, al trattamento, allo stoccaggio e allo smaltimento di rifiuti pericolosi e radioattivi non prodotti nel territorio calabrese, efficace fino al completamento delle bonifiche, prevedendo inoltre la perimetrazione tecnica dell'area da parte di ARPACAL e un regime sanzionatorio severo ma proporzionato con obbligo di ripristino ambientale.

Facendo seguito all'audizione del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, svoltasi in data 24 giugno 2025, la Commissione d'inchiesta ha trasmesso il 10 luglio 2025 richieste documentali e di chiarimento segnalate nel corso dei lavori da parte dei commissari, al fine di consentire alcuni approfondimenti. In particolare si chiedeva:

1. *Copia integrale delle diffide eventualmente predisposte e notificate dalla Regione Calabria, a partire dal 2019 ad oggi, in merito alle attività di bonifica del SIN di Crotone, nonché ogni ulteriore provvedimento correlato;*
2. *Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi nel mese di febbraio 2024, cui ha fatto riferimento l'onorevole Giuliano durante l'audizione, nel quale risulterebbe – secondo fonti pubbliche – l'assenso della Regione alle richieste di Eni Rewind di lasciare in sito parte significativa dei rifiuti e successivo verbale della Conferenza di Servizi del 26 giugno 2024;*

3. *Relazione illustrativa sulla modifica apportata nel marzo 2024 al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, con particolare riferimento all'articolo 32, specificando le ragioni tecnico-giuridiche che hanno condotto a tale modifica e le conseguenze pratiche sul SIN di Crotone;*
4. *Nota di chiarimento circa le motivazioni per cui, a fronte della prescrizione del PAUR del 2019, recepita dal Decreto Ministeriale di marzo 2020, Eni Rewind abbia avviato solo nel 2025 le operazioni di conferimento dei rifiuti all'estero; nonché indicazione delle azioni concrete intraprese dalla Regione per garantire il rispetto del vincolo di smaltimento fuori regione e prevenire situazioni di stallo;*
5. *Valutazione della Regione sulla risposta fornita da Eni Rewind circa il doppio incarico dell'Ing. Elisa Chiarello, coinvolta sia come rappresentante di Envì Group per le attività di scouting degli impianti di destino finale all'estero, sia come appaltatrice (Ewaste S.r.l.) per il deposito TENORM D15 e l'impianto di trattamento D9, come da quesito sollevato da ARPA Calabria;*
6. *Cronologia completa dei provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica Sovreco di Columbra, comprese eventuali modifiche sostanziali o non sostanziali, con dettaglio delle tipologie di rifiuti autorizzate e degli ampliamenti concessi;*
7. *Relazione sulle ragioni per le quali la Regione Calabria non abbia, a tutt'oggi, impugnato atti amministrativi né promosso contenziosi giudiziari, di natura amministrativa o ordinaria, nei confronti di Eni Rewind, nonostante le criticità emerse;*
8. *Chiarimenti circa le iniziative adottate per dare effettiva attuazione al principio di salvaguardia regionale, con specifica indicazione di controlli preventivi, azioni di monitoraggio o misure di contrasto a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività di bonifica, ivi comprese quelle gestite da Eni Rewind e Sovreco;*
9. *Cronoprogramma aggiornato delle operazioni di scavo e bonifica già avviate e di quelle programmate, con indicazione puntuale degli interventi regionali eventualmente posti in essere per la rimozione di ostacoli amministrativi e diffide che abbiano inciso sullo stato di avanzamento dei lavori;*
10. *Copia del ricorso giurisdizionale presentato dalla Regione Calabria e dagli Enti locali avverso il Decreto del MASE dell'agosto 2024, nonché aggiornamento sullo stato del relativo procedimento (dispositivo di sentenza o eventuale sospensiva);*
11. *Relazione tecnica esplicativa sul cosiddetto "fattore areale" inserito nella più recente revisione del Piano Regionale dei Rifiuti, evidenziandone le finalità e i possibili effetti sull'allocazione di impianti e discariche nel territorio di Crotone.*

La risposta, con oggetto “*Riscontro quesiti Commissione Parlamentare inchiesta - Trasmissione nota Prot. N. 752229-2025*”, inviata il 16 ottobre 2025 dal Direttore Generale del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Calabria, dott. Salvatore Siviglia, per conto del Presidente della Regione, è stata acquisita dall'archivio

della Commissione con Protocollo n. 2025100007781RIFIUT¹⁵⁰. Di ciò si dà conto in appendice nell'Allegato 5.

Le informazioni trasmesse, liberamente consultabili, hanno incluso atti amministrativi, relazioni tecniche, verbali di conferenze di servizi, documenti progettuali, report sanitari e ambientali, piani di indagine e valutazione del rischio. Tale patrimonio informativo, pari a 3.320 pagine, ha costituito la base documentale essenziale per una ricostruzione trasparente, fondata e aggiornata dello stato di attuazione delle bonifiche e delle relative criticità, aggiornata al 10 dicembre 2025 con l'acquisizione, da ultimo, del documento n. 567.

10. Conclusioni

Di seguito è riportata una sintesi ragionata e conclusiva dell'analisi condotta sullo stato del SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara. La riflessione finale integra gli elementi emersi dalla sintesi tecnica con i contenuti analitici e documentali sviluppati nelle diverse sezioni.

In primis, si riepiloga il contesto normativo ed ambientale attinente alle bonifiche delle aree pubbliche e private ricomprese nel SIN, per le quali si dà conto dello stato di attuazione degli interventi e, successivamente, delle attuali criticità.

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, agli articoli da 239 a 253 e nei relativi allegati. Essa prevede l'applicazione di una procedura ordinaria (articolo 242), che assegna alle autorità competenti l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento. Sono richiamate anche le procedure semplificate (articolo 242-*bis*) e quelle specifiche per la bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico dei siti inquinati di preminente interesse pubblico (articolo 252-*bis*).

Particolare rilievo assumono le modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, nonché dall'articolo 6, comma 3, D.L. 153/2024, che estende alle acque sotterranee la disciplina relativa alla determinazione dei valori di fondo quando le concentrazioni rilevate superino le CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per fenomeni di origine naturale o antropica.

L'individuazione dei siti di interesse nazionale (SIN) avviene, ai sensi del citato articolo 252, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con le Regioni, quando ricorrono condizioni di particolare pregio ambientale o di *“rischio sanitario ed ambientale particolarmente elevato”* e quando l'*“impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area risulti rilevante”*.

La procedura di bonifica dei SIN è gestita e rimessa alla supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Attualmente i SIN sono 42, per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente

¹⁵⁰ Doc. n. 567

il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare).

Il Commissario straordinario per il SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara, nominato ai sensi dell’articolo 4-ter del D.L. 145/2013 (convertito in legge n. 9/2014) e dell’articolo 20 del D.L. 185/2008, è delegato a “*coordinare, accelerare e promuovere*” gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale, con gestione di contabilità speciale alimentata dalle somme liquidate con sentenza n. 2536/2012.

Con D.P.C.M. 14 settembre 2023, è stato nominato il Gen. (ris.) Emilio Errigo, che, avvalendosi di Sogesid, ISPRA e ARPACAL, ha presentato il Piano degli interventi 2024-2026 (risorse pari a circa 65 milioni di euro) per la messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche e private del sito, assicurando il coordinamento tecnico-istituzionale e il monitoraggio delle attività previste.

Il quadro normativo trova immediata applicazione nella realtà territoriale del SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara, descritto di seguito.

Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) Crotone – Cassano – Cerchiara è stato incluso nell’elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale con il D.M. 468/2001 e perimetrato con D.M. Ambiente 26 novembre 2002, successivamente ridefinito con Decreto prot. n. 304 del 9 novembre 2017 per ricomprendere le aree con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC). L’area complessiva è di circa 1.448 ettari a mare (compresa l’area portuale di circa 132 ettari) e 884 ettari a terra.

Nel 2023, a seguito delle valutazioni tecniche di ISPRA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato un processo di ricognizione e ripermimetrazione ai sensi dell’articolo 17-bis del Decreto Legge 152/2021 (recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), con l’obiettivo di escludere porzioni non più rispondenti ai requisiti dell’articolo 252 del Decreto Legislativo 152/2006, tra cui n. 11 siti ubicati nell’area industriale per i quali risulta concluso il procedimento di bonifica e i siti Capraro, Chidichimo e Tre Ponti.

L’area terrestre comprende diversi comparti industriali dismessi, tra cui:

1. ex Pertusola (produzione di zinco), ex Fosfotec (produzione di acido fosforico) ed ex Agricoltura (produzione di fertilizzanti, acido nitrico, acido solforico e oleum), con le rispettive discariche, di competenza Eni Rewind S.p.A.;
2. l’area ex Sasol-Kroton Gres, dichiarata fallita nel 2011, per la quale con Ordinanza della Provincia n. 1/2023 le società Edison, e parzialmente Eni Rewind, sono state riconosciute quali soggetti responsabili della contaminazione;
3. la Centrale Gas di Crotone, attiva dal 1975, già gestita da Ionica Gas S.p.A., ora incorporata in Eni S.p.A.;
4. l’area Archeologica, “ex Montedison” circa 80 ettari, pari al 15 % delle aree SIN ricomprese nel Comune di Crotone.

Il contesto ambientale evidenzia ancor oggi ed a distanza di quasi 15 anni criticità significative, anche derivanti da inadeguata tempistica della bonifica, in capo ad Eni Rewind

S.p.A.: la presenza di rifiuti industriali pericolosi, compresi materiali radioattivi naturali (TENORM) e metalli pesanti, ha determinato una situazione riconducibile ai criteri di cui all'articolo 252, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 152/2006, che individua come siti di interesse nazionale quelli caratterizzati da un *“rischio sanitario ed ambientale particolarmente elevato”*.

Le attività industriali storiche riferibili al gruppo Eni ed Edison (chimica, fertilizzanti, metallurgia), unitamente alle discariche costiere, hanno prodotto una diffusa contaminazione dei suoli e delle acque di falda, con fenomeni assimilabili all'avvelenamento delle acque sotterranee, rendendo necessarie attività di monitoraggio costante e interventi di bonifica su vasta scala.

Quanto sopra evidenziato, segnatamente la definizione del perimetro e delle fonti di contaminazione, rende possibile l'avvio dell'analisi sullo stato di attuazione degli interventi, come di seguito illustrato per punti.

Le attività di messa in sicurezza e di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone–Cassano–Cerchiara presentano infatti un quadro complesso, caratterizzato da rilevanti criticità ambientali e da un iter amministrativo pluriennale.

1. Le aree di maggior impatto corrispondono agli stabilimenti dismessi **ex Pertusola, ex Fوسفotec ed ex Agricoltura**, oggi di competenza Eni Rewind S.p.A., che rappresentano circa il 14 % del SIN.

Lo stabilimento ex Pertusola – dedicato alla produzione di zinco tramite trattamento termico delle blende – e lo stabilimento ex Fوسفotec, in cui si produceva acido fosforico, sono stati progressivamente smantellati entro la fine degli anni '90. Nello stabilimento Fوسفotec venivano impiegate fosforiti ricche di uranio e torio e i residui di produzione, i cosiddetti fosfogessi, presentano un elevato contenuto di radioattività naturale (materiali NORM/TENORM).

Parte di tali scarti è stata smaltita nelle discariche di competenza (ex Fوسفotec) e parte utilizzata come materiale di riempimento in strade, porti e piazzali, diffondendosi nel sottosuolo del territorio comunale.

Le discariche fronte mare – ex Pertusola (Armeria) ed **ex Fوسفotec** (Farina Trappeto)– contengono rifiuti industriali stimati in oltre 1 milione di tonnellate, metà dei quali presumibilmente pericolosi. Sono presenti metalli in concentrazioni elevate, materiali TENORM e amianto, nonché composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni nelle acque di falda.

L'ordinanza provinciale n. 1 del 14 giugno 2023 ha individuato Eni Rewind e Edison (>90%) quali responsabili della contaminazione storica delle aree ex Agricoltura, ex Sasol, ex Fوسفotec ed ex discarica Fوسفotec (Farina Trappeto) e come tali soggetti onerati dall'obbligo di bonifica.

Il Progetto Operativo di Bonifica (POB) della falda, approvato con decreto ministeriale nel 2015, ha previsto una barriera idraulica di 54 pozzi per impedire la diffusione della contaminazione verso il mare, con trattamento delle acque presso l'impianto consortile. Il sistema è operativo dal 2018.

Per le discariche costiere (ex Pertusola, ex Fosfotec), a partire dal 2008 sono state avanzate varie proposte (messa in sicurezza permanente, rimozione con nuova discarica di scopo, ecc.).

Nel 2017 è stato presentato un nuovo progetto operativo di bonifica (POB) articolato in due fasi:

- Fase I: scogliera di protezione per ridurre i rischi da mareggiate, approvata con Decreto PAUR e con Decreto MATTM n. 225 del 29 maggio 2019, conclusa a settembre 2021;
- Fase II: autorizzata nel 2020, prevede: per i suoli l'applicazione di tecnologie diversificate, interventi di solidificazione/stabilizzazione dei terreni, rimozione delle infrastrutture esistenti e ripristino ambientale; per i rifiuti la loro rimozione dalle due discariche e il conferimento in discariche esterne dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica, che includono anche rifiuti pericolosi, quali quelli con TENORM e amianto.

Il volume di rifiuti da gestire è stimato in circa 1 milione di tonnellate, di cui circa il 49 % non pericolosi, 35 % pericolosi contenenti metalli, 5 % pericolosi con TENORM e 11 % pericolosi con TENORM e amianto.

2. Area ex Sasol – La bonifica dell'area ex Sasol Italy è stata avviata ex articolo 242 D.Lgs. 152/2006, con approvazione nel 2022.

Con ordinanza n. 2 del 14 giugno 2023 la Provincia ha riconosciuto Edison (94,33 %) ed Eni Rewind (5,67 %) responsabili dell'inquinamento.

È previsto un sistema di emungimento (barriera idraulica) per impedire la diffusione verso mare della contaminazione. La barriera idraulica va a completare e a dare continuità al sistema di barrieramento idraulico già realizzato nelle aree Eni Rewind (ex Pertusola, ex Agricoltura ed ex Fosfotec), per impedire la diffusione verso mare della contaminazione. Il progetto si basa sull'aggiornamento del modello presentato nell'anno 2022 per le tre aree Eni Rewind (ex Pertusola, ex Agricoltura ed ex Fosfotec).

Il progetto operativo di bonifica delle acque di falda consiste in una progressiva realizzazione di una barriera idraulica, oggi formata da 54 pozzi di emungimento nelle aree Eni Rewind, a cui si aggiungono ulteriori 13 pozzi nell'area ex Sasol realizzati nel 2024 lungo il fronte mare dell'area ex Sasol, dove è in corso di ultimazione la realizzazione anche di 46 piezometri di monitoraggio della falda. Tale barrieramento idraulico garantisce il contenimento della contaminazione entro il perimetro del sito e la sua progressiva estrazione.

In sintesi, nelle aree industriali di competenza di Eni Rewind, nonostante l'avvio di alcune opere ed interventi avviati di recente (barriera idraulica, POB Fase I), la bonifica integrale risulta ancora incompleta e ben lontana dagli obiettivi, con perdurante contaminazione delle

falde acquifere e dei sedimenti marini, oltre a una massa di rifiuti pericolosi ancora da rimuovere.

La Commissione rileva problematiche e criticità legate al perdurare di significativi ritardi dovuti, *ex ceteris*, alla necessità di individuare discariche nazionali idonee per i rifiuti TENORM e amianto.

3. Nell'area della **Centrale Gas di Eni** – attualmente operativa – le attività di caratterizzazione svolte nel 2004 avevano già evidenziato una contaminazione delle acque di falda da idrocarburi e solventi clorurati; a seguito di tali riscontri è stato predisposto il progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO), che comprende il sistema di convogliamento delle acque di falda emunte verso l'impianto CORAP. In relazione a tale progetto, esaminato nelle Conferenze dei Servizi convocate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in forma semplificata e asincrona, in data 27 gennaio 2025 è stato emesso il Decreto n. 11/2025 di approvazione con prescrizioni, prevedendo la realizzazione di un collettore temporaneo che utilizza lo *sleeper* esistente, già adibito alle tubazioni provenienti dal sito Eni Rewind, per il convogliamento delle acque provenienti dall'area ex Sasol.

4. L'area **archeologica ex Montedison** – La competenza sulla bonifica del sito è attualmente suddivisa tra il Comune di Crotone, su circa 60 ettari, e la Regione Calabria sui restanti 15 ettari. L'area complessiva è sottoposta a vincolo dal D.M. 15 febbraio 1979 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Le caratterizzazioni avviate nell'anno 2004 hanno rilevato superamenti dei valori di concentrazione limite accettabili (CLA) di cui alla tabella 1, Allegato 1, D.M. 471/1999 per zinco e cadmio nei suoli e per solfati e nitriti nelle acque di falda, nonché la presenza di amianto (crisotilo) e di materiali con valori anomali di radionuclidi naturali (NORM). Il primo progetto di bonifica, previsto dall'Accordo di Programma Quadro Ambiente del 28 giugno 2006, adottava la tecnologia della fitodepurazione, finalizzata al raggiungimento dei limiti di legge *ex* D.M. 471/1999, senza applicazione dell'analisi di rischio. Le Conferenze di Servizi (2004–2018) e le varianti successive non hanno condotto al completamento degli interventi.

I lavori, finanziati con risorse dedicate (vincolate alla rimozione di amianto e TENORM e amianto), sono stati sospesi e la Regione Calabria ha avviato nel 2025 un procedimento di revoca del finanziamento perchè le opere non sono collaudabili e pertanto, risulta necessario procedere al recupero la somma di circa quattro milioni di euro (4.376.160 euro).

Le audizioni di direttori e funzionari di ISPRA e ARPACAL hanno evidenziato le seguenti criticità principali: inefficacia della fitodepurazione, gestione progettuale carente, persistenza di metalli pesanti di origine industriale (Cd, Zn, As, Pb), cumuli con amianto e TENORM non messi in sicurezza, mancanza di nuovi piezometri e assenza di un'analisi di rischio *ex* D.Lgs. 152/2006 per la definizione degli obiettivi di bonifica.

Inoltre, in considerazione della presenza accertata di amianto in due cumuli, gli auditi hanno sottolineato l'urgenza di procedure in via prioritaria alla messa in sicurezza o bonifica degli stessi, prima dell'avvio delle attività di caratterizzazione integrative.

In considerazione del pregevole valore archeologico delle aree, il Ministero della Cultura ha richiesto l'estensione dell'operatività dell'azione del Commissario Straordinario agli interventi di recupero di tutta l'area, compresa la zona denominata Vigna Nuova, nell'ottica di una risoluzione congiunta delle problematiche ambientali con le attività di recupero archeologico e valorizzazione dell'area (non contribuzione finanziaria).

A giugno 2025 le attività restano in fase di predisposizione, con monitoraggi piezometrici effettuati da ENI Rewind e controllati da ARPACAL, in attesa della definizione del piano di indagini integrative ai fini della completa ripermimetrazione dell'area.

5. La **ex discarica comunale Tufolo–Farina**, di rifiuti solidi urbani prodotti dal Comune di Crotone (circa 8 ettari, attiva dal 1976 al 2000), è priva di impermeabilizzazione e di impianti di captazione del biogas e del percolato, con accertata fuoriuscita di percolato lungo il Vallone Esposito. Le indagini di caratterizzazione del 2009, integrate nel 2022, hanno evidenziato, quale “*sorpresa idrogeologica*”, la presenza di una falda al di sotto del corpo rifiuti, non precedentemente modellata, rendendo necessaria la revisione del progetto comunale di Messa in Sicurezza Permanente (prima stesura 2012; Rev. C trasmessa nell'agosto 2023) ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006.

Il progetto prevede risagomature e copertura superficiale conforme ai criteri del D.Lgs. 36/2003, cinturazione perimetrale su orizzonti argillosi, potenziamento dei sistemi di emungimento del percolato e di captazione del biogas già realizzati con il MISE 2012, nonché interventi di razionalizzazione dei deflussi. L'iter istruttorio si è svolto in Conferenze di Servizi convocate dal MASE, con pareri di ISPRA, ARPACAL e SNPA; l'ISS non ha formulato rilievi sanitari, rinviando agli enti ambientali competenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso il quadro economico aggiornato (prezzario regionale D.G.R. n. 20/2024), quantificando il fabbisogno finanziario complessivo a circa 28 milioni di euro (21,87 mln per lavori e 6,13 mln per somme a disposizione).

Nel semestre novembre 2024 – aprile 2025, il MASE ha acquisito e sollecitato i pareri mancanti nonché richiesto integrazioni (scarico fuori fognatura e autorizzazione paesaggistica, prot. n. 48232 del 13 marzo 2025). Per il periodo transitorio di circa 12 mesi, il Comune ha chiesto sostegno finanziario, al quale il Commissario straordinario ha manifestato disponibilità, subordinata a parere legale (Sogesid/Avvocatura) e verifica di congruità tecnico-economica, escludendo contributi di natura meramente sussidiaria.

Parallelamente, il MASE ha chiesto alla Provincia di Crotone di avviare o concludere con urgenza la procedura per l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006.

A settembre 2025 la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione della revisione C del progetto di messa in sicurezza permanente non risulta ancora conclusa. L'attività 2, relativa alla definizione delle modalità di finanziamento e gestione, rimane sospesa in attesa della chiusura del procedimento, con eventuale possibilità di rivalsa delle spese nei confronti del soggetto che sarà individuato quale responsabile dell'inquinamento.

6. **Aree con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC), “scoria Cubilot”.** miscela di ferriti di zinco provenienti dallo stabilimento Eni “Pertusola Sud” con loppa d'altoforno proveniente dallo stabilimento dell'Ilva di Taranto, che è un catalizzatore. È stato utilizzato a partire dagli anni '90 come materiale da rilevato e sottofondo stradale in contrasto con il D.M. 5 febbraio 1998. A seguito delle indagini della Procura della Repubblica di Crotone (1999) furono individuati 19 siti, successivamente estesi a 21 nel Piano di Caratterizzazione nell'anno 2013, di cui 5 ricadenti all'interno del perimetro del SIN e 16 esterni.

Con il D.M. 304/2017 è stata ridefinita la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale Crotone–Cassano–Cerchiara, includendo circa 14 ettari nei Comuni di Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto. L'Accordo di Programma del 21 gennaio 2021 (MATTM, Regione Calabria, Provincia e Comune di Crotone) ha disciplinato gli interventi sulle aree pubbliche con CIC (“Area 8 – Scuola San Francesco”, “Area 9 – Alloggi ATERP Loc. Margherita”, “Area 10 – I.T.C. Lucifero”) per un finanziamento complessivo di 17 milioni di euro.

Per l'area 8 il progetto operativo è stato approvato con Decreto n. 559/2018 del Ministero dell'ambiente (MASE), prevedendo la rimozione di circa 18.000 metri cubi di materiale; i lavori sono stati avviati nel 2023. In seguito al riscontro di concentrazioni superiori ai valori di colonna A, tabella 1, Allegato 5, D.Lgs. 152/2006, è stata approvata con Decreto MASE del 4 aprile 2025 una variante con Messa in Sicurezza Permanente (MISP), con prescrizioni riguardanti cronoprogramma, computo metrico e piano di monitoraggio. Per l'area 10 – I.T.C. Lucifero l'istruttoria del progetto è tuttora in corso presso il MASE.

Nel novembre 2024 ISPRA ha individuato come prioritarie le aree Villa Ermelinda (17-ERM), Banchina di Riva (5-BAN), Cavalcavia Bernabò (13-CAV) e Lottizzazione Athena-Reyna (15-ATH), avviando indagini integrative con il supporto di ARPACAL e con offerte tecnico-economiche predisposte da Sogesid.

Con Ordinanza n. 1/2025 la Provincia di Crotone ha individuato Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A. quale responsabile dell'inquinamento dell'area Banchina di Riva, per la quale dovrà provvedere alla bonifica/messa in sicurezza.

La Provincia di Crotone ha dato avvio al procedimento per l'attivazione delle procedure per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e diffida a provvedere, attività volte all'adozione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale necessari nonché finalizzate ad urgenti interventi di messa in sicurezza ed ogni altra misura preventiva.

Alla luce della comunicazione da parte della Provincia di Crotone del suddetto avvio del procedimento, le attività previste nel Piano degli Interventi 2024-26 relativamente agli interventi di bonifica/messa in sicurezza delle aree private interessate dalla presenza di CIC devono intendersi al momento sospese e/o limitate, tenuto conto dell'onere del

responsabile dell'inquinamento di provvedere a proprie spese e del risparmio pubblico che ne consegue. Ciò, in applicazione del principio “*chi inquina paga*”.

ISPRA e ARPACAL proseguono nel supporto tecnico per indagini integrative e monitoraggi radiometrici (TENORM, ai sensi del D.Lgs. 101/2020). Gli interventi pubblici restano confermati solo per le aree prive di responsabile individuato, al fine di garantire l'attuazione delle misure di bonifica o di Messa in Sicurezza Permanente, conformemente alla normativa vigente.

7. **Area marino-costiera** ricompresa nel SIN. La perimetrazione a mare del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Crotone–Cassano–Cerchiara comprende il Porto nuovo di Crotone (circa 132 ettari) e la fascia costiera tra le foci dei fiumi Esaro e Passovecchio. Le attività di caratterizzazione sono state avviate da ISPRA con piani approvati in Conferenza di Servizi (13 febbraio 2003, “*approvabile con prescrizioni*”; 16 settembre 2004 e 24 novembre 2004, “*approvato*”), integrate da ulteriori indagini del Genio Civile OO.MM. (2002, 2005, 2007) e della Regione Calabria (2009).

Gli esiti della caratterizzazione nell'area portuale hanno evidenziato rilevante contaminazione dei sedimenti da metalli pesanti (arsenico, cadmio, mercurio, cromo, nichel, piombo, zinco e rame), con superamenti dei valori di intervento per i SIN e dei limiti della colonna B, tabella 1, allegato 5, Parte IV, Titolo V, D.Lgs. 152/2006.

In particolare, i maggiori superamenti riscontrati sono a carico di cadmio, mercurio, piombo, zinco diffusi su tutta l'area portuale fino a 3 metri, con un andamento della contaminazione che in alcune aree peggiora con la profondità.

Per quanto riguarda i risultati dei saggi ecotossicologici, la tipologia e il livello degli effetti tossici ottenuti hanno confermato la diffusa ed elevata contaminazione, attribuibile prevalentemente a miscele complesse di sostanze inquinanti poco solubili.

Inoltre, per quanto riguarda le indagini microbiologiche condotte, si riscontra la presenza di una contaminazione di origine fecale recente, legata probabilmente ad una immissione di acque non depurate.

Nel primo trimestre 2025 si è sviluppato l'iter tecnico-amministrativo per l'aggiornamento della caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera antistante il SIN di Crotone, anche ai fini di una possibile deperimetrazione.

La Provincia di Crotone, con Ordinanza n. 1/2025, ha individuato le Società Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A. responsabili della contaminazione, per le seguenti aree: Area marino - costiera prospiciente il SIN di Crotone; Area portuale, compreso specchio acqueo ricadente nel SIN di Crotone; Arenile presso foce del fiume Esaro e Discarica Farina Trappeto; Porto nuovo commerciale di Crotone; Banchina di riva - Porto nuovo.

Pertanto, l'attività 3 relativa alla “*Procedura di gara per la scelta del contraente per l'attuazione del Piano di indagini integrative delle aree marino costiere*”, prevista nella programmazione iniziale del Piano degli Interventi 2024-2026 non è stata avviata, in quanto i soggetti che dovranno eseguirla sono stati individuati in Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A.; le stesse società daranno corso all'attività 4 successiva di “*Attuazione del*

piano di indagini ambientali integrative”, agli esiti della quale si potrà dare avvio all’attività 5 di *“Valutazione complessiva dello stato ambientale delle aree marino costiere incluse nei SIN”*.

Ad esito dei tavoli tecnici, previsti per l’allineamento tecnico-amministrativo, le attività connesse all’esecuzione degli interventi con le relative tempistiche previste dal Piano degli Interventi 2024-2026 dovranno essere rimodulate al fine di renderle in linea con quanto disposto dalla Ordinanza Provinciale n. 1/2025.

Sulla base della documentazione esaminata, emerge in modo univoco un quadro di gravi responsabilità imputabili a Syndial, oggi Eni Rewind, in relazione all’inquinamento del sito industriale di Crotone e alle conseguenti attività di bonifica. La sentenza n. 2536/2012, ormai definitiva, ha accertato che la società è *“direttamente responsabile di azioni inquinanti fino all’ultimo periodo di tempo della produzione”* e che, subentrando nel 1980 al precedente proprietario, *“si è fatta carico fin dall’inizio della situazione inquinante esistente e doveva da subito provvedere alla sua eliminazione”*.

Dagli atti emerge un inquinamento ingentissimo del suolo, della falda e delle aree esterne, con concentrazioni elevatissime di metalli, nonché l’esistenza di oltre un milione di metri cubi di terreno contaminato oltre i limiti normativi, violazioni delle prescrizioni del D.M. 471/99, e l’abbandono all’aperto di cumuli di materiale inquinante senza alcuna precauzione.

L’Ordinanza n. 1/2025, ai sensi dell’articolo 244 D.Lgs. 152/2006, individua le società Eni Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. quali responsabili per porzioni dell’area marino-costiera e portuale. Le medesime hanno dichiarato la propria disponibilità ad attuare misure di prevenzione, interventi di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) e di messa in sicurezza permanente (MISP), nonché ad eseguire indagini integrative. Tali indagini comprendono anche gli approfondimenti radiometrici previsti dal D.Lgs. 101/2020, già inseriti nel cronoprogramma come parte integrante dell’attività 4.

Conseguentemente, la gara pubblica stabilita come attività 3 *“Procedura di gara per la scelta del contraente per l’attuazione del Piano di indagini integrative delle aree marino costiere”*, prevista nella programmazione iniziale del Piano degli Interventi 2024-2026, non è stata avviata e l’attività 4 *“Attuazione del piano di indagini ambientali integrative”* è stata allocata ai soggetti responsabili. La rimodulazione del cronoprogramma del Piano degli Interventi è in corso, in coerenza con l’articolo 252, comma 3, e con il principio *“chi inquina paga”* (Parte IV, Titolo V, D.Lgs. 152/2006).

Quanto fin qui illustrato rappresenta lo stato degli interventi che, alla luce delle risultanze delle precedenti Legislature di seguito richiamate, consente di contestualizzare l’evoluzione delle scelte pubbliche.

La Commissione, al fine di approfondire le problematiche connesse al SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara e garantire continuità rispetto alle esperienze di inchiesta già espletate nelle precedenti legislature, ha inteso avviare i propri lavori proprio a partire dai risultati emersi dalle più recenti attività di inchiesta. Tali risultanze, pubblicate nel corso della XVII

Legislatura (2018), sono contenute nella “*Relazione sulle bonifiche nei siti di interesse nazionale*” (Doc. XXIII, n. 50), richiamando altresì le indagini della XVI Legislatura (Doc. XXIII, n. 7) e della XIV Legislatura (Doc. XXIII, n. 4), contenute anche nel “*Documento sull’istituto del Commissariamento per l’emergenza rifiuti*” (Doc. XXIII, n. 5). Al riguardo la Commissione richiama quindi i lavori della XVII Legislatura (Doc. XXIII n. 50 del 2018), nei quali si segnala il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti e negli appalti connessi alle bonifiche, rischio tuttora attuale e che richiede un rafforzamento dei controlli centrali e giudiziari.

Le precedenti indagini parlamentari hanno evidenziato ritardi strutturali e gravi omissioni nella gestione del SIN di Crotone. In particolare, la Commissione della XVI Legislatura ha rilevato significative inadempienze nella gestione commissariale, determinando ritardi negli interventi di bonifica, poiché nel periodo tra il 2002 e il 2008, l’ufficio del commissario per l’emergenza rifiuti non ha adottato alcuna iniziativa per la messa in sicurezza e/o la bonifica dei siti inquinati.

Lo stato di attuazione al 2018 risultava gravemente deficitario, come di seguito: aree con risultati di caratterizzazione presentati: circa 50%; aree contaminate con progetto di messa in sicurezza/bonifica dei suoli approvato: circa 25%; aree contaminate con progetto di messa in sicurezza/bonifica della falda approvato: circa 13%; aree con procedimento concluso: suoli circa 13%, acque di falda circa 11%.

In particolare, nelle conclusioni dell’inchiesta parlamentare pubblicata il 19 maggio 2011 (Doc XXIII n. 7 - XVI Legislatura) in merito all’operato Syndial si affermava testualmente: “*è assolutamente inaccettabile il ritardo dell’azienda nell’esecuzione degli interventi. - omissis - la Syndial è in forte ritardo nell’attività di bonifica dei siti inquinati - omissis - appare evidente che è stato perso inutilmente un gran tempo, senza che le problematiche connesse alla bonifica del SIN di Crotone siano state – ancora ad oggi – in alcun modo neanche affrontate*”.

La relazione ha inoltre evidenziato l’estrema lentezza, se non la stasi, delle procedure attinenti alla bonifica dei siti di interesse nazionale, sottolineando che le perimetrazioni, ad oggi, costituiscono quanto di più definitivo nel procedimento finalizzato alla bonifica, raccomandando di procedere con urgenza alla ripermetrazione delle aree effettivamente contaminate.

Sul funzionamento delle conferenze di servizi, è stato osservato che si sono svolte e si svolgono decine e decine di conferenze di servizi, situazione che contraddice la finalità dell’istituto, mentre la procedura deve essere trasparente e, se possibile, secca.

Il confronto con le valutazioni pregresse dell’attuale Commissione parlamentare d’inchiesta consente di inquadrare in maniera più compiuta le attuali criticità del Piano Operativo di Bonifica; alla luce di tali esiti storici, di seguito si approfondisce lo stato di attuazione del POB, con particolare riferimento ai contenziosi.

L'analisi dello stato di attuazione del Piano Operativo di Bonifica (POB) – Fase 2 del SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara ha messo in luce una pluralità di criticità che hanno determinato ulteriori ritardi nell'avvio e nell'efficacia degli interventi.

Al riguardo, il MASE ha tentato di superare l'*impasse* con il D.D. n. 27 del 1° agosto 2024, approvando un Progetto Stralcio per la rimozione della discarica ex Pertusola e delle aree interne. Tuttavia, Regione Calabria, Comune e Provincia di Crotone ritenevano non perorabile la strada della rimozione del vincolo PAUR, diffidando Eni Rewind e Sovreco dall'avvio degli scavi.

Successivamente, nella stessa direzione il Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone - Cassano – Cerchiara emetteva l'ordinanza commissariale n. 1 del 3 aprile 2025, la quale imponeva l'utilizzo della discarica Sovreco e il riesame del PAUR.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. I, con Sentenza 13 agosto 2025 n. 01396/2025, sul ricorso n. 1546/2024 promosso dalla Regione Calabria contro MASE e Commissario straordinario, ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati: del D.D. MASE n. 27 del 1° agosto, del verbale della Conferenza di Servizi del 26 giugno 2024 e delle note MASE 31 maggio 2024 prot. 101007 e 10 maggio 2024 prot. 86329; nonché dell'ordinanza commissariale n. 1 del 3 aprile 2025.

Il Collegio ha riscontrato criticità di contraddittorietà, difetto di istruttoria, nonché violazioni dei principi di tipicità/nominatività e vizi di riparti di competenza: in particolare, illogicità nell'iniziativa amministrativa volta ad imporre alla Regione l'avvio del riesame del PAUR (art. 27-*bis*, D. Lgs. 152/2006), pur qualificando il vincolo come "*allo stato invalicabile*", nonché un'impropria interferenza nei poteri regionali e della Struttura Tecnica di Valutazione (SVT); carenza di accertamenti su discariche alternative e sulla presenza di rifiuti TENORM nello stralcio.

Il TAR ha dichiarato l'incompetenza commissariale in relazione al D.P.C.M. 14 settembre 2023, all'articolo 4-*ter* del D.L. 145/2013 e all'articolo 20 del D.L. 185/2008, con sviamento rispetto ai compiti di impulso e coordinamento in materia di danno ambientale (artt. 299, 301, 304–306 e 308 del D. Lgs. 152/2006). Il medesimo organo ha altresì affrontato la questione del nesso di presupposizione tra atti, evidenziando come l'illegittimità dell'atto presupposto (provvedimento commissariale) si rifletta automaticamente sugli atti conseguenti (determinazioni ministeriali), determinandone l'annullamento per illegittimità derivata.

La sentenza ha sancito l'impossibilità di imporre vincoli immotivati, riaffermando che la scelta del conferimento spetta al soggetto obbligato alla bonifica, nel rispetto delle autorizzazioni vigenti. Il giudice amministrativo ha fatto emergere ciò che oltremodo è derivato dall'analisi della documentazione e dei sopralluoghi attuati dalla presente Commissione d'inchiesta. In particolare, se da un lato non può essere mai tradito il principio della competenza e della ripartizione normativa delle funzioni, specie se vertiamo in materia

ambientale e nella specifica tematica della predisposizione dei vincoli al PAUR, allo stesso tempo in concreto l'individuazione della sede di recapito finale dei rifiuti derivanti dalla bonifica non può che essere rimessa al soggetto individuato come obbligato ad attuarla, con l'unico limite che esso opti per siti autorizzati e quindi per una azione legittima e lecita. Ciò posto appare evidente che la pronuncia *de qua*, se censura l'atto impugnato dalla Regione Calabria, allo stesso tempo traccia anche le linee guida della futura azione amministrativa. Essa infatti non potrà non tener conto che le norme comunitarie, specie quelle regolamentari, di prossima vigenza, impediranno nel futuro di porre in essere una sistematica dinamica di trasferimento transfrontaliero dei rifiuti, in deroga alle dette previsioni normative di portata generale. Pertanto, i principi di matrice europea di prossimità ed autosufficienza non potranno essere pretermessi, ma andranno gradualmente coniugati con le esigenze del territorio che sconta, per i SIN derivanti da attività industriali di tipo storico, le relevantissime criticità della compromissione irreversibile delle aree dedotte nei progetti di bonifica e stralcio. Forte e pienamente condivisibile è ancora il monito dell'Autorità giudiziaria amministrativa di addivenire a soluzioni concertate (e non unilaterali) che implicino la doverosa partecipazione di tutte le parti, pubbliche e private, coinvolte nella soluzione delle tematiche in disamina.

La questione dei rifiuti TENORM e TENORM con amianto resta irrisolta: attualmente nessuna discarica nazionale è autorizzata al conferimento. Sovreco risulta l'unica tecnicamente idonea, ma necessita di ulteriori autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 101/2020. Permangono incertezze sui volumi stimati, ritardi nella realizzazione degli impianti di trattamento D9 e D15, mancanza di autorizzazioni prefettizie e difficoltà connesse alle notifiche transfrontaliere. In tali condizioni, il completamento della bonifica non potrà essere operativo prima del 2027.

Le audizioni hanno messo poi in evidenza ulteriori profili di responsabilità e inefficienza: da un lato le istituzioni pubbliche (MASE, Regione, ecc.) hanno mantenuto posizioni ferme pur in carenza di un'adeguata istruttoria tecnica in merito alla ricerca delle discariche; dall'altro Eni Rewind S.p.A. ha rallentato le attività, ha dilatato i tempi della doverosa azione di bonifica, proponendo varianti e soluzioni alternative senza dare piena esecuzione ai decreti vigenti. Ne deriva ad oggi sì un quadro di conflittualità tra soggetti istituzionali e parti private, che tuttavia deve essere coniugato ed osservato entro un quadro pregresso, ascrivibile al soggetto responsabile del grave degrado ambientale del sito. Quadro che denota uno scarso coordinamento delle azioni e assenza di *governance* unitaria, con effetti negativi sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il Procuratore della Repubblica di Crotone ha inoltre segnalato la presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti urbani e la pervasività del condizionamento mafioso sugli appalti e sui siti di stoccaggio, evidenziando il rischio che tali dinamiche possano interessare anche la gestione dei rifiuti speciali e delle bonifiche. Le criticità emerse confermano la necessità di un controllo stringente e continuativo da parte delle istituzioni centrali e delle autorità giudiziarie.

L'analisi delle difficoltà del POB evidenzia inoltre la centralità del tema delle risorse finanziarie; a tal riguardo, di seguito vengono messi in relazione fabbisogni, stanziamenti e strumenti di copertura.

Le risorse complessive destinate per il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone–Cassano–Cerchiara ammontano a 117 milioni di euro, di cui 87 milioni di euro a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per quanto concerne l'utilizzo delle predette risorse, l'Accordo di Programma del 21 gennaio 2021, sottoscritto da MATTM, Regione Calabria, Provincia e Comune di Crotone, ha previsto il finanziamento di tre interventi prioritari su aree pubbliche interessate dalla presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC): “Area 8 – Scuola San Francesco”; “Area 9 – Alloggi ATERP Loc. Margherita”; “Area 10 – Istituto Tecnico Commerciale Lucifero”.

Sul piano giudiziario, con sentenza n. 2536/2012, il Tribunale di Milano ha condannato Syndial S.p.A. (oggi Eni Rewind S.p.A.) al pagamento in solido della somma complessiva di 56 milioni di euro per danno ambientale relativo al sito di Pertusola Sud, di cui 46 milioni di euro destinati all'area archeologica e 10 milioni di euro all'area Pertusola Sud. Successivamente, a seguito di opposizione della società e di errori nel calcolo degli interessi da parte ministeriale, si è giunti a un accordo transattivo, con parziale restituzione delle somme, ma mantenendo il vincolo delle risorse destinate al SIN ai sensi dell'articolo 4-ter del D.L. 145/2013. Le risorse confluite nella contabilità speciale del Commissario Straordinario ammontano oggi ad oltre 65 milioni di euro.

Eni Rewind S.p.A., inoltre, ha dichiarato di aver sostenuto costi ambientali per circa 226 milioni di euro per attività di caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza, inclusi il trattamento delle acque di falda e i Piani Operativi di Bonifica (POB) Fase 1 e Fase 2.

Infine, la relazione richiama i criteri di valutazione tecnico-economica del danno ambientale elaborati dal MASE e dal SNPA, che prevedono interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa, facendo riferimento alle Linee Guida SNPA n. 33/2021 e agli strumenti metodologici di equivalenza (HEA – *Habitat Equivalency Analysis* e REA – *Resource Equivalency Analysis*) già applicati in casi concreti.

Le questioni economiche sono strettamente intrecciate con i procedimenti amministrativi e penali e con le principali decisioni giurisdizionali, poiché l'insieme dei contenziosi ha determinato un blocco sostanziale dell'iter di bonifica, aggravando i ritardi già registrati; a ciò si sommano ulteriori ritardi procedurali e la mancanza di chiarezza nelle responsabilità, oltre a un aggravio dei costi e al rischio di un ulteriore peggioramento della contaminazione.

L'analisi dei procedimenti amministrativi, dei giudizi penali e delle conseguenze patrimoniali connesse al Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone–Cassano–Cerchiara ha evidenziato un quadro complesso, segnato da criticità sistemiche, e ritardi strutturali nell'attuazione del Piano Operativo di Bonifica (POB) Fase 2. La Commissione di inchiesta ha acquisito ampia documentazione, comprensiva di ricorsi pendenti innanzi al TAR

Calabria e relative sentenze, fra cui riveste particolare rilievo la decisione n. 1396/2025 del 13 agosto 2025.

La sentenza ha avuto un effetto dirimente sulla descritta conflittualità interistituzionale: ha confermato l'impossibilità di imporre vincoli immotivati sui destini di conferimento dei rifiuti da bonifica, riaffermando che la scelta spetta al soggetto obbligato, nel rispetto delle autorizzazioni vigenti. È stata censurata l'incoerenza nell'utilizzo degli stessi manufatti come depositi temporanei senza un'adeguata base procedimentale e senza la definizione del destino finale dei rifiuti. Sono state richiamate le note ISPRA sulla presenza di rifiuti TENORM nello stralcio Pertusola, con rilievo sulla mancata istruttoria tecnica in merito alle discariche alternative.

Oltre alla sentenza n. 1396/2025, sono pendenti presso il TAR Calabria ulteriori ricorsi:

- R.G. 1914/2021, in materia di varianti progettuali connesse al POB fase 2 approvato con Decreto MATTM del 3 marzo 2020;
- R.G. 659/2023, relativo al diniego della variante POB Fase 2 per la discarica di scopo TENORM con amianto presso l'ex Fosfotec;
- R.G. 2120/2023, promosso da Edison S.p.A. contro la diffida della Provincia di Crotone per la bonifica della falda;
- R.G. 1585/2024, presentato dal Comune di Crotone contro MASE e Commissario straordinario.

L'insieme di tali contenziosi ha determinato un blocco sostanziale dell'iter di bonifica, aggravando ulteriormente i ritardi già registrati.

Sul piano penale risultano indagini aperte per disastro ambientale doloso (articolo 434 c.p.) e avvelenamento di acque (articolo 439 c.p.), connessi alla dispersione di sostanze tossiche e radioattive (TENORM) e alla mancata messa in sicurezza dei siti industriali dismessi. Il capitolo dedicato a tali aspetti (Capitolo 7) richiama inoltre il procedimento penale cd. "*Farina-Trappeto*", a carico di oltre 30 ex rappresentanti legali delle società Edison, Eni Rewind S.p.A. ed ex Sasol, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere (1° luglio 2020), confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro il 16 settembre 2024.

Parallelamente si registrano conseguenze patrimoniali significative: le risorse disponibili al Commissario straordinario ammontano ad oltre 65 milioni di euro, vincolate *ex articolo 4-ter* del D.L. 145/2013, mentre sequestri e pendenze giudiziarie interessano aree aziendali e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti, con riflessi negativi sulla capacità gestionale e sulla prosecuzione operativa degli interventi.

Le audizioni hanno confermato che la gestione dei rifiuti rimane il nodo centrale irrisolto: i rifiuti non pericolosi devono essere conferiti fuori dalla Calabria, mentre i rifiuti pericolosi sono destinati all'estero, in attesa delle autorizzazioni per la notifica transfrontaliera. Tuttavia, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1157 (applicabile dal 21 maggio 2026), le esportazioni saranno fortemente limitate, imponendo lo smaltimento interno qualora tecnicamente ed economicamente sostenibile.

Il quadro complessivo mette in luce che i ritardi, le varianti progettuali mai rese operative e l'assenza di siti di conferimento definiti hanno generato un danno ambientale e sociale che continua a gravare sul territorio e sulla salute pubblica, aggravio dei costi e rischio di aggravamento della contaminazione; esposizione crescente a rischi criminali e distorsioni negli appalti.

In conclusione, il procedimento di bonifica del SIN di Crotone presenta gravi lacune: persistente incertezza sulla gestione dei rifiuti pericolosi e TENORM; ritardi procedurali, insufficienza delle misure di messa in sicurezza ad oggi adottate e mancanza di chiarezza nelle responsabilità; aggravio dei costi e rischio di aggravamento della contaminazione; esposizione crescente a rischi criminali e distorsioni negli appalti.

Tenuto conto di tali criticità, si ribadisce la necessità di un intervento normativo e istituzionale che assicuri il rispetto del principio «*chi inquina paga*», riduca i margini di conflittualità politica e amministrativa e garantisca l'effettiva tutela dell'ambiente e della salute delle comunità locali.

Alla luce della sentenza n. 1396/2025 del TAR Calabria e delle criticità emerse, la Commissione sottolinea l'esigenza di un intervento urgente e coordinato, volto a chiarire le competenze, superare le incongruenze normative e garantire la tutela dell'ambiente e conseguentemente la salute pubblica, mediante strumenti straordinari, nonché un controllo costante da parte delle istituzioni centrali e dell'autorità giudiziaria.

La Commissione di inchiesta, dopo aver approfondito le problematiche giuridiche e amministrative, ha voluto analizzare anche gli effetti sanitari della contaminazione. Ciò è avvenuto acquisendo gli studi dell'ISS e del CNR-IAS, come di seguito descritti.

Le problematiche sanitarie connesse al SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara sono documentate da un ampio corpus di studi epidemiologici, tra cui il *Rapporto ISTISAN 16/19* e il *Sesto Rapporto SENTIERI (2023)*, che hanno evidenziato “*significativi eccessi di mortalità e ospedalizzazione per numerose patologie tumorali e non tumorali, per alcune delle quali è accertato, o sospetto, un ruolo eziologico dei contaminanti presenti nel sito*”. In particolare, la mortalità per cause con evidenza a priori di associazione con fonti di esposizione ambientali viene accertata “*in eccesso in entrambi i generi*” nell'intera area di Crotone, Cassano e Cerchiara.

Nell'area ex Pertusola è stato rilevato che “*alcuni metalli superano di migliaia di volte i limiti normativi previsti dal D.Lgs. 152/2006*”; ad esempio, il cadmio supera di oltre 1.000 volte il limite stabilito per i suoli. Nelle acque sotterranee “*i metalli che superano ampiamente i limiti di legge sono cadmio, piombo e mercurio, inquinanti persistenti, tossici e bioaccumulabili*”. Le indagini condotte nell'area portuale hanno inoltre rilevato la presenza di arsenico, cadmio, mercurio, piombo e zinco “*con concentrazioni superiori ai valori di intervento ISPRA e ai limiti della colonna B, tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006*”, con livelli di cromo “*estremamente elevati*” e una “*diffusa ed elevata contaminazione*”.

Gli effetti sanitari comprendono eccessi di tumori, patologie respiratorie e cardiovascolari, oltre a rischi specifici per patologie renali e neoplasie epatiche. Il rapporto SENTIERI ha segnalato inoltre *“un eccesso di ricoveri per tutti i tumori in età 0-29 anni”* e per linfomi non Hodgkin in età pediatrico-giovanile.

Gli inquinanti rinvenuti rientrano tra le sostanze indicate dalla Direttiva 2013/39/UE come *“prioritarie o pericolose prioritarie”* (mercurio e cadmio), la cui riduzione o eliminazione è obbligatoria. La criticità sanitaria è stata ribadita anche nelle conclusioni acquisite dalla Commissione di inchiesta, dove si sottolinea *“l'improcrastinabilità delle attività di bonifica, quantomeno in osservanza del principio di precauzione”*.

A questo quadro si aggiungono gli studi e i pareri del CNR-IAS, richiesti dal MASE, che hanno confermato la necessità di indagini specifiche su bioaccumulo marino, radiometria e caratterizzazione geofisica dei fondali, per valutare in maniera integrata il rischio sanitario derivante dall'esposizione a sostanze tossiche persistenti.

La complessità del contesto territoriale, caratterizzato da fonti di esposizione multiple, combinazioni di inquinanti e fattori socio-economici, rende difficile una quantificazione univoca del rischio. Tuttavia, le evidenze scientifiche disponibili delineano un impatto sanitario significativo e di lungo periodo, tale da imporre l'istituzione di una sorveglianza epidemiologica permanente, in coerenza con le raccomandazioni formulate dall'Istituto Superiore di Sanità, dal CNR e dagli enti di controllo ambientale.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto una intensa attività conoscitiva, articolata in sopralluoghi, audizioni e acquisizione documentale, finalizzata a ricostruire il quadro complessivo delle criticità ambientali e sanitarie. Il 17 febbraio 2025 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo presso le aree industriali ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex Agricoltura, nella fascia costiera compresa tra i fiumi Esaro e Passovecchio, nonché nell'area archeologica vincolata. Sono stati inoltre ascoltati, tra gli altri, il Prefetto di Crotone, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Crotone, l'Amministratore Delegato di Eni Rewind S.p.A., il Sindaco di Crotone, rappresentanti dell'ISPRA e di ARPACAL, fornendo contributi essenziali sullo stato degli interventi e sulle responsabilità istituzionali e industriali. Ulteriori audizioni si sono svolte a Roma, presso Palazzo San Macuto, ove la Commissione ha audito il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Commissario straordinario Gen. Errigo, il Direttore generale del MASE, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e l'ex Presidente Gerardo Mario Oliverio. E' stata acquisita un'ampia documentazione tecnica e amministrativa relativa alla contaminazione, alle responsabilità e alle criticità delle procedure di bonifica, per un totale di oltre 3.300 pagine, con informazioni di recentissima acquisizione, l'ultima in data 29 settembre 2025. Tale patrimonio conoscitivo costituisce la base di riferimento per la stesura delle conclusioni e per l'eventuale definizione di iniziative legislative e istituzionali conseguenti.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, sulla base delle attività conoscitive svolte (missioni, audizioni, acquisizioni documentali) e dell'analisi tecnica condotta, dando per

presupposti – seppur solo richiamati – gli elementi già emersi nelle precedenti inchieste, formula le seguenti considerazioni conclusive, secondo un approccio oggettivo.

Il quadro di contaminazione permane significativo nei suoli, nelle acque sotterranee e nei sedimenti costieri. Le misure sinora attuate, quali il barriera idraulico e le opere del POB Fase I, hanno natura contenitiva ma non risolutiva. Le criticità principali derivano dalla limitata disponibilità impiantistica per il trattamento dei rifiuti TENORM e contenenti amianto, dalle diverse impugnazioni e dai contenziosi amministrativi che hanno ulteriormente rallentato le procedure, nonché dalla pluralità di proposte di progetti operativi di bonifica che hanno determinato un rinvio sistematico delle decisioni.

In particolare, a partire dal 2008 Eni Rewind S.p.A. ha presentato diverse proposte di piano operativo di bonifica, che hanno trovato un punto di convergenza con gli Enti nel 2017, anno in cui si è convenuto sulla realizzazione di un POB articolato in due fasi: POB fase I, relativa alla scogliera e completata nel 2021, e POB fase II, concernente l'applicazione ai suoli di tecnologie diversificate e la rimozione dei rifiuti presenti nelle due discariche, con conferimento in discariche estere. Tuttavia, al fine di superare la prescrizione del PAUR, la società ha successivamente proposto diverse soluzioni tecniche che non sono state ritenute approvabili da parte degli Enti.

In questo contesto, la *governance* commissariale, con il supporto tecnico di ISPRA–SNPA e ARPACAL, rappresenta l'architettura per accelerare l'attuazione degli interventi, a condizione che venga assicurato un coordinamento stabile, l'adozione di cronoprogrammi verificabili e una rendicontazione pubblica periodica. Sul piano finanziario, l'efficacia delle bonifiche richiede la pronta mobilitazione delle risorse già disponibili, eventuali integrazioni per le lavorazioni straordinarie e la predisposizione di coperture logistiche per il conferimento dei rifiuti pericolosi fuori Regione. In materia di trasparenza e vigilanza, si rende necessario potenziare le capacità operative di ARPACAL e rafforzare i protocolli di comunicazione inter-istituzionale, al fine di ridurre le asimmetrie informative e garantire la tutela del principio di precauzione e della salute pubblica.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene prioritaria la rimozione o messa in sicurezza delle fonti primarie di contaminazione con tracciabilità della filiera di smaltimento, l'esecuzione delle opere del POB Fase II nei limiti autorizzati, il completamento della ripermimetrazione prevista dall'articolo 17-*bis* del D.L. 152/2021. Occorre dunque l'adozione di un piano unitario di monitoraggio ambientale e sanitario, con indicatori di performance verificabili, nonché la piena attuazione del modello di coordinamento commissariale, condizione abilitante per la riduzione dei tempi e per il conseguimento degli obiettivi di risanamento ambientale effettivo nel SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara.

11. APPENDICE

Allegato 1: Estratto del DD N. 9539 del 2 agosto 2019 (PAUR)

DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 9539 del 02/08/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) EX ART. 27 BIS D. LGS. 152/2006 E SMI – “ATTIVITÀ DI DEPOSITO PRELIMINARE D15 E TRATTAMENTO D9 FUNZIONALMENTE CONNESSE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA - FASE 2 DELLE DISCARICHE FRONTE MARE E AREE INDUSTRIALI DA REALIZZARE IN AREA SIN CROTONE -CASSANO - CERCHIARA DEL COMUNE DI CROTONE (KR)”. COMUNE DI INTERVENTO: CROTONE (KR). PROPONENTE: SYNDIAL S.P.A. .

Omissis

DECRETA

per quanto sopra indicato,

- ✓ Di adottare la determinazione conclusiva motivata della Conferenza di Servizi di cui in premessa e, per l’effetto, di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’ articolo 27bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il progetto “*Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotona - Cassano -Cerchiara del Comune di Crotona (KR)*”, in favore della Società Syndial Spa;
- ✓ Di subordinare la realizzazione e l’esercizio del progetto autorizzato al rispetto delle condizioni ambientali dettate dagli Enti ed utilmente riportate nei seguenti documenti, parte integrante della presente autorizzazione:
 - Allegato A “*VIA*” (*Parere STV*);
 - Allegato B “*AIA*”, *Prescrizioni esercizio impianto e Piano di Monitoraggio e Controllo*;
- ✓ Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 14, comma 4, e 14quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., comprende la VIA ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, in particolare:
 - *Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) Titolo III Parte II D.Lgs 152/2006 (Parere STV)*;
 - *Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, per come previsto all’Allegato IX Parte II del D.Lgs 152/2006, (Parere STV, Parere Provincia di Crotona e PMC)*;
- ✓ Di prendere atto che il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale è fissato in 5 anni dalla trasmissione del presente atto per la realizzazione dei lavori di che trattasi. Trascorso detto periodo, senza che gli stessi siano realizzati, la procedura

di VIA - salvo proroga da parte dell'autorità competente su istanza del Proponente - dovrà essere reiterata;

- ✓ Di stabilire, altresì, che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento, atteso che il gestore è munito di certificazione ISO 14001, ha durata di anni 12 (dodici) dalla trasmissione dello stesso;
- ✓ Di stabilire che l'Allegato A, l'Allegato B, il Verbale dell'ultima riunione della Conferenza di Servizi contenente la determinazione conclusiva, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 27 bis, comma 9, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- ✓ Di stabilire che è attribuita ad ARPACAL la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle condizioni ambientali indicate negli allegati tecnici (Allegato A e Allegato B) del presente atto;
- ✓ Di disporre che la vigilanza e il controllo sul rispetto di tutte le condizioni indicate nell'Allegato A e nell'Allegato B siano effettuate anche dagli Enti che le hanno impartite in seno alla conferenza di servizi mediante atto formale o per il tramite del proprio rappresentante;
- ✓ Di disporre che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali il proponente, dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, e all'ARPACAL (soggetto individuato per la verifica) la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza;
- ✓ Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai seguenti Enti: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque - Divisione III Bonifiche e Risanamento; Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, Agenzia delle Dogane, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (Sede di Crotone), RFI, Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali - Settore Demanio, Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali Settore Urbanistica e Vigilanza edilizia, Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio Settore Tutela acque e contrasto inquinamento, Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio Settore Bonifiche, Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Unità Organizzativa DDG 2871/2014, ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, CORAP – Unità operativa di Crotone, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone, Comune di Crotone (KR), Società Syndial Spa;

- ✓ Di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- ✓ Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Omissis

Allegato A

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex articolo 27 bis D. Lgs 152/2006 e smi - *Progetto “Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone - Cassano - Cerchiara del Comune di Crotone (KR)*¹⁵¹.
Comune di intervento: Crotone (KR).

Proponente: Syndial Spa.


Codice IPPC di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda al D.Lgs n. 152/2006: **5.1, 5.3 e 5.5.**

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (Parere STV)

Omissis

¹⁵¹ <https://www.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2019/08/decreto-9539-del-2019.pdf>

Prot. N. 146459/SIAR
DEL 09 APR. 2019



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Struttura Tecnica di Valutazione VIA – AIA – VI – VAS

Al Dirigente Settore 4
Dipartimento Ambiente e Territorio
Regione Calabria
S E D E

SEDUTA DEL 09.04.2019

Oggetto: Giudizio di Compatibilità Ambientale e parere per il Rilascio dell'Autorizzazione BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA per il progetto relativo alle "attività di deposito preliminare D15 e trattamento connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone-Cassano-Cerchiara del Comune di Crotone (KR)". **Proponente:** Syndial Spa

Premesso che:

- Con istanza Prot. SICA/51/2018/Crotone/P/az_so di VIA ed AIA, acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria al prot. n. 368958 SIAR del 31.10.2018, la Società Syndial ha presentato richiesta per il rilascio del provvedimento unico regionale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 per il progetto in argomento, in considerazione del fatto che alcune opere dell'intero progetto di bonifica costituiscono sub procedura di VIA di competenza regionale;
- Il progetto è stato assegnato alla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 14.11.2018;
- Con nota prot. n. 386937 SIAR del 15.11.2018 il Settore Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio comunicava agli Enti interessati al procedimento l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web al fine di verificare, per i profili di competenza, l'adeguatezza e la completezza della documentazione;
- Con nota prot. n. 424054 del 12.12.2018 il Settore Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio trasmetteva le richieste pervenute al fine di eventuali integrazioni documentali ed informazioni supplementari da parte di:
 - o Nota Prefettura di Crotone prot. n. 0023492 del 12.11.2018, acquisita in atti al prot. n. 385492 SIAR del 14.11.2018;
 - o Nota Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica prot. n. 401369/SIAR del 27.11.2018;
 - o Nota RFI - UA 7.12.2018 RFI-DPR-DTP_RC\A0011\P\2018\0005926, acquisita al prot. n. 419654 del 10.12.2018.
- Con nota Prot. SICA/95/2018/Crotone/P/az_so acquisita agli atti al prot. n. 4125 SIAR del 07.01.2019 la Società Syndial riscontrava le richieste pervenute;
- Con nota prot. n. 10779 SIAR del 11.01.2019 l'ufficio competente effettuava la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1, lettera e) predisposto dal proponente e del progetto per la durata di sessanta (60) giorni, per l'eventuale presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato e concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale;
- Con nota del 14.01.2018, acquisita al prot. n. 22693 SIAR del 21.01.2019 la Società Syndial trasmetteva una copia cartacea del progetto;
- A seguito della pubblicazione degli atti pervenivano le seguenti note da parte degli Enti potenzialmente interessati:
 - o Nota Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica prot. n. 27296/SIAR del 23.01.2019;
 - o Nota CORAP prot. n. 1067 del 31.01.2019, acquisita al prot. n. 41630/SIAR del 01.02.2019;

/

- Nei sessanta giorni di consultazione del pubblico sono pervenute Osservazioni in merito al progetto trasmesse dall'Avv. Sandro Cretella per conto dell'ing. Voce Vincenzo ed altri, trasmesse mezzo pec in data 7.02.2019 ed acquisite in atti al prot. n. 54310 SIAR dell'8.02.2019.

Atteso che:

In sede di Conferenza dei Servizi (CdS) presso il MATTM relativa alla bonifica del Sito di Interesse Nazionale, convocata in data 25 giugno 2018, con verbale Prot. n. 14040/STA del 10/07/2018 la conferenza ha ritenuto approvabile il progetto e chiesto di aggiornare la progettazione ai fini di avviare il procedimento autorizzativo regionale ex. Art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in ottemperanza alle prescrizioni/integrazioni riportate nel verbale stesso.

Per tale ragione parte del Progetto Operativo di Bonifica di Fase 2 è sottoposto a istanza di PAUR poiché le opere necessarie alla sua realizzazione (impianto di trattamento rifiuti e deposito preliminare rifiuti) richiedono l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale in quanto comprese nell'Allegato III alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare:

m) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA*, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 Burc n. 119 del 25 Ottobre 2019

n) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D 11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

q) *Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

Il progetto prevede anche opere (depositi preliminari di rifiuti) soggette a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (screening) in quanto comprese nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

7 z.a) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".*

Inoltre, i sopracitati impianti di gestione rifiuti previsti dal progetto sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 6 comma 13 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte II del suddetto decreto, in particolare:

5.1. *Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg/giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: ...*

b) *trattamento fisico-chimico ... ;*

5.3. a) *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg/giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività: ...*

2) *trattamento fisico-chimico ... ;*

5.5. *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

Per quanto sopra appare opportuno sottolineare che l'oggetto della presente valutazione non è l'intero progetto di bonifica, la cui valutazione è in corso presso il MATTM e la cui approvazione non rientra nelle competenze regionali ai sensi dell'art. 252 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, ma esclusivamente le attività di deposito preliminare [D15] e trattamento [D9] dei rifiuti TENORM con Sum Index > 1.

Vista la documentazione tecnica e amministrativa consistente in:

A1 - Istanza di VIA

A2 - DOCUMENTI

Dichiarazione progettista

Elenco amministrazioni e Enti territoriali interessati dal progetto Allegato 6a

Avviso al pubblico Allegato 6b

Dichiarazione valore delle opere Allegato B

Omissis

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO:
LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VI-VIA-VAS-IPPC

- ✚ **Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;**
- ✚ **Per tutto quanto sopra premesso**

ESPRIME

Parere favorevole di Compatibilità Ambientale e per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al progetto di "Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone-Cassano-Cerchiara del Comune di Crotone (KR)".

Proponente: Syndial Spa, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. vengano concordate con l'Autorità di Bacino eventuali ulteriori azioni/opere per la mitigazione del rischio esondazione relativo all'area ex-fosfotec, al fine di scongiurare

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA

- con il deposito D15;
2. duata, di concerto con ARPACal competente per territorio, la seguente procedura di comunicazione dei periodi di attività dell'impianto di trattamento D9 (al momento individuati in 50 giorni di attività continuativa certa), al fine di individuare i corretti tempi di comunicazione che consentano ad ARPACal di effettuare i controlli previsti dalla norma e dal PMC. Il PMC dovrà, comunque, individuare la periodicità dei controlli sull'impianto distinguendo tra i periodi di attività e quelli di fermo.

3. Le aree di deposito dovranno essere munite, al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, di adeguata barriera di protezione ambientale;
4. Prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori regione;
5. siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri e concessioni previste dalle normative vigenti, con particolare riguardo alle procedure di bonifica;
6. Le operazioni relative alla movimentazione dei rifiuti allo stato polverulento devono essere sospese in occasioni di eventi di forte ventosità che possa compromettere il funzionamento dei sistemi di abbattimento e generare il sollevamento delle polveri;
7. i contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori siano provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
8. le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersione nell'ambiente;
9. i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere riutilizzati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso specifico impianto di lavaggio imballaggi e contenitori;
10. ogni serbatoio di stoccaggio deve riportare una sigla di identificazione;
11. nell'ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale si dovrà prevedere, in accordo con Arpacal, un'apposita campagna di rilevamento acustico in concomitanza con le fasi di costruzione delle opere preliminari e all'avvio dell'impianto, per come previsti dalla Legge 447/95 e dalla L.R. 34/2009;
12. vista l'eterogeneità dei materiali presenti nell'area, è necessario sottoporre i rifiuti a controlli radiometrici specifici, concordando con Arpacal procedure operative, distinte per fasi, tali da

assicurare durante tutte le attività un elevato grado di sicurezza rispetto ai radionuclidi rilevati;

13. Dovrà essere tenuto un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, debitamente numerato e firmato dal responsabile dell'impianto;

14. I prelievi dei campioni dei punti di emissione dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi;

15. Siano rispettati i parametri di conferimento reflui e/o rifiuti liquidi dettati dal gestore della piattaforma depurativa, o, in assenza di prescrizioni specifiche, siano rispettati i valori limite degli scarichi reflui dettati dalla normativa vigente;

La Società è obbligata:

16. alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

17. a rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE CALABRIA

er il trasporto di rifiuti quanto contenuto nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006;

Buro n. 119 del 25 Ottobre 2019

19. ad attenersi, relativamente al rischio della movimentazione dei carichi, a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008;

Resta inteso che la Struttura Tecnica di Valutazione ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal proponente e che qualunque difformità e dichiarazione mendace, da parte dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli stessi elaborati, inficiano il parere medesimo. Si fa presente altresì che il presente parere non sostituisce in alcun modo visti, pareri, nulla osta in campo ambientale né sostituisce la procedura prevista dall'art. 25 commi 3, 3-bis e 4 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Giudizio di Compatibilità Ambientale e parere per il Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto relativo alle "attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone-Cassano-Cerchiara del Comune di Crotone (KR)".

Proponente: Syndial Spa

Omissis

Allegato B

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex articolo 27 bis D. Lgs 152/2006 e smi - Progetto "Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone - Cassano - Cerchiara del Comune di Crotone (KR). Comune di intervento:Crotone (KR). Proponente: Syndial Spa. Codice IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda al D.Lgs n. 152/2006: 5.1, 5.3 e 5.5.

1. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (TITOLO III BIS D.LGS. 152/2006 E SMI)

Omissis

2. PRESCRIZIONI ESERCIZIO IMPIANTO

Omissis

3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Omissis

Allegato 2: Principali atti riguardanti il procedimento inerente il POB

Fonte: Doc. n. 267/2

- e. *“Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)”*, trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 20 giugno 2018, con protocollo n. 208.
- f. *“Discariche fronte mare e aree industriali - Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 (ottobre 2018)”*, trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 31 ottobre 2018, con protocollo n. 51.
- g. *“Piano di monitoraggio ambientale”* trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 31 gennaio 2019, con protocollo n. 17, e dal cronoprogramma trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 16 aprile 2019, con protocollo n. 74.
- h. Decreto direttoriale n. 225 del 29 maggio 2019 che ha approvato il *“Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)”*, trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 20 giugno 2018, con protocollo n. 208, così come integrato dal *“Piano di monitoraggio ambientale”* trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 31 gennaio 2019, con protocollo n. 17, e dal cronoprogramma trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 16 aprile 2019, con protocollo n. 74.
- i. Decreto Dirigenziale n. 9539 del 2 agosto 2019 della Regione Calabria avente ad oggetto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente le *“Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone - Cassano - Cerchiara del Comune di Crotone (KR)”*.
- j. Decreto direttoriale n. 7 del 3 marzo 2020, rettificato con decreto direttoriale n. 17 del 6 aprile 2020, che ha approvato il documento *“Discariche fronte mare e aree industriali - Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 (ottobre 2018)”*, trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 31 ottobre 2018, con protocollo n. 51, così come integrato dal documento *“Discariche fronte mare e aree industriali - Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 - Piano di monitoraggio Ambientale. Revisione post Tavolo tecnico del 14/10/2019”*, trasmesso dalla Syndial S.p.A. con nota del 15 ottobre 2019, con protocollo n. 213.
- k. Nota del 4 novembre 2020, con protocollo n. PM SICA/415/2020/Crotone/P/az_cm, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 90169, con la quale ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso il documento *“Indagini integrative per caratterizzazione come rifiuti delle aree interne sito di Crotone”*.
- l. Nota del 30 giugno 2021, con protocollo n. PM SICA/239/2021/Crotone/P/az_cm, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 70345, con la quale ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso la *“NOTA TECNICA, VALUTAZIONI IPOTESI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DA BONIFICA”*.
- m. Nota del 7 ottobre 2021, con protocollo n. ESA/28/P/FM, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 108288.
- n. Nota del 13 dicembre 2021, con protocollo n. PM SICA/395/2021/Crotone/P/az_cm, acquisita al protocollo del Ministero al n. 139694 del 14 dicembre 2021, con la quale ENI Rewind S.p.A. ha dichiarato, fra l’altro, con riferimento al *“Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)”*, che *“La realizzazione dell’opera è stata completata secondo quanto previsto dal cronoprogramma fornito da Eni Rewind”*; Nota del 14

- giugno 2023, con protocollo n. 9708, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 97533, con la quale la Provincia di Crotone ha trasmesso l'Ordinanza n. 1/2023 del 14 giugno 2023 che ha individuato Eni Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. quali responsabili della contaminazione storica, tra l'altro dell'area ex Agricoltura.
- o. Nota del 14 giugno 2023, con protocollo n. 9708, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 97533, con la quale la Provincia di Crotone ha trasmesso l'Ordinanza n. 1/2023 del 14 giugno 2023 che ha individuato Eni Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. quali responsabili della contaminazione storica, tra l'altro dell'area ex Agricoltura.
- p. Nota del 31 agosto 2023, con protocollo n. 14147, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 138205, con la quale la Provincia di Crotone ha, tra l'altro, preso atto delle seguenti percentuali relative alle rispettive responsabilità della contaminazione: – per l'area ex Agricoltura, le Eni Rewind S.p.A. (4,11 %) ed Edison S.p.A. (95,89 %).
- q. Nota del 21 novembre 2023, con protocollo n. Amde-128/2023, acquisita al protocollo del Ministero al n. 189822 del 22 novembre 2023, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso un aggiornamento sulle attività di bonifica in corso presso le aree di pertinenza.
- r. Nota del 16 gennaio 2024, con protocollo n. Amde-04/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 7825, con la quale la ENI Rewind S.p.A., per le ragioni evidenziate nella nota medesima, ha richiesto alla Regione Calabria di rimuovere il vincolo imposto dal PAUR e la revoca parziale del Decreto Dirigenziale n. 9539 del 2 agosto 2019, rilasciato dalla Regione Calabria, nella parte in cui ha imposto lo smaltimento dei rifiuti oggetto delle attività di cui al POB Fase 2 al di fuori della Regione Calabria.
- s. Nota del 9 febbraio 2024, con protocollo n. Amde-23/2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 25698 del 12 febbraio 2024, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha chiesto la rimozione, dal Decreto Ministeriale n. 7 del 3 marzo 2020, del vincolo imposto dal PAUR, rilasciato dalla Regione Calabria con D.D. n. 9539 del 2 agosto 2019, per le attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 connesse al POB, ivi recepito ovvero, laddove possa occorrere, la revoca (ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990) di tale decreto ministeriale esclusivamente nella parte in cui impone lo smaltimento dei rifiuti oggetto delle attività di cui al POB Fase 2 al di fuori della Regione Calabria anche mediante, qualora lo ritenga opportuno, la convocazione di una conferenza di servizi dedicata.
- t. Nota del 19 febbraio 2024, con protocollo n. 126425, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 31195, con la quale la Regione Calabria ha fornito riscontro alla nota di ENI Rewind S.p.A. acquisita al protocollo del Ministero al n. 7825 del 16 gennaio 2024, sopra citata.
- u. Parere formulato da ISPRA GEO-PSC 2024/039, in relazione allo *scoping* effettuato da ENI Rewind S.p.A. concernente siti di conferimento per i rifiuti pericolosi che si origineranno dalle attività di bonifica/messa in sicurezza previsti dal progetto approvato per le aree in oggetto, trasmesso dal Commissario Straordinario Delegato per il SIN con e - mail del 22 febbraio 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 34319.
5. Nota del 26 febbraio 2024, con protocollo n. Amde-28/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 36641, con la quale la ENI Rewind S.p.A., in riscontro alla nota della Regione Calabria acquisita al protocollo del Ministero al n. 31195 del 19 febbraio 2024, ha rinnovato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la richiesta di revoca parziale del vincolo già formulata con nota acquisita al protocollo del Ministero al n. 25698 del 12 febbraio 2024.

6. Nota del 28 febbraio 2024, con protocollo n. 38635, con la quale il Ministero ha fornito una serie di precisazioni in riscontro ai contenuti della nota della Regione acquisita al protocollo del Ministero al n. 31195 del 19 febbraio 2024.
- v. Nota del 29 febbraio 2024, con protocollo n. 38825, con la quale il Ministero ha chiesto alla ENI Rewind S.p.A. di aggiornare il Piano di gestione rifiuti allegato al Progetto di Bonifica, approvato con Decreto Direttoriale n. 7 del 3 marzo 2020.
- w. Nota del 29 febbraio 2024, con protocollo n. PM SICA/265/2024/Crotone/P/az_cm, acquisita al protocollo del Ministero al n. 39880 del 1° marzo 2024, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso la Relazione annuale sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2023 del progetto di bonifica POB fase 2.
- x. Nota del 13 marzo 2024, con protocollo n. 48489, con la quale il Ministero ha chiesto alla ENI Rewind S.p.A., chiarimenti in merito al mancato avvio della realizzazione del Deposito D15 TENORM e dell’Impianto di trattamento D9, comunicato nella nota del 29 febbraio 2024.
- y. Nota del 15 marzo 2024, con protocollo n. PM SICA/304/2024/P, acquisita al protocollo del Ministero al n. 50872 del 18 marzo 2024, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha fornito i chiarimenti richiesti dal Ministero medesimo con la sopracitata nota del 13 marzo 2024, con protocollo n. 48489.
- z. Nota del 15 marzo 2024, con protocollo n. PM SICA/303/2024/P, e relativi allegati, acquisiti al protocollo del Ministero rispettivamente al n. 50878 del 18 marzo 2024 e al n. 54368 del 21 marzo 2024, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso il documento “*Progetto Operativo di Bonifica. Fase 2 per PAUR. Aggiornamento Allegato 3 - Piano di Gestione Rifiuti*”.
- aa. Nota del 22 marzo 2024, con protocollo n. 55812, con la quale il Ministero ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità sincrona, avente ad oggetto il documento “*Progetto Operativo di Bonifica. Fase 2 per PAUR. Aggiornamento Allegato 3 - Piano di Gestione Rifiuti*”, trasmesso da ENI Rewind S.p.A. con nota del 15 marzo 2024, con protocollo PM SICA/303/2024/P, acquisita al protocollo del Ministero al n. 50878 del 18 marzo 2024 e al n. 54368 del 21 marzo 2024.
- bb. Nota del 16 aprile 2024, con protocollo n. AMDE-97/2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 71844 del 17 aprile 2024, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha fornito al Commissario Straordinario Delegato del SIN un’informativa sulle attività di bonifica in corso presso le aree di pertinenza.
- cc. Parere di ISPRA, trasmesso con nota del 29 aprile 2024, con protocollo n. 23828, acquisita al protocollo del Ministero al n. 79063 del 30 aprile 2024, relativo al documento “*Progetto Operativo di Bonifica. Fase 2 per PAUR. Aggiornamento Allegato 3 - Piano di Gestione Rifiuti*”, trasmesso da ENI Rewind S.p.A. con nota acquisita al protocollo del Ministero al n. 50878 del 18 marzo 2024 e al n. 54368 del 21 marzo 2024, e contenente il contributo di ISPRA – Centro Nazionale per i Rifiuti e l’Economia Circolare.
- dd. Conferenza di Servizi istruttoria del 3 maggio 2024.
- ee. Nota del 6 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 83080, avv. Francesco Pitaro, in nome e per conto della Federazione Provinciale di Crotone del Partito Democratico, di DIFFIDA il Ministero dell’Ambiente, la Regione Calabria e il Comune di Crotone a respingere, in sede di conferenza dei servizi ed in ogni altra sede, il tentativo e la

- richiesta di Eni di eludere il proprio obbligo di smaltire i rifiuti pericolosi/industriali di Crotone trasferendoli in altra regione.
- ff. Parere di ISPRA, trasmesso con nota del 7 maggio 2024, con protocollo n. 25315, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 83309, fornito dall'Istituto in riscontro alla richiesta formulata nel corso della riunione del 3 maggio 2024 sopra citata.
- gg. Nota dell'8 maggio 2024, con protocollo n. 84439, con la quale il Ministero ha trasmesso il verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità sincrona, tenutasi in data 3 maggio 2024, avente ad oggetto il documento Progetto Operativo di Bonifica. Fase 2 per PAUR. Aggiornamento Allegato 3 - Piano di Gestione Rifiuti, trasmesso dalla ENI Rewind S.p.A. con nota acquisita al protocollo del Ministero al n. 50878 del 18 marzo 2024 e al n. 54368 del 21 marzo 2024.
- hh. Nota dell'8 maggio 2024, con protocollo n. PM SICA/400/2024/P/az_sl, acquisita al protocollo del Ministero al n. 84894 del 9 maggio 2024, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha fornito chiarimenti in riscontro alla richiesta formulata dal Ministero medesimo con la nota del 7 maggio 2024 con protocollo n. 83219, sulle osservazioni elaborate da ARPA Calabria nel corso della riunione del 3 maggio 2024.
- ii. Nota del 9 maggio 2024, con protocollo n. 85675, con la quale il Ministero ha trasmesso la sopra citata nota della ENI Rewind S.p.A., acquisita al protocollo del Ministero al n. 84894 del 9 maggio 2024, a tutti i partecipanti alla riunione del 3 maggio 2024
- jj. Nota del 10 maggio 2024, con protocollo n. 86329, con la quale il Ministero ha chiesto alla ENI Rewind S.p.A. - senza apportare modifiche delle tecnologie di bonifica - uno stralcio del POB Fase 2 approvato, emendato da ogni riferimento a conferimenti fuori Regione, concernente la rimozione della discarica ex Pertusola e gli interventi di bonifica immediatamente eseguibili
7. Nota del 21 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 93116, con la quale la Maio Guglielmo S.r.l. ha trasmesso un documento inerente alla realizzazione di un impianto per il conferimento di rifiuti in località Giammigione, proposto dalla Società medesima
8. Nota del 21 maggio 2024, con protocollo n. PM SICA/418/2024/Crotone/P/az_sl, acquisita al protocollo del Ministero al n. 93745 del 22 maggio 2024 e al n. 97247 del 27 maggio 2024, con la quale ENI Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. hanno trasmesso il documento *“Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2”*, richiesto dal Ministero con nota del 10 maggio 2024, protocollo n. 86329
9. Nota del 23 maggio 2024, con protocollo n. 95190, con la quale il Ministero ha chiesto alla ENI Rewind S.p.A. il riscontro alle osservazioni formulate dal Sindaco del Comune di Crotone nel corso della riunione del 3 maggio 2024, allegate al verbale della riunione medesima
5. Nota del 24 maggio 2024, con protocollo n. 68, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 95792, con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha chiesto l'intervento delle Componenti Specializzate dell'Arma dei Carabinieri, al fine di eseguire delle verifiche in situ, finalizzate ad accertare la concreta disponibilità e la reale capacità ricettiva, delle discariche autorizzate a ricevere i predetti rifiuti (rifiuti pericolosi, rifiuti pericolosi con TENORM senza amianto e rifiuti pericolosi con TENORM e amianto)
6. Nota del 28 maggio 2024, con protocollo n. PM SICA/422/2024/P/az_sl, acquisita al protocollo del Ministero al n. 98367 del 29 maggio 2024, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha fornito

chiarimenti in riscontro alla richiesta formulata dal Ministero con la nota del 23 maggio 2024 con protocollo n. 95190, sulle osservazioni formulate dal Sindaco del Comune di Crotone nel corso della riunione del 3 maggio 2024

7. Nota del 29 maggio 2024, con protocollo n. 99295, con la quale il Ministero ha trasmesso, ai partecipanti alla riunione del 3 maggio 2024, la sopra citata nota della ENI Rewind S.p.A. acquisita al protocollo del Ministero al n. 98367 del 29 maggio 2024
8. Nota del 31 maggio 2024, con protocollo n. 101007, con la quale il Ministero ha indetto, per il giorno 26 giugno 2024, la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente per oggetto l'esame del documento *“Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2”* e relativi allegati, trasmessi da ENI Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. con nota del 21 maggio 2024, con protocollo n. PM SICA/418/2024/Crotone/P/az_sl, acquisiti al protocollo del Ministero al n. 93745 del 22 maggio 2024 e al n. 97247 del 27 maggio 2024
42. Nota del 13 giugno 2024, con protocollo n. 56286, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 109245, con la quale il Sindaco del Comune di Crotone ha chiesto che ad ISPRA e ARPA Calabria fosse richiesto di fornire un parere in relazione alla sopra citata nota trasmessa dalla ENI Rewind S.p.A. e acquisita al protocollo del Ministero al n. 98367 del 29 maggio 2024
43. Parere di ISIN, trasmesso con nota del 19 giugno 2024, con protocollo n. 4163, acquisita al protocollo del Ministero al n. 113739 del 20 giugno 2024, con la quale l'Ispettorato, nel comunicare l'impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi decisoria, indetta per il giorno 26 giugno 2024, a causa di concomitanti impegni istituzionali pregressi e inderogabili, *“conferma il parere tecnico già espresso sulla tematica in argomento, trasmesso a Codesto Dicastero con nota del 08.04.2024, prot. n. 2467”*.
44. Nota del 20 giugno 2024, con protocollo n. 114510, con la quale il Ministero ha chiesto alla ENI Rewind S.p.A. di trasmettere, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima, la variante progettuale al POB – Fase 2, che costituirà il II stralcio del suddetto progetto.
45. Nota del 20 giugno 2024, con protocollo n. PM SICA/470/2024/P/az_sl, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 114652, con la quale ENI Rewind S.p.A. ha chiesto al Prefetto di Crotone di avviare i lavori della Commissione consultiva, ai sensi dell'articolo 201, comma 2, del D. lgs. 101/2020 e s.m.i., per l'istruttoria della documentazione allegata alla nota medesima, ex Titolo XV del suddetto decreto legislativo.
46. Parere della Provincia di Crotone, trasmesso con nota del 21 giugno 2024, con protocollo n. 10968, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 115166
47. Nota del 21 giugno 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 114762, con la quale il Sig. Giovanni Monte ha trasmesso, sia a titolo personale sia a nome del Comitato *“Fuori i Veleni Crotone Vuole Vivere”*, la comunicazione avente ad oggetto: *“Osservazioni Conferenza di Servizi Decisoria 26.06.2024 S.I.N. di “Crotone Cassano Cerchiara” – Discariche fronte mare e aree industriali di pertinenza Eni Rewind S.p.A. Progetto operativo di bonifica fase 2 (Decreto dirigenziale Della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019 e Decreto MATTM prot. n. 7 del 3 marzo 2020). Richiesta di intervento ex artt. 3-quinquies e 309 D. Lgs. 152/2006”*

48. Nota del 24 giugno 2024, con protocollo n. 118, acquisita al protocollo del Ministero al n. 116600 del 25 giugno 2024, con la quale la Dupont Energetica S.p.A. (società incorporante la Maio Guglielmo S.r.l.) ha comunicato che la Regione Calabria ha rigettato la domanda di autorizzazione della discarica e che, in conseguenza di tale diniego, *“la scrivente ha proposto ricorso innanzi al TAR Calabria”*.
49. Nota del 25 giugno 2024, con protocollo n. 88, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 117282, con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha inoltrato la nota di riscontro del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri relativa a quanto richiesto con la nota commissariale acquisita al protocollo del Ministero al n. 95792 del 24 maggio 2024
50. Parere di ARPA Calabria, trasmesso con nota del 26 giugno 2024, con protocollo n. 21806, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 117620
51. Parere di ISPRA, trasmesso con nota del 26 giugno 2024, con protocollo n. 35585, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 117848
52. Parere della Regione Calabria, trasmesso con nota del 26 giugno 2024, con protocollo n. 421209, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 118027
53. Nota del 26 giugno 2024, con protocollo n. 30573, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 117993, con la quale la Prefettura di Crotone ha comunicato che non sussiste una competenza in capo al Prefetto, ai sensi dell'art. 201 e ss. del D. lgs. 101/2020, sulla documentazione oggetto della Conferenza di Servizi decisoria del 26 giugno 2024
54. Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 26 giugno 2024
55. Nota del 3 luglio 2024, con protocollo n. 122853, con la quale il Ministero ha chiesto ad ENI Rewind S.p.A. e ad Edison S.p.A. di fornire un documento di riscontro alle osservazioni contenute rispettivamente nei pareri ISPRA, trasmesso dall'Istituto con nota acquisita al protocollo del Ministero al n. 117848 del 26 giugno 2024, e di ARPA Calabria, trasmesso dall'Agenzia con nota acquisita al protocollo del Ministero al n. 117620 del 26 giugno 2024.
56. Nota del 4 luglio 2024, con protocollo n. 63213, acquisita al protocollo del Ministero al n. 125638 dell'8 luglio 2024, con la quale il Comune di Crotone ha indetto la conferenza di servizi avente ad oggetto la nuova viabilità a servizio per emergenze S.S. 106 km 247 (sito ex Fosfotec).
57. Nota del 5 luglio 2024, con protocollo n. PM SICA/498/2024/Crotone/P/az_sl, acquisita al protocollo del Ministero al n. 125172 dell'8 luglio 2024, con la quale la ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso le osservazioni tecniche, condivise e concordate con la Edison S.p.A. in riscontro alla richiesta formulata dal Ministero con la nota del 3 luglio 2024, con protocollo n. 122835.
58. Nota del 9 luglio 2024, con protocollo n. 126377, con la quale il Ministero ha trasmesso il verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 26 giugno 2024.
59. Nota del 9 luglio 2024, con protocollo n. 126377, con la quale il Ministero ha trasmesso il verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 26 giugno 2024.
60. Nota del 12 luglio 2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 131831 del 16 luglio 2024, con la quale la Edison S.p.A. ha comunicato il subentro da parte della Edison Regea S.p.A. nei procedimenti rimediali di cui ai seguenti siti ricompresi nel SIN di “Crotone-Cassano-Cerchiara”: Area “ex Agricoltura”, Area “ex Fosfotec”, Area “ex Sasol”, Area “ex Discarica Farina Trappeto”, Progetto Operativo di Bonifica della falda.

61. Nota del 15 luglio 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 130761, con la quale la Regione Calabria ha trasmesso il Decreto Dirigenziale N° 9957 del 12 luglio 2024 inerente alla voltura del D.D.G. n. 9539 del 2 agosto 2019 avente ad oggetto “Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al progetto operativo di bonifica-fase 2 delle discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone- Cassano-Cerchiara del Comune di Crotone (KR)”. Comune di intervento: Crotone (KR). Proponente: Syndial S.p.A.” e Proroga del Giudizio di compatibilità ambientale ivi espresso.
62. Decreto direttoriale 1° agosto 2024, n. 27, recante l’approvazione del progetto denominato “Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2”, proposto da ENI Rewind S.p.A., in particolare il quadro prescrittivo di cui all’articolo 1, comma 1.
63. Nota del Sindaco del Comune di Crotone del 27 agosto 2024, acquisita al prot. 156063 del 28 agosto 2024, con la quale, facendo seguito a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto direttoriale n. 237 del 2024, ha fornito indicazioni sulle attività di scouting degli impianti di trattamento e smaltimento all’estero.
64. Nota prot. PM SICA/575/2024/Crotone/P del 29.08.2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 157330, con la quale la Società Eni Rewind S.p.A. ha fornito un aggiornamento in riferimento alle prescrizioni contenute nel Decreto Direttoriale 1° agosto 2024, n. 27.
65. Nota prot. n. 118 del 12.09.2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 166120, con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha inoltrato gli esiti delle ulteriori verifiche del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in relazione all’intero territorio nazionale, successivamente integrati con PEC del 16.09.2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 167007, allegando documentazione con riferimento alle seguenti Regioni: Calabria, Campania, Emilia - Romagna e Veneto.
66. Nota prot. PM SICA/626/2024/P/az_sl del 17.09.2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 168296, con la quale Eni Rewind S.p.A. ha fornito un contributo in riscontro agli esiti degli accertamenti eseguiti dall’Arma dei Carabinieri.
67. Nota/diffida del 24.9.2024, prot. 172897, con il quale il Ministero impone l’avvio dei lavori nel rispetto del vincolo regionale, ed è lo stesso Decreto ad autorizzare l’unica gestione alternativa al deposito preliminare dei rifiuti (D15), ossia mediante il deposito temporaneo nel rispetto della normativa vigente.
68. Nota prot. PM SICA/649/2024/Crotone/P del 25.09.2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 174264, con la quale Eni Rewind S.p.A. ha fornito riscontro alla nota/diffida del MASE del 24.9.2024.
69. Nota prot. PM SICA/685/2024/Crotone/P del 16.10.2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 188762 del 17.10.2024, con la quale Eni Rewind S.p.A. ha fornito riscontro alla nota della Regione Calabria prot. n. 606454 del 27.09.2024.
70. Nota prot. PM SICA/705/2024/Crotone/P del 25.10.2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 195766 del 28.10.2024, con la quale Eni Rewind S.p.A. ha fornito riscontro alla nota del Comune di Crotone prot. n. 97988 del 24.10.2024.
71. Nota prot. n. 98786 del 25.10.2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 195788 del 28.10.2024, con la quale il Comune di Crotone ha fornito riscontro alla nota di Eni Rewind

S.p.A. prot. PM SICA/699/2024/Crotone/P del 24.10.2024, in merito agli adempimenti derivanti dal Decreto Direttoriale R. n. 27 del 01.08.2024.

72. Tavolo Tecnico avente ad oggetto “*Chiusura strada consortile e realizzazione della strada alternativa per la gestione delle emergenze*”.
73. Verbale del Tavolo Tecnico del 29 ottobre 2024, avente ad oggetto “*Chiusura strada consortile e realizzazione della strada alternativa per la gestione delle emergenze*” acquisito al protocollo del Ministero al n. 207972 del 13.11.2024.
74. Certificazione di avvenuta bonifica, rilasciata dalla Provincia di Crotone, Settore 04, ai sensi dell’articolo 248, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, sul “*Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)*”, approvato con decreto n° 225 del 29 maggio 2019, acquisita al prot. 212258 del 20 novembre 2024.
75. Nota prot. CSIN-U-0171-27/11/2024 del 27 novembre 2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 217909, sollecito adozione delle azioni necessarie a consentire il celere avvio delle improcrastinabili operazioni di bonifica di cui al POB Fase 2 Stralcio ed al Decreto Direttoriale n. 27 del 01/08/2024.
76. Aggiornamento del quadro prescrittivo del decreto direttoriale n. 27 del 2024 trasmesso dalla ENI Rewind S.p.A. con nota prot. PM SICA/782/2024/Crotone/P/az_sl del 28.11.2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 218531
77. Nota prot. PM SICA/783/2024/P del 29 novembre 2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 219352, comunicazione esito dello scouting estero in ottemperanza alla prescrizione di cui al decreto direttoriale n. 27 del 2024, articolo 1, comma 3.
78. Nota prot. n. 222274 del 04.12.2024, con la quale il MASE ha comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento di riesame del Decreto direttoriale n. 27 del 2024, recante l’approvazione del progetto denominato “*Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2*”.
79. Nota della Regione Calabria prot. n. 770980 del 09.12.2024, acquisita in pari data al prot. 225727/MASE.
80. Nota della Società Eni Rewind del 12 dicembre 2024, Prot. PM SICA/819/2024/Crotone/P/az_sl, acquisito in pari data al prot. 229363/MASE
81. Tavolo Tecnico tenutosi presso la sede del Ministero medesimo in data 16.12.2024, avente ad oggetto la Strada asservita alla bonifica delle aree di pertinenza Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A..
82. Nota prot. n. 787456 del 16.12.2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero al n. 231107, con la quale la Regione Calabria ha trasmesso un contributo in merito ai temi discussi nell’ambito del Tavolo Tecnico del 16.12.2024 sopra richiamato.
83. Nota prot. PM SICA/843/2024/Crotone/P/az_sl del 18.12.2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 233439 del 19.12.2024, con la quale la Eni Rewind S.p.A. ha fornito un aggiornamento in relazione allo scouting degli impianti di trattamento e smaltimento all’estero
84. Nota prot. n. 236973 del 23.12.2024, con la quale il Ministero ha trasmesso il resoconto del Tavolo Tecnico tenutosi presso la sede del Ministero medesimo in data 16.12.2024, avente ad

oggetto la Strada asservita alla bonifica delle aree di pertinenza Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A..

85. Nota prot. n. 239543 del 31.12.2024, con la quale il Ministero ha inoltrato ai partecipanti al Tavolo Tecnico del 16.12.2024 la nota della Regione Calabria del 16.12.2024 sopra richiamata.

86. Aggiornamento del quadro prescrittivo del decreto direttoriale n. 27 del 2024, trasmesso da Eni Rewind S.p.A. con nota del 9.1.2025, Prot. nr. PM SICA/857/2025/P/az_sl, acquisita in data 10.1.2025 al prot. n. 3140.

87. Diffida Regione Calabria ad avviare le attività di bonifica nel rispetto del vincolo di destinazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale prot. n. 24378 del 14/01/2025.

88. Diffida Comune Crotone prot. 4568 del 15/01/2025

89. Diffida Provincia di Crotone 747 del 15/01/2025

90. Nota Eni Rewind Prot. nr. PM SICA/881/2025/P/az_sl del 20.02.2025 con la quale Eni Rewind conferma che sta avviando l'impugnazione avanti al TAR contro l'atto regionale.

Allegato 3: Focus bonifica delle aree Eni Rewind

Il POB Fase 2 e le fasi successive – Fonte: Doc. n. 319

Il POB Fase 2 e le fasi successive

a.i.1. Con Decreto Direttoriale prot. n. 7/RIA del 03/03/2020 è stato approvato il progetto di bonifica denominato “*Discariche fronte mare e Aree Industriali - Progetto operativo di bonifica Fase 2*” (di seguito anche POB Fase 2). Il progetto, che concerne la bonifica dei siti industriali dismessi ex Pertusola, ex Fosfotec, ex Agricoltura, e le relative discariche collocate fronte mare, prevede in sintesi:

- a) rimozione delle discariche c.d. *a mare*: ex Pertusola, ex Fosfotec;
- b) interventi di stabilizzazione/solidificazione (area stabilimento ex Pertusola) e di scavo (aree stabilimenti industriali ex Pertusola, ex Agricoltura ed ex Fosfotec);
- c) interventi di copertura/pavimentazione;
- d) realizzazione di n. 3 Depositi preliminari D15 (di cui n. 2 per materiali TENORM e n. 1 per materiali NON-TENORM) e di un Impianto di Stabilizzazione D9 TENORM;
- e) invio dei materiali derivanti dalle operazioni di bonifica agli impianti terzi di smaltimento/recupero, per i quali, nell’ambito della procedura di Autorizzazione Unica regionale, è stato chiesto che siano individuati fuori della Regione Calabria.

Ai fini della realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica (deposito preliminare-D15 e trattamento rifiuti-D9), la Regione Calabria ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) n. 9539 del 2 agosto 2019 che è stato recepito nel decreto finale del Ministero di approvazione del progetto di bonifica (DD n. 7 del 2020). In sede di PAUR la Regione ha prescritto che i rifiuti prodotti dalla bonifica fossero smaltiti fuori regione, disponendo, in particolare, quanto segue: “4. *Prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori regione* ¹”.

¹ In ordine a tale prescrizione si segnala un contenzioso concluso presso il TAR Calabria (RG 1773/2019), ricorrente MAIO Guglielmo S.r.l., conclusosi inspiegabilmente con la rinuncia da parte della stessa Società ricorrente.

La Società MAIO, operante nel settore dei rifiuti, sin dal 2009 proponeva alla Regione Calabria domanda per l’ottenimento del decreto di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale per la costruzione di una discarica in loc. Giammiglionne nel Comune di Crotone, discarica che sarebbe stata finalizzata - nelle intenzioni della società - al conferimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica delle aree di proprietà Eni Rewind.

Per quanto riguarda lo smaltimento finale dei rifiuti, si evidenzia che la Società nella dichiarazione resa nel corso della riunione della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 24 ottobre 2019² ha rilevato che *“I siti di destino dovranno essere individuati nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente e del principio di libera concorrenza anch'esso normato al fine di garantire una loro selezione sulla base di criteri di idoneità tecnico-professionale e non in forza della collocazione geografica”*.

a.i.2. A fronte delle comunicazioni della Società Eni Rewind circa l'impossibilità di individuare siti di smaltimento fuori dalla Calabria, il

Dopo due dinieghi (annullati dal Giudice amministrativo), la Struttura Tecnica di Valutazione (STV) della Regione Calabria, in data 18 gennaio 2016 rilasciava parere tecnico favorevole di compatibilità ambientale, con la precisazione (richiesta dalla stessa Regione Calabria e rilasciata nella seduta del 3 febbraio 2016) che la valutazione favorevole fosse subordinata alla destinazione in via esclusiva della discarica medesima al conferimento dei rifiuti speciali connessi alla bonifica del SIN di Crotone. Di talché, così si legge nella memoria depositata al TAR dalla Regione Calabria: *“Alla luce delle determinazioni assunte nell'ambito del procedimento ministeriale di cui all'art. 252 del D. lgs 152/2006 - alla data di svolgimento della conferenza conclusiva del procedimento della discarica MAIO in loc. Giammiglionne del Comune di Crotone del 28.09.2017 - tra le quali: lo Studio di fattibilità prodotto da Syndial il 31.03.2017, la conferenza di servizi tenutasi presso il MATTM in data 27.04.2017, il Piano Operativo di Bonifica presentato nell'agosto 2017 sulla base del predetto studio di fattibilità; è stato prescritto che il sito di smaltimento finale dei rifiuti derivanti dalla bonifica doveva essere individuato fuori regione. Sulla base di tali risultanze, nonché dei pareri espressi dagli enti convocati, nella conferenza di servizi del procedimento VIA e AIA del 28.09.2017, poiché la valutazione ambientale favorevole resa era stata subordinata alla destinazione in via esclusiva della discarica medesima al conferimento dei rifiuti speciali connessi alla bonifica del SIN Crotone, è stata assunta la determinazione conclusiva negativa, comunicata ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990 e poi adottata con DDG n. 12267 del 7.11.2017”*.

Anche tale diniego è stato annullato dal Giudice amministrativo, cui è seguito un altro diniego con il DDG n. 5528/2024.

In estrema sintesi, la Regione Calabria ha negato il rilascio dell'autorizzazione della discarica richiesta dalla Società MAIO - ritenuta compatibile dal punto di vista ambientale solo se destinata allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica del SIN - in ragione del fatto che in sede di approvazione del progetto di bonifica sarebbe stato deciso, invece, che rifiuti della bonifica fossero smaltiti fuori regione.

In virtù di quanto sopra, la Soc. MAIO ha impugnato innanzi al TAR Calabria con ricorso principale il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 per il progetto *“Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotone - Cassano - Cerchiara del Comune di Crotone (KR)”* (Decreto regionale n. 9539/2019 del 02.08.2019), nella parte in cui la Regione Calabria ha disposto che *“Prima dell'inizio dell'attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni della Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori regione”*; e con successivi motivi aggiunti la medesima Società ha esteso il gravame anche al Decreto Direttoriale prot. MATTM_RIA n. 7 del 03.03.2020, con il quale la il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 trasmesso dalla Syndial S.p.A., recependo il PAUR già oggetto del ricorso principale.

Nella sostanza la Società ricorrente contestava la prescrizione regionale che impone il conferimento fuori regione dei rifiuti prodotti dal progetto di bonifica delle aree di proprietà Syndial (ora Eni Rewind).

Il Ministero, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto - ricostruendo documentalmente l'iter amministrativo - l'autonomia del PAUR nell'ambito del procedimento ministeriale di bonifica, posizione fortemente contestata dalla regione Calabria nella memoria citata; su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero ha trasmesso controdeduzioni in relazione al sopravvenuto DD n. 27 del 2024.

Ministero ha sempre formalmente precisato che la competenza fosse riservata alla Regione Calabria in ragione di quanto prescritto dal PAUR³.

a.i.3. Al fine di superare la prescrizione del PAUR Eni Rewind ha proposto altre soluzioni progettuali (messa in sicurezza permanente delle discariche; discarica di scopo) che non sono state ritenute approvabili per ragioni tecniche e per il netto dissenso delle Amministrazioni locali⁴. I relativi procedimenti amministrativi hanno coperto l'arco temporale luglio 2021/maggio 2023 e nel frattempo è stata costruita anche la struttura del deposito preliminare.

È opportuno precisare, inoltre, che il Progetto di bonifica Fase 2, approvato con il decreto direttoriale n. 7 del 2020, non era immediatamente eseguibile. Infatti, in recepimento di alcune osservazioni

Con sentenza 24.10.2024, n. 1507, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso posto che - sorprendentemente - *“la ricorrente con nota del 12.09.2024 ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio”*.

2 Avverso il verbale della conferenza di servizi decisoria del 24.10.2020 e degli atti presupposti, nella parte in cui, in sede di approvazione del POB fase 2, si impone lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di bonifica al di fuori del territorio regionale, Eni Rewind ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. affare 1170/2021), integrato da motivi aggiunti proposti avverso il DD n. 7 del 2020.

Dopo un primo parere interlocutorio (adunanza del 24/11/2021), il Consiglio di Stato ha reso il parere definitivo reso nell'Adunanza di Sezione del 26/10/2022, con il quale ha ritenuto improcedibili il ricorso e gli annessi motivi aggiunti; ciò in ragione del fatto che *“[...] gli atti in questa sede impugnati – sia con il ricorso introduttivo, sia con i motivi aggiunti – sono stati superati e assorbiti da un “nuovo segmento procedimentale” successivo (21 luglio 2021) anche rispetto al più recente degli atti impugnati con i motivi aggiunti (decreto direttoriale del 3 marzo 2020)”*. È stato così adottato il decreto del Presidente della Repubblica del 6.2.2023.

3 Di seguito si riportano le interlocuzioni sul tema.

Con nota prot. Amde-16/2020 del 31.01.2020, la Società ENI Rewind S.p.A. ha affermato che il vincolo presente nel PAUR *“oltre a risultare in contrasto con i principi costituzionalmente garantiti di libera concorrenza e tutela ambientale, come già dichiarato dalla Società in sede istruttoria, renderebbe difficilmente attuabile il progetto e il relativo decreto, esponendo suo malgrado la scrivente al rischio di un inesatto o ritardato adempimento. Tale affermazione è conseguente alle verifiche ed interlocuzione con il Mercato che la società ha effettuato anche dopo l'emissione del PAUR (2 agosto 2019), riscontrando che, in particolare per i rifiuti contenenti TENORM presenti in una delle due discariche da rimuovere (ex Fosfotec, c.d. Farina Trappeto) e all'interno dell'area ex Fosfotec, attualmente l'unico impianto di destino finale disponibile a ricevere il materiale è ubicato in Regione Calabria, e per i terreni contaminati da rifiuti pericolosi, se si esclude la Regione Calabria, è stato attualmente individuato un solo impianto distante più di mille km, con conseguenti impatti di sostenibilità economica ed ambientale per le emissioni e il traffico generato dai trasporti, in contrasto anche con il principio di prossimità statuito nel d. lgs. 152/06.”*. Alla suddetta nota la Società allega, al fine di documentare e circostanziare quanto sopra, la *“Nota relativa alle ipotesi di smaltimento di rifiuti solidi da bonifica provenienti dal sito ENI Rewind di Crotone”*.

In riscontro alla suddetta nota, il Ministero ha convocato una riunione che si è tenuta in data 25 febbraio 202, nel corso della quale si è discusso della competenza regionale in merito alla modifica del PAUR.

Con nota prot. Amde-75/2020 del 24.07.2020, la Società ENI Rewind S.p.A. ha chiesto alla Regione Calabria la convocazione di un tavolo tecnico avente ad oggetto il destino finale dei rifiuti provenienti dalle attività di bonifica previste dal POB fase 2 approvato.

Con nota prot. PM SICA/415/2020/Crotone/P/az_cm del 04.11.2020, la Società ENI Rewind S.p.A. ha comunicato le indagini integrative da eseguire al fine della caratterizzazione come rifiuti dei materiali presenti nelle aree interne sito di Crotone nell'ambito del POB fase 2.

presentate nel corso del procedimento, l'art. 1, comma 4, lett. b), ha previsto un monitoraggio annuale *ante operam* finalizzato all'eventuale estensione delle tecnologie di bonifica ENA e *soil mixing*, i cui esiti sono stati valutati nell'ambito di una conferenza di servizi istruttoria che si è conclusa con nota prot. n. 139575 del 09.11.2022³.

a.i.4. Eni Rewind ha chiesto più volte la modifica del PAUR nella parte in cui prescriveva lo smaltimento dei rifiuti fuori regione, conseguendo il rifiuto da parte della Regione Calabria. Di seguito si riporta la corrispondenza intercorsa.

In data 26.03.2021 si è tenuto un tavolo tecnico, alla presenza del Ministero, della Regione Calabria e della Società, nel corso del quale la Società medesima ha illustrato, con l'ausilio di una presentazione, un aggiornamento e le criticità relative alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di bonifica previste dal POB fase 2.

Con nota prot. Amde-47/2021 del 14.04.2021, la Società ENI Rewind S.p.A. ha comunicato di aver eseguito, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d. lgs. 101/2021, attività di caratterizzazione delle aree interne e contestualmente ha rivalutato tutte le analisi radiometriche disponibili per le due ex discariche fronte mare. Nella medesima nota la Società afferma che *“le attività di scouting di mercato per il trattamento dei rifiuti e per le discariche in Italia ed Europa, che ENI Rewind ha continuato ad effettuare negli scorsi mesi contattando 28 diversi operatori, hanno purtroppo confermato le criticità evidenziate. In tale contesto, l'attuazione del POB fase 2 è a rischio in quanto subordinata all'individuazione e preventiva comunicazione da parte di ENI Rewind degli impianti di destino dei rifiuti da bonifica [...]”*.

Il Ministero, con nota prot. n. 41053 del 20.04.2021, facendo seguito agli esiti del tavolo tecnico tenutosi in data 26.03.2021, ha comunicato di restare in attesa delle determinazioni che la Regione Calabria vorrà assumere in merito alla istanza di riapertura dell'iter del Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale, avanzata dalla Società Eni Rewind S.p.A., per la rivalutazione del vincolo di smaltimento dei rifiuti all'esterno del territorio regionale.

Con nota prot. Amde-59/2021 del 29.04.2021, la Società ENI Rewind S.p.A. ha comunicato che *“sta proseguendo nella ricerca delle possibili soluzioni di smaltimento dei rifiuti da bonifica presso idonei impianti autorizzati, monitorando le disponibilità alla ricezione di tutte le tipologie di rifiuti secondo normativa ed estendendo l'analisi anche a impianti al di fuori dal territorio nazionale. A fronte dei contatti intercorsi con 28 differenti potenziali impianti di destinazione, di seguito si riportano gli elementi di criticità emersi: [...]”*.

Il Ministero, con nota prot. n. 47571 del 05.05.2021, ha fatto presente alla Regione Calabria che la Regione medesima *“ha specifica competenza, oltre che sulla rimozione del vincolo di smaltimento dei rifiuti fuori Regione, anche sulla localizzazione di una eventuale discarica di scopo”*.

Il Ministero, con nota prot. n. 56969 del 27.05.2021, ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 7 giugno 2021, avente ad oggetto la presentazione da parte della Società Eni Rewind S.p.A. delle eventuali soluzioni tecniche alternative al conferimento dei rifiuti fuori Regione.

Con nota prot. prot. PM SICA/239/2021/Crotone/P/az_cm del 30.06.2021, la Società ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso la relazione *“Esito sulle valutazioni relative ai materiali rientranti nell'ambito delle operazioni di bonifica. Focus discarica ex Fosfotec”*.

4 Con nota prot. n. PM SICA/249/2021/Crotone/P/az_cm del 08.07.2021, la Società ENI Rewind, al fine di superare la situazione di stallo determinata dall'assenza di impianti di discarica fuori regione, ha trasmesso i documenti *“Studi di fattibilità: Soluzione A - realizzazione di Messa In Sicurezza Permanente della discarica ex Fosfotec (MISP) ai sensi del d.lgs. 152/06, del d.lgs. 101/20 e del d.lgs. 121/20 e Soluzione B - realizzazione di un impianto di conferimento di scopo interno al sito ai sensi del d.lgs. 152/06, del d.lgs. 101/20 e del d.lgs. 121/20”*, oggetto di una Conferenza di Servizi preliminare indetta con nota prot. n. 79804 del 21.07.2021. Sono stati acquisiti i seguenti pareri contrari della Regione Calabria (nota 17.09.2021), del Comune di Crotone (nota 17.09.2021) e della Provincia di Crotone (nota 17.09.2021). Avverso tali atti Eni Rewind S.p.A. ha proposto ricorso attualmente pendente innanzi al TAR per la Calabria (R.G. n. 1914/2021).

Con nota prot. Amde-04/2024 del 16.01.2024, la Società ENI Rewind S.p.A. ha richiesto alla Regione Calabria di rimuovere il vincolo imposto dal PAUR e, contestualmente, la revoca parziale del PAUR nella parte in cui imponeva lo smaltimento dei rifiuti oggetto delle attività di cui al POB Fase 2 al di fuori della Regione Calabria. È seguita la nota prot. Amde-23/2024 del 09.02.2024, con la quale ENI Rewind S.p.A. ha chiesto anche la rimozione, dal Decreto Ministeriale n. 7 del 03 marzo 2020, del vincolo imposto dal PAUR.

Con nota prot. n. 126425 del 19.2.2024 (prot. 31195/MASE) la Regione Calabria ha fornito riscontro alla nota di Eni Rewind di gennaio, affermando che la *“modifica della prescrizione relativa allo smaltimento dei rifiuti oggetto delle attività di cui al POE Fase 2 al di fuori della Regione Calabria deve*

Con nota del 07.10.2021, ENI Rewind S.p.A. ha controdedotto ai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi preliminare, trasmettendo il documento *“Sito Eni Rewind di Crotone - Progetto Operativo di Bonifica Fase 2. Rimozione Ex Discariche fronte mare e completamento interventi aree industriali”*. Lettera MATTM 2021.0101671 del 23/09/21 - Conferenza di Servizi Preliminare - Trasmissione determinazioni Amministrazioni” e relativi allegati.

Con nota del 19.10.2021, la ex DG-RIA ha chiesto a ENI Rewind S.p.A. di fornire la corrispondenza intercorsa nell'ambito dell'attività di scouting con i soggetti/impianti di destinazione contattati di cui alla tabella a pag. 4 e seguenti del documento in Allegato 3 al documento di cui al punto precedente, denominato *“Nota Tecnica ENI Rewind Sito di Crotone. Valutazioni ipotesi di smaltimento dei rifiuti solidi da bonifica”*.

Con nota del 10.11.2021, ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Ministero con la nota del 19.10.2021.

Con nota del 16.11.2021, il Ministero, a completamento della conferenza di servizi preliminare, ha chiesto ad Enti/Istituti di pronunciarsi sulla documentazione acquisita. In particolare, è stato chiesto a ISPRA e ARPACAL un parere sugli aspetti tecnici inerenti alle alternative progettuali presentate dalla Società ENI Rewind S.p.A. nel documento del 08.07.2021, tenendo conto anche delle controdeduzioni della Società medesima formulate nel documento del 07.10.2021, così come integrato dalla documentazione del 10.11.2021, nonché, in particolare, sulle attività di scouting per l'individuazione degli impianti di destino e dei quantitativi dei materiali contenenti TENORM.

Con nota prot. n. 8461 del 19.02.2022, ISPRA ha trasmesso il parere richiesto, allegando anche il parere specialistico del Centro Nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare (CNRIF) con CI prot. 728/CNRIF/Iride del 08/02/2022.

Con nota del 14.04.2022, il Ministero ha inoltrato a ENI Rewind S.p.A. i pareri acquisiti che sono stati impugnati con motivi aggiunti innanzi al TAR Calabria (R.G. n. 1914/2021).

Con nota prot. PM SICA/189/2022/Crotone/P/az_cm del 12.05.2022, la Società ENI Rewind S.p.A. ha presentato Istanza di modifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale nr. 9539 del 2 agosto 2019.

Con nota prot. PM SICA/284/2022/Crotone/P/az_cm del 22.07.2022, la ENI Rewind ha preannunciato la presentazione di una istanza di variante al POB fase 2 *“per la realizzazione di una discarica di scopo dedicata da ubicare in una idonea area interna al sito”*. Così, con nota prot. PM SICA/387/2022/Crotone/P/az_cm del 28.10.2022, la Società ha presentato alla Regione Calabria l'istanza per il rilascio del PAUR della discarica di scopo.

Successivamente, con nota del 28.10.2022 e del 15.12.2022 ha trasmesso al Ministero il documento *“Discariche fronte mare e aree industriali di pertinenza Eni Rewind S.p.A. Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 (Decreto Dirigenziale della Regione Calabria N. 9539 del 2 Agosto 2019 e Decreto MATTM prot. n. 7 del 3 Marzo 2020). Variante al POB Fase 2 per la realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti TENORM con amianto derivante dalle operazioni di bonifica della Discarica ex Fosfotec 'Farina - Trappeto' all'interno del sito Eni Rewind di Crotone”*. Il Ministero ha, quindi, con nota del 18.01.2023, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria la cui riunione si è tenuta in data 09.02.2023.

La Regione Calabria, facendo seguito agli esiti della conferenza di servizi del 9.2.2023, con nota prot. n. 87835 del 24/02/2023, ha comunicato l'archiviazione del procedimento PAUR.

Con nota dell'11.05.2023, il Ministero ha comunicato a ENI Rewind S.p.A. la conclusione negativa del procedimento inerente alla discarica di scopo. Avverso la conclusione negativa pende ricorso al TAR per la Calabria (R.G. n. 659/2023).

essere modificata in sede ministeriale nell'ambito del procedimento di bonifica ex art. 252 del D.lgs. 152/06, sulla base di apposito progetto a ciò rivolto e che solo a seguito dell'attivazione di tale procedura e dei relativi esiti sarà possibile provvedere in merito al PAUR di competenza".

ENI Rewind S.p.A., con nota prot. Amde-28/2024 del 26.02.2024 in riscontro alla nota della Regione Calabria del 19 febbraio 2024, ha rinnovato al Ministero dell'ambiente la richiesta di revoca parziale del vincolo già formulata con nota del 9 febbraio 2024.

Con nota prot. n. 38635 del 28.02.2024, il Ministero ha fornito una serie di precisazioni in riscontro ai contenuti della nota prot. n. 126425 del 19.02.2024 della Regione Calabria sopra citata. Nelle conclusioni, al fine di superare la situazione di stallo, si legge che: "[...] posto che l'interesse primario della scrivente Direzione è di consentire l'avvio delle operazioni di rimozione delle discariche fronte mare, a fronte del rifiuto di codesta Regione di provvedere autonomamente sull'istanza presentata dalla Società Eni Rewind, con separata nota la Divisione competente provvederà ad avviare il procedimento ex art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006.

Resta fermo che la prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del PAUR dovrà necessariamente essere riesaminata nell'ambito del procedimento regionale, stante l'autonomia delle autorizzazioni settoriali degli impianti e delle attrezzature funzionali alle attività di bonifica, in ossequio a quanto previsto dall'art. 252, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006".

Con nota prot. n. 217163 del 22.03.2024, la Regione Calabria ha fornito riscontro alla nota di ENI Rewind S.p.A. del 26.02.2024 e del MASE del 28.02.2024. In particolare, la Regione ha ritenuto che "la destinazione finale dei rifiuti derivanti della bonifica fuori regione non è stata una scelta (né invero poteva esserlo) dell'autorità PAUR....". La Regione conclude che "non è la modifica del PAUR il percorso corretto per il mutamento della determinazione sullo smaltimento fuori regione dei rifiuti della bonifica e non lo è né se avviato in sede regionale né se svolto in sede ministeriale; tale modifica deve avere ad oggetto, per la parte di interesse, il POB Fase 2, nell'ambito del procedimento di bonifica ex art. 252 del D. Lgs. 152/06 e sulla base di apposito progetto a ciò rivolto o, ove valutato necessario, attraverso la modifica dello Studio di fattibilità (marzo 2017) e degli atti progettuali successivi e conseguenti, predisposti da Syndial S.p.A.;

5 Per completezza deve aggiungersi che Eni Rewind con nota prot. PM sica/351/2024/p/az_sl del 16.04.2024 ha successivamente chiesto la convocazione di una conferenza di servizi preliminare su uno "Studio di fattibilità della variante al POB Fase 2 Relazione Tecnica". La conferenza di servizi preliminare, indetta con nota prot. n. 80561 del 02.05.2024, si è conclusa con nota del 20 giugno 2024, prot. n. 114510, con la quale il Ministero ha trasmesso alla Società i pareri acquisiti dalla Regione Calabria (prot. n. 10147 del 17.06.2024, acquisito al prot. MASE n. 111628), dalla Provincia di Crotone (prot. n. 10147 del 10.06.2024, acquisito al prot. MASE n. 107054 del 11.06.2024), dal Comune di Crotone (prot. n. 56790 del 14.06.2024, acquisito al prot. MASE al n. 110962 del 17.06.2024), da ISPRA (prot. n. 33541 del 17.06.2024, acquisito al prot. MASE n. 111465). Con il medesimo atto il Ministero "ha chiesto alla ENI Rewind S.p.A. di trasmettere, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima, la variante progettuale al POB - Fase 2, che costituirà il II stralcio del suddetto progetto", variante che è stata presentata con nota acquisita al prot. 190740/MASE del 21.10.2024.

dall'attivazione di tale procedura e dai relativi esiti sarà, quindi, possibile provvedere in merito al PAUR di competenza”.

a.i.5. È seguito l'iter di approvazione del decreto direttoriale 1° agosto 2024, n. 27, con il quale il MASE ha approvato uno stralcio del POB Fase 2, concernente gli interventi di bonifica immediatamente eseguibili, descritto nel prosieguo ⁶.

Il progetto approvato (per un valore di oltre 160 milioni di euro) concerne, in particolare, la discarica ex Pertusola Sud (oggetto di totale rimozione), parte dello stabilimento ex Pertusola (Area Nord) e parte dello stabilimento ex Agricoltura a completamento della bonifica del sito, consentendo l'immediata rimozione di circa il 70% (pari a ca 760 kton) dei volumi complessivi (ca.1050 kton) di rifiuti previsti dalla bonifica di tutte le aree oggetto di interventi di scavo e smaltimento previste dal POB FASE 2 (approvato a marzo 2020).

Con nota prot. n. 38825 del 29.02.2024, il Ministero ha chiesto alla Società ENI Rewind S.p.A. di aggiornare il 'Piano di gestione rifiuti' allegato al progetto di bonifica approvato con Decreto Direttoriale n. 7 del 3 marzo 2020, sulla base delle osservazioni contenute:

- nel parere ISPRA GEO-PSC 2024/039, reso dall'Istituto su richiesta del Commissario Straordinario Delegato del SIN, con riferimento a quanto ivi evidenziato in merito ai possibili siti di conferimento dei rifiuti prodotti dal progetto di bonifica;
- nei pareri pregressi degli Enti/Istituti -a vario titolo interpellati nel corso dei procedimenti avviati nel periodo 2021-2023- formulati in materia di gestione dei materiali contenenti TENORM provenienti dalle attività di bonifica, con specifico riferimento alla valutazione delle stime dei materiali medesimi a seguito dell'applicazione del D. Lgs. 101 del 2020 e a quanto osservato dagli Enti/Istituti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 9.02.2023.

Con nota prot. n. PM SICA/303/2024/P del 15.03.2024 e relativi allegati, la Società ENI Rewind S.p.A. ha trasmesso il documento *“Progetto Operativo di Bonifica. Fase 2 per PAUR. Aggiornamento Allegato 3 - Piano di Gestione Rifiuti”*.

Il Ministero ha così indetto, con nota prot. n. 55812 del 22.03.2024, la Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 3 maggio 2024. Con la medesima nota di indizione della Conferenza, il Ministero ha chiesto, in particolare: a ISPRA – Centro Nazionale per il ciclo dei Rifiuti e dell'economia circolare (CN - RIF) di esprimere parere in relazione alle verifiche delle discariche esistenti sul territorio nazionale idonee al conferimento dei rifiuti

⁶ In sintesi, il Ministero ha valutato, dapprima, in conferenza di servizi istruttoria un aggiornamento del Piano di Gestione Rifiuti allegato al progetto originario approvato nel 2020 (sulla cui base la Regione aveva adottato la prescrizione sul conferimento dei rifiuti fuori regione) e, successivamente, in sede di conferenza di servizi decisoria simultanea, uno stralcio del POB Fase 2 approvato nel 2020, concernente la rimozione della discarica ex Pertusola e gli interventi di bonifica immediatamente eseguibili (escluse, pertanto, le aree che necessitano di ulteriori approfondimenti, anche in ordine agli impianti di destino dei rifiuti prodotti dalla bonifica, contenenti Tenorm e/o amianto). In sede di conferenza di servizi simultanea sono stati acquisiti i pareri tecnici degli Enti (in particolare, di ISPRA), che hanno accertato l'assenza di discariche in Italia ad eccezione della Regione Calabria che, invece, dispone di una discarica distante pochi chilometri dai siti di bonifica.

prodotti dalle attività di bonifica previste nel POB Fase 2; a ISIN, di esprimere parere in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti, ai sensi del D.lgs. 101 del 2020 e alla procedura di conferimento dei rifiuti all'Impianto SOVRECO. Sono stati, quindi, acquisiti i seguenti pareri:

- a) parere ISIN prot. n. 2467 del 08.04.2024;
- b) ulteriore parere ISIN prot. n. 2900 del 24.04.2024;
- c) parere ISPRA prot. n. 23828 del 29.04.2024;
- d) parere ASP prot. n. 22066 del 30.04.2024;
- e) nota della Provincia di Crotone prot. n. 7610 del 03.05.2024.

Si fa presente che ISPRA, nel parere di competenza di cui al punto c), ha rappresentato, fra l'altro, quanto segue: *“A seguito di ulteriore richiesta da parte del Commissario Straordinario delegato per gli interventi di Bonifica e recupero ambientale del SIN di Crotone Cassano e Cerchiara di acquisire dati aggiornati dai 6 impianti di discarica per rifiuti pericolosi che smaltiscono in conto terzi individuati nelle citate note ENI Rewind, con le note prot. 14842 del 14/03/2024 e prot. 19630 del 8/04/2024, il Centro Nazionale per i Rifiuti e l'Economia Circolare ha somministrato apposito questionario. In particolare, sono state richieste informazioni circa i Codici EER autorizzati allo smaltimento, alla disponibilità a ricevere rifiuti contenenti amianto, eventuale autorizzazione allo smaltimento di rifiuti non esenti (TENORM), alla capacità residua ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti fino al febbraio 2024.*

Delle sei discariche interpellate hanno fornito riscontri, riportati in allegato, 5 impianti: Pontenossa S.p.A., Barricalla S.p.A., Systema Ambiente S.r.l., Sovreco S.p.A. e Ecofer Ambiente S.r.l.. Non è, invece, pervenuta alcuna risposta dall'impianto denominato 'Comune di Casale Monferrato'.

Dai riscontri, in sintesi, emerge che nessuno degli impianti è autorizzato allo smaltimento di rifiuti contenenti radionuclidi naturali non esenti ai sensi del d.lgs. 101/2020 (TENORM) con amianto e/o senza amianto. Inoltre, nessuna delle discariche interpellate ha mostrato disponibilità a ricevere rifiuti contenenti amianto”.

In relazione alle discariche di Barricalla e Sovreco, espressamente individuate nei documenti progettuali da ENI Rewind, come gli impianti disponibili a ricevere i rifiuti prodotti a seguito delle operazioni di bonifica, ISPRA riporta i riscontri in merito forniti dai gestori dei due impianti.

Con nota prot. n. 84439 del 08.05.2024, il Ministero ha trasmesso il verbale della riunione della Conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 3 maggio 2024. Alla medesima nota è stato allegato il parere ISPRA trasmesso con nota prot. n. 25315 del 07.05.2024, fornito dall'Istituto in riscontro alla richiesta formulata nel corso della succitata riunione.

Con nota prot. n. PM SICA/400/2024/P/az_sl del 08.05.2024, la Società ENI Rewind S.p.A. ha fornito i chiarimenti richiesti da ARPA Calabria nel corso della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria sopra citata.

Con nota prot. n. 86329 del 10.05.2024, questo il Ministero ha chiesto alla Società ENI Rewind S.p.A. - senza apportare modifiche delle tecnologie di bonifica - uno stralcio del POB Fase 2 approvato, emendato da ogni riferimento a conferimenti fuori Regione, concernente la rimozione della discarica ex Pertusola e gli interventi di bonifica immediatamente eseguibili (escluse, pertanto, le aree oggetto della Conferenza di Servizi preliminare

indetta con nota prot. n. 80561/MASE del 02.05.2024 e delle aree che necessitano di ulteriori indagini).

Con nota prot. PM SICA/418/2024/Crotone/P/Az_S1 del 21.05.2024 e relativi allegati, le Società ENI Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. hanno trasmesso il documento *“Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2”*, richiesto da questo Ministero la succitata nota del 10.05.2024.

Con nota prot. n. 68 del 24.05.2024, il Commissario Straordinario Delegato ha chiesto l'intervento *“delle Componenti Specializzate dell'Arma dei Carabinieri, al fine di eseguire delle verifiche in situ, finalizzate ad accertare la concreta disponibilità e la reale capacità ricettiva, delle discariche autorizzate a ricevere i predetti rifiuti (rifiuti pericolosi, rifiuti pericolosi con TENORM senza amianto e rifiuti pericolosi con TENORM e amianto). Per lo stesso fine, si chiede di voler accertare, se le discariche individuate siano autorizzate o autorizzabili in diritto, per ricevere rifiuti con presenza di materiali TENORM, contenenti radionuclidi, (artt. 20 e 26 del D.lgs. 101/2020, art. 23 della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013). Tali verifiche dovrebbero essere eseguite, nel rispetto del principio giuridico di diritto Comunitario, dell'Unione Europea e Nazionale della vicinitas, sul territorio nazionale e, limitatamente ai rifiuti pericolosi con TENORM e pericolosi con TENORM e amianto, anche in territorio estero, interessando, se ritenuto necessario, anche gli organismi di informazione e sicurezza nazionale e organi collaterali esteri, a partire dagli Stati confinanti, ovvero più facilmente e tempestivamente raggiungibili, anche via mare”*.

Con nota prot. n. 101007 del 31.05.2024, il Ministero ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria avente ad oggetto il progetto stralcio ai fini dell'eventuale autorizzazione all'avvio dei lavori, ove ve ne siano i presupposti.

Nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi decisoria, sono stati acquisiti i contributi istruttori/determinazioni da parte dei seguenti Enti/Istituti ed Amministrazioni:

- ISIN, nota prot. n. 4163 del 19.06.2024, con la quale l'Ispettorato *“conferma il parere tecnico già espresso sulla tematica in argomento, trasmesso a Codesto Dicastero con nota del 08.04.2024, prot. n. 2467”*;
- Provincia di Crotone, nota prot. n. 10968 del 21.06.2024;
- il Commissario Straordinario Delegato ha inoltrato, con nota prot. n. 88 del 25.06.2024, gli esiti della verifica del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.
- ARPACAL, nota prot. n. 21806 del 26.06.2024;
- ISPRA, nota prot. n. 35585 del 26.06.2024, acquisito al prot. 117848/MASE;
- Regione Calabria, nota prot. n. 421209 del 26.06.2024;
- Prefettura di Crotone, nota prot. n. 30573 del 26.06.2024, con la quale è stato comunicato che non sussiste una competenza in capo al Prefetto ai sensi dell'art. 201 e ss. del D. lgs. 101/2020 sulla documentazione oggetto della succitata Conferenza.

Inoltre, nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi decisoria, la cui riunione si è tenuta in data 26.06.2024:

- la Regione ha rimandato ai contenuti del parere trasmesso in medesima data ed ha espresso ~~parere non favorevole sul Progetto stralcio in esame;~~

- la Provincia, richiamando il parere trasmesso in data 21 giugno u.s., fermo restando il vincolo imposto dal PAUR sul conferimento finale fuori Regione, ha espresso parere non favorevole in merito alla gestione proposta per i rifiuti pericolosi. Il medesimo Ente ha espresso, inoltre, parere favorevole in merito alla gestione dei rifiuti non pericolosi e alla realizzazione della vasca di laminazione in corrispondenza della "vasca ferriti" nonché alla bonifica dei terreni in corrispondenza della strada Via Leonardo da Vinci;
- il Comune ha espresso parere non favorevole in merito al Progetto stralcio in esame in quanto prevede interventi diversi rispetto a quelli già approvati mediante decreto.

In data 01.08.2024 è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 27, con determinazione motivata di conclusione positiva, della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in modalità simultanea.

Come si legge nel decreto di approvazione del progetto supportato da ampia motivazione, *"le valutazioni tecniche acquisite nel corso del procedimento e l'interesse pubblico prevalente all'avvio delle operazioni di bonifica immediatamente eseguibili, che costituisce adempimento di un obbligo di legge nel rispetto del principio "chi inquina paga", consentono di superare le ragioni del dissenso manifestate dalla Regione Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Crotone"*.

Di seguito si riporta uno stralcio dell'art.1:

"1. È conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria, in modalità simultanea, indetta da questo Ministero con nota del 31 maggio 2024, con protocollo n. 101007, avente ad oggetto il progetto denominato "Ex Discarica fronte mare Pertusola ed ex Stabilimento Pertusola Nord ed Agricoltura. Stralcio al Progetto di Bonifica di Fase 2", trasmesso da ENI Rewind S.p.A. ed Edison S.p.A. con nota del 21 maggio 2024, con protocollo n. PM SICA/418/2024/Crotone/P/az_sl, acquisita al protocollo di questo Ministero rispettivamente al n. 93745 del 22 maggio 2024 e al n. 97247 del 27 maggio 2024, così come integrato dalla nota del 5 luglio 2024, con protocollo n. PM SICA/498/2024/Crotone/P/az_sl, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 125172 dell'8 luglio 2024. Per l'effetto è approvato il progetto a condizione che, prima dell'avvio dei lavori, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) *il Piano di monitoraggio degli interventi deve essere integrato con la componente ambientale radiazioni ionizzanti secondo modalità da concordare con ARPA Calabria;*
- b) *il progetto esecutivo deve essere trasmesso anche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, al fine della emanazione del parere di competenza, con particolare riferimento alle verifiche archeologiche e agli aspetti paesaggistici;*
- c) *la Provincia di Crotone deve rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006, del "Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili*

(giugno 2018)”, approvato con Decreto Direttoriale n. 225 del 29 maggio 2019⁷;

d) deve essere completato e reso operativo il progetto “Nuova viabilità di servizi per emergenze S.S. 106 Km 247 (sito ex Fosfotec)”.

2. Tenuto conto del vincolo - allo stato invalicabile - di cui alla prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del PAUR, adottato con Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019, prorogato con Decreto Dirigenziale N° 9957 del 12 luglio 2024, la cui modifica è riservata formalmente all'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo, la Regione Calabria deve avviare il procedimento di modifica della predetta prescrizione entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto. Nelle more, i lavori devono essere avviati, entro il termine previsto dall'art. 4, nel rispetto del suddetto vincolo che subordina le attività autorizzate D15 e D9 al rispetto della prescrizione di seguito riportata: “4. Prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori regione”.

3. ENI Rewind S.p.A., entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente Decreto, deve procedere ad un nuovo scouting, da svolgere all'estero, per l'individuazione di siti di destino dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica del Progetto stralcio autorizzato, anche sulla base di eventuali puntuali indicazioni fornite dalle Amministrazioni interessate (Regione Calabria, Provincia e Comune di Crotone). La comunicazione dell'avvio delle attività deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e agli organi interessati. Gli esiti dello scouting, con le evidenze oggettive (mail, offerte, contratti, autorizzazioni, ecc.), devono essere prodotte entro i successivi 120 giorni. Sono fatte salve le ulteriori verifiche che saranno eseguite sul territorio nazionale dalle Componenti Specializzate dell'Arma dei Carabinieri in riscontro alla nota del Commissario Straordinario Delegato del 24 maggio 2024, con protocollo n. 68, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 95792.

a.i.6. In ordine alla portata precettiva del decreto n. 27 del 2024 e all'utilizzo del deposito temporaneo dei rifiuti si è pronunciato il Ministero con nota/diffida del 24.9.2024, prot. n. 172897.

Con atto di diffida, acquisito al prot. 162114/MASE del 06-09-2024, Eni Rewind ha intimato alla Regione Calabria “di voler – con la massima sollecitudine – provvedere ad avviare e concludere il procedimento di modifica della prescrizione n. 4 del parere STV parte integrante del PAUR, adottato con decreto n. 9539 del 2 agosto 2019, secondo quanto prescritto dall'art. 1, co. 2, del Decreto Direttoriale del MASE n. 27/2024”. Nella medesima diffida la medesima Società rappresentava che “l'utilizzo, nelle more, di eventuali depositi temporanei (ad oggi non previsti dal progetto decretato e quindi

7 17. Con nota prot. n. 19913 del 19.11.2024, acquisita al prot. 212258 del 20.11.2024, la Provincia di Crotone ha trasmesso la certificazione di avvenuta bonifica, rilasciata ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, sul “Progetto operativo di bonifica Fase 1 - Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018)”, approvato con decreto n. 225 del 29 maggio 2019.

subordinati ad autorizzazione di apposita variante) per la movimentazione dei rifiuti da bonifica verso la discarica di Sovreco non è compatibile con le tempistiche di avvio degli scavi previsti nel cronoprogramma indicato nel POB Fase 2 – Stralcio il cui rispetto è prescritto nell'art.4 del Decreto Direttoriale n. 27 del 1° agosto 2024, né si può assumere il rischio di dover completare le attività di smaltimento previste dal Decreto utilizzando permanentemente depositi temporanei che, per i vincoli temporali e quantitativi previsti dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, comporterebbero ritardi e soprattutto rischi non compatibili con la gestione di oltre 350.000 tonnellate di rifiuti pericolosi su un arco temporale di 7 anni”.

In riscontro alla predetta diffida il Ministero significava quanto segue: “L’art. 2, comma 2, del Decreto Direttoriale n. 27 del 2024 dispone quanto segue: “Tenuto conto del vincolo - allo stato invalicabile - di cui alla prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del PAUR, adottato con Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019, prorogato con Decreto Dirigenziale N° 9957 del 12 luglio 2024, la cui modifica è riservata formalmente all’organo che ha adottato il provvedimento amministrativo, la Regione Calabria deve avviare il procedimento di modifica della predetta prescrizione entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto”.

Verificato che alla data odierna non risulta che la Regione Calabria abbia avviato il procedimento di modifica della suddetta prescrizione del PAUR, si prende atto della perdurante efficacia del vincolo imposto dal PAUR che non consente l'utilizzo del deposito preliminare dei rifiuti autorizzato con medesimo PAUR.

La pretesa della Società, secondo cui per avviare il negoziato con la Società Sovreco “sia quantomeno avviato il procedimento per la rimozione del vincolo impostato dal PAUR e che tale rimozione (che ovviamente costituirà condizione sospensiva del contratto) avvenga prima dell'avvio degli scavi e quindi dei primi conferimenti in discarica”, si pone in netto contrasto con l'art. 4 Decreto n. 27 del 2024, il quale subordina l'avvio dei lavori entro la data di ottobre 2024 esclusivamente all'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, tra le quali non compare la modifica del PAUR che, come detto, è prevista dal comma 2, secondo periodo.

In ordine alla posizione espressa dalla Società Eni Rewind circa l'impossibilità di utilizzare il deposito temporaneo dei rifiuti per consentire l'avvio dei lavori nelle more della rimozione del vincolo regionale (riservata alla competenza regionale), si precisa quanto segue.

L'art. 1, comma 2, del Decreto n. 27 del 2024, dopo avere previsto che “la Regione Calabria deve avviare il procedimento di modifica della predetta prescrizione entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto”, dispone chiaramente (al secondo periodo) che “Nelle more, i lavori devono essere avviati, entro il termine previsto dall'art. 4, nel rispetto del suddetto vincolo che subordina le attività autorizzate D15 e D9 al rispetto della prescrizione di seguito riportata: “4. Prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che, in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria, deve trovarsi fuori regione”.

Dunque, nella misura in cui il predetto Decreto ministeriale n. 27 del 2024 impone l'avvio dei lavori nel rispetto del vincolo regionale, è lo stesso Decreto ad autorizzare l'unica gestione alternativa al deposito

preliminare dei rifiuti (D15), ossia mediante il deposito temporaneo nel rispetto della normativa vigente (art. 185-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006). Diversamente, la prescrizione ministeriale sull'avvio dei lavori nelle more della modifica del PAUR si configurerebbe come una "prescrizione impossibile" priva di oggetto (il che non è!). Pertanto, il deposito temporaneo non necessita di alcuna variante del progetto di bonifica.

Allo stesso tempo, salvo diverso e motivato avviso della Regione Calabria, non si ritiene che sussistano motivi ostativi a utilizzare la struttura esistente per il deposito preliminare D 15 dei rifiuti pericolosi, ove idoneo per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, e nel rispetto della normativa settoriale, previa formale comunicazione alla Regione Calabria, nella qualità di Autorità che ha rilasciato il PAUR, nelle more della rimozione del vincolo e con salvezza del PAUR medesimo.

In ragione di quanto sopra, si conferma l'obbligo della Società e, per l'effetto, si diffida, Eni Rewind ad avviare le attività di bonifica nel rispetto del vincolo regionale, mettendo in opera tutte le attività necessarie a gestire il deposito temporaneo dei rifiuti anche, ove assolutamente necessario (nell'impossibilità di utilizzare la struttura del deposito preliminare esistente), mediante l'allestimento di una nuova area nel rispetto di tutti gli obblighi di legge.

Stante il primario interesse all'avvio delle attività di bonifica, che costituisce obbligo di legge nel rispetto del principio chi inquina paga, la presente è trasmessa alla competente Procura della Repubblica di Crotone qualora perdurasse l'inerzia della Società Eni Rewind, per i profili sopra rappresentati.

La presente è trasmessa al Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 14/9/2023 al fine di valutare ogni utile azione per l'avvio del progetto di bonifica approvato".

a.i.7. Sulle modalità di esecuzione del decreto direttoriale n. 27 del 2024 è seguito copiosa corrispondenza tra Eni Rewind e gli Enti locali, di seguito elencata:

- con nota prot. PM SICA/649/2024/Crotone/P del 25.09.2024 (prot. MASE n. 174264), Eni Rewind, nel riscontrare la diffida del Ministero del 24.9.2024, ha chiesto alla Regione Calabria di confermare che non sussistono motivi ostativi ad utilizzare la struttura esistente come deposito temporaneo dei rifiuti;
- con nota prot. n. 606454 del 27.09.2024 (prot. MASE n. 187553 del 15.10.2024), la Regione Calabria ha riscontrato la diffida di Eni Rewind S.p.A;
- con nota prot. PM SICA/685/2024/Crotone/P del 16.10.2024 (prot. MASE n. 188762 del 17.10.2024), Eni Rewind S.p.A. ha fornito riscontro alla nota della Regione Calabria prot. n. 606454 del 27.09.2024;
- con nota prot. n. 98786 del 25.10.2024 (prot. MASE n. 195788 del 28.10.2024), il Comune ha fornito una serie di precisazioni in riferimento a quanto affermato da Eni Rewind S.p.A. nella nota prot. PM SICA/699/2024/Crotone/P del 23.10.2024;
- con nota prot. PM SICA/705/2024/Crotone/P del 25.10.2024 (prot. MASE n. 195766 del 28.10.2024), la Eni Rewind S.p.A. ha fornito riscontro alla nota del Comune di Crotone del 25.10.2024 sopra citata;

- con nota prot. n. 98786 del 25.10.2024 (prot. MASE n.195788 del 28.10.2024), il Comune di Crotone ha fornito riscontro alla nota di Eni Rewind S.p.A. prot. PM SICA/699/2024/Crotone/P del 24.10.2024, in merito agli adempimenti derivanti dal Decreto Direttoriale n. 27 del 01.08.2024.

a.i.8. Avverso il decreto ministeriale n. 27 del 2024, Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone, WWF, Comune di Scandale ed altri, hanno presentato ricorso al TAR Calabria. Il Ministero ha controdedotto con apposite memorie. All'udienza pubblica del 19 febbraio 2025 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

a.i.9. Successivamente all'approvazione del Progetto stralcio sono proseguite le attività di verifica disposte dal Commissario straordinario in ordine alle discariche presenti in Italia idonee a ricevere i rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica, con esito negativo⁸, e Eni Rewind, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto n. 27 del 2024, ha eseguito lo *scouting* all'estero.

In particolare, Eni Rewind ha aggiornato gli Enti in merito all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel Decreto n. 27 del 01.08.2024 con le seguenti comunicazioni:

- prot. PM SICA/699/2024/Crotone/P del 23.10.2024 (prot. MASE n. 193916 del 24.10.2024);
- prot. PM SICA/782/2024/Crotone/P/az_sl del 28.11.2024 (prot. MASE n. 218531);
- prot. PM SICA/783/2024/P del 29.11.2024 (prot. MASE n. 219352). Con tale ultima nota la Società ha comunicato l'esito dello *scouting* estero in ottemperanza alla prescrizione di cui al decreto direttoriale n. 27 del 2024 (art. 1, comma 3), comunicando, tra l'altro, quanto segue: *“A valle dell'analisi eseguita in coerenza con i criteri precedentemente esposti, Eni Rewind ha selezionato le due seguenti società che intende contrattualizzare:
ECO.RA.V per i seguenti destini: discariche Ragn Sells (Svezia) per un quantitativo fino a 50.000 ton/anno, discarica IAD Wetrop (Germania) con quantitativo fino a 10.000 ton/anno e discarica Fortum (Svezia) con quantitativo fino a 10.000 ton/anno;
ENKI per i seguenti destini: discarica Fortum (Svezia) per un quantitativo fino a 80.000 ton/anno, discarica IAD Wetrop (Germania) con*

⁸ Facendo seguito alla nota prot. n. 68 del 24.05.2024, con nota prot. n. 88 del 25.06.2024, il Commissario ha inoltrato la nota di riscontro del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, limitatamente al territorio della Regione Calabria. In particolare, nella nota si rappresenta che la discarica gestita da SOVRECO S.p.A. è idonea a ricevere i rifiuti pericolosi e non senza TENORM.

Con nota prot. n. 118 del 12.09.2024, il Commissario Straordinario Delegato ha inoltrato gli esiti delle ulteriori verifiche del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in relazione all'intero territorio nazionale, successivamente integrata con PEC del 16.09.2024, allegando documentazione con riferimento alle seguenti Regioni: Calabria, Campania, Emilia - Romagna e Veneto.

Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PM SICA/626/2024/P/az_sl del 17.09.2024, ha fornito un contributo in riscontro agli esiti degli accertamenti eseguiti dall'Arma dei Carabinieri.

quantitativo fino a 12.000 ton/anno e discarica AGR (Germania) con quantitativo fino a 12.000 ton/anno;

Con tali società sono in corso approfondimenti al fine di stipulare entro la metà di dicembre contratti che consentano di avviare quanto prima l'iter per l'ottenimento delle notifiche transfrontaliere, la cui attivazione secondo le stime dichiarate dagli offerenti richiederà 6-8 mesi dall'avvio dell'istanza".

Con la medesima comunicazione la Società ha illustrato le incertezze del trasporto transfrontaliero ⁹;

- prot. PM SICA/843/2024/Crotone/P/az_sl del 18.12.2024 (prot. MASE n. 233439 del 19.12.2024), con la quale Eni Rewind S.p.A. ha fornito un ulteriore aggiornamento in relazione allo *scouting* degli impianti di smaltimento all'estero.

a.i.10. I fatti sopravvenuti hanno determinato il Ministero ad avviare, con nota prot. n. 222274 del 04.12.2024, il **procedimento di riesame del Decreto direttoriale n. 27 del 2024**, disponendo che nelle more della conclusione del procedimento *"è sospesa l'efficacia della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto direttoriale n. 24 del 2024"* ¹⁰.

Quanto agli esiti dello *scouting* all'estero, nella comunicazione di avvio del procedimento si legge che *"lo smaltimento dei rifiuti all'estero presuppone l'attivazione delle notifiche transfrontaliere nel rispetto della normativa eurounitaria vigente, sicché al momento costituisce solo un'opzione percorribile de futuro, da tenere in considerazione anche in merito alla gestione dei volumi complessivi prodotti dal POB Fase 2"*.

La prima riunione della conferenza di servizi si è tenuta in data 28.1.2025; i lavori della conferenza di servizi sono stati aggiornati per consentire i necessari approfondimenti resisi necessari in seguito alle diffide adottate dalla

⁹ In sintesi, lo *scouting* ha consentito di identificare disponibilità su discariche estere per un volume di rifiuti pericolosi potenzialmente compatibile con il fabbisogno del Progetto a stralcio, pur confermando, al tempo stesso, i rilevanti vincoli logistico-normativi più volte evidenziati da Eni Rewind, in particolare in relazione a:

1. tempistiche incerte per l'ottenimento delle notifiche transfrontaliere, stimate dagli offerenti in fase di RdO in 6-8 mesi;

2. rischio di revoca o mancato rinnovo delle notifiche transfrontaliere, comunque soggette ad un processo di nuova autorizzazione annuale, che sarà ulteriormente aggravato a partire da maggio 2026 con l'applicazione del Regolamento UE 2024/1157, in vigore da maggio 2024 ma con applicazione efficace da maggio 2026. Il nuovo Regolamento, infatti, all'articolo 4.1 prevede che *"le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l'autorizzazione in conformità dell'articolo 11"*, in cui si precisa (capo 1) che *"le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l'autorizzazione" a meno che il notificatore dimostri che "i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti"* e si specifica (capo 5 del medesimo art. 11) che *"entro il 21 maggio 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per l'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica... debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti"*;

3. criticità operative della logistica intermodale tramite idonei container (open top) per consentire il trasporto ferroviario e marittimo dei rifiuti pericolosi, nonché la necessaria pianificazione delle attività di cantiere sulla base della programmazione delle tratte ferroviarie/navali esistenti o dedicate, inclusa la gestione di eventuali blocchi o discontinuità di terminal marittimi e ferroviari.

Regione Calabria, Provincia e Comune di Crotone, oggetto della presente memoria.

La comunicazione di avvio dei lavori e le diffide della Regione Calabria e della Provincia e Comune di Crotone

a.i.11. Facendo seguito alla nota prot. PM SICA/783/2024/P del 29.11.2024 (prot. MASE n. 219352), con la quale Eni Rewind comunicava l'esito dello *scouting* all'estero e l'avvio delle attività di scavo a partire dal gennaio 2025, la Regione Calabria, con nota prot. n. 770980 del 09.12.2024 (prot. MASE n. 225727), significava che il *“vincolo è perfettamente valido ed efficace e la sua rimozione è di esclusiva competenza della Regione Calabria [...], permane l'obbligo per Eni Rewind di procedere allo smaltimento dei rifiuti pericolosi al di fuori del territorio della Regione Calabria”*. A tale nota ha replicato Eni Rewind con nota prot. PM SICA/819/2024/Crotone/P/az_sl del 12.12.2024 (prot. MASE n. 229363/MASE).

a.i.12. Con successiva nota prot. n. 787456 del 16.12.2024 (prot. MASE n. 231107), la Regione Calabria ha aggiunto ulteriori riflessioni circa l'interpretazione del Decreto n. 27/2024 in ordine all'utilizzo del deposito D15 esistente, come deposito temporaneo. Così si legge nella nota: *“Ed infatti, pur ritenendo che tale opzione sia fattibile, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo trattasi in ogni caso di scelta che non può essere messo in relazione al conferimento dei rifiuti nella discarica di SOVRECO, in quanto in contrasto con la presenza del vincolo PAUR. In tal senso si ribadisce la posizione di questa Regione con la nota prot. 770980 del 9 dicembre 2024.*

Ciò precisato e solo per dovere di completezza si aggiunge che trattasi, comunque, di opzione, sostanzialmente inutile e concretamente di difficile applicazione, visti gli stringenti limiti temporali (max 3 mesi) e quantitativi (max 10mc per pericolosi e max 30 mc per non pericolosi), cui è sottoposto. Soprattutto se si considera che trattasi di attività potenzialmente dannosa, atteso che deve svolgersi in un sito soggetto a bonifica e, quindi, per sua definizione, contaminato: basti a riguardo considerare semplicemente che l'avvio degli scavi determina necessariamente la movimentazione di rifiuti

10 La sospensione della prescrizione è stata disposta sulla base degli esiti del Tavolo Tecnico del 29 ottobre 2024 (verbale acquisito al prot. MASE n. 207972 del 13.11.2024), avente ad oggetto *“Chiusura strada consortile e realizzazione della strada alternativa per la gestione delle emergenze”*, convocato dal Commissario straordinario, nel corso del quale gli Enti partecipanti hanno convenuto sulla necessità di posticipare la chiusura di Via Leonardo da Vinci almeno fino all'esecuzione degli interventi ambientali in corrispondenza della strada stessa (2028), che sarà a sua volta oggetto di bonifica, nonché *“richiamato l'interesse pubblico prevalente all'avvio delle operazioni di bonifica immediatamente eseguibili oggetto di ampia motivazione nel decreto direttoriale n. 27 del 2024 che in questa sede si intende richiamata”*. Dopo la sospensione della prescrizione (prot. n. 222274 del 04.12.2024), il Ministero ha convocato un sul tema un Tavolo tecnico tenutosi in data 16.12.2024 (verbale trasmesso con nota prot. n. 236973 del 23.12.2024), nel corso del quale sono state acquisite informazioni da parte degli Enti competenti in ordine all'esistenza di eventuali atti (di natura programmatica o di altro genere) volti all'esecuzione di interventi manutentivi di Via Avogadro, in modo tale da disporre di informazioni certe sulla percorribilità della predetta strada, ed Eni Rewind S.p.A. ha mostrato la propria disponibilità ad eseguire uno studio sulla viabilità finalizzato a verificare l'utilizzo di Via Avogadro quale alternativa alla chiusura di Via Leonardo da Vinci, nonché ad eseguire i lavori di manutenzione per rendere percorribile la predetta Via Avogadro *ove lo studio sulla viabilità ne confermasse l'utilità.*

contaminati (in quanto siamo pur sempre nell'ambito di una bonifica) e, non avendo indicazioni sul sito finale, vi è forte il rischio di compromettere ulteriormente matrici ambientali, al momento non interessate dal fenomeno. Ciò specie se non si dovesse riuscire a rispettare i tempi del deposito temporaneo dettati dalla legge.

Anche per tale ragione si insiste nella richiesta a Codesto Ministero di prendere atto dell'assenza dei presupposti posti a base del Decreto n. 27/2024 e, per l'effetto, del venir meno dell'efficacia e della stessa validità di tale provvedimento”.

a.i.13. Con nota del 9.1.2025, prot. PM SICA/857/2025/P/az_sl (prot. MASE n. 3140 del 10.1.2025), Eni Rewind confermava *“di essere pronta ad avviare, in conformità con le prescrizioni del Decreto, le attività di scavo a partire dal 20.01.2025”*. Nella medesima comunicazione, per le ragioni ivi indicate, chiedeva:

“1) a Sovreco e Salvaguardia, di confermare, entro il prossimo lunedì 13.01.2025, la disponibilità richiesta da Eni Rewind per il conferimento di 50.000 tonnellate (di cui alla lettera del 25.09.2024), anticipando sin d'ora che – ove necessario per superare lo stallo – Eni Rewind sarebbe disponibile a sottoscrivere, direttamente con Sovreco, il contratto per il conferimento dei rifiuti pericolosi;

2) al MASE e al Commissario Straordinario, di promuovere una riunione la prossima settimana in cui approfondire con la Scrivente, Sovreco e Salvaguardia le criticità rappresentate e definire un piano di azione per il loro superamento in modo da consentire l'avvio tempestivo degli scavi”.

a.i.14. È seguita ulteriore corrispondenza tra Eni Rewind (nota del 14.1.2025, prot. PM SICA/868/2025/P/az_sl, acquisita al prot. MASE n. 5788) e Sovreco (nota del 13.01.2025, acquisita al prot. MASE n. 5129 del 14.01.2025).

a.i.15. Alla comunicazione del 9.1.2025 di avvio degli scavi da parte di Eni Rewind reagivano gli Enti locali con appositi atti di diffida (Regione Calabria prot. n. 24378 del 14.01.2025; Comune Crotone prot. n. 4568 del 15.01.2025; Provincia di Crotone prot. n. 747 del 15.01.2025), oggetto di impugnazione da parte di Eni Rewind innanzi al TAR Calabria.

La diffida della Regione Calabria, trasmessa in via diretta al Procuratore della Repubblica di Crotone, nonché al Procuratore Generale Corte di Appello di Catanzaro e al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, richiamando i contenuti delle note regionali prot. 770960 del 9.12.2024 e prot. n. prot. 787456 del 16/12/2024, si fonda sull'assunto secondo cui *“qualsiasi attività di gestione dei rifiuti condotta da Eni Rewind e dalla società Sovreco e Salvaguardia Ambientale in difformità alle previsioni del vincolo di destinazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale è da considerare quale gestione dei rifiuti non autorizzata”*.

Secondo la Regione Calabria, *“In particolare la fattispecie di gestione illecita dei rifiuti è riconducibile a:*

- *Violazione del titolo autorizzativo di cui al provvedimento regionale n. 9539 del 2 agosto 2019 (PAUR), ad oggi vigente, laddove si prescrive che prima dell'inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento che in accordo alle indicazioni dettate dalla Regione*

Calabria e dagli Enti territoriali della Calabria in sede di approvazione del POB fase 2, deve trovarsi fuori regione;

- *Violazione del Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n.7/2020 di approvazione del progetto operativo di bonifica POB fase 2 e degli atti presupposti (conferenza dei servizi decisoria del 24 ottobre 2019) nella parte in cui il parere positivo della Regione, del Comune e della Provincia è subordinato al conferimento dei rifiuti della bonifica fuori regione;*
- *Violazione del Decreto direttoriale n. 27/2024 che ribadisce che il vincolo del PAUR è "... () ... allo stato invalicabile - di cui alla prescrizione n. 4 del parere della STV parte integrante del PAUR, adottato con Decreto della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019, prorogato con Decreto Dirigenziale N° 9957 del 12 luglio 2024, la cui modifica è riservata formalmente all'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo";*
- *Violazione della nota del MASE prot. 172897 del 24.09.2024 ove "si diffida ENI Rewind ad avviare le attività di bonifica nel rispetto del vincolo regionale, mettendo in opera tutte le attività necessarie a gestire il deposito temporaneo dei rifiuti anche, ove assolutamente necessario (nell'impossibilità di utilizzare la struttura del deposito preliminare esistente), mediante l'allestimento di una nuova area nel rispetto di tutti gli obblighi di legge".*

Da ultimo, con nota del 16.1.2025, prot. PM SICA/872/2025/P/az_sl (prot. MASE n. 7278), Eni Rewind ha sollecitato la Società Sovreco a fornire un riscontro rispetto alla richiesta di offerta di cui alla nota del 14.01.2025; la Società Sovreco, con nota prot. n. 011/25 del 17.01.2025 (prot. MASE n. 8279), ha comunicato che *"non sussistono le condizioni per l'invio di alcuna proposta e/o offerta e neppure per una trattativa negoziale"*, impedendo di fatto l'avvio delle attività di bonifica.

Allegato 4: Prospetto delle comunicazioni Eni Rewind

POB FASE 2 e VINCOLO POSTO DAL PAUR - PROSPETTO DOCUMENTI IN/OUT CON ENTI		Oggetto
Data	Riferimento	
30/10/2018	POB Fase 2	All'interno dell'elaborato (relazione tecnica illustrativa) del Progetto, Eni Rewind ha evidenziato la necessità di completare lo scouting di mercato per la definizione dei destini di smaltimento finale.
24/10/2019	Cds Decisione POB Fase 2	Dichiarazione, riportata a verbale, con cui la Società afferma propria contarietà al divieto posto dalla Regione all'utilizzo di discariche regionali, così come riportato nel Provvedimento n.9359 del 02/08/2019 di approvazione PAUR.
31/01/2020	Eni Rewind - Prot-AMDE 16/2021	Lettera Eni Rewind al DG MASE in cui venivano evidenziate le criticità nell'esecuzione del POB, dovute al vincolo PAUR, e rappresentati gli esiti dell'analisi di mercato eseguita dall'azienda.
24/07/2020	Eni Rewind - Prot-AMDE 75/2020	Richiesta Eni Rewind, indirizzata alla Regione, di convocazione di un Tavolo Tecnico per illustrare lo stato delle attività relativamente sia al POB Fase 1 sia al POB Fase 2 di Crotone, segnalando, nella stessa, le criticità relative alla gestione dei rifiuti da bonifica.
26/03/2021	Eni Rewind - Presentazione per Tavolo Tecnico con Regione e MASE	Tavolo Tecnico nel quale Eni Rewind ha illustrato lo stato delle attività in corso relativamente sia al POB Fase 1 sia al POB Fase 2 di Crotone, segnalando le criticità relative alla gestione dei rifiuti.
14/04/2021	Eni Rewind - Prot-AMDE 47/2021	Eni Rewind ha comunicato a MASE e Regione di aver eseguito ulteriori caratterizzazioni nelle aree interne e nelle due ex discariche fronte mare che hanno aggiornato le stime volumetriche dei materiali contenenti TENORM e amianto, considerata la necessità di valutare il destino dei materiali da smaltire e tenuto conto delle intervenute modifiche normative (D.Lgs 101/20). Con la stessa, precisando che la criticità sulla carenza dei destini veniva confermata dagli aggiornamenti dello scouting di mercato, Eni Rewind richiedeva al MASE la convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli enti per condividere soluzioni tecnico-operative risolutive.
29/04/2021	Eni Rewind - Prot-AMDE 59/2021	In continuità con comunicazione precedente, Eni Rewind ha comunicato due possibili soluzioni per la gestione dei rifiuti TENORM con amianto stimati nella ex discarica fronte mare Fosfolec: i) MISF della discarica ex Fosfolec; ii) discarica di scopo da realizzare in sito.
08/06/2021	Eni Rewind - Presentazione Tavolo Tecnico con Regione e MASE	Tavolo Tecnico in cui è stato illustrato quanto anticipato con nota di cui al punto precedente, oggetto dello Studio di Fattibilità istruito con Cds Preliminare e i cui pareri degli Enti sono pervenuti tra ottobre 2021 e aprile 2022.
07/10/2021	Eni Rewind - Prot. ESA/28/P/FM	Nel riscontrare la lettera del MASE prot. nr. 2021.0101671 del 23/09/2021, Eni Rewind ha trasmesso l'elenco degli impianti di smaltimento interpellati per gestire i rifiuti da bonifica previsti nel sito di Crotone.
10/11/2021	Eni Rewind - Prot nr. ESA/30/P/FM	In relazione alla richiesta di integrazioni del MASE, Eni Rewind ha inviato le evidenze della corrispondenza intercorsa nell'ambito dell'attività di scouting con i soggetti/impianti di destinazione contattati.
12/05/2022	Eni Rewind - Prot. PM SICA/189/2022/Crotone/P/as_cm	Istanza Eni Rewind alla Regione per modifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e rimozione del vincolo.
09/02/2023	Cds MASE per Variante POB Fase2	Nel corso della Cds avente oggetto la Variante al POB Fase2 presentata da Eni Rewind per la realizzazione di una discarica di scopo finalizzata al conferimento di TENORM con amianto, la Società ha ribadito la necessità di definire una soluzione condivisa con gli Enti stante l'assenza di impianti idonei al conferimento dei rifiuti.
24/03/2023	Eni Rewind - Prot. PM SICA/226/2023/Crotone/P/as_cm	A valle del preavviso di conclusione negativa della Cds del MASE, Eni Rewind ha ribadito l'impossibilità di avviare/posticipo delle attività di scavo e movimentazione dei rifiuti da bonifica, in assenza di rimozione del vincolo PAUR. Fermo restando quanto sopra, evidenzia che la criticità relativa alla gestione del Tenorm con Amianto resta irrisolta, stante i pareri degli Enti locali in sede di Cds del 9/2/23.
21/11/2023	Eni Rewind - Prot-Amde-128/2023	Nota con cui Eni Rewind ha fornito al Commissario, e altri enti in cc, lo stato di avanzamento della bonifica del sito Eni Rewind di Crotone con focus sulla criticità dettata dalla carenza/assenza di destini di smaltimento.
23/11/2023	Visita in sito del Commissario e degli Enti Competenti	Presentazione riassuntiva del sito di Crotone - Storia e criticità dei progetti di bonifica approvati, con focus sulla criticità di gestione rifiuti e relativa carenza di impianti idonei al loro smaltimento.
10/01/2024	Eni Rewind - Prot-Amde-01/2024	Nota con cui Eni Rewind ha fornito al Commissario evidenze sulle discariche per pericolosi che possano ricevere i materiali provenienti dal POB Fase 2 di Crotone, con riferimento al "Rapporto Rifiuti Speciali" pubblicato da ISPRA nel luglio del 2023.
16/01/2024	Eni Rewind - Prot-Amde-04/2024	Istanza Eni Rewind alla Regione di revoca del Provvedimento PAUR n.9359 del 02/08/2019 e rimozione del vincolo che pone il veto sull'utilizzo di discariche regionali per i rifiuti provenienti da POB Fase 2, stante il permanere delle criticità ampiamente rappresentate.
09/02/2024	Eni Rewind - Prot-Amde-23/2024	Istanza Eni Rewind al MASE di revoca del Decreto MASE di approvazione dei POB Fase2 di marzo 2020 nella parte in cui recepisce il vincolo posto dal Provvedimento PAUR n.9359 del 02/08/2019 di veto sull'utilizzo di discariche regionali per i rifiuti provenienti da POB Fase 2.
26/02/2024	Eni Rewind - Prot-Amde-28/2024	Nota con cui Eni Rewind, stante il riscontro della Regione all'istanza di revoca PAUR, ha richiesto al MASE la convocazione di una Cds per superare a livello ministeriale il vincolo posto dal PAUR e recepito nel Decreto, ribadendo l'assenza di destini alternativi alla discarica di Crotone che rende impossibile l'avvio degli scavi.
15/03/2024	Eni Rewind - Prot. PM SICA/303/2024/P	Eni Rewind ha inviato l'aggiornamento al Piano di Gestione Rifiuti allegato al POB Fase 2, a riscontro della richiesta MASE per avvio Cds, dove tra le altre ha riplotato gli esiti dello scouting sulle discariche.
03/05/2024	Verbale Cds istruttoria Fase2	Conferenza dei Servizi Istruttoria su Piano di Gestione rifiuti Aggiornato nel corso della quale la Società ha ribadito gli esiti dello scouting sulle discariche idonee al conferimento dei rifiuti del POB Fase2.
24/05/2024	MASE - Prot. 96055	Nota con cui il MASE chiede alla società di avviare quanto attuabile rispetto quanto previsto da Decreto Prefettizio di novembre 2018 in riferimento alla gestione dei materiali TENORM provenienti da aree ex Fosfolec.
20/06/2025	Eni Rewind - PM SICA/470/2024/P	Comunicazione alla Prefettura con invio della documentazione relativa a quanto richiesto dal MASE, confermando SOVRECO quale unica discarica potenzialmente disponibile a ricevere rifiuti contenenti TENORM.
01/07/2024	Prefettura di Crotone	Con nota Prot. 0031339 del 01/07/2024, la Prefettura di Crotone comunica che non risultavano ottenuti i punti 1, 2 e 3 del Decreto prefettizio del novembre 2018 nella parte relativa all'individuazione dei siti di destino non risultando ad ora (senza espletamento iter) la discarica Sovreco autorizzata a TENORM.
26/06/2024	Cds Decisione POB Fase 2 Stralcio	Eni Rewind ha rappresentato il Progetto Stralcio del POB Fase 2 relativo alle attività di scavo e rimozione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi (in aree ex Pertusola e ex Agricoltura), questi ultimi conferibili alla discarica di Sovreco quale unico impianto idoneo al conferimento dei rifiuti pericolosi.
02/08/2024	MASE - Decreto POB Fase 2 Stralcio	Il MASE emette il Decreto Direzionale n. 27 dell'1 agosto 2024 sulla base dei pareri tecnici di ISPRA e del Commissario Straordinario che confermano l'assenza di discariche nazionali alternative a quella di Crotone, disponendo la rimozione del vincolo PAUR.
29/08/2024	Eni Rewind - PM SICA/575/2024/P	Eni Rewind informa il MASE di aver avviato le attività di scouting all'estero in ottemperanza all'art. 1 co.3 del DD n. 27 del 01 agosto 2024 e aggiorna in merito alle altre azioni con riferimento alle prescrizioni propedeutiche all'avvio dei lavori contenute nel Decreto.

Data		Riferimento	POB FASE 2 e VINCOLO POSTO DAL PAUR - PROSPETTO DOCUMENTI IN/OUT CON ENTI
Data		Riferimento	Oggetto
30/10/2018		POB Fase 2	All'interno dell'elaborato (Relazione tecnica illustrativa) del Progetto, Eni Rewind ha evidenziato la necessità di completare lo scouting di mercato per la definizione dei destini di smaltimento finale.
24/10/2019		CdS Decisoria POB Fase 2	Dichiarazione, riportata a verbale, con cui la Società afferma propria contenzia al divieto posto dalla Regione all'utilizzo di discariche regionali, così come riportato nel Provvedimento n.9359 del 02/08/2019 di approvazione PAUR.
31/01/2020		Eni Rewind - Prot-AMDE 16/2021	Lettera Eni Rewind al DG MASE in cui venivano evidenziate le criticità nell'esecuzione del POB, dovute al vincolo PAUR, e rappresentati gli esiti dell'analisi di mercato eseguita dall'azienda.
24/07/2020		Eni Rewind - Prot-AMDE 75/2020	Richiesta Eni Rewind, indirizzata alla Regione, di convocazione di un Tavolo Tecnico per illustrare lo stato delle attività relativamente sia al POB Fase 1 sia al POB Fase 2 di Crotone, segnalando, nella stessa, le criticità relative alla gestione dei rifiuti da bonifica.
26/03/2021		Eni Rewind - Presentazione per Tavolo Tecnico con Regione e MASE	Tavolo Tecnico nel quale Eni Rewind ha illustrato lo stato delle attività in corso relativamente sia al POB Fase 1 sia al POB Fase 2 di Crotone, segnalando le criticità relative alla gestione dei rifiuti.
14/04/2021		Eni Rewind - Prot-AMDE 47/2021	Eni Rewind ha comunicato a MASE e Regione di aver eseguito ulteriori caratterizzazioni nelle aree interne e nelle due ex discariche fronte mare che hanno aggiornato le stime volumetriche dei materiali contenenti TENORM e amianto, considerata la necessità di valutare il destino dei materiali da smaltire e tenuto conto delle intervenute modifiche normative (D.Lgs. 101/20). Con la stessa, precisando che la criticità sulla carenza dei destini veniva confermata dagli aggiornamenti dello scouting di mercato, Eni Rewind richiedeva al MASE la convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli enti per condividere soluzioni tecnico-operative risolutive.
29/04/2021		Eni Rewind - Prot-AMDE 59/2021	In continuità con comunicazione precedente, Eni Rewind ha comunicato due possibili soluzioni per la gestione dei rifiuti TENORM con amianto stimati nella ex discarica fronte mare Fosfolec: i) MSP della discarica ex Fosfolec; ii) discarica di scopo da realizzare in sito.
08/06/2021		Eni Rewind - Presentazione Tavolo Tecnico con Regione e MASE	Tavolo Tecnico in cui è stato illustrato quanto anticipato con nota di cui al punto precedente, oggetto dello Studio di Fattibilità Istruito con CdS Preliminare e i cui pareri degli Enti sono pervenuti tra ottobre 2021 e aprile 2022.
07/10/2021		Eni Rewind - Prot-ESA/28/P/FM	Nel riscontrare la lettera del MASE prot. nr. 2021.0101671 del 23/09/2021, Eni Rewind ha trasmesso l'elenco degli impianti di smaltimento interpellati per gestire i rifiuti da bonifica previsti nel sito di Crotone.
10/11/2021		Eni Rewind - Prot nr. ESA/30/P/FM	In relazione alla richiesta di integrazioni del MASE, Eni Rewind ha inviato le evidenze della corrispondenza intercorra nell'ambito dell'attività di scouting con i soggetti/impianti di destinazione contattati.
12/05/2022		Eni Rewind - Prot-PM SICA/189/2022/Crotone/P/az_cm	Istanza Eni Rewind alla Regione per modifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e rimozione del vincolo.
09/02/2023		CdS MASE per Variante POB Fase2	Nel corso della CdS avente oggetto la Variante al POB Fase2 presentata da Eni Rewind per la realizzazione di una discarica di scopo finalizzata al conferimento di TENORM con amianto, la Società ha ribadito la necessità di definire una soluzione condivisa con gli Enti stante il permanere del vincolo PAUR e l'assenza di impianti idonei al conferimento dei rifiuti.
24/03/2023		Eni Rewind - Prot-PM SICA/226/2023/Crotone/P/az_cm	A valle del preavviso di conclusione negativa della CdS del MASE, Eni Rewind ha ribadito l'impossibilità di avviare/posticipo delle attività di scavo e movimentazione dei rifiuti da bonifica, in assenza di rimozione del vincolo PAUR. Fermo restando quanto sopra, evidenzia che la criticità relativa alla gestione del Tenorm con Amianto resta irrisolta, stante i pareri degli Enti locali in sede di CdS del 9/2/23.
21/11/2023		Eni Rewind - Prot-Amde-128/2023	Nota con cui Eni Rewind ha fornito al Commissario, e altri enti in cc. io stato di avanzamento della bonifica del sito Eni Rewind di Crotone con focus sulla criticità dettata dalla carenza/assenza di destini di smaltimento.
23/11/2023		Visita in sito del Commissario e degli Enti Competenti	Presentazione riassuntiva del sito di Crotone - Storia e criticità dei progetti di bonifica approvati, con focus sulla criticità di gestione rifiuti e relativa carenza di impianti idonei al loro smaltimento.
10/01/2024		Eni Rewind - Prot-Amde-01/2024	Nota con cui Eni Rewind ha fornito al Commissario evidenza sulle discariche per pericolosi che possano ricevere i materiali provenienti dal POB Fase 2 di Crotone, con riferimento al "Rapporto Rifiuti Speciali" pubblicato da ISPRA nel luglio del 2023.
16/01/2024		Eni Rewind - Prot-Amde-04/2024	Istanza Eni Rewind alla Regione di revoca del Provvedimento PAUR n.9359 del 02/08/2019 e rimozione del vincolo che pone il veto sull'utilizzo di discariche regionali per i rifiuti provenienti da POB Fase 2, stante il permanere delle criticità ampiamente rappresentate.
09/02/2024		Eni Rewind - Prot-Amde-23/2024	Istanza Eni Rewind al MASE di revoca del Decreto MASE di approvazione del POB Fase2 di marzo 2020 nella parte in cui recepisce il vincolo posto dal Provvedimento PAUR n.9359 del 02/08/2019 di veto sull'utilizzo di discariche regionali per i rifiuti provenienti da POB Fase 2.
26/02/2024		Eni Rewind - Prot-Amde-28/2024	Nota con cui Eni Rewind, stante il riscontro della Regione all'istanza di revoca PAUR, ha richiesto al MASE la convocazione di una CdS per superare a livello ministeriale il vincolo posto dal PAUR e recepito nel Decreto, ribadendo l'assenza di destini alternativi alla discarica di Crotone che rende impossibile l'avvio degli scavi.
15/03/2024		Eni Rewind - Prot-PM SICA/303/2024/P	Eni Rewind ha inviato l'aggiornamento al Piano di Gestione Rifiuti allegato al POB Fase 2, a riscontro della richiesta MASE per avvio CdS, dove tra le altre ha riplotato gli esiti dello scouting sulle discariche
03/05/2024		Verbale CdS Istruttoria	Conferenza dei Servizi Istruttoria su Piano di Gestione rifiuti Aggiornato nel corso della quale la Società ha ribadito gli esiti dello scouting sulle discariche idonee al conferimento dei rifiuti del POB Fase2
24/05/2024		MASE - Prot-96055	Nota con cui il MASE chiede alla società di avviare quanto attuabile rispetto quanto previsto da Decreto Prefettizio di novembre 2018 in riferimento alla gestione dei materiali TENORM provenienti da aree ex Fosfolec
20/06/2025		Eni Rewind - PM SICA/470/2024/P	Comunicazione alla Prefettura con invio della documentazione relativa a quanto richiesto dal MASE, confermando SOVRECO quale unica discarica potenzialmente disponibile a ricevere rifiuti contenuti TENORM.
01/07/2024		Prefettura di Crotone	Con nota Prot. 0031339 del 01/07/2024, la Prefettura di Crotone comunica che non risultavano ottemperati i punti 1, 2 e 3 del Decreto prefettizio del novembre 2018 nella parte relativa all'individuazione dei siti di destino non risultando ad ora (senza espletamento iter) la discarica Sovreco autorizzata a TENORM
26/06/2024		CdS Decisoria POB Fase 2 Stralcio	Eni Rewind ha rappresentato il Progetto Stralcio del POB Fase 2 relativo alle attività di scavo e rimozione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi (in aree ex Pertusola e ex Agricoltura), questi ultimi conferibili alla discarica di Sovreco quale unico impianto idoneo al conferimento dei rifiuti pericolosi.
02/08/2024		MASE - Decreto POB Fase 2 Stralcio	Il MASE emette il Decreto Direttoriale n. 27 dell'1 agosto 2024 sulla base dei pareri tecnici di ISPRA e del Commissario Straordinario che confermano l'assenza di discariche nazionali alternative a quella di Crotone, disponendo la rimozione del vincolo PAUR.
29/08/2024		Eni Rewind - PM SICA/575/2024/P	Eni Rewind informa il MASE di aver avviato le attività di scouting all'estero in ottemperanza all'art. 1 co.3 del DD n. 27 del 01 agosto 2024 e aggiorna in merito alle altre azioni con riferimento alle prescrizioni propedeutiche all'avvio dei lavori contenute nel Decreto.

Data	Riferimento	Oggetto
15/01/2025	Provincia di Crotone diffida Eni Rewind e Sovreco come fatto dalla Regione	
15/01/2025	Comune di KR	Comune di Crotone diffida Eni Rewind e Sovreco come fatto dalla Regione
16/01/2025	Eni Rewind - PM SICA/872/2025/P	Eni Rewind, riscontrando la diffida della Regione basata su presupposti illegittimi ed errati, sollecita Sovreco ad inviare l'offerta.
17/01/2025	Sovreco - Riscontro Nota_ Prot 011/25	La società Sovreco, viste le diffide da parte degli Enti, invia a Eni Rewind nota ove indica che NON SUSSISTONO le condizioni per l'invio di alcuna proposta e/o offerta e neppure per una trattativa negoziale.
20/01/2025	Eni Rewind - PM SICA/881/2025/P	Eni Rewind informa il Commissario, MASE e altri Enti della nota con cui Sovreco comunica che non intende inviare la propria offerta né proseguire la trattativa negoziale, a fronte della comunicazione del 14/01/2025 con cui la Regione la diffida da negoziare con Eni Rewind per il conferimento dei rifiuti pericolosi presso la discarica di Crotone. Con la stessa nota, quindi, Eni Rewind, comunica che la diffida della Regione Calabria (e altri enti) impedisce a Eni Rewind di adempiere agli obblighi di bonifica e di poter avviare gli scavi il 20 gennaio.
28/01/2025	Eni Rewind - Amde-06/2025	A fronte della CdS del 28/01/2025 nel corso del quale il DG MASE comunica la sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo del deposito temporaneo, mantenendo vigente il Decreto di agosto 2024 e invitando pertanto Eni Rewind ad avviare gli scavi utilizzando il D15 in regime di deposito preliminare (in rispetto PAUR). Eni Rewind invia propri chiarimenti a MASE e Commissario Straordinario. Nello specifico, precisando l'inattuabilità del Decreto senza l'utilizzo del deposito D15 come temporaneo e conferimento presso Sovreco, essendo l'unico impianto disponibile da subito oltre che non essendo certi né l'ottenimento delle notifiche trafrontaliere per l'estero né la possibilità di poter conferire in discariche per rifiuti non pericolosi derogate, previo trattamento.
03/04/2025	Commissario Straordinario	Ordinanza commissariale ad avvio immediato delle attività di scavo per invio in Sovreco mediante utilizzo del Deposito D15 come temporaneo, così come previsto da Decreto MASE di agosto 2024
04/04/2025	Eni Rewind - Amde-27/2025	A fronte dell'ordinanza commissariale, Eni Rewind riscontra confermando avvio lavori entro il successivo 14/04/2025 (avendo riattivato le ditte e richiesto a Sovreco la sottoscrizione del contratto)
08/04/2025	Regione Calabria	Regione invia esposto alla Procura richiedendo al Commissario il ritiro dell'Ordinanza in autotutela oltre che rinnovando la diffida del 14/01/2025 a Eni Rewind e Sovreco
08/04/2025	Eni Rewind - Amde-31/2025	Eni Rewind riscontra la Regione sulla coerenza dell'Ordinanza e confermando l'obbligo per la società di osservarla in assenza di un atto di annullamento in autotutela da parte del Commissario Straordinario o di una decisione del giudice competente in ordine alla sua sospensione/annullamento.
09/04/2025	Regione	Regione diffida nuovamente Eni Rewind a non avviare i lavori. Successivamente in data 13/04/2025 presenta al TAR istanza cautelare di annullamento dell'Ordinanza.
10/04/2025	Eni Rewind - Amde-32/2025	Eni Rewind riscontra la Regione e tutti gli Enti evidenziando la difficoltà di dirimere l'obbligo ad agire costituito dall'Ordinanza Commissariale, da un lato, e dal divieto ad agire posto dalla diffida della Regione dall'altro (come emerso da nota di chiarimento inviata dalla stessa Sovreco al Commissario). Con la stessa Eni Rewind chiede alla Regione "o identificare l'Autorità competente per materia e a rivolgersi alla medesima per dirimere tempestivamente il conflitto"
11/04/2025	Commissario Straordinario	Nota di chiarimento a Sovreco circa la legittimità e coerenza dell'Ordinanza del 3 aprile.
17/04/2025	Regione	Riscontro della Regione alla nota del 10 aprile di Eni Rewind
22/04/2025	Eni Rewind - Amde-37	Ulteriore riscontro e chiarimento alla nota del 17/04 con cui la Regione definisce la comunicazione del 10 aprile pretestuosa
27/05/2025	Eni Rewind - PM SICA/1080/2025/P/az_sl	Nota con cui Eni Rewind informa tutti gli Enti dell'avvio delle attività di scavo a partire da 16/06/2025, a fronte della pervenuta notifica trafrontaliere per il conferimento in Svezia di ca.40.000 ton di rifiuti entro maggio 2026 rilasciata dall'Ente di destino. Con la stessa la Società conferma e ribadisce la necessità di conferire anche in Sovreco.
11/06/2025	Eni Rewind - PM SICA/1094/2025/Crotone/P/az_sl	Nota con cui Eni Rewind, insieme all'aggiornamento circa le attività di gestione rifiuti TENORM, ha comunicato l'avvio di un nuovo scouting per l'identificazione di destini di smaltimento finale per rifiuti TENORM, con e senza amianto, stante il perdurare del vincolo, la possibile evoluzione degli impianti idonei rispetto agli scouting svolti nel 2019-2021 e alla luce delle risultanze dello scouting svolto nel 2024 per le discriche estere idonee al conferimento di rifiuti pericolosi. Ciò in vista della CdS istruttoria convocata da MASE su aree ex Fosfotec per il 25/06/2025.
08/07/2025	MASE	Incontro pubblico a Crotone nell'ambito del Tavolo tecnico Permanente convocato dal MASE su presidi di monitoraggio e sicurezza in fase di scavo - Verbale e presentazione illustrata da Eni Rewind
15/07/2025	MASE	Verbale della II riunione di CdS di riesame Progetto POB Fase 2 stralcio
30/07/2025	Eni Rewind - PM SICA/1144/2025/Crotone/P/az_sl	Riscontro al MASE rispetto alle integrazioni/chiarimenti richiesti nel corso della CdS del 15/07/2025.
13/08/2025	TAR di Catanzaro	Sentenza di annullamento del Decreto POB Fase 2 Stralcio del 1 agosto 2024 che tuttavia conferma il principio secondo cui l'unico responsabile della scelta del destino di conferimento dei rifiuti è il soggetto responsabile della bonifica.
03/09/2025	MASE	nota con cui il MASE, a valle della CdS del 29/08/2025, comunica il riaggiornamento della stessa a data da destinarsi (come richiesto da Comune e Provincia) inviando a tutti i partecipanti la bozza del quadro prescrittivo per commenti del prossimo nuovo Decreto. Comunica altresì che le attività di bonifica sulle aree in oggetto possono proseguire nel rispetto del quadro prescrittivo del D.D. n. 7/2020, come integrato dal D.D. n. 27 del 2024, ferma restando la necessità della rinnovazione dell'iter amministrativo.
22/09/2025	Eni Rewind - PM SICA/1207/2025/Crotone/P/az_sl	Riscontro al MASE con cui la Società commenta la bozza del quadro prescrittivo, contestandola nella parte in cui vincolerebbe la scelta del destino dei rifiuti non coerente con norma e sentenza TAR.

Fonte: Doc. n. 441/3 e Doc. n. 503/3.

Allegato 5: Riscontro della Regione Calabria ai quesiti della Commissione Parlamentare di Inchiesta –Nota Prot. n. 752229-2025.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 752229 del 09/10/2025

Presidente della Giunta Regionale

presidente@regione.calabria.it

Capo di Gabinetto della Giunta regionale

capogabinetto@regione.calabria.it

Oggetto: Quesiti per Presidente Occhiuto- Rif. Richiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Preliminarmente evidenziando che, in via generale, la procedura di bonifica del SIN è attribuita alla competenza del MASE, si relaziona quanto segue.

1. *Copia integrale delle diffide eventualmente predisposte e notificate dalla Regione Calabria, a partire dal 2019 ad oggi, in merito alle attività di bonifica del SIN di Crotona, nonché ogni ulteriore provvedimento correlato.*

Le competenze della Regione Calabria - al netto dell'intervento in seno alla Conferenza dei servizi ministeriale nella quale ha formalmente espresso il proprio diniego allo smaltimento sul territorio calabrese dei rifiuti provenienti dalla della bonifica del SIN - si sono limitate al rilascio del PAUR (Decreto n. 9539/2019 (*Allegato 1*) relativo all'autorizzazione del progetto "Attività di deposito preliminare D15 e trattamento D9 funzionalmente connesse al Progetto Operativo di Bonifica - Fase 2 delle Discariche fronte mare e aree industriali da realizzare in area SIN Crotona - Cassano - Cerchiara del Comune di Crotona (KR)", quale attività accessoria al POB fase 2.

Detta autorizzazione è stata subordinata alla quantificazione dei rifiuti derivanti dalla bonifica e all'individuazione fuori regione dei siti di destinazione finale quali prescrizioni poste a carico della Eni rewind Spa.

Non trattandosi di un obbligo coercibile, perché funzionale solo alla realizzazione dei due impianti di trattamento, rispetto a tale adempimento, il competente Settore Valutazioni ambientali Regione Calabria non ha formulato formali diffide nei confronti della ditta.

Del resto i provvedimenti PAUR si inseriscono solo in via incidentale ed eventuale nell'ambito dei progetti di bonifica atteso che non ogni POB consta di opere soggette ad autorizzazione ambientale.

Ad ogni modo, non essendo mancati proditori tentativi della Eni Rewind di giustificare il mancato avvio delle attività di bonifica obiettando l'impossibilità giuridica di adempiere alla suddetta prescrizione PAUR, il Presidente della Giunta Regionale, con note prot. 263299 del 17/04/2025 (*Allegato 2*) e prot. 236916 del 09/04/2025 (*Allegato 3*), sottoscritte congiuntamente al Dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, ha formalmente diffidato la Eni

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 752228 del 09/10/2025
Belle Presenza

Rewind “a voler dare avvio alle attività di bonifica, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel PAUR, ponendo in essere tutti gli adempimenti di sua competenza, finalizzati a consentire lo smaltimento dei rifiuti al di fuori del territorio della Regione Calabria” ed espressamente riservandosi “di agire in separata sede per ottenere dalla Società responsabile l’integrale ristoro dei pregiudizi scaturiti e scaturenti, per la salute pubblica e per la pubblica incolumità, dall’atteggiamento pretestuoso ormai da troppo tempo assunto”.

Al riguardo, si aggiunge che con la nota prot. 236955 del 09/04/2025 (Allegato 4), il Presidente della Giunta Regionale, unitamente al Dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, ha informato la Procura della Repubblica di Catanzaro e la Procura della Repubblica di Crotone del rischio concreto che Eni Rewind potesse violare le prescrizioni del PAUR, chiedendo “un immediato intervento volto ad evitare ... il conferimento dei rifiuti nella discarica di Crotone”.

Del resto, ribadendo che la vigilanza sull’attuazione del POB Fase 2 è prerogativa dell’autorità competente alla bonifica del SIN (MASE), la Regione, è formalmente intervenuta solo nell’alveo delle proprie competenze non mancando, comunque, di evidenziare i gravi ritardi nell’esecuzione delle attività di bonifica in occasioni dei diversi incontri con il Ministero e la Eni Rewind, per come, tra l’altro, agli stessi espressamente ricordato nella nota prot. 606454 del 27/09/2024 (Allegato 5).


2. *Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi nel marzo 2024, cui ha fatto riferimento l’onorevole Giliano durante l’audizione, nel quale risulterebbe – secondo fonti pubbliche – l’assenso della Regione alle richieste di Eni Rewind di lasciare in sito parte significativa dei rifiuti e successivo verbale della Conferenza di Servizi del 26 giugno 2024.*

Con nota prot. 55812 del 22/03/2024 (Allegato 6) il MASE ha indetto la prima riunione della Conferenza dei Servizi concernente il S.I.N. DI “CROTONE CASSANO CERCHIARA” - DISCARICHE FRONTE MARE E AREE INDUSTRIALI DI PERTINENZA ENI REWIND S.P.A. PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE 2 (DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 9539 DEL 2 AGOSTO 2019 E DECRETO MATTM PROT. N. 7 DEL 3 MARZO 2020) - AGGIORNAMENTO PIANO GESTIONE RIFIUTI TRASMESSO DA ENI REWIND CON NOTA PROT. PM SICA/303/2024/P”, per la data del 03 maggio 2024.

Da tanto discende che nel mese di febbraio 2024 non si è tenuta alcuna seduta della conferenza dei servizi; va però precisato che, in data 05/02/2024, si è svolto un tavolo tecnico diretto dal MASE per il quale agli atti non risulta verbalizzazione.

In detto incontro la Regione, intervenendo per la parte relativa al PAUR, ha ribadito la sussistenza delle prescrizioni di cui al Decreto n. 9539/2019 e specificato che la determinazione sul destino finale dei rifiuti non poteva che scaturire da apposita conferenza dei servizi e al relativo procedimento ministeriale.

Al riguardo si aggiunge che, già nel 2023, nella conferenza istruttoria ministeriale del 9 febbraio 2023 (Allegato 7), sul punto si era così concluso: “acquisite le posizioni degli Enti (Provincia di Crotone, Comune di Crotone e Regione Calabria), ritiene che il procedimento avviato con istanza nota prot. PM SICA/386/2022/Crotone/P/az_cm del 28/10/2022, acquisita la protocollo del MASE al n. 140015 del 10/11/2022, non possa utilmente proseguire in ragione della dichiarata inmodificabilità del destino dei rifiuti che, anche per i rifiuti diversi da quelli TENORM, contenenti amianto, deve trovarsi fuori Regione”, alla quale è seguito il provvedimento di archiviazione dell’istanza di autorizzazione prot. n. 87835 del 24/02/2023 (Allegato 8).



Medesima posizione risulta peraltro ribadita dalla Regione Calabria di Servizi indetta dal MASE con la citata prot. 55812 del 22/03/2024 (*Allegato 6*), per come risulta nel verbale della seduta del 03/05/2024 (*Allegato 9*) nel quale, con riferimento alla richiesta del MASE in ordine alla possibilità di superare la prescrizione PAUR sullo smaltimento dei rifiuti fuori Regione in caso di modifica del POB, ha ribadito che l'oggetto della valutazione del PAUR non è il POB, la cui approvazione è di competenza del MASE, ma esclusivamente le autorizzazioni inerenti alle attività di deposito preliminare D15 e di trattamento preliminare D9 per i rifiuti contenuti TENORM e nel verbale della seduta del 26/06/2024 nel quale la Regione dichiara di "non accettare il conferimento dei rifiuti nell'impianto di Sovreco" (*Allegato 10*);

Difatti, la determinazione sullo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalla bonifica è stata assunta nella conferenza ministeriale – sede deputata *ex lege* in materia di bonifica dei SIN – indetta per l'approvazione del POB e alla quale la Regione, unitamente alla Provincia e al Comune, è intervenuta quale Ente territorialmente interessato ad esprimere il proprio parere. Proprio in tale sede, - cfr. verbali delle CdS del 2017 (*Allegato 11*) e del 2019 (*Allegato 12*) – la Regione Calabria ha espresso il proprio diniego allo smaltimento dei rifiuti del SIN nel territorio calabrese.

Da ultimo, la Regione Calabria ha confermato detto diniego con nota prot. 606454 del 27/09/2024 (*Allegato 5*), di riscontro alla richiesta del MASE relativa alla diffida ENI del 24/09/2024, preannunciando l'impugnazione davanti al TAR del Decreto direttoriale n. 27 del 01/08/2024 di approvazione del progetto stralcio con riferimento a "l'ordine" di rimozione del vincolo del destino finale fuori regione dei rifiuti della bonifica di cui al PAUR n. 9539/2019.

Il riferimento riportato nel verbale della CdS del 03/05/2025 in merito alla possibilità di superare la prescrizione PAUR e di consentire lo smaltimento dei rifiuti di bonifica del SIN nel territorio calabrese è dichiarazione conclusiva del MASE che, comunque, è stata espressa alla Regione Calabria solo con la notifica del verbale della seduta già sottoscritto dai rappresentanti del MASE.

3. *Relazione illustrativa sulla modifica apportata nel marzo 2024 al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, con particolare riferimento all'articolo 32, specificando le ragioni tecnico-giuridiche che hanno condotto a tale modifica e le conseguenze pratiche sul SIN Crotone.*

Dalla data di approvazione del Piano del 2016 il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento è stato profondamente modificato. Dal 4 luglio 2018 sono in vigore le quattro direttive del cosiddetto "pacchetto economia circolare" che modificano sei direttive su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), veicoli fuori uso e pile, tutte recepite dal Legislatore nazionale.

Tale mutato quadro normativo, unitamente all'esigenza di aggiornare lo scenario di pianificazione sino al 2030 per raggiungere gli obiettivi imposti dalla nuova normativa, hanno comportato la necessità di aggiornare il PRGR già approvato nel 2016.

Con particolare riferimento all'art. 32, la modifica ha riguardato i criteri localizzativi del capitolo 23 paragrafo 23.6 della Parte III – Rifiuti Speciali del Piano del 2016.

Nel Piano del 2016 si era inteso distinguere i criteri localizzativi per l'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani dai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 752229 del 09/10/2025

speciali pericolosi e non-pericolosi. Nel piano aggiornato non distinzione e pertanto i criteri localizzativi definiti nel capitolo 32 si applicano a tutte le tipologie impiantistiche, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rifiuto e dalla sua origine.

L'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE, prevede il rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento, lasciando come azione residuale lo smaltimento in discarica. Il Piano si propone, infatti, di valutare tutte le soluzioni tecnologiche ambientalmente compatibili che, nel rispetto degli obiettivi dell'economia circolare, consentano la chiusura del ciclo dei rifiuti e l'abbandono del conferimento in discarica come forma di smaltimento finale. Pertanto, gli obiettivi principali dell'aggiornamento del piano, da valorizzarsi facendo riferimento a quelli fissati nel Piano di Azione dell'Unione europea per l'economia circolare, con riferimento allo smaltimento in discarica, si propongono la diminuzione del rifiuto urbano residuale smaltito in discarica e la diminuzione del ricorso ad operazioni di smaltimento.

Il piano in tal senso mette in campo tutta una serie di azioni, tra cui i criteri localizzativi per garantire l'esigenza di tutela dei territori già sovra-sfruttati e di limitazione della realizzazione di volumi di discarica

I criteri aggiornati rispondono, quindi, ad una logica di migliore realizzazione dell'interesse pubblico riducendo la pressione degli impianti di smaltimento sul territorio regionale.

Detti criteri non impediscono la costruzione di discariche, ma garantiscono che queste siano correttamente localizzate sul territorio, evitando concentrazioni in aree già sottoposte a forte pressione ambientale. Il PRGR, nel definire l'organizzazione del sistema impiantistico al cap. 24 della Relazione di Piano, sancisce l'autosufficienza d'ambito nella nuova riorganizzazione dell'ATO unica regionale con particolare riferimento alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani che avverrà con il trattamento degli scarti di lavorazione della raccolta differenziata e del rifiuto urbano residuo nel termovalorizzatore di Gioia Tauro il quale, in adempimento alla previsione dell'atto di indirizzo di cui alla D.G.R. 93/2022 e alla modifica al Piano del 2016 operata nel luglio 2022, consentirà di applicare la gerarchia comunitaria al ciclo dei rifiuti urbani, privilegiando il recupero energetico allo smaltimento in discarica per tutte quelle frazioni non idonee al riciclaggio. Si interviene quindi in modo decisivo sulle modalità di gestione degli scarti di lavorazione e del rifiuto urbano residuo, in accordo alle previsioni del Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti e nella perfetta corrispondenza della gestione dei rifiuti alla gerarchia comunitaria

Per quanto riguarda gli effetti particolari sul SIN di Crotone, occorre evidenziare che il PRGR e le sue successive modifiche, costituiscono una cornice generale delle strategie di settore a scala regionale senza introdurre elementi e prescrizioni di dettaglio relativamente a infrastrutture strategiche e progetti. Nello specifico, i criteri localizzativi, compresi quelli cui è associato un "livello di tutela escludente", si basano su elementi oggettivi e generali che, incidentalmente, possono avere effetto concreto sul contesto esistente

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 752229 del 09/10/2025

Parimenti, la previsione regolativa che contempla il fattore astratto e generale e diviene concreta solo una volta che viene applicata dall'amministrazione competente.

4. *Nota di chiarimento circa le motivazioni per cui, a fronte della prescrizione del PAUR del 2019, recepita dal Decreto Ministeriale di marzo 2020 Eni Rewind abbia svolto solo nel 2025 le operazioni di conferimento dei rifiuti all'estero; nonché indicazione delle azioni concrete intraprese dalla Regione per garantire il rispetto del vincolo di smaltimento fuori regione e prevenire situazioni di stato.*

Eni Rewind, nonostante il ricorso avverso il decreto n. 9539/2019 (contenente, appunto, la prescrizione PAUR sul destino dei rifiuti provenienti dalla bonifica del SIN fuori regione) sia stato dichiarato improcedibile, ha sempre frapposto ostacoli al concreto avvio delle attività di bonifica condizionandolo all'accoglimento della propria richiesta di modifica della determinazione sulla destinazione finale dei rifiuti. La società ha sempre inopinatamente lamentato l'assenza di motivazioni tecniche di tale determinazione che, a suo dire, rappresentava di fatto un ostacolo alla prosecuzione del progetto di bonifica stante la asserita carenza di discariche autorizzate e disponibili a ricevere i rifiuti pericolosi e con TENORM e il conseguente impedimento all'avvio delle attività di scavo previste nel POB Fase 2.


La Regione Calabria ha sempre puntualmente evitato il continuo tentativo della Eni Rewind di eludere il vincolo di destino fuori regione sia ribadendone l'osservanza nelle proprie missive, di seguito richiamate, e nelle diffide, richiamate al quesito n. 1, sia iniziando apposite azioni legali per come meglio si specificherà in risposta al pertinente quesito.

In particolare si richiama la corrispondenza intercorsa tra le parti (Regione Calabria, MASE e Eni Rewind) nel 2024, tra cui, oltre alla citata prot. 606454 del 27/09/2024, le comunicazioni nota prot. 126425 del 19/02/2024 (*Allegato 13*) prot. 217163 del 22/03/2024 (*Allegato 14*), e nota prot. 770980 del 09/12/2024 (*Allegato 15*) con le quali la Regione Calabria ha, innanzitutto, precisato che la destinazione finale dei rifiuti derivanti della bonifica fuori regione non è stata una scelta dell'autorità PAUR bensì una prescrizione discendente dalla procedura ministeriale all'esito della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del POB nel 2019, stante la volontà espressa dalla Regione Calabria di escludere dal procedimento di bonifica i siti di smaltimento autorizzati presenti sul territorio.

Partendo da tale dato, la Regione ha più volte evidenziato il corretto iter amministrativo per dar corso all'esame della richiesta della Eni Rewind ma il riscontro è stato l'adozione del Decreto direttoriale n. 27 del 01/08/2024 doverosamente opposto.

5. *Valutazioni della Regione sulla risposta fornita da Eni Rewind circa il doppio incarico dell'ing. Elisa Chiarello, coinvolta sia come rappresentante di Envi Group per le attività di scouting degli impianti di destino finale all'estero, sia come appaltatrice (EWaste Srl) per il deposito TENORM D15 e l'impianti di trattamento D9, come da quesito sollevato da ARPA Calabri.*

Premesso che rispetto alle attività di scouting svolte da Eni Rewind, la Regione Calabria ha svolto le proprie osservazioni e contestazioni formalizzate con nota, indirizzata al MASE, prot. 787456 del 16/12/2024 (*Allegato 16*), si ritiene che le valutazioni in ordine agli incarichi dell'ing. Chiarella esulano dalle competenze



proprie della Regione Calabria che non è alcun modo parte di società esistenti con le società interessate.

6. *Cronologia completa dei provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica di Sovreco di Columbra, comprese eventuali modifiche sostanziali e non sostanziali, con dettaglio delle tipologie di rifiuti autorizzate e degli ampliamenti concessi.*

Si allegano tutti i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica Sovreco di rifiuti pericolosi, sita in loc. Columbra del Comune di Crotone (Allegato 17).

7. *Relazione sulle ragioni per le quali la Regione Calabria non abbia, a tutt'oggi, impugnato atti amministrativi né promosso contenziosi giudiziari, di natura amministrativa o ordinaria, nei confronti di Eni Rewind, nonostante le criticità emerse.*

La Regione è stata la prima a proporre ricorso contro il provvedimento ministeriale n. 27/2024, la prima a impugnare l'ordinanza commissariale del 2025, la prima a ottenere il decreto cautelare monocratico e la prima a ottenere la sentenza favorevole, come dimostrano i numeri di registro del TAR e per come meglio dettagliato in risposta al quesito n. 10.

Entrambi i provvedimenti amministrativi, Decreto direttoriale n. 27/2024 e Ordinanza commissariale n. 1/2025, risultando lesivi del legittimo interesse della Regione Calabria sono stati opportunamente impugnati avendo quest'ultima la piena legittimazione ad agire in giudizio.

La difesa spiegata ha trovato accoglimento nella decisione del TAR confermando il legittimo operato della Regione Calabria.

Ad oggi, non si intravedono profili che possano fondare la legittimazione attiva della Regione Calabria per agire direttamente nei confronti di Eni Rewind atteso che, come già ampiamente evidenziato, quest'ultima non è l'Autorità competente per l'attuazione degli interventi di bonifica del SIN.

L'ambito di azione della Regione Calabria risulta limitato agli interventi atti a impedire l'elusione del vincolo di destinazione finale dei rifiuti, che la stessa ha opportunamente portato avanti in via stragiudiziale con le diffide indicate in risposta ai quesiti che precedono e in via giudiziale resistendo all'opposizione spiegata avverso detti atti sia da Eni Rewind sia da Edison Spa.

Eventuali azioni a carattere risarcitorio saranno all'occorrenza spiegate previa opportuna valutazione della convenienza anche rispetto al momento giusto per agire onde non creare, allo stato attuale, alcun abili ai ritardi nell'attuazione degli interventi di bonifica.

8. *Chiarimenti circa le iniziative adottate per dare effettiva attuazione al principio di salvaguardia regionale, con specifica indicazione dei controlli preventivi, azioni di monitoraggio o misure di contrasto a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività di bonifica, ivi comprese quelle gestite da Eni Rewind e Sovreco.*

Non avendo la Regione Calabria competenza per le attività di bonifica del SIN, la stessa non ha a disposizione dati relativi al monitoraggio e alle misure di contrasto a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

Gli unici dati di cui si dispone riguardano esclusivamente i controlli ex lege eseguiti sulla gestione dell'impianto Sovreco in Loc Columbra (KR) relativamente all'autorizzazione AIA.

9. *Cronoprogramma aggiornato delle operazioni di scavo e bonifica già avviate e di quelle programmate, con indicazione puntuale degli interventi regionali eventualmente posti in essere*

per la rimozione di ostacoli amministrativi e diffide che abbia
avanzamento dei lavori.



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 752228 del 09/10/2025

Si allegano: il Cronoprogramma POB Fase 2 Stralcio - CdS decisoria datato 06/06/2024 (Allegato 18) e Stima temporale degli interventi di bonifica (Allegato 19).

10. *Copia del ricorso giurisdizionale presentato dalla Regione Calabria e dagli Enti locali avverso il Decreto del MASE dell'agosto 2024, nonché aggiornamento sullo stato del relativo procedimento (dispositivo della sentenza o eventuale sospensiva).*

Si allegano (Allegato 20) i ricorsi e le relative sentenze promossi, avverso il Decreto direttoriale n. 27/2024, da

- Regione Calabria iscritto al RG n. 1546/2024, incluso il ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento dell'Ordinanza n. 1/2025 del 3 Aprile 2025 - Accolto;
- Provincia iscritto al RG n. 1586/2024- Accolto;
- Comune iscritto al RG n. 1585/2024- Accolto;
- WWF iscritto al RG n. 1630/2024- Accolto;
- Comune di Scandale iscritto al RG n. 1714/2024- Accolto;

L'allegato contiene, altresì, i ricorsi e le relative sentenze promossi da Eni Rewind ed Edison Spa avverso le diffide della Regione Calabria, della Provincia di Crotone e del Comune di Crotone al rispetto del vincolo di destino dei rifiuti della bonifica del SIN fuori regione;

- RG n. 395/2025, promosso da Edison Spa avverso la nota della Provincia di Crotone del 15 gennaio 2025, prot. n. 0000747 _ Inammissibile;
- RG n. 391/2025 promosso Edison Spa avverso la nota del Comune di Crotone del 15 gennaio 2025, prot. n. 0004568_ Inammissibile;
- RG n. 181/2025 promosso da Edison Spa avverso le note della Regione Calabria nn. 770980 del 9 dicembre 2024 e 787456 del 16 dicembre 2024_ Inammissibile;
- RG n. 142/2025, promosso da Eni Rewind avverso la nota del Comune di Crotone del 15 gennaio 2025, prot. n. 0004568_ Inammissibile;
- RG n. 140/2025 promosso da Eni Rewind avverso la nota della Provincia di Crotone del 15 gennaio 2025, prot. n. 0000747_ Inammissibile;
- RG n. 129/2025 promosso da Eni Rewind avverso le note della Regione Calabria nn. 770980 del 9 dicembre 2024 e 787456 del 16 dicembre 2024_ Inammissibile.

11. *Relazione tecnica esplicativa sul cosiddetto "Fattore areale" inserito nella più recente revisione del Piano Regionale dei Rifiuti, evidenziandone le finalità e i possibili effetti sull'allocazione di impianti e discariche nel territorio di Crotone.*

La previsione regolativa che contempla il fattore pressione si inserisce nell'ambito dei criteri localizzativi a cui è associato un "livello di tutela escludente" finalizzato a garantire un sistema di gestione dei rifiuti efficiente ed efficace in grado di assicurare la localizzazione migliore per gli impianti e di salvaguardare le aree con particolari criticità. Per come riportato nella DGR n. 293/2024 (Allegato 21), l'introduzione del "Fattore pressione discariche" risulta rivolto a individuare, unitamente agli altri criteri localizzativi previsti nel Piano:



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 752228 del 09/10/2025

- il livello prescrittivo riferito a un determinato territorio comunale
comunale - in termini di volumetrie residue realizzabili rispetto al valore soglia comunale individuato;

- il livello prescrittivo riferito all'area vasta oggetto dell'istanza, considerato un buffer idoneo -
fattore pressione discariche areale - in termini di volumetria residua realizzabile rispetto al valore
soglia areale individuato

In tal senso, l'obiettivo principale del criterio localizzativo introdotto è la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

L'introduzione nel PRGR aggiornato del fattore di pressione areale, complementare al fattore pressione comunale, soddisfa l'esigenza di tutela dei territori già sovra-sfruttati e di limitazione della realizzazione di volumi di discarica riducendo l'impatto ambientale derivante dall'accumulo di rifiuti in una medesima zona che rischierebbe di non essere tutelata se si consentisse di ampliare gli impianti senza limite, aumentando la volumetria delle discariche, purché non si consumi altro suolo: in sostanza estendendosi in altezza più che in larghezza

Nell'allegato A alla DGR 293 del 21/06/2024 (Allegato 21) si legge espressamente che "Il valore limite del fattore pressione discariche identifica pertanto la pressione massima che un determinato territorio o un'area può sopportare, senza tuttavia impedire l'ubicazione e la realizzazione di un numero congruo di impianti di tale tipologia nella Regione. La previsione ha anche la finalità di aumentare il grado di accettazione sociale delle discariche e di diminuire la conflittualità con enti territoriali, cittadini, associazioni e comitati, sempre più sensibili sui temi ambientali, soprattutto nelle aree ad elevata concentrazione di discariche. L'obiettivo è una gestione efficiente ed efficace, con costi ridotti per i cittadini e competitività per le aziende, garantendo potenzialità di trattamento adeguate e al contempo tutelando la salute umana e l'ambiente".

Si tratta, in effetti, di un indice che identifica la pressione massima che un determinato territorio o un'area può sopportare, funzionale a riequilibrare la pressione dovuta alla presenza di discariche, anche in termini di sacrificio imposto alla popolazione

La definizione del valore soglia del fattore pressione areale è specificata nell'allegato B alla DGR 293/2024 (Allegato 21) nel quale testualmente si legge: "Per l'identificazione del valore soglia del fattore pressione areale, a differenza di quello comunale, possono essere fatte solo stime numeriche ed analisi legate alla pressione ambientale cui sono sottoposte porzioni di territorio già fortemente incise dalla presenza di discariche. La stima del valore soglia del fattore pressione areale tiene conto delle seguenti considerazioni:

- individuazione di un areale congruo di area vasta pari al buffer di 5 km dalla recinzione dell'impianto oggetto di istanza, corrispondente a una superficie di 78,4 kmq, pari a circa 2 volte la superficie media dei comuni calabresi;
- tutela efficace anche dei Comuni con superficie ampia, laddove il solo fattore pressione comunale consentirebbe la collocazione di volumi elevati di rifiuti;
- efficace precauzione nell'insorgere di problematiche ambientali e relative alla salute pubblica per i territori già sottoposti a pressione ambientale per la presenza di discariche.

I fabbisogni ridotti di conferimento in discarica previsti nel Piano consentono pertanto di definire livelli soglia più stringenti rispetto al fattore pressione comunale e si ritiene che, per le considerazioni svolte, una soglia pari a 50.000 mc/kmq sia adeguata, in questa fase, a perseguire l'obiettivo di tutela indicato, senza tuttavia impedire in modo generalizzato la realizzazione di discariche; tale soglia corrisponde a 3.925.000 mc di rifiuti collocati nell'area definita di raggio 5 Km (pari a circa 3 discariche per rifiuti non pericolosi della volumetria di 1.500.000 di mc)."



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 752228 del 09/10/2025

Nello stesso documento viene altresì chiaramente specificato che è necessario introdurre il fattore pressione areale discende dalla circostanza che il solo fattore pressione comunale *“non tiene conto degli impatti cumulativi e sinergici finalizzati ad evitare una eccessiva concentrazione di discariche nell’area vasta, nell’ambito della quale devono essere analizzati e valutati gli effetti cumulativi negativi dovuti alla presenza di più discariche”*.

In particolare il fattore pressione areale evita l’accumulo eccessivo di rifiuti in aree già compromesse, che potrebbe generare impatti ambientali significativi, e garantisce che l’espansione volumetrica delle discariche avvenga entro limiti sostenibili per il territorio, considerando sia l’estensione in superficie sia eventuali ampliamenti in altezza. Il fattore pressione areale introdotto dalla Regione Calabria è stato definito in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e sociali della Regione segnata da una gestione storicamente critica del sistema rifiuti e da una elevata pressione ambientale in specifiche aree.

Il parametro posto come valore limite è stato, quindi, determinato prendendo in considerazione la distribuzione di discariche sull’intero territorio regionale, caratterizzato da una forte frammentazione di presenza di discariche che sono diffusamente censite in quasi tutti i 404 comuni calabresi, con una forte variabilità dei dati per cui in pochi comuni viene superata la soglia di 20.000 mc di discariche per kmq. Il documento tecnico che accompagna la DGR 293/2024 e, in particolare, l’allegato B esamina nel dettaglio la distribuzione del fattore pressione discariche nei 371 comuni calabresi in cui si è registrata la presenza di abbanchi di rifiuti, precisando che, in continuità con il fattore pressione discariche introdotto con la DGR 652/2018, si è tenuto conto dei siti di discarica cessati, in post gestione, in gestione operativa con conferimenti ultimati e in corso, compresi i siti censiti nel Piano delle bonifiche.

Il criterio fattore pressione areale è pertanto necessario al fine di riequilibrare la pressione dovuta alla presenza di discariche assicurando che il territorio venga utilizzato in modo equo e bilanciato, senza sovraccaricare i comuni di confine.

Tanto si relaziona a soddisfazione delle richieste formulate dalla Commissione Parlamentare restando disponibili a qualsivoglia ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale

Salvatore Siviglia



Salvatore Siviglia

09.10.2025

14:11:05

GMT+00:00



190230172280